

Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Internazionale

# La questione curda alla luce del diritto internazionale

Prof. Fulvio Maria Palombino

---

RELATORE

Prof. Pietro Pustorino

---

CORRELATORE

Matr. 136073

---

CANDIDATO: ANGELO FORTE

Anno Accademico 2019/2020

*A chi, nella vita, resiste*

# INDICE

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPITOLO I - LA QUESTIONE CURDA: CENNI STORICI E SITUAZIONE ATTUALE.....</b>	<b>8</b>
<b>1. Resistere è vivere: i curdi e la loro identità.....</b>	<b>8</b>
1.1 Il popolo curdo .....	8
1.2 La terra del Kurdistan .....	11
1.3 Cenni di natura storica.....	12
1.3.1 La conquista araba e Saladino.....	13
1.3.2 Il sistema feudale e l'età d'oro.....	13
1.3.3 Ottocento, secolo di rivolte .....	14
1.3.4 I Giovani Turchi e la Prima Guerra Mondiale .....	15
1.3.5 Skyes-Picot, Sèvres e Losanna.....	17
<b>2. I Curdi in Turchia.....</b>	<b>20</b>
2.1 Atatürk davanti al problema curdo .....	20
2.2 Gli anni Sessanta e Settanta: tra sviluppo sociale e colpi di stato .....	22
2.3 Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e gli anni della lotta armata .....	23
2.4 La diversificazione strategica del PKK.....	27
2.5 L'era Erdogan tra aperture e repressione.....	29
<b>3. I curdi in Iran. ....</b>	<b>33</b>
3.1 Il sogno della Repubblica di Mahabad .....	33
3.2 L'ultimo shah di Persia: Reza Khan Palavi .....	36
3.3 La rivoluzione khomeinista e la Repubblica Islamica.....	38
3.4 La (mancata) svolta della Presidenza Khatami.....	40
3.5 Il Pjak e la situazione attuale.....	40
<b>4. I curdi in Iraq .....</b>	<b>42</b>
4.1 Il protettorato britannico e l'ascesa di Molla Mustafa Barzani.....	43
4.2 L'apertura di Qasim e lo scoppio del conflitto .....	44
4.3 Il partito Ba'th al potere: dall'Accordo del 1970 all'arabizzazione.....	45
4.4 La salita al potere di Saddam Hussein e l'operazione <i>Al-Anfal</i> .....	47
4.5 La guerra del golfo e la Regione autonoma del Kurdistan iracheno .....	48
4.6 La costituzione irachena del 2005 e il referendum per l'indipendenza .....	51
<b>5. I curdi in Siria .....</b>	<b>52</b>

5.1 Il periodo del protettorato francese.....	53
5.2 L'esperienza siriana nella Repubblica Araba Unita .....	54
5.3 Il Baatismo siriano e la famiglia al-Assad.....	55
5.4 Bashar al-Assad e la guerra civile siriana del 2011 .....	58
5.5 L'esperienza del Rojava siriano: prospettive per una nuova Siria.....	61
<b>CAPITOLO II - IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI: TRA CHIMERA E REALTÀ.....</b>	<b>64</b>
<b>1. L'autodeterminazione dei popoli e le sue origini.....</b>	<b>64</b>
1.1 Concetti introduttivi .....	64
1.2 Le origini del principio .....	67
1.3 L'introduzione nella Carta delle Nazioni Unite.....	73
1.4 I principali strumenti internazionali in materia: una breve panoramica .....	78
<b>2. Diritto all'autodeterminazione: dimensione esterna.....</b>	<b>79</b>
2.1 I popoli soggetti a dominazione coloniale .....	80
2.2 I popoli dominati od occupati con la forza .....	87
2.3 <i>Apartheid</i> e discriminazione razziale.....	90
2.4 Alcuni rilievi critici .....	91
<b>3. Diritto all'autodeterminazione: dimensione interna .....</b>	<b>94</b>
3.1 Alcune considerazioni introduttive .....	94
3.2 Il diritto della popolazione di uno Stato ad una <i>democratic governance</i> .....	96
3.3 Diritto all'autodeterminazione per le minoranze e tutela delle minoranze: due sistemi necessariamente incompatibili? .....	99
3.4 La dottrina della c.d. <i>remedial secession</i> . Un possibile anello di congiunzione tra dimensione esterna ed interna.....	104
3.4.1 Il caso del Sudan del Sud.....	108
3.4.2 Il caso del Kosovo.....	109
3.5 Brevi considerazioni attorno al concetto di "popolo" .....	111
<b>CAPITOLO III - PROSPETTIVE DI AUTODETERMINAZIONE PER IL POPOLO CURDO .....</b>	<b>116</b>
<b>1. Il Grande Kurdistan .....</b>	<b>116</b>
1.1 I curdi come popolo ai fini del diritto internazionale .....	117
1.2 L'anacronismo del Grande Kurdistan .....	118
<b>2. La Regione (autonoma) del Kurdistan iracheno: verso l'indipendenza? .....</b>	<b>120</b>
2.1 The autonomous Kurdistan Region of Iraq (KRI).....	121
2.2 KRI come stato <i>de facto</i> .....	123

2.2.1 <i>Permanent population</i> .....	124
2.2.2 <i>A defined territory</i> .....	125
2.2.3. <i>A government</i> .....	126
2.2.4 <i>Capacity to enter into relations with the other states</i> .....	129
2.3 La rivendicazione autodeterminativa .....	130
2.3.1 I curdi iracheni sono un popolo?.....	131
2.3.2 Il referendum per l'indipendenza del 2017 e i suoi sviluppi .....	132
2.4 La questione del riconoscimento .....	136
2.5 Considerazioni conclusive.....	139
<b>3. I curdi in Siria e il laboratorio del Rojava</b> .....	<b>142</b>
3.1 L'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est: il Rojava.....	143
3.2 Lo <i>status</i> del Rojava e il diritto all'autodeterminazione interna .....	150
3.3 Prospettive di sviluppo della situazione siriana .....	154
<b>4. La realtà turca ed iraniana: la necessaria dialettica tra fatto e diritto internazionale...</b>	<b>159</b>
4.1 Curdi e Turchia: la necessità di una democraticizzazione ad ampio spettro .....	159
4.2 Iran: i curdi invisibili.....	164
<b>CONCLUSIONE</b> .....	<b>166</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	<b>171</b>
<b>FONTI</b> .....	<b>183</b>
<b>Trattati e Convenzioni</b> .....	<b>183</b>
<b>Documenti e Risoluzioni</b> .....	<b>185</b>
<b>Report</b> .....	<b>188</b>
<b>Atti normativi nazionali</b> .....	<b>190</b>
<b>GIURISPRUDENZA</b> .....	<b>191</b>
<b>Giurisprudenza nazionale</b> .....	<b>191</b>
<b>Giurisprudenza internazionale</b> .....	<b>191</b>
<b>SITOGRAFIA</b> .....	<b>194</b>
<b>Siti consultati:</b> .....	<b>194</b>
<b>Articoli online consultati:</b> .....	<b>196</b>

## INTRODUZIONE

Non esiste epilogo meno nobile per una norma giuridica che quello di essere munita di vita esclusivamente all'interno dei confini dell'inchiostro su carta senza, da lì partendo, diffondersi capillarmente nella realtà. Il diritto e l'apparato ordinamentale hanno una loro ragion d'essere anzitutto nel momento in cui si dimostrino in grado di fornire efficaci risposte e strumenti alle esigenze presenti nella comunità di riferimento. La norma "fallimentare" non è dunque quella che provvede ad un bisogno in maniera imperfetta, bensì quella incapace di provvedere in concreto, fornendo risposte solamente in termini astratti.

Il presente elaborato parte dalla necessità di verificare il potenziale applicativo in termini concreti di uno dei principi cardine dell'ordinamento internazionale: il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Presente nell'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite e nell'articolo 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e del Patto Internazionale sui Diritti Sociali, Economici e Culturali, esso risulta un diritto estremamente nebuloso quanto a fattispecie applicative e soggetti beneficiari.

Si è pertanto deciso di mettere alla prova il diritto all'autodeterminazione dei popoli ponendolo dinanzi ad un caso concreto: quello del popolo curdo e della c.d. questione curda. I curdi sono un popolo, un gruppo etnico, composto da trenta milioni di individui, il più grande ad essere privo di uno stato. Ad oggi, sin dal Trattato di Losanna del 1923, essi sono dislocati principalmente tra Iraq, Iran, Siria e Turchia. In questi Stati le comunità curde portano avanti la loro lotta per l'autodeterminazione, seppur in forme diverse, da decenni e decenni, scontrandosi costantemente contro tentativi di genocidio culturale, pulizia etnica, negazioni di diritti, discriminazione.

L'obiettivo dell'elaborato è dunque di duplice natura: da un lato fornire una panoramica quanto più organica e metodica possibile circa il diritto all'autodeterminazione dei popoli, evidenziandone interpretazione ed applicazione fino ad oggi ma anche sottolineandone profili evolutivi e criticità; dall'altro lato, immergersi nella storia e nell'identità del popolo curdo, rintracciando le ragioni culturali, geopolitiche, storiche alla base delle loro rivendicazioni, potendole in tal modo meglio comprendere ed analizzare. Si tenterà di dare dimensione concreta all'insieme delle considerazioni di natura teorica cui si è fatto riferimento, inserendole nel contesto di una situazione concreta per osservare e tracciare delle possibili direttrici, giuridicamente valide, auspicabilmente in grado di fornire chiavi di lettura e spunti di riflessione.

Nel primo capitolo, pertanto, verrà fornito un ritratto del popolo curdo e della sua storia. In via preliminare rispetto ai profili storico-politici, verranno riportati alcuni elementi legati alla geografia, alla cultura, alla storia antica: nozioni apparentemente trascurabili, ma in realtà non secondarie nel processo di comprensione della forte cifra identitaria curda. Dopo una panoramica di carattere storico fino ai primi del Novecento, il comune percorso si diramerà in quattro vie parallele: con lo scioglimento dell'Impero

Ottomano e il Trattato di Losanna del 1923, infatti, la popolazione curda viene divisa arbitrariamente tra Iraq, Iran, Siria e Turchia.

Quasi un secolo dopo, tale divisione non ha cancellato la coscienza identitaria curda, anche se ha portato le singole comunità a distanziarsi sotto taluni profili culturali oltre che politici. Si vedrà come, ad esempio, ad oggi solo i curdi iracheni mirino con decisione all'indipendenza; in Siria e Turchia, invece, il modello perseguito è un modello rispettivamente federalista e autonomista, imperniato attorno ai principi del Confederalismo Democratico elaborati da Abdullah Öcalan, storica figura di riferimento del mondo politico curdo. Anche in Iran, sebbene il movimento sia meno organizzato, la prospettiva rimane quella autonomista. Queste divergenze politiche sono state sovente utilizzate dagli stati sovrani per acuire contrasti e scontri interni al mondo curdo, meccanismo utilizzato plurime volte, anche in antichità rispetto alle varie tribù, al fine di limitare le potenzialità dello stesso.

Volendo trovare un indubbio punto di convergenza delle quattro vie parallele, esso risiede nella costante richiesta di esercizio di autodeterminazione e nella significativa e sistematica discriminazione subita da parte delle autorità governative. Si passa dal censimento tenutosi in Siria nel 1962 che ha privato di documenti e cittadinanza centinaia di migliaia di cittadini curdi siriani ai costanti tentativi di "turchizzazione" dei curdi ad opera del governo turco, all'operazione *Anfal* in Iraq, da taluni definita il "genocidio di Anfal", in cui centinaia di migliaia di curdi persero la vita anche a causa dell'uso di armi chimiche, ai divieti sull'uso della lingua curda e della manifestazione della loro cultura e folklore occorsi in Iran così come, invero, in tutti gli Stati.

Dopo aver osservato con attenzione l'oggetto fattuale della nostra analisi si passerà, nel successivo capitolo, alla disamina della normativa generale di riferimento, in particolare quella in materia di diritto all'autodeterminazione dei popoli. Tale diritto, come accennato, è inserito al principio delle tre Convenzioni poste alla base del *world order* successivo alla Seconda Guerra Mondiale, è considerata norma di *jus cogens* ed è pertanto di centrale rilevanza ma allo stesso tempo estremamente nebbiosa e densa di implicazioni e laccioli politici.

L'autodeterminazione, in base alle disposizioni normative, appartiene *to all peoples* ed è partibile in due dimensioni: una interna, definibile come il diritto per un popolo di scegliere liberamente il proprio sistema di governo, ed una esterna, inquadrabile come il diritto, sempre per il popolo, di scegliere il proprio *status* attraverso il quale relazionarsi con la comunità internazionale, raggiungendo la libertà da ogni forma di dominazione esterna, tipicamente il dominio coloniale.

Una volta tracciato il percorso che ha portato l'autodeterminazione a passare da principio di natura politica a norma giuridica con l'inserimento nella Carta di San Francisco, verranno considerate le due dimensioni.

Dal punto di vista dell'autodeterminazione esterna, si prenderanno in considerazione le tre ipotesi che nella storia hanno trovato applicazione pratica oltre che postulazione teorica: l'autodeterminazione dei popoli soggetti a dominio coloniale, l'autodeterminazione dei popoli occupati con la forza e quella dei popoli soggetti ad *apartheid*. Dal punto di vista interno, si prenderanno in esame il (discusso) diritto di un popolo ad una forma di governo democratica e la possibilità di esercizio dell'autodeterminazione da parte di una minoranza, soffermandosi sul rapporto tra eventuale autodeterminazione delle minoranze e la disciplina sulla tutela delle minoranze stesse.

Come si vedrà, varie questioni affioreranno nella trattazione: da un punto di vista soggettivo, ci si interrogherà sul concetto di popolo che, come visto, è il soggetto normativamente identificato come beneficiario del diritto. Si osserverà l'impalpabilità giuridica di tale concetto, tentando di renderlo più "corposo" attraverso alcuni parametri, per poi argomentare come anche delle minoranze come quella curda possano essere considerate "popolo". Registrando poi un forte anacronismo, specie con riguardo all'autodeterminazione esterna, in termini di prassi normativa, si vaglieranno ulteriori ipotesi applicative del diritto in esame. In particolare, quella della c.d. secessione rimedio, una particolare forma di autodeterminazione esterna che si porrebbe come anello di congiunzione tra le due dimensioni del diritto: essa permetterebbe ad una minoranza, o comunque ad un gruppo di individui, di esercitare il diritto alla secessione qualora fosse vittima di *gross human rights violations* e frustrazione dell'autodeterminazione interna, come secondo taluni avvenuto nelle ipotesi del Sudan del Sud e del Kosovo.

Nell'ultimo capitolo, infine, si tenterà, alla luce delle premesse fattuali e di quelle normative, di individuare delle prospettive di carattere giuridico che possano fungere, nel medio periodo, da direttrici per la soddisfazione dell'autodeterminazione del popolo curdo. Si osserverà come il Grande Kurdistan, come quello previsto dal Trattato di Sèvres e sovente percepito nell'opinione pubblica come unico *output* possibile della questione curda, sia in realtà un'utopia anzitutto considerando il volere del popolo. Verranno pertanto prese in esame le singole comunità separatamente, analizzando in maggior dettaglio la situazione da un punto di vista di *status* internazionale, come la dibattuta statualità della Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno o la peculiare natura dell'amministrazione autonoma *de facto* creatasi nel Nord-Est della Siria, anche nota come *Rojava*.



## CAPITOLO I

### LA QUESTIONE CURDA: CENNI STORICI E SITUAZIONE ATTUALE

*“La storia è un simbolo della resistenza  
La storia è una ribellione alla persecuzione  
Noi possiamo cambiare la storia  
Oppure la storia ci cambia  
Noi possiamo riscrivere la storia  
Oppure la storia ci può scrivere nel buio  
Noi possiamo giudicare la storia  
Oppure la storia giudica la falsa gente  
E ogni storia è la fine di un dittatore  
Ogni canzone è una sintesi della vita  
In ogni canzone aumenta la voce della gioia  
In ogni canzone aumenta il grido di vittoria  
Le canzoni distribuiscono la speranza in ogni luogo  
E la storia scorre nei fiumi, nelle canzoni combattenti  
Nascono gli eroi impavidi, le eroine impavide  
Le leggende nascono con la storia scritta con le lettere d’oro  
Le leggende infinite nascono dal buio alla luce  
E ogni canzone è il continuo della storia scolpita  
E ogni canzone è la storia vissuta”<sup>1</sup>.*

**1. Resistere è vivere: i curdi e la loro identità** – 1.1 Il popolo curdo – 1.2 La terra del Kurdistan -1.3. Cenni di natura storica – 1.3.1 La conquista araba e Saladino – 1.3.2 Il sistema feudale e l’età d’oro – 1.3.3 Ottocento, secolo di rivolte – 1.3.4 I Giovani Turchi e la Prima Guerra Mondiale – 1.3.5 Skyes-Picot, Sèvres e Losanna.

I curdi sono una *realtà*, un popolo, spesso dimenticato. Ancora più spesso, non conosciuto. In un mondo, il nostro occidentale, sovente distante dai luoghi di povertà e tragedia, può essere bene prendersi uno spazio per capire, comprendere. Provare a comprendere anzitutto, con umiltà, i curdi e il Kurdistan.

#### 1.1 Il popolo curdo

Il popolo curdo ha origini molto antiche e non certe, tanto da sconfinare nella leggenda. Secondo una tradizione araba, infatti, i curdi sarebbero discendenti dei *Ginn*<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> D.AKCALI, *Dal buio alla luce resistente*, 2001.

<sup>2</sup> Si narra nella leggenda che il re Salomone si fece inviare quattrocento vergini che, attraversando il Kurdistan, caddero nelle mani dei *Ginn*. I curdi sarebbero nati dall’unione tra questi ultimi e le vergini inviate a Salomone. Dall’unione tra questi ultimi e le vergini nacquero i curdi. Nel dettaglio, M. GALLETTI, *I curdi nella storia*, Chieti, Vecchio Faggio, 1990.

spiriti citati nel Corano capaci di avere incidenza sulla vita umana. Dal punto di vista prettamente storico, invece, non esiste una teoria pacificamente accettata<sup>3</sup>. Certo è che la zona del Kurdistan è abitata da millenni: in base a ritrovamenti e scavi, è possibile desumere che i primi insediamenti nella regione risalgano al X millennio a.C. nella zona dei monti *Zagros*, che si estende tra Iran ed Iraq<sup>4</sup>. Una prima tesi storica riconduce la genesi del popolo curdo alle tribù indoeuropee ed in particolare ai Medi<sup>5</sup>. Altri studiosi ritengono che le regioni montuose dell'Asia Minore siano la culla del popolo curdo, il quale avrebbe poi subito mutamenti antropologici entrando in contatto con le varie civiltà succedutesi nel tempo<sup>6</sup>. Le origini di un popolo, specie se alla ricerca di una propria dimensione statale, non sono fattore irrilevante: i più convinti nazionalisti curdi, infatti, accolgono con favore una possibile parentela etnologica e linguistica con la popolazione dei Medi, la quale conferirebbe loro antiche e nobili origini, piuttosto che una genesi spuria<sup>7</sup>.

L'habitat curdo è stato, per secoli, quello montuoso. L'etimologia della parola "curdo" può ricollegarsi ai vocaboli sumeri *kur*, che significa "montagna", e *ti* che, invece, implica un'idea di appartenenza. *Kurti* starebbe dunque a significare "popolo delle montagne", ed è possibile ritrovare tale definizione in scritture risalenti al V millennio a.C.<sup>8</sup>

Si tratta di un popolo che storicamente è munito di una forte struttura e tradizione tribale: l'autorità politica e morale è riservata ai capi tribù. Considerato questo tipo di organizzazione, non è affatto inusuale che differenti tribù perseguano fini ed abbiano interessi differenti. Se da un lato le stesse hanno sempre costituito nella storia il motore essenziale di ogni sollevazione popolare curda, sovente i contrasti reciproci e l'incapacità di visione del bene comune ne hanno anche causato il fallimento.

Altra costante nella storia curda sono le ripetute invasioni e attacchi che le terre da loro abitate hanno subito dall'esterno<sup>9</sup>: ciò ha sicuramente contribuito alla creazione di un sentimento popolare, di una percezione diffusa di oppressione e desiderosa di libertà; d'altra parte, la costante necessità di dover preservare la propria esistenza non ha favorito uno sviluppo costante e continuativo della cultura e delle arti, che pure sono fiorite in presenza di contesti storico-politici favorevoli.

---

<sup>3</sup> Fonti certe sul popolo curdo esistono solo a partire dal 637 d.C., con la conquista araba e la seguente islamizzazione. Sull'incertezza delle origini del popolo curdo Thomas Bois, frate domenicano ed importante curdologo francese del XX secolo, afferma: "[...] ces recherches anthropologiques sur les Kurdes sont trop fragmentaires et incertaines, [...] il est indispensable d'y joindre l'étude de la langue et aussi celle de l'histoire." T. BOIS, *The Kurds*, Khayats, 1966, p. 21.

<sup>4</sup> A. OÇALAN, *Il PKK e la questione kurda nel XXI secolo*, Milano, Edizioni Punto Rosso, 2016.

<sup>5</sup> R. LOQMAN, *The Legal Status of the Kurdish Regional Government (KRG) in International Law*, in *The Journal of Social, Political and Economic Studies*, 2014, pp. 397-435.

<sup>6</sup> P. MARR, *The modern history of Iraq*, Routledge, 2011.

<sup>7</sup> Si veda: <https://www.eastjournal.net/archives/67057>.

<sup>8</sup> A. OÇALAN, *Oltre lo stato, il potere e la violenza*, Milano, Edizioni Punto Rosso, 2016, pp. 301 e ss.

<sup>9</sup> Già nel 3000 a. C. circa le tribù curde si trovarono a doversi difendere dal colonialismo sumerico nella regione. *Ivi*, p. 105.

È complesso fornire dati numerici certi sulla popolazione curda. Sovente gli stati nei quali sono divisi tendono ad alterare i dati per ragioni politiche<sup>10</sup>. In ogni caso, le stime più recenti raccontano di un numero compreso tra i 25 e i 30 milioni, con 14 milioni residenti in Turchia, 7 milioni in Iran, 5 milioni in Iraq, 1,1 milioni in Siria, oltre a circa 1,5 milioni tra Europa, Nord America e Australia<sup>11</sup>. In virtù di questi numeri, i curdi sono senza dubbio il più grande gruppo etnico-nazionale sprovvisto di uno Stato; sono inoltre il quarto gruppo etnico-nazionale in Medio Oriente dopo arabi, persiani e turchi. Questi numeri di rilievo, come si avrà occasione di vedere nel proseguo del capitolo, sono motivo di preoccupazione per le realtà statali del Medio Oriente e si sono frequentemente tradotti in aspre politiche repressive.

Per quanto concerne l'aspetto religioso, la maggioranza dei curdi, tra l'80 e il 90%, è musulmana e aderisce al rito sunnita<sup>12</sup>. La religione originaria era quella zoroastriana, ma si verificherà un processo di islamizzazione a partire dalla conquista araba del VII secolo d.C. La minoranza sciita è localizzata principalmente nella zona meridionale del Kurdistan, cioè quella turca. I curdi non sono un popolo particolarmente religioso<sup>13</sup>, e si rileva come la maggior parte delle loro lotte politiche, così come i partiti da loro costituiti, siano stati e siano scevri da implicazioni religiose.

La lingua curda viene riconosciuta come lingua a sé stante solo da un paio di secoli, essendo stata per molto tempo considerata un mero dialetto spurio del persiano. La prima codificazione dell'idioma risale infatti al XIX secolo, ad opera di Maurizio Garzoni, il quale ne conferma l'origine persiana ma al contempo ne apprezza l'unicità che la stessa ha conseguito nel corso dei secoli<sup>14</sup>.

È possibile individuare tre dialetti o gruppi all'interno della lingua curda<sup>15</sup>:

1. *Kurmanji*: detto anche curdo settentrionale, è diffuso in Turchia, parte dell'Iran, dell'Iraq ed in Azerbaigian; si stima che l'80% dei curdi parli questo dialetto;<sup>16</sup>
2. *Sorani*: o curdo centrale, parlato principalmente in Iraq ed Iran del Nord;

---

<sup>10</sup> Si pensi che in Turchia fino a qualche decennio fa veniva negata la stessa esistenza dell'etnia curda e i curdi venivano definiti come "turchi di montagna". Si veda A. OÇALAN, *op.cit.*, p. 21.

<sup>11</sup> R. LOQMAN, *op.cit.*, p. 33.

<sup>12</sup> D. McDOWALL, *A modern history of the Kurds*, Tauris Academic Studies, 2009.

<sup>13</sup> "Quanto a religione non trovasi qui quel fanatismo proprio d'alcune città mussulmane dell'interno, ed anche il culto esteriore non è oggetto di grandi cure". Tratto da A. DE BIANCHI, *Viaggi in Armenia, Kurdistan e Lazistan*, 1863.

<sup>14</sup> Il Garzoni afferma: "La bella favella curda trae la sua origine dalla Persiana, che coll'andar del tempo si è corrotta appropriandosi molte parole Arabe, alterate unitamente ad altre frasi, e parole Caldee, così che da più secoli se ne formò una lingua distinta affatto dalle altre, e prese un nome proprio." Si veda M. GARZONI, *Grammatica e vocabolario della lingua curda*, 1787.

<sup>15</sup> M. GALLETTI, *I curdi nella storia*, cit., p. 25.

<sup>16</sup> Si veda: [www.eastjournal.net/archives/67057](http://www.eastjournal.net/archives/67057).

3. *Pehlewani*: o curdo meridionale, formato da tanti dialetti eterogenei nella parte meridionale del Kurdistan iraniano.

Malgrado le tre tipologie, è riscontrabile una certa stabilità di caratteristiche tra le stesse. Importanti linguisti del passato hanno mostrato come la lingua curda abbia in realtà subito alterazioni solo per ciò che concerne l'erosione della forma e la corruzione della pronuncia, processo peraltro inevitabile in una lingua non cristallizzata da una letteratura scritta<sup>17</sup>. Tale conclusione non è di poco conto. La lingua, infatti, è uno dei fattori identificativi di un popolo, non è casuale che gran parte dei tentativi di rimozione dell'identità culturale curda siano stati portati avanti tramite una guerra alla loro lingua. La lingua crea cultura, la cultura crea popoli, i popoli chiedono riconoscimento.

## 1.2 La terra del Kurdistan

Il Kurdistan, letteralmente “terra dei curdi”, occupa una vasta area montuosa di circa 475 mila kmq<sup>18</sup>. Trattasi di una regione che si estende tra il Mar Nero, le steppe della Mesopotamia, l'Anti-Tauro e l'altopiano iranico. Non è uno stato autonomo ma rappresenta una regione geografica prevalentemente abitata da curdi, che si trova ai margini di quattro mondi culturali: arabo, persiano, turco, russo. Formalmente la zona del Kurdistan è divisa tra quattro stati sovrani: Turchia (sud-est), Iraq (nord), Iran (nord-ovest) e Siria (nord-est)<sup>19</sup>. Si sottolinea che i curdi si riferiscono alle varie zone del Kurdistan come se lo stesso fosse effettivamente uno stato (si dirà pertanto Kurdistan settentrionale, meridionale, etc.); gli stati, e la comunità internazionale in genere, appongono l'aggettivo dello stato sovrano nel quale quella porzione di Kurdistan è collocata (Kurdistan iracheno, turco, etc.). In questa trattazione si farà sovente uso della seconda nomenclatura, quantomeno per agevolare al lettore l'identificazione dell'area geografica.

Non è estranea alla storia l'idea di considerare questo territorio in maniera unitaria: i Luvi, popolo insediatosi nell'Anatolia occidentale circa 3000 anni fa, chiamavano questa terra *gondwana*, “terra dei villaggi”. Altra denominazione utilizzata è *komagene*<sup>20</sup>, di derivazione greca, che significa “terra delle tribù semi nomadi”. Il termine *Kurdistan* invece viene utilizzato per la prima volta nel XII secolo, quando il principe turco Saandjar crea una provincia che coincide, approssimativamente, con l'attuale area del Kurdistan situata in Iran<sup>21</sup>. Solo dal XVI secolo questa zona comincia

---

<sup>17</sup> E.B. SOANE, *Grammar of the Kurmanji or Kurdish Language*, Londra, 1913, p.46.

<sup>18</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, Milano, Jouvence, 2003, p. 15.

<sup>19</sup> A. CHIODI, *Il problema curdo nei rapporti fra la Turchia e i paesi limitrofi*, Studi Diplomatici – Ministero degli Affari Esteri, Istituto Diplomatico, 1996. Sono presenti comunità curde anche in Azerbaigian e Armenia.

<sup>20</sup> Il Regno di Comma gene, con Samosata come capitale, è esistito tra il 250 a.C. e il 100 d.C. e occupava parte del sud della Turchia.

<sup>21</sup> R. LOQMAN, *op.cit.*, p. 34.

a comparire nelle mappe geografiche per indicare proprio il complesso dei feudi curdi e non più la mera provincia creata dal principe Saandjar<sup>22</sup>.

Si specifica come sia improprio tentare di tracciare precisi confini del Kurdistan. Non si tratta di uno stato, come detto, né di un'entità meglio definita a livello internazionale. Inoltre, la sua stessa estensione non è pacifica tra i curdi e tra gli altri stati. La Turchia nega da sempre la sua esistenza, Iran e Iraq sono riluttanti ad ammettere che esso si estenda nella maniera indicata dai curdi, la Siria, invece, nega che il Kurdistan arrivi fin dentro il suo territorio<sup>23</sup>.

Certo è che qualora si trattasse di uno stato compatto a livello politico risulterebbe senza dubbio il più ricco del Medio Oriente. Si tratta di un'area colma di risorse naturali, come acqua e petrolio, e potenzialmente capace di totale autosufficienza. Il clima della regione, inoltre, lo rende ideale per la produzione agricola e l'allevamento, tant'è che i temi della pastorizia e del nomadismo sono centrali nella letteratura curda<sup>24</sup>, simbolo di uno stile di vita che si protrae nei millenni<sup>25</sup>.

La zona, come detto, è molto ricca di petrolio, che è chiaramente la risorsa più rilevante e più sfruttata. Il petrolio viene estratto in tutte e quattro le zone curde di Turchia, Iran, Iraq e Siria. Il Kurdistan turco, inoltre, è ricco di minerali quali fosfato, ferro, argento, lignite, dei quali la Turchia è uno dei maggiori produttori mondiali. L'altra risorsa strategica presente è l'acqua: qui sgorgano infatti il Tigri e l'Eufrate, che costituiscono le principali risorse idriche di Turchia, Siria ed Iraq.

Nonostante la ricchezza delle risorse naturali e la posizione strategica la situazione socioeconomica della regione tende a essere quella del sottosviluppo. I confini che dividono il Kurdistan ne dividono anche l'economia, facendo sì che le pur numerose risorse locali vengano deviate a favore delle autorità centrali, impoverendo le regioni curde.

### 1.3 Cenni di natura storica

Passati in rassegna alcuni riferimenti di carattere geografico e culturale, si ritiene opportuno fornire una panoramica della storia curda, al fine di meglio comprenderne gli sviluppi moderni e attuali. Il punto di partenza sarà costituito dal momento in cui esistono fonti in materia storicamente accertate: la conquista araba del 637 d.C.

---

<sup>22</sup> K. YILDIZ, *The Kurds in Syria: The Forgotten People*, London, 2005.

<sup>23</sup> D. McDOWALL, *The Land of the Kurds*, The Encyclopaedia of Kurdistan, [www.kurdistanica.com/english/geography/geography-frame.html](http://www.kurdistanica.com/english/geography/geography-frame.html).

<sup>24</sup> M. GALLETTI, *I curdi nella storia*, cit., pp.30 e ss.

<sup>25</sup> Gli stessi viaggiatori europei, a partire dal XIX secolo, hanno contribuito alla creazione di uno stereotipo che vede il curdo come un individuo, montanaro, tribale e bellicoso. Si veda, a titolo esemplificativo, H. BINDER, *Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse*, Paris 1887, Maisson Quantin, p. 453.

### 1.3.1 La conquista araba e Saladino

Le prime informazioni dettagliate sui curdi risalgono alla conquista araba del VII secolo d.C., grazie ad alcuni storici musulmani come Mas'udi, Istakhri, Hamdullah, che per primi forniscono racconti sulla popolazione<sup>26</sup>. La conquista araba e le dinastie califfali non riescono a scardinare la solida struttura tribale, composta di legami familiari, dove la gerarchia è sancita dal consenso e dal favore popolare<sup>27</sup>. Con l'affievolirsi del potere dei califfi i signori curdi estendono il loro potere temporale creando, intorno al X secolo, quattro grandi dinastie di principati<sup>28</sup>.

La mancanza di coesione, tuttavia, li rende prede facili dell'invasione Selgiuchide, popolazione turca, che riesce ad avere la meglio nello scontro. Successivamente, sarà la leggendaria figura di *Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub*, noto come Saladino, a riportare gloria insperata: egli, combattente curdo, riesce a dominare l'Egitto, la Siria, la Mesopotamia e l'Arabia meridionale, dalla seconda metà del XII secolo d.C. sino alla metà circa del XIII secolo d.C.<sup>29</sup>. In questo momento, tuttavia, la religione islamica assorbe il nazionalismo e gli stessi principati divengono musulmani<sup>30</sup>, senza nulla preservare della specificità curda<sup>31</sup>. Saladino, in fondo, è anch'egli una sintesi tra caratteri curdi e arabi.

### 1.3.2 Il sistema feudale e l'età d'oro.

Dal XVI secolo il Kurdistan diviene terreno di scontro tra sultani ottomani e gli *shah* di Persia, i curdi risultano spesso essere l'ago della bilancia, schierandosi a favore degli ottomani per affinità identitarie<sup>32</sup> ma soprattutto per la possibilità di ottenere più ampi privilegi. La strategia si rivela vincente allorché darà principio all'era d'oro del

---

<sup>26</sup> M.GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 68.

<sup>27</sup> Si veda: <http://istitutokurdo.org/storia-del-Kurdistan/>.

<sup>28</sup> Le dinastie-principato sono: *Shaddadidi* (951-1088), *Hassanwayhidi* (941-1014), *Marwanidi* (990-1096), *Banu Annaz* (990-1096). Questi principati abbellirono le città di monumenti ed assicurarono prosperità. M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp. 70 e ss.

<sup>29</sup> M.GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 71. Saladino è particolarmente noto per aver condotto la lotta contro i crociati, riconquistando Gerusalemme, e per aver riunito sotto l'egida dell'Islam sunnita un vasto impero che si estendeva dall'Egitto alla Mesopotamia. Le sue origini curde non lo spinsero a promuovere l'istituzione di un'entità nazionale curda, la sua azione era infatti diretta alla salvaguardia ed al primato della fede islamica, nella quale predomina il concetto di un'unica comunità politica-religiosa.

<sup>30</sup> Nel merito, si esprime così l'orientalista Francesco Gabrieli: "Abbiamo in altre parole lo stesso fenomeno dell'età imperiale romana, quando il latino e la sua cultura furono adottati anche da scrittori non latini né italici, che si sentirono ugualmente membri della civiltà romana, [...] quel comune denominatore che nell'impero romano fu essenzialmente politico e civile, nell'impero musulmano medievale fu religioso, in entrambi i casi il suo mezzo espressivo fu la lingua comune, lì di Roma e qui d'Arabia". Si veda: F. GABRIELI, *Gli Arabi*, Sansoni, Firenze, 1975, p. 134.

<sup>31</sup> T. BOIS, *Connaissance des Kurdes*, Khayats, Beyrouth, 1965, p. 143.

<sup>32</sup> I curdi, a maggioranza sunnita, si schierano dalla parte del sunnismo turco piuttosto che dello sciismo persiano. Sussistono inoltre maggiori affinità anche a livello etnico e linguistico. Sul punto, L. ANANIA, *Il Kurdistan: una terra e il suo popolo*, Antrocom, 2005, Vol. 1, n.2, p. 123 ss.

Kurdistan: il sultano Selim I, con l'aiuto dell'abile ministro curdo Hakim Idris di Bitlis, crea una struttura feudale che concede notevoli prerogative alla nobiltà curda<sup>33</sup> in cambio di fedeltà e protezione da possibili invasioni dei persiani, che invece adottavano politiche più repressive.

Questa condizione permette la fioritura dell'arte curda e del mecenatismo. In questo periodo, nel 1596, il principe Sharaf Khan Bidlisi, realizza in lingua persiana lo *Sharafnama*, "Storia della nazione curda", considerata la più grande opera storica su questa popolazione. Il fervore culturale fa seguire lo sviluppo di un sentimento nazionale curdo, specie quando una ristretta cerchia poeti, scrittori e intellettuali si adopera per diffondere un forte messaggio di emancipazione politica<sup>34</sup>.

Ahmad-i Khani, poeta vissuto nella seconda metà del Seicento, reagisce contro la prassi di scrivere nella lingua dei conquistatori (turco, persiano, arabo) e afferma l'uso della lingua curda anche in chiave politica. Nel suo capolavoro *Mem u Zin* egli esprime la sua insofferenza per un Kurdistan occupato da ottomani e persiani, invitando i principi a unire gli sforzi con coraggio.

Le frizioni tra l'Impero ottomano e quello persiano, mai placatesi, trovano soluzione 1639 con il Trattato di Pace di *Qasr-e Shirin*, col quale viene consacrata la prima spartizione del Kurdistan in due grandi zone d'influenza<sup>35</sup>; l'obiettivo è porre un argine allo slancio nazionalista e culturale di questo frangente.

In realtà, fino al XIX secolo, l'autorità delle due potenze rimane poco più che formale: l'intera regione si frammenta nel potere e risulta sostanzialmente incontrollabile.

### 1.3.3 Ottocento, secolo di rivolte

A partire dal XIX secolo l'Impero Ottomano decide di centralizzare l'amministrazione, anche per riprendere il controllo su un territorio ormai sfuggito di mano, imponendo ad esempio una tassazione più stringente e la leva obbligatoria. L'Ottocento curdo è un secolo di rivolte (saranno circa cinquanta<sup>36</sup> in totale), principalmente di natura tribale: l'obiettivo è quello di mantenere i privilegi acquisiti dai capi feudali o religiosi, i quali li vedevano sfuggire a causa delle riforme portate avanti dai sultani.

La prima ribellione è proclamata Muhammad Pascià, discendente di Saladino, nel 1826. Egli riesce a raccogliere ben trentamila uomini ma viene sopraffatto dal sultano

---

<sup>33</sup> . Il sultano riconobbe cinque *Imarat*, o principati curdi indipendenti: *Bitlis*, *Hakkari*, *Bahdlnan*, *Bohtan* e *Hish-Kelf*, anche se in realtà erano 17 i principati o più propriamente *beg*, feudi, che possedevano una larga autonomia. Si veda M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp. 89 e ss.

<sup>34</sup> Molte critiche per la verità vengono rivolte anche ai principi curdi, rei di non essersi mai fatti portatori di un progetto unitario curdo.

<sup>35</sup> A. SAFRASTIAN, *Kurds and Kurdistan*, London, Harvill Press, 1948, p. 444.

<sup>36</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p.89.

ottomano Mahmud II che, sapientemente, punta sul fattore religioso e dichiara “infedele” chiunque combatta contro il sultano<sup>37</sup>.

La seconda rivolta è guidata da Yazdansher, il quale sfrutta la circostanza della seconda guerra russo-turca tra il 1853 e il 1856 e riesce a raccogliere circa centomila unità<sup>38</sup> nell’esercito. Solo l’intervento inglese<sup>39</sup> permette la ripresa del controllo. Ancora oggi Yazdansher è ricordato dai curdi come un eroe nazionale.

L’ultima rivolta del XIX secolo viene guidata da Shaikh Ubaydullah, nel 1880. L’elemento di novità è che Ubaydullah è un leader religioso, con un potere senza limiti temporali. Egli ricerca la cooperazione tra curdi e tra curdi e altre minoranze. Per la prima volta non si tratta semplicemente di conservazione dei privilegi ma di richiamare l’attenzione sulla questione.<sup>40</sup> A questo punto, in virtù della minaccia comune, ottomani e persiani appianano le loro divergenze per fronteggiare, con successo, la minaccia comune. Termina così l’ultima rivolta di un secolo che astrattamente ha fornito ai curdi l’occasione per presentarsi con maggiori pretese alla Conferenza di pace di Parigi nel 1919, ma che non li ha mai visti sufficientemente coesi.

#### 1.3.4 I Giovani Turchi e la Prima Guerra Mondiale

Il sultanato di Abdülhamid II, dal 1876 al 1909, si caratterizza da un lato per una politica di integrazione-assimilazione nei confronti dei curdi, al fine di meglio dominare, se non addirittura eliminare, le differenze etniche<sup>41</sup>; dall’altro per l’esacerbamento dell’inimicizia curdo-armena: gli armeni avevano sviluppato, più dei curdi, una coscienza nazionalista ed idee liberali. Il sultano, intimorito dagli stessi, supportati anche dai sovietici, si serve dei curdi per reprimere nel sangue la minaccia armena, nei c.d. massacri hamidiani<sup>42</sup>, comunemente riconosciuti come antefatto del più noto genocidio armeno.

---

<sup>37</sup> Anche dopo la morte di Muhammad Pascià l’artiglieria turca distrugge castelli e villaggi, i capi curdi vengono esiliati. I prigionieri, compresi molti bambini, vengono torturati, così come molte donne che avevano combattuto nelle rivolte. Si veda A. SAFRASTIAN, *Kurds and Kurdistan*, cit., p. 53.

<sup>38</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 82.

<sup>39</sup> Nella guerra russo-turca in atto, l’Impero Russo si contrapponeva ad un’alleanza formata da Impero Ottomano, Francia, Inghilterra e Regno di Sardegna. Ai fini del buon esito della guerra era strategico per le potenze alleate turche, tra cui l’Inghilterra, che l’impero ottomano non venisse destabilizzato eccessivamente sul fronte interno.

<sup>40</sup> Nelle parole dello Shaikh: “[...] non possiamo perdere l’opportunità che si presenta davanti a noi di prendere possesso di tutti i territori curdi, dalla Turchia all’Iran, sotto la mia autorità, e stabilirvi un principato curdo indipendente”. Tratto da B. NIKITINE, *Kurdish stories from my collection*, 1929, p.100.

<sup>41</sup> Figli di capi curdi viene scelto e mandato ad Istanbul e Baghdad in scuole speciali; in tali scuole il curdo era proibito in quanto “barbaro” ed il turco era l’unica lingua di istruzione. Ciò indubbiamente facilita la nascita di una *intelligentia* curda, ma costituisce anche il primo tentativo di alienazione culturale verso i curdi. In tal senso: A. SAFRASTIAN, *Kurds and Kurdistan*, cit., p. 67.

<sup>42</sup> La stima delle vittime armene in questa fase spazia dalle 89 mila alle 250 mila unità. Si veda P. RENOUVIN, *La question d’Extreme Orient 1840-1940*, 1946, il quale stima 250 mila vittime basandosi sui documenti autentici.



La rivoluzione dei Giovani Turchi nel 1908 pone fine al regime autocratico del sultano Abdülhamid II. Essa solleva l'entusiasmo e la partecipazione di tutti coloro che anelano alla libertà: arabi, armeni e curdi credono sia giunto il momento dell'emancipazione. È proprio all'inizio del XX secolo che inizia a concretizzarsi un nazionalismo curdo più consistente, unito ad un nuovo fiorire delle arti e della cultura; nascono inoltre giornali curdi che ben riportano il vivace dibattito di questa congiuntura storica, anche se lo scoppio della Prima Guerra Mondiale interrompe brutalmente ogni attività associazionistica o giornalistica.

La Prima guerra mondiale muta totalmente gli equilibri nella regione. L'Impero ottomano, dopo una breve fase di neutralità, sceglie di entrare in guerra al fianco della Germania e dell'Austria-Ungheria. Lo farà attraverso la dichiarazione di *Jihād*<sup>43</sup> (guerra santa) contro la Gran Bretagna, nel Novembre del 1914, da parte di Mehmet V, asceso al trono nel 1909<sup>44</sup>.

La partecipazione del popolo curdo al fianco dell'Impero non è uniforme, parte dell'*intelligenza*, formatasi però ad Istanbul o comunque al di fuori del mondo curdo, ritiene che il conflitto possa essere un'occasione per presentare le proprie rivendicazioni. Sia le istanze nazionaliste curde che armenie vengono strumentalizzate: l'impero russo fomenta gli spiriti di entrambe le popolazioni<sup>45</sup> (che avevano pretese geograficamente non compatibili) al fine di indebolire l'impero ottomano; dall'altro lato lo stesso impero cerca di acuirne i contrasti per alleggerire la pressione interna<sup>46</sup>. Anche "grazie" a queste strumentalizzazioni i curdi avranno un ruolo nei tragici eventi collegati al genocidio greco<sup>47</sup>, assiro<sup>48</sup> e armeno<sup>49</sup>.

Un dato storico da riportare è costituito dalle massicce deportazioni di armeni e curdi tramite l'espedito dell'evacuazione dei territori in vista dell'avanzata russa nella Primavera del 1915<sup>50</sup>. Nel maggio del 1915 il Consiglio dei ministri ottomano approva

---

<sup>43</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 93.

<sup>44</sup> In questo momento il sultano è privo di veri poteri effettivi, la situazione è infatti gestita dai c.d. Tre Pascià<sup>51</sup>: Ismail Enver, Mehmed Talat, Ahmed Djemal. I tre costituiscono una sorta di triumvirato militare responsabile non solo dell'entrata in guerra ma anche del genocidio armeno, degli assiri e dei greci del Ponto. M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 93.

<sup>45</sup> I russi supporteranno le attività e le milizie curde anche durante la guerra. L'interesse che li muove è di fine strategico: sono interessati al potenziale combattivo dei curdi e vedono in loro una chiave importante di accesso diretto all'area.

<sup>46</sup> *Ivi*, p. 96.

<sup>47</sup> Il Genocidio dei Greci del Ponto fa riferimento all'uccisione, da parte della Turchia, di un numero considerevole di greci del Ponto tra il 1916 e il 1923. Tale operazione venne presumibilmente condotta con fini analoghi a quella nei confronti degli armeni. Secondo la *Ligue Internationale pour les Droits et la Libération des Peuples* i morti ammonterebbero a 350 mila. L'uso del termine *genocidio* è oggetto di controversie.

<sup>48</sup> L'espressione Genocidio Assiro si riferisce alla deportazione ed uccisione adoperata dal governo dei Giovani Turchi nei confronti di assiri, caldei e siriaci tra il 1914 e il 1920. Assai meno noto del genocidio greco e di quello armeno, la questione è giunta all'attenzione del Parlamento Europeo solo nel 2016. La stima è di circa 250 mila vittime. Si veda M. GALLETTI, *Il massacro degli armeni*, in *Millenovecento*, n.10, 2003.

<sup>49</sup> L'Enciclopedia Britannica stima che le vittime del genocidio armeno ammontino a 1.750.000.

<sup>50</sup> D. McDOWALL, *A modern history of the Kurds*, cit., p. 88.

la legge *Tehcir*. “deportazione” che di fatto la autorizza nei confronti delle popolazioni sospette di essere colpevoli di tradimento o di spionaggio. I registri della direzione per l’emigrazione di Istanbul rilevano 700 mila curdi deportati in questo periodo<sup>51</sup>.

### 1.3.5 Skyes-Picot, Sèvres e Losanna

L’obiettivo di Gran Bretagna e Francia durante le ostilità è quello di assicurarsi la spartizione dei territori compresi tra il Mediterraneo Orientale e la Mesopotamia. L’accordo, noto come Accordo “Skyes-Picot”, dal nome dei due ministri firmatari, ha come presupposto necessario la vittoria nel conflitto mondiale da parte della Triplice Intesa e divide il vasto territorio dell’impero in due zone di influenza: la zona britannica, che include la parte sud dell’attuale stato di Israele, Palestina, Giordania e la parte meridionale dell’Iraq; la zona francese, la quale comprende la zona sud-est della Turchia, la parte settentrionale dell’Iraq, la Siria e il Libano<sup>52</sup>.

L’uscita della Russia dalla guerra avviene col trattato *Brest-Litovsk* nel marzo del 1918, in seguito alle rivolte interne e alla salita al potere di Lenin, mentre l’Impero Ottomano firma l’armistizio di *Mudros* con gli Alleati della Prima Guerra Mondiale nell’Ottobre del 1918. Con l’epilogo della guerra sopravviene anche lo sfaldamento dell’Impero stesso, il quale si scioglierà formalmente solo nel 1922. I nazionalisti curdi vedono crescere le possibilità di indipendenza.

Proprio in questo senso si muove il discorso reso dal Presidente degli Stati Uniti d’America Woodrow Wilson di fronte al Congresso nel gennaio 1918. In tale intervento, noto come *Fourteen Points Speech*<sup>53</sup>, il Presidente statunitense presenta alla nazione e al mondo quattordici punti che avrebbero dovuto essere alla base dei negoziati di pace: oltre a porre solide basi per il principio di autodeterminazione dei popoli, il punto 12 del discorso assicura alle minoranze non turche, sotto il dominio ottomano, un’assoluta garanzia di esistenza e la piena possibilità di uno sviluppo autonomo e senza ostacoli di sorta<sup>54</sup>.

Durante la Conferenza di San Remo, svoltasi tra il 19 e il 26 Aprile del 1920, viene conferito un mandato al Regno Unito sull’Iraq e sulla Palestina, mentre la Francia ottiene un mandato sulla Siria, compreso l’attuale Libano, sancendo in questo modo la totale spartizione del Kurdistan ottomano<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> H. ARFA, *I curdi; uno studio storico e politico*, cit., p. 26.

<sup>52</sup> Per il testo completo dell’accordo Skyes-Picot si veda [https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Sykes-Picot\\_Agreement](https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Sykes-Picot_Agreement).

<sup>53</sup> Il discorso, nella sua versione integrale, è disponibile su [www.historyguide.org/europe/14points.html](http://www.historyguide.org/europe/14points.html).

<sup>54</sup> H. ARFA, *I curdi; uno studio storico e politico*, cit., p. 24.

<sup>55</sup> La base giuridica per tale operazione è l’articolo 22 della Convenzione della Società delle Nazioni. Tale articolo dava la possibilità ad uno degli stati della Società di ricevere un mandato, per conto della Società stessa e sulla base di risorse esperienza e posizione, volto a tutelare ed amministrare “*peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world*”. Per il testo completo: [https://avalon.law.yale.edu/20th\\_century/leagcov.asp#art20](https://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp#art20).

Il 10 agosto del 1920 viene firmato il Trattato di Sèvres, avente come scopo il recepimento delle determinazioni assunte nelle fasi negoziali precedenti e la concreta partizione dell'Impero Ottomano, che nel mentre vive vicende critiche sul piano interno. Le stesse porteranno alla presa di potere di Mustafa Kemal Atatürk ma anche allo stralcio del Trattato di Sèvres e al ritorno al tavolo dei negoziati<sup>56</sup>. Sebbene sia praticamente rimasto lettera morta, il Trattato di Sèvres è fondamentale perché è la prima volta nella storia che un atto diplomatico riconosce al popolo curdo il diritto ad ottenere l'indipendenza e dunque la creazione di un Kurdistan autonomo.

In particolare, gli artt. 62, 63 e 64 del Trattato prevedono l'istituzione di un'apposita commissione della Società delle Nazioni che si sarebbe occupata di preparare in sei mesi una proposta di confini per il Kurdistan. La zona cui fare riferimento è tuttavia limitata: i confini<sup>57</sup> sarebbero stati rappresentati ad Ovest dal fiume Eufrate, a sud con il limite della pianura mesopotamica controllata dal protettorato francese sulla Siria, a nord e nord/ovest con l'altopiano anatolico che avrebbe costituito la parte fondante del nuovo Stato di Turchia, a est con il nuovo Stato armeno e a sudovest con il protettorato inglese in Iraq<sup>58</sup>.

Dietro al sostegno dato dalle potenze occidentali alla causa curda risiede certamente la volontà di indebolire ulteriormente l'Impero Ottomano, già prossimo al tracollo. In seconda istanza rileva l'intenzione di creare una cintura tra Russia e Turchia in modo tale da prevenire un eventuale sconfinamento della rivoluzione bolscevica.

---

<sup>56</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 92.

<sup>57</sup> Per "confini" qui si intende la zona rilevante identificata dal trattato di Sèvres all'interno della quale la commissione della Società delle Nazioni avrebbe dovuto progettare una proposta di confini.

<sup>58</sup> Di seguito le disposizioni rilevanti riguardanti il Kurdistan: << *Article 62. A Commission sitting at Constantinople and composed of three members appointed by the British, French and Italian Governments respectively shall draft within six months from the coming into force of the present Treaty a scheme of local autonomy for the predominantly Kurdish areas lying east of the Euphrates, south of the southern boundary of Armenia as it may be hereafter determined, and north of the frontier of Turkey with Syria and Mesopotamia, as defined in Article 27, II (2) and (3). If unanimity cannot be secured on any question, it will be referred by the members of the Commission to their respective Governments. The scheme shall contain full safeguards for the protection of the Assyro-Chaldeans and other racial or religious minorities within these areas, and with this object a Commission composed of British, French, Italian, Persian and Kurdish representatives shall visit the spot to examine and decide what rectifications, if any, should be made in the Turkish frontier where, under the provisions of the present Treaty, that frontier coincides with that of Persia.*

*Article 63. The Turkish Government hereby agrees to accept and execute the decisions of both the Commissions mentioned in Article 62 within three months from their communication to the said Government. Article 64. If within one year from the coming into force of the present Treaty the Kurdish peoples within the areas defined in Article 62 shall address themselves to the Council of the League of Nations in such a manner as to show that a majority of the population of these areas desires independence from Turkey, and if the Council then considers that these peoples are capable of such independence and recommends that it should be granted to them, Turkey hereby agrees to execute such a recommendation, and to renounce all rights and title over these areas. The detailed provisions for such renunciation will form the subject of a separate agreement between the Principal Allied Powers and Turkey. If and when such renunciation takes place, no objection will be raised by the Principal Allied Powers to the voluntary admission to such an independent Kurdish State of the Kurds inhabiting that part of Kurdistan which has hitherto been included in the Mosul vilayet.>>. Treaty of Peace with Turkey, in *British Treaty Series*, n.11, 1920.*

Infine, dalla prospettiva inglese, la creazione di uno stato dove curdi di altri paesi potessero confluire alleggeriva notevolmente la tensione nella zona irachena, sottoposta al loro protettorato<sup>59</sup>.

Il trattato di Sèvres, come detto, rimane lettera morta: la rivoluzione guidata da Mustafa Kemal Atatürk, *leader* dei nazionalisti turchi, destituisce l'ormai fragile governo guidato dal sultano Mehmet VI, ponendo così fine alla storia dell'Impero Ottomano. Abolito il sultanato, Kemal proclama la nascita della Repubblica Turca, annunciando contestualmente di non riconoscere il Trattato di Sèvres precedentemente firmato<sup>60</sup>.

Si torna così al tavolo dei negoziati, giungendo alla firma del trattato di Losanna nel luglio del 1923. Il trattato riconosce anzitutto la neonata Repubblica di Turchia, con alcune revisioni territoriali in suo favore rispetto a quanto disposto da Sèvres. Per quanto concerne i curdi, gli impegni precedentemente assunti nei loro confronti vengono totalmente rinnegati: non solo non viene confermata la possibilità della creazione di uno stato autonomo, ma non risultano neanche compresi nella disposizione del Trattato che obbliga la Repubblica di Turchia ad assicurare protezione e tutela a specifiche minoranze, poiché i turchi non considerano i curdi come tali. I rappresentanti turchi sostengono infatti che *“i curdi non differiscono in nulla dai turchi e, anche se parlano lingue diverse, questi due popoli formano una sola entità etnica, religiosa e con gli stessi costumi.”*<sup>61</sup>.

Persa l'ipotesi di un Kurdistan autonomo, i curdi si trovarono divisi fra Iraq, Iran, Turchia e Siria.

*“Un nuovo periodo comincia per i curdi: lotta non solo per i diritti nazionali, ma anche per la riunificazione. I curdi reagirono violentemente e diedero inizio ad una serie ininterrotta di rivolte nel periodo tra le due guerre mondiali. Si sollevarono uno Stato per volta, ma mai tutti contemporaneamente. Questa sarà la ragione dei loro fallimenti.”*<sup>62</sup>

Da questo momento in poi la storia del popolo curdo si ramifica. Le “minoranze” presenti in Turchia, Iran, Iraq e Siria vivranno quattro percorsi differenti, con similitudini, ma sostanzialmente diversi per taluni profili. Si procede, pertanto, ad una breve trattazione del percorso del popolo curdo in ciascuno dei quattro stati in cui esso risulta diviso, per meglio inquadrarne, nei successivi capitoli, la questione in merito al diritto dell'autodeterminazione dei popoli.

---

<sup>59</sup> M.FRANZA, *Kurdistan: lo Stato introvabile*, Limes, n.3/1999.

<sup>60</sup> L. ANANIA, *Il Kurdistan: una terra e il suo popolo*, Antracom, 2005, vol. 1 n. 2, p. 126.

<sup>61</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 105.

<sup>62</sup> J. BLAU, *The Kurdish problem: sociological and historical essay*, publication of the Center for the Study of the Problems of the Contemporary Muslim World, 1963, p.34.

**2. I Curdi in Turchia.** – 2.1 Atatürk davanti al problema curdo - 2.2 Gli anni Sessanta e Settanta: tra sviluppo sociale e colpi di stato – 2.3 Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e gli anni della lotta armata – 2.4 La diversificazione strategica del PKK – 2.5 L'era Erdogan tra aperture e repressione.

Quasi la metà della popolazione curda, stimabile tra i 13 ed i 15 milioni<sup>63</sup>, vive in Turchia, in particolare nel sud-est del paese. Nell'ultimo quarto di secolo, con il contributo del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), si assiste alla riorganizzazione culturale e politica della stessa. Negli anni Venti, Trenta, Ottanta e Novanta di questo secolo hanno luogo violente rivolte. A fronte di una ostilità anche di carattere culturale e linguistico, si registrano solo in tempi recenti delle aperture nei confronti di coloro i quali sono stati a lungo definiti “turchi delle montagne”<sup>64</sup>.

### 2.1 Atatürk davanti al problema curdo

In Turchia, la rivoluzione avutasi tra il 1921 e il 1923 porta Mustafa Kemal Atatürk a divenire primo Presidente e fondatore della Turchia moderna. Il Trattato di Sèvres viene duramente contestato dai nazionalisti del paese causando, come detto, il ritorno ai negoziati e la stipula del Trattato di Losanna nel 1923.

In una prima fase la politica kemalista pare favorevole ai curdi: essi vengono riconosciuti dalla Costituzione adottata nel 1921<sup>65</sup> e la prima Assemblea Nazionale turca conta circa un terzo dei suoi membri di etnia curda<sup>66</sup>. L'atteggiamento muta radicalmente non appena Atatürk vede il suo potere consolidarsi<sup>67</sup>: vengono approvate norme che proibiscono l'uso della lingua curda vietandone l'insegnamento e ogni pubblicazione, viene inoltre messo al bando il costume di detta minoranza<sup>68</sup>. Siffatte politiche ostili suscitano rivolte nel territorio, sovente represses militarmente<sup>69</sup>. Una particolarmente significativa è quella che nel 1930 vede protagonista l'*Hoybun* (Indipendenza): trattasi di un'organizzazione, formatasi dall'incontro di esponenti curdi

---

<sup>63</sup> Stima a cura dell'Istituto Curdo di Parigi, si veda: <https://www.institutkurde.org/en/info/the-kurdish-population-123255100>.

<sup>64</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 22.

<sup>65</sup> Per il testo completo si veda: <http://genckaya.bilkent.edu.tr/1921C.html>.

<sup>66</sup> M.GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p.108. Anche sul versante internazionale l'atteggiamento turco nei confronti dei curdi fu sorprendentemente positivo: si riportano le parole di Ismet Pascià, capo delegazione turco alla Conferenza di Losanna: “*Il governo della Grande Assemblea Nazionale in Turchia è il governo dei curdi così come dei turchi.*”

<sup>67</sup> Col Trattato di Losanna, nel 1923, la Repubblica di Turchia ottenne infatti riconoscimento e legittimità dalle altre potenze internazionali, sedendo come stato sovrano al tavolo dei negoziati.

<sup>68</sup> M.SHORT, *The Kurds*, Minority Rights Group, 1975, p.8.

<sup>69</sup> La prima ebbe principio nel 1925 e fu guidata da Shaikh Said, importante leader religioso. Dopo un successo iniziale, la rivolta venne agilmente repressa vista la scarsa organizzazione della stessa. Vennero costituiti due *Tribunals of Independence* che sentenziarono a morte numerosi ribelli, spesso con processi della durata di pochi giorni. I tribunali subivano una notevole influenza governativa. Si veda in tal senso M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit. p.114. Si veda anche I. VANLY, *Survey of the national question of Turkish Kurdistan with historical background*, 1971.

di varie provenienze, con un comune piano d'azione per il Kurdistan<sup>70</sup>. Apertisi gli scontri, la Turchia reagisce vigorosamente<sup>71</sup> ed all'esito ha la meglio<sup>72</sup>. La rilevanza di questo scontro risiede nella sua natura squisitamente nazionalista, depurata cioè da ogni sentore religioso: curdi in cooperazione per la liberazione di altri curdi. Fa eco a tale scintilla di coesione quella degli stati sovrani: il patto di *Sa'dabad*, del giugno del 1937, viene firmato da Turchia, Iran, ed Afghanistan. In esso è prevista una forma di cooperazione nella lotta agli indipendentisti curdi.

Istanbul cerca in questi anni di "turchizzare" le minoranze come quella curda: deportazioni, leggi liberticide<sup>73</sup>, repressioni violente. Nel 1934 viene promulgata una legge che divide il paese in tre aree, all'interno di una delle quali si prevede la facoltà per il Ministro dell'Interno di insediare, in modo disperso, individui di tribù soggette alla Turchia ma non legate alla cultura nazionale maggioritaria<sup>74</sup>; gli artt. 141, 142 e 143 del codice penale turco vietano espressamente ai curdi la possibilità di esprimere la loro identità o di creare associazioni o partiti<sup>75</sup>; il termine *Kurd* viene sostituito con *Dagli Türkler* (turco delle montagne) e *Kurdistan* con *Dogu* (l'Est)<sup>76</sup>. Molte di queste scelte legislative anti-curde trovano conforto nell'art. 57 della Costituzione, che vieta ogni attività giuridica dannosa "per l'unità nazionale e l'integrità territoriale della Repubblica Turca."<sup>77</sup>

Con la morte di Mustafa Kemal nel 1938, poco cambia. Il paese continua a negare l'esistenza di un popolo curdo. La soddisfazione delle autorità per le misure vigenti consente una fase di relativa calma, fino agli anni Sessanta, sotto il controllo del *Demokrat Parti* (Partito Democratico).

---

<sup>70</sup> Il piano prevedeva in particolare la dissoluzione di tutte le organizzazioni patriottiche al fine di creare un unico movimento in grado di allontanare ogni soldato *turco* dal Kurdistan turco. Si veda M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 117.

<sup>71</sup> Ad esempio, più di cento intellettuali curdi vennero gettati vivi nel lago di Van, mentre nella regione di Zilan i turchi distrussero 220 villaggi e massacrarono 4500 donne, bambini e anziani. Si veda B. CHIRGUH, *op.cit.*, p.39.

<sup>72</sup> La vittoria turca fu resa possibile dal permesso delle autorità iraniane a scagliare un attacco ai curdi dell'Hoybun alle spalle, sul proprio territorio. La situazione venne poi formalmente regolarizzata il 23 gennaio 1932 con un accordo sottoscritto tra Turchia e Iran dove Tehran cedeva ad Ankara un'area di territorio iraniano in cambio di territori della regione di Van. Si veda G. CHALIAND, *The Kurdish Tragedy*, London, 1978, p.99.

<sup>73</sup> Si riporta un estratto della lettera che gli abitanti di Dersim, uno dei luoghi di rivolta, scrissero alla Società delle Nazioni per giustificare la loro condotta ribelle: "[il governo] chiude le scuole, proibisce l'uso della lingua curda, elimina le parole curdo e Kurdistan dalle opere scientifiche, usa metodi barbari nel forzare i curdi a lavorare nei progetti militari in Anatolia [...]". Si veda M. SHORT, *op. cit.*, p. 25.

<sup>74</sup> Si riportano talune disposizioni rilevanti. L'art. 10 conferiva al Ministro dell'Interno la suddetta facoltà. L'art. 11 sanciva che il numero totale degli stranieri che vivevano nei borghi e nelle città non doveva oltrepassare il 10% del numero di tutti gli abitanti residenti all'interno del confine, mentre l'art. 13 prevedeva la possibilità di confisca per i beni immobili e le terre delle tribù e dei capi. Per un approfondimento sul punto, C. SAGNIC, *Mountain Turks: State ideology and the Kurds in Turkey*, in *Information, Society and Justice*, 2010, vol.3 n.2, pp. 127 e ss.

<sup>75</sup> A. DARWISH, *op. cit.*, p.17.

<sup>76</sup> *Ibidem*.

<sup>77</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p.119.

## 2.2 Gli anni Sessanta e Settanta: tra sviluppo sociale e colpi di stato

La calma viene interrotta da un colpo di stato nel 1960, operato ai danni del Partito Democratico da alcuni giovani ufficiali turchi, i quali accusano quest'ultimo di non aver seguito le orme tracciate da Atatürk e di aver agito con "troppa tolleranza"<sup>78</sup> verso le minoranze e le varie declinazioni dell'Islam.

Gli anni Sessanta sono caratterizzati da un forte sviluppo della società turca. Il sindacalismo operaio ottenne grandi vittorie e si affermano realtà come il *Partito operaio della Turchia* (TIP), di stampo comunista, una delle prime formazioni politiche non curde a interessarsi alla loro questione<sup>79</sup>. Tale inclinazione pro-curda risulterà fatale nella scelta della Corte costituzionale, nel 1971, di sciogliere il partito<sup>80</sup>. Complice la parallela ribellione che negli stessi anni sta prendendo luogo in territorio iracheno, il movimento curdo inizia a risvegliarsi. Nel 1956 viene fondato il *Partito Democratico del Kurdistan – Turchia* (Pdk – Turchia) che, costretto ad operare nella clandestinità, porta avanti il progetto di una nazione curda, ricollegandosi al Pdk – Iraq e al Pdk – Siria. In questa fase il movimento inizia a prendere concreta coscienza del concetto di autodeterminazione.

Dato il clima frizzante, la Turchia riesce a volgere a proprio favore sia la tensione correlata alla guerra fredda che la propria membership NATO<sup>81</sup>. Sottolineando il buon numero di curdi militanti nel Tip da un lato e il supporto sovietico nella creazione della Repubblica curda di *Mahabad*<sup>82</sup> nel 1946 dall'altro, la Turchia accusa la minoranza curda di comunismo: ciò, data la particolare congiuntura e la vicinanza geografica della prima al mondo sovietico, garantisce un notevole supporto NATO nella lotta contro i "comunisti curdi"<sup>83</sup>.

Gli scontri divengono inevitabili. Nel 1969 si verificano gravi disordini tra studenti e squadre del partito di estrema destra *Milliyetçi Hareket Partisi* (Partito del Movimento Nazionalista, Mhp), dopo che quest'ultime scrissero sulle mura dell'Università di Istanbul "*scuola vietata ai rossi e ai curdi*"<sup>84</sup>. Un accordo del 1970 tra Saddam Hussein e curdi iracheni non fa che gettare benzina sul fuoco. La Turchia, intimorita dal potenziale curdo, intraprende una politica di terrore denominata "Operazioni di comando nell'Est", che consiste in raid nel Kurdistan, perquisizioni arbitrarie, uccisione e tortura di uomini, violenza sulle donne<sup>85</sup>.

---

<sup>78</sup> G. CHALIAND, *op. cit.*, p. 210.

<sup>79</sup> Il partito si proponeva di lavorare contro ogni discriminazione a favore delle minoranze, arrivando a definire i curdi come un'entità separata dai turchi. J. LANDAU, *Radical politics in modern Turkey*, Brill, 1974, p.146.

<sup>80</sup> *Ibidem*.

<sup>81</sup> La Turchia è membro NATO dal 1952.

<sup>82</sup> Si rinvia alla parte del capitolo sui curdi in Iran per una trattazione più approfondita.

<sup>83</sup> Movimento curdo che, nel periodo kemalista, era invece identificato come reazionario e conservatore. Si veda M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 126.

<sup>84</sup> I. VANLY, *op. cit.*, p. 43.

<sup>85</sup> M.GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp.124 e ss.

Il successivo colpo di stato, anch'esso di natura militare, del 1971, trova radice nello stato di disordine e anarchia che viene percepito, complice anche il risveglio curdo degli ultimi anni. L'allora vigente Costituzione, risalente al 1961, viene considerata un lusso e le libertà in essa riconosciute vengono sensibilmente ridimensionate. Dal 1971 al 1973 viene dichiarata la legge marziale in buona parte del territorio. Sempre presenti, in parallelo, norme e pratiche di neutralizzazione della cultura e dell'attivismo curdo<sup>86</sup>: nel 1972, ad esempio, si raggiunge l'approvazione di una legge riguardante l'attribuzione del nome, che per essere legalmente attribuito deve rispettare la cultura, i costumi e la morale tradizionale, cioè quella turca<sup>87</sup>. Tale legge rimane in vigore fino al 2005.

### 2.3 Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e gli anni della lotta armata

L'importante sconfitta in Iraq del movimento curdo si correla al crollo del Pdk – Turchia, lasciando spazio per altre formazioni politiche. In particolare, Abdullah Öcalan nel 1978 fonda il *Partîya Karkerên Kurdistan* (Partito dei lavoratori del Kurdistan, Pkk), una formazione politica di matrice marxista-leninista di assoluta rilevanza nel panorama curdo, la quale dal 1984 intraprende la via della lotta armata contro il regime turco al fine di ottenere un Kurdistan autonomo ed indipendente. Il grave malessere sociale ed economico di questo periodo è terreno fertile per formazioni politiche come il Pkk o il Pskt<sup>88</sup>.

Nel 1980 si ha un terzo colpo di stato, guidato dal generale Kenan Evren, con il dichiarato intento di ristabilire l'ordine e schiacciare il *Kurdayetî*, ossia nazionalismo curdo. Vengono condotti raid nei villaggi, arrestando circa trentamila individui<sup>89</sup>, vengono inoltre celebrati mastodontici processi contro membri del Pkk e simpatizzanti<sup>90</sup>. In un report del 1985, Amnesty International denuncia il sistematico uso della tortura nelle carceri<sup>91</sup>.

---

<sup>86</sup> Si forniscono ulteriori esempi di quanto affermato. Nel 1970 venne arrestato Musa Anter, che nel 1967 aveva pubblicato il *Ddko*, piccolo vocabolario turco-curdo, con l'accusa di "separatismo." Nel 1971 venne sciolto il Partito Operaio della Turchia (TIP). Nel 1972 un cittadino viene arrestato per essere in possesso di canzoni folkloristiche curde ed un cantante per avere cantato in un locale una canzone curda. M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp. 125 e ss.

<sup>87</sup> D. BAYIR, *Minorities and nationalism in Kurdish Law*, 2016, p.84

<sup>88</sup> Si tratta del *Partiya Sosyalist a Kurdistanê Tirkiyê* (Partito Socialista del Kurdistan di Turchia, Pskt). Fondato nel 1974 da alcuni dirigenti del Tpi e progressisti curdi, aveva una matrice marxista e sosteneva la necessità di una rivoluzione nazionale e democratica per potere ottenere uno stato curdo indipendente o uno stato federale turco-curdo. Si veda M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 132.

<sup>89</sup> D. BAYIR, *op. cit.*, p. 22 e ss.

<sup>90</sup> Nel 1981 venne celebrato un processo contro 2500 membri e simpatizzanti del Pkk, nell'ambito di tale processo il Pubblico Ministero richiese 110 condanne alla pena capitale. Si veda M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 134.

<sup>91</sup> Turkey, *Testimony on Torture*, Amnesty International, 1985. Viene segnalato un cospicuo aumento del termine massimo legalmente previsto per la custodia cautelare: da 15 a 90 giorni, da passare rigorosamente in isolamento. Rispetto alla tortura viene scritto: "The number of torture allegations and of reported deaths as a result of torture increased dramatically immediately after the military coup. In subsequent years the number of allegations, including those of alleged deaths, gradually became fewer, but only relatively. Throughout 1984 Amnesty International continued to receive allegations of torture



La Costituzione del 1983 limita fortemente l'uso della lingua curda: nessuna lingua, diversa dal turco, avrebbe potuto insegnarsi come madrelingua nelle istituzioni educative<sup>92</sup>, l'articolo 26 inoltre recita: “*Nessuna lingua proibita dalla legge può essere usata come espressione e propagazione del pensiero.*”; l'articolo 28 disponeva: “*Non possono essere fatte pubblicazioni in qualsiasi lingua proibita dalla legge.*”<sup>93</sup>”

Neanche il ritorno di un governo civile, nel 1983, muta il tipo di approccio. Anche in virtù di questa continua politica di oppressione e frustrazione nei confronti dei curdi, nel 1984<sup>94</sup> il Pkk decide di intraprendere la lotta armata per ottenere l'indipendenza del Kurdistan, dando principio ad un conflitto che, con le fisiologiche interruzioni, dura ancora oggi<sup>95</sup>.

Le autorità turche, per proteggersi sul territorio, incrementano la militarizzazione delle aree sensibili e istituiscono il sistema dei *köy korucuları* (protettori dei villaggi)<sup>96</sup>, cercando la cooperazione della popolazione locale. Alla violenza della guerriglia del Pkk Ankara risponde per un verso politicamente, dichiarando il partito un'organizzazione terroristica illegale, per altro, operativamente, tramite l'evacuazione forzata di molte aree a maggioranza curda, legittimando il tutto con riferimenti alla “salvaguardia delle foreste<sup>97</sup>” o con la costruzione del “Progetto dell'Anatolia Sud-Orientale”, c.d. GAP.

Nel 1988, per la prima volta Öcalan avvia una strategia di apertura verso il governo turco paventando come possibile soluzione alla questione curda, in alternativa alla totale indipendenza dalla Turchia, una repubblica federale turco-curda<sup>98</sup>; si viene a costituire un fronte contrario alle politiche del Pkk denominato *Movimento per la*

---

*and of deaths caused by torture and believed that any person detained for suspected political offences was in danger of being tortured.”*

<sup>92</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, op.cit., p.134. Tali disposizioni risuoneranno anche nel contegno popolare: negli uffici amministrativi del Kurdistan turco, ad esempio, vennero esposti cartelli con scritto “*E’ severamente proibito parlare una lingua che non sia il turco.*”; il deputato curdo Şerafettin Elçi venne arrestato per aver detto: “*Ci sono curdi in Turchia, anch’io sono curdo.*”

<sup>93</sup> In un rapporto di Human Rights Watch del 1999, *Violations of free expression in Turkey*, viene sottolineato come sebbene tali disposizioni fossero in astratto rivolte a qualsiasi linguaggio diverso da quello turco, dato il contesto e le policies portate avanti in quel momento storico, esse ebbero il loro principale impatto sui curdi e sulla lingua curda. Per il testo del rapporto, si veda: <https://www.hrw.org/reports/1999/turkey/index.htm#TopOfPage>.

<sup>94</sup> Dopo il colpo di Stato del 1980 la maggior parte dei membri del PKK si era riparata in Siria o in Libano. Si tratterà dell'unica organizzazione curda ad optare per quelle zone, mentre le altre sceglieranno di rifugiarsi in Europa. Si veda A. ÖCALAN, *Il PKK e la questione curda*, cit., p. 321.

<sup>95</sup> Abdullah Öcalan a proposito dell'inizio della guerriglia armata: “*Eravamo arrivati ad un punto nel quale potevamo diventare un movimento in esilio, oppure svilupparci in un movimento di liberazione nazionale moderno, vale a dire in un movimento per la liberà del popolo.*” Si veda A. ÖCALAN, *Oltre lo stato, il potere e la violenza*, Edizioni Punto Rosso, Milano, 2016, p.406.

<sup>96</sup> Si trattava di contadini turchi locali ai quali vengono forniti armi e salario a patto che difendano il villaggio dai guerriglieri del Pkk. M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 143.

<sup>97</sup> In particolare, l'art. 131 della Costituzione del 1982 garantiva la possibilità di prendere provvedimenti per la salvaguardia e lo sviluppo delle foreste. Sovente le aree bersagliate da tali provvedimenti rappresentavano aree chiave del movimento curdo, come la provincia di Tunceli. Si veda M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 145.

<sup>98</sup> D. McDOWALL, *op. cit.*, p.144.

*liberazione del Kurdistan*, il quale rigetta con forza l'approccio conflittuale e militare tipico del Pkk. La Turchia è costretta a fronteggiare il fenomeno curdo in relazione ai tragici eventi iracheni legati della campagna militare di *Al-Anfal* (secondo taluni inquadrabile come genocidio), condotta dall'Iraq nei confronti dei curdi iracheni<sup>99</sup>. Questa operazione muove alla frontiera turco-irachena circa 65.000 individui<sup>100</sup>, di fronte ai quali si palesa una non ulteriore prorogabilità della questione curda.

Nei primi anni Novanta il Presidente della Repubblica Turgut Özal cerca di adoperarsi per la ricerca di una soluzione politica: ispirandosi all'impero ottomano, egli crede che la coesione tra le varie realtà del paese possa essere fonte di grande stabilità. Nel 1991 viene dunque abrogata la legge relativa al divieto di impiego della lingua curda, introdotto nel 1983; vengono quindi liberalizzate le pubblicazioni in lingua curda<sup>101</sup>. Nei fatti, tuttavia, l'atteggiamento del potere giudiziario e delle forze di polizia rimane ostile, segnatamente nei confronti di giornali<sup>102</sup> e partiti politici curdi.

Il primo partito curdo legale viene fondato nel 1990 sotto il nome di *Halkin Emek Partisi* (Partito del lavoro del popolo, Hep): esso mira alla creazione di una federazione curdo-turca ed ottiene 22 seggi alle elezioni del 1991<sup>103</sup>, uno dei quali occupato da Leyla Zana. Di umili origini, è, nel 1991, la prima donna curda ad essere eletta nel Parlamento turco, divenendo figura di riferimento nel corso degli anni. Significativa la sua affermazione, dopo aver prestato giuramento in turco nel Parlamento: *“Ho dovuto espletare questa formalità sotto costrizione [riferendosi al giuramento prestato in lingua turca e non curda]. Io lotterò affinché curdi e turchi possano convivere pacificamente in un contesto democratico”*<sup>104</sup>.

L'Hep viene disciolto dalla Corte costituzionale nel 1993. I deputati curdi fondano allora il *Demokrasi Partisi* (Partito della democrazia, Dep), fin da subito oggetto di numerose intimidazioni di carattere violento, denunciate anche da Amnesty International<sup>105</sup>. Le stesse intimidazioni vengono rivendicate dalla organizzazione

---

<sup>99</sup> Parte della comunità internazionale, come accennato, inquadra il complesso di tale operazione come “genocidio dell’Anfal” in virtù della sistematica e deliberata uccisione di un numero tra 50.000 e 100.000 curdi a causa della loro etnia. Si veda in tal senso Middle East Watch, *Human Rights in Iraq*, New Haven and London: Yale University Press, 1990, pp. 83-84. Nella parte dedicata alla storia dei curdi in Iraq ci si soffermerà diffusamente sul punto.

<sup>100</sup> Si veda: [https://www.hrw.org/reports/1991/IRAQ913.htm#\\_ftnref14](https://www.hrw.org/reports/1991/IRAQ913.htm#_ftnref14).

<sup>101</sup> D. McDOWALL, *op. cit.*, pp. 135 e ss.

<sup>102</sup> Esempio di quanto affermato è la vicenda del quotidiano pro-curdo Özgür Gündem, che tra il 1992 e il 1994 vedrà 19 dei suoi giornalisti assassinati. Ad altri 35, inoltre, vennero inflitte pene detentive. Furono confiscati circa 230 numeri e il totale di procedimenti legali a proprio carico ammontò a 170 nel solo anno 1993. Infine, fu sciolto dalla Corte Suprema nel 1994 perché considerato organo operativo del Pkk e collaboratore di “organizzazioni terroristiche”. Si veda M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp. 152 e ss.

<sup>103</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 149.

<sup>104</sup> Si veda: <https://www.peaceinkurdistancampaign.com/resources/leyla-zana/>. Ai sensi dell’articolo 81 della Legge sui Partiti Politici del 1982, fosse vietato utilizzare lingue diverse dal turco nell’arena politica e nel dibattito pubblico, tuttavia Zana sarà protetta, in questa circostanza, dall’immunità parlamentare.

<sup>105</sup> Nel rapporto di Amnesty International, EUR 44/82/93, 1993, si parla dell’assassinio di un parlamentare del Dep, dieci dei suoi dirigenti e ventiquattro militanti. In generale, Amnesty International rivolge un appello alle autorità turche manifestando preoccupazione per le numerose minacce di morte

ultranazionalista *Turkish Revenge Brigade*, da taluni ritenuta occasionale collaboratrice del governo turco nella pianificazione di attacchi strategici contro obiettivi curdi<sup>106</sup>. Successivamente, anche il Dep viene sciolto dalla Corte costituzionale turca per “propaganda separatista”, reato disciplinato dalla c.d. legge antiterrorismo<sup>107</sup>, censurata su più fronti da organizzazioni come Human Rights Watch per il disvalore penale attribuito a condotte totalmente inoffensive, come la traduzione di volumi concernenti la storia delle violazioni dei diritti umani in Turchia<sup>108</sup>; anche la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (d’ora in poi Corte EDU, nel 2002, condanna all’unanimità la Turchia per violazione dell’art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in poi CEDU) concernente la libertà di riunione e associazione<sup>109</sup>.

In seguito allo scioglimento del partito diversi deputati, tra cui Leyla Zana, vengono privati dell’immunità parlamentare, arrestati e condannati per presunta affiliazione al Pkk. A Zana, inoltre, viene addebitato l’aver indossato i colori tipici del Kurdistan, rosso giallo e verde, in sede di Assemblea Nazionale<sup>110</sup>. I deputati sono rilasciati solo dopo una sentenza della Corte EDU in cui furono riscontrate violazioni del diritto ad un equo processo<sup>111</sup> e dopo che il Parlamento Europeo ha definito questa vicenda, a fronte della dichiarata volontà turca di aderire all’UE, come: “[...] *symbolic of the gap which exists between the Turkish judicial system and that of the European Union*”<sup>112</sup>.

Leyla Zana, in seguito alla liberazione, prosegue e prosegue tutt’oggi nel suo attivismo per i diritti umani e curdi<sup>113</sup>, divenendo riferimento anche per le donne curde

---

ricevute da esponenti politici e l’elevato rischio di esecuzioni extra-giudiziali nei confronti di attivisti curdi.

<sup>106</sup> In questo senso, C. METELITS, *Inside insurgency: violence, civilians and revolutionary groups behaviour*, New York University Press, 2010, pp. 144 e ss.

<sup>107</sup> Legge n. 3713/1991.

<sup>108</sup> Si veda: <https://www.hrw.org/legacy/press/2002/08/turkeyqa041902.html>.

<sup>109</sup> C. Eur. Dir. Uomo, 10 Dicembre 2002, domanda n. 25141/1994. In un passaggio chiave la Corte: “[...] *the Court did not find persuasive the Government’s argument that the DEP’s call for autonomy or separatism was tantamount to support for terrorist acts. In its view, the Constitutional Court had not established to the requisite standard, in its judgment dissolving the DEP, that the DEP was seeking to undermine democracy in Turkey through its political policies. Nor had it been suggested that the DEP had any real prospects of establishing a system of government that did not meet with the approval of all the players on the political stage.*”

<sup>110</sup> Turkey: Criminal Code [Turkey], art. 168, Law No. 5237/2004.

<sup>111</sup> *Caso Sadak and others v Turkey*, 2001. Nello specifico, la Corte ha censurato la mancanza di imparzialità ed indipendenza della Ankara National Security Court per la presenza di un giudice militare nel collegio giudicante, la tardività della notifica della modifica dell’imputazione a carico degli imputati e l’impossibilità di potere esaminare i testimoni loro avversi.

<sup>112</sup> Resolution of the European Parliament n.377/2004.

<sup>113</sup> Si riporta la sua affermazione avvenuta il giorno della condanna a 15 anni di reclusione: “*This is a conspiracy. What I am defending is perfectly clear. I don’t accept any of these accusations. And, if they were true, I’d assume responsibility for them, even if it cost me my life. I have defended democracy, human rights, and brotherhood between peoples. And I’ll keep doing so for as long as I live*”. Per la citazione completa si veda A. GOODMAN, *Kurdish political prisoner Leyla Zana released after a decade in jail*, in *Democracy now!*, 2012.

alle quali, specialmente in Siria nell'esperienza di auto-amministrazione del Rojava, è attribuito un ruolo fondamentale.

Le autorità turche osteggiano i movimenti pacifici curdi che tentano l'integrazione nella società civile, favorendo paradossalmente il Pkk e la sua strategia di guerriglia.

#### 2.4 La diversificazione strategica del PKK

Negli anni Novanta il Pkk continua la strategia della lotta armata ma adotta un approccio di diversificazione strategica, tentando di guadagnare il consenso anche di quella parte di popolo curdo che non apprezza il suo agire violento. Vengono aperte succursali informative in molte capitali europee<sup>114</sup>, viene costituito all'Aja il Parlamento del Kurdistan in esilio<sup>115</sup>, viene proclamato un cessate il fuoco unilaterale da Öcalan, seguito da negoziati con il Presidente Özal nel quale viene confermata la disponibilità del Pkk ad una federazione democratica piuttosto che ad una totale spartizione del territorio turco.

L'improvvisa morte, in circostanze misteriose, del Presidente Özal segna la fine dei negoziati ed il principio della strategia "terra bruciata": dal 1993 al 1995 la società civile curda è messa in ginocchio da attentati ad esponenti politici ed intellettuali, distruzione di villaggi e massacro di militanti e simpatizzanti del Pkk<sup>116</sup>. La Turchia considera ogni rivendicazione curda come un attentato all'integrità territoriale e ragiona attorno alla questione curda solo da un versante economico, data l'estrema povertà della zona. La repressione, tuttavia, non risulta più *modus operandi* vincente per soffocare il senso identitario curdo<sup>117</sup>.

Nel 1995 il Pkk dichiara un secondo cessate il fuoco unilaterale, nel 1998 un terzo, poco prima dell'arresto del suo leader, Öcalan. Egli dal 1980 è in esilio in Siria, storica alleata sovietica, la quale ha una *policy* di tolleranza strategica nei confronti del Pkk proprio in virtù della vicinanza ideologica tra il partito turco e il regime russo. Con il crollo dell'URSS alle porte, la Siria preferisce normalizzare le relazioni con la Turchia e, sotto la pressione della stessa, del Pdk Iracheno<sup>118</sup> e degli Stati Uniti, ritira il

---

<sup>114</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 147.

<sup>115</sup> Si veda: <https://www.upi.com/Archives/1995/03/20/Kurds-form-parliament-in-exile/3231795675600/>. Il Parlamento in esilio si pone da un lato come emulazione di quanto ottenuto dai curdi iracheni con la regione autonoma del Kurdistan, dall'altro come un tentativo di conferire alla questione curdo-turca una dimensione internazionale, incorporando i curdi d'Europa e politici, scrittori, intellettuali, giovani nella pianificazione di una soluzione negoziata.

<sup>116</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp. 132 e ss.

<sup>117</sup> Nel 1997 l'Associazione Industriali e Imprenditori Turchi pubblica un documento: *Prospettive della democratizzazione in Turchia*, che evidenzia come sia in espansione l'identità culturale curda e il supporto al PKK. Viene inoltre evidenziato come, in base alla legislazione turca e agli strumenti internazionali, sarebbe possibile riconoscere dei diritti alla minoranza curda. Il documento finisce sotto inchiesta da parte delle autorità.

<sup>118</sup> Il Pkk di Öcalan aveva preso una posizione nello scontro che in Iraq si stava tenendo interno alle due principali formazioni curde: il Pdk-Iraq di Barzani e l'Upk di Talabani, con stretti rapporti con il Partito Comunista Iracheno e con un forte stampo socialista. Il Pkk, per affinità, supportò quest'ultimo. Quando

supporto al Pkk. Öcalan fugge prima in Russia, con la quale vantava ottimi rapporti<sup>119</sup>, poi in Italia ed in Grecia, venendo infine arrestato all'ambasciata greca a Nairobi, in Kenya.

In Turchia viene inizialmente condannato a morte per “tradimento e separatismo” nel 1999, nel 2002 la Corte di Sicurezza di Ankara riesaminerà il processo commutando la pena capitale in ergastolo<sup>120</sup>. La notizia della cattura, ovviamente, sconvolge il mondo curdo causando rivolte a prescindere dall'effettiva condivisione dell'operato e dei valori del partito. Il Pkk dichiara un cessate il fuoco che permane fino al 2004.

L'VIII congresso del Pkk, tenutosi nel 2002, segna una svolta nel movimento. In seguito al suo arresto<sup>121</sup> il leader Öcalan stimola un processo di autocritica interno al partito sulle strategie da questo adottate negli anni, con particolare riferimento alla lotta armata<sup>122</sup> e le vittime da questa causata: nel periodo dal 1984 al 1999 si parla di 30.000 morti complessive<sup>123</sup> e di un numero di soli curdi scomparsi tra i 70.000 e i 150.000<sup>124</sup>.

Durante il Congresso, appunto, da un lato si vira nel senso dell'abbandono della strategia violenta (comunque limitandola alle ipotesi di legittima difesa) sostituendola con proposte per soluzioni democratiche<sup>125</sup>, dall'altro viene superata definitivamente l'idea che solo la creazione di un nuovo stato possa soddisfare le ambizioni curde, potendo invece aspirarsi ad un progetto di democratizzazione dell'intera zona e rispetto dei diritti di ogni individuo, all'interno dei confini esistenti. Tale progetto prende il nome di confederalismo democratico, che Öcalan<sup>126</sup> definisce come “*amministrazione politica non-statuale*”<sup>127</sup> o “*democrazia senza Stato*”<sup>128</sup>. Il confederalismo democratico, in virtù anche della vicinanza tra Pkk e il principale partito curdo siriano *Partiya*

---

tuttavia Pdk e Upk si riappacificarono grazie alla mediazione statunitense il partito di Öcalan aveva ovviamente perso ogni tipo di sostegno dal Pdk. D. MCDOWALL, *op. cit.*, p. 77.

<sup>119</sup> L'intesa tra PKK e Russia era stata costante nel corso degli anni. Öcalan nutriva profonda ammirazione per Lenin e Stalin, ed i loro scritti venivano utilizzati per formare i nuovi adepti del PKK, che pure fino alla svolta avvenuta tra il 2000 e il 2002 era un'organizzazione di stampo marxista-leninista, con tanto di falce e martello sulla bandiera. La Russia, dal canto suo, vedeva nell'attività del PKK un'importante occasione di destabilizzazione di uno stato, la Turchia, alleato chiave NATO in quanto al confine con l'Oriente. Si veda M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp. 139 e ss.

<sup>120</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 161.

<sup>121</sup> Abdullah Öcalan nei suoi scritti si riferisce a tale evento come “rapimento” o “complotto”. Cfr. A. ÖCALAN, *Guerra e Pace in Kurdistan*, Edizioni Tabor, 2008.

<sup>122</sup> Secondo Öcalan il Pkk, pur dichiarandosi organizzazione democratica, aveva reso la guerra una continuazione dell'agone politico, ritenendola strategia sufficiente per conquistare i diritti dei quali i curdi sarebbero meritevoli. Si veda: A. ÖCALAN, *Guerra e Pace in Kurdistan*, cit., pp. 25-26.

<sup>123</sup> A. ORBIS, Winter 2001, Vol.45, Issue 1, p.23.

<sup>124</sup> Si tratta di dati del PDK-Iraq. Si veda <https://www.globalsecurity.org/military/world/para/kdp.html>.

<sup>125</sup> “*Abbiamo milioni di individui insorti per la libertà. Questa forza è in grado di poter reagire anche senza armi a problemi che sono risolvibili.*” Si veda: A. ÖCALAN, *Guerra e Pace in Kurdistan*, cit., pp. 25-26.

<sup>126</sup> Abdullah Öcalan, nella realizzazione di questo modello, sarà fortemente influenzato dalle letture nel suo periodo di detenzione del filosofo, sociologo ecologo, anarchico Murray Bookchin.

<sup>127</sup> Cfr. A. ÖCALAN, *Confederalismo democratico*, Edizioni Tabor, 2011.

<sup>128</sup> *Ibidem*.

*Yekîtiya Demokrat* (Partito dell'Unione Democratica, Pyd), è il perno ideologico dell'esperienza dell'amministrazione autonoma del Rojava, nel nord-est della Siria<sup>129</sup>.

## 2.5 L'era Erdogan tra aperture e repressione

Nel Novembre del 2002 vengono vinte le elezioni dal controverso<sup>130</sup> *Adalet ve Kalkınma Partisi* (Partito della Giustizia e dello Sviluppo, Akp) guidato da Recep Tayyip Erdogan, dando inizio alla sua era.

Inizialmente, in virtù anche della prospettiva di un ingresso nell'Unione Europea<sup>131</sup>, viene inaugurata una stagione riformista volta da un lato ad ampliare il *range* di libertà concesse<sup>132</sup> alla popolazione tutta, dall'altro a ridurre restrizioni su cultura e lingua curda: ne viene consentito l'insegnamento privato e la diffusione di emissioni audio-visive, pur senza mai riconoscere la lingua esplicitamente<sup>133</sup>. Il processo prosegue con una serie di ulteriori aperture nel 2009, la c.d. *Kurdish opening*: viene concesso ai curdi di poter utilizzare tre lettere proprie del loro linguaggio<sup>134</sup> sulle quali vigeva il divieto di uso in contesti pubblici, viene inoltre resa possibile l'attribuzione di nomi propriamente curdi; dal 2012 il curdo è lingua opzionale nei licei pubblici e dal 2014 ne è possibile l'insegnamento nelle scuole private. Il tutto mentre l'articolo 42 della Costituzione turca, nel comma 9, continua a recitare: “*No language other than Turkish shall be taught as a mother tongue to Turkish citizens at any institutions of training or education.*”<sup>135</sup>

Politicamente, l'ala tradizionalista del Pkk (che punta alla ripresa delle ostilità) prevale su quella riformista e il cessate il fuoco termina nel 2004<sup>136</sup>. Evidente il permanere della sua influenza in progetti come l'Unione delle Comunità del Kurdistan:

---

<sup>129</sup> Si rimanda a detta parte del capitolo per una trattazione più approfondita sui principi costitutivi del confederalismo democratico.

<sup>130</sup> Presentatosi sulla scena politica come partito filoccidentale e laico, da molti è invece ritenuto un partito islamista e illiberale. Si veda M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit. p.165.

<sup>131</sup> In particolare, il Consiglio Europeo ha fissato nel 1993 i c.d. criteri di Copenaghen standard fissati per verificare l'idoneità di uno stato ad iniziare, e poi per proseguire, i negoziati di ammissione previsti dall'articolo 49 TUE. I tre parametri sono il rispetto dello stato di diritto (comprendente diritti dell'uomo e diritti delle minoranze), la presenza di una economia di mercato funzionante e in grado di recepire le spinte concorrenziali, la volontà di accettare gli obblighi derivanti dall'adesione all'UE e la capacità strutturale di poterli assimilare ed implementare nell'ordinamento. Si veda [https://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop\\_en.pdf](https://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf).

<sup>132</sup> Vengono in particolare estesi i diritti delle confessioni religiose non islamiche ed ampliati i margini della libertà di associazione. Si veda M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp. 162 e ss.

<sup>133</sup> Si usarono formule di questo tipo: “*delle emissioni possono essere nelle diverse lingue e nei diversi dialetti che i cittadini turchi usano nella vita quotidiana [...]*”. Si veda M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p.164.

<sup>134</sup> Si tratta di q, x e w, si veda <https://www.limesonline.com/la-turchia-apre-alla-lingua-curda/55177>.

<sup>135</sup> Constitution of the Republic of Turkey, art. 43.

<sup>136</sup> Si veda <http://www.ataa.org/reference/pkk/pkk.html>.

una Unione, creata nel 2007, di tutti i partiti curdi *apoisti*<sup>137</sup> impegnati nella realizzazione del confederalismo democratico<sup>138</sup>.

In questo contesto, la guerra civile siriana innescatasi nel 2011 ha destabilizzato ulteriormente i rapporti tra Turchia e curdi. In più occasioni, come nell'assedio di *Kobane* condotto dalle forze dell'ISIS contro i curdi del *Rojava*, la Turchia viene accusata di favorire le forze islamiche a danno delle popolazioni curde, usando il proprio confine per non assicurare il passaggio di rifornimenti o addirittura facilitando il passaggio di soldati dello Stato Islamico<sup>139</sup>. In verità, lo stesso *Rojava* è visto con profonda preoccupazione dalla Turchia, che teme enormemente la potenziale influenza, in termini di entusiasmo e rivendicazioni, di questa esperienza di auto governo sui curdi di Turchia<sup>140</sup>.

Allo stesso tempo, proprio nel 2012 viene a crearsi il *Halkların Demokratik Partisi* (Partito Democratico dei Popoli, Hdp), un partito non di matrice curda capace di unire la sinistra turca e forze filo-curde. Cercando di porre un argine alle crescenti tensioni, gioca un ruolo fondamentale mediando tra Pkk, Akp e Öcalan in persona allo scopo di pervenire, nel 2015, alla stesura di una dichiarazione condivisa per procedere verso la pace<sup>141</sup>.

Purtroppo, lo sforzo profuso non è risolutivo. Nelle elezioni del 2015 l'Hdp è riuscito ad entrare nel Parlamento turco superando la soglia di sbarramento del 10%, causando una brusca interruzione dei negoziati da parte turca. Utilizzando come *casus belli* l'uccisione due poliziotti da parte di membri del Pkk (evento al quale il partito si dichiara estraneo)<sup>142</sup>, il conflitto riprende con ripetuti bombardamenti ed episodi di violenza da ambo gli schieramenti.

A cavaliere tra il 2015 e il 2016 nei distretti curdi di *Cizre*, *Sur* e *Silopi* vengono attivati dei coprifuochi di ventiquattro ore aventi ripercussioni su circa 200.000 persone, molte di queste senza possibilità di accedere a cibo e acqua<sup>143</sup>. Il Consiglio d'Europa

---

<sup>137</sup> Il termine deriva da *Apo*, in curdo "zio", termine che la popolazione curda usa affettuosamente per riferirsi ad Abdullah Öcalan. I partiti apoisti pertanto sono quelli allineati con la filosofia di quest'ultimo, in particolare in relazione al confederalismo democratico.

<sup>138</sup> . Ne fanno parte il Pkk, turco; il *Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê* (Partito per la Vita Libera in Kurdistan, Pjak, iraniano); il Pyd, siriano; il *Partî Çareserî Dîmokratî Kurdistan* (Partito della Soluzione Democratica del Kurdistan Pçdk, iracheno).

<sup>139</sup> Si veda: <https://www.dailysabah.com/opinion/2014/10/18/anatomy-of-protests-against-the-invasion-of-kobani>.

<sup>140</sup> Non è un caso che la decisione turca di avviare alcuni negoziati con Abdullah Öcalan, poi falliti, sia di poco successiva alla creazione del *Rojava*. Nello stesso senso la decisione di ergere un muro lungo il confine tra Siria e Turchia per impedire i rapporti tra Pkk e le milizie curde siriane, le Unità di protezione Popolare, Ypg.

<sup>141</sup> Tra i punti chiave il riconoscimento dei diritti delle minoranze, garanzie legali e democratiche di libera cittadinanza, garanzie in termini di libertà di espressione e diritti delle donne.

<sup>142</sup> Al riguardo: [www.web.archive.org/web/20150729143815/http://www.todayszaman.com/national\\_kck-official-says-pkk-not-responsible-for-murders-of-2-turkish-policemen\\_394957.html](http://www.web.archive.org/web/20150729143815/http://www.todayszaman.com/national_kck-official-says-pkk-not-responsible-for-murders-of-2-turkish-policemen_394957.html).

<sup>143</sup> Report EUR 44/3178/2016, Turkey. Si stimano almeno 70 morti tra i residenti.

esprime serie preoccupazioni per tali avvenimenti, chiedendo di porre fine ai coprifuochi e di garantire l'accesso alla zona di osservatori indipendenti<sup>144</sup>.

Un tentativo, poi fallito, di colpo di Stato<sup>145</sup> dà modo al governo turco di dichiarare lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 15 della Costituzione turca<sup>146</sup>. Lo stato di emergenza, che avrebbe dovuto durare solo tre mesi, dura due anni ed è poi sostituito da una legislazione sostanzialmente speculare ai provvedimenti adottati nel biennio emergenziale. Uno *state of emergency*, dunque, divenuto *ordinary emergency*<sup>147</sup>.

Secondo Amnesty International<sup>148</sup>, i provvedimenti adottati in emergenza hanno comportato una significativa compressione in termini di libertà di stampa, di espressione e di riunione, oltre ad avere una forte dimensione "punitiva" nei confronti di soggetti presunti implicati nel colpo di Stato stesso<sup>149</sup>.

Il tentato colpo di stato e lo stato d'emergenza vengono usati come scudo per poter colpire tutte le opposizioni al regime, compresa quella curda. Secondo la Free Journalist Society (un canale di informazione pro-curdo ora bandito) cinquanta giornalisti curdi sono attualmente in prigione e l'unico giornale in lingua curda in Turchia è stato chiuso di recente insieme a dieci emittenti televisive che trasmettevano, almeno in parte, in curdo<sup>150</sup>. Nel Dicembre del 2016, tra le centinaia di associazioni e istituti culturali chiusi, c'è anche il *Kurdish Institute* di Istanbul<sup>151</sup>: aperto nel 1992, si concentrava sulla letteratura, linguaggio e cultura curda.

---

<sup>144</sup> Si veda: [https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/turkey-should-ensure-immediate-access-to-cizre-by-independent-observers?redirect=http://www.coe.int/en/web/commissioner/home?p\\_p\\_id=101\\_INSTANCE\\_iFWYWFoeqhvQ&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-1&p\\_p\\_col\\_count=4](https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/turkey-should-ensure-immediate-access-to-cizre-by-independent-observers?redirect=http://www.coe.int/en/web/commissioner/home?p_p_id=101_INSTANCE_iFWYWFoeqhvQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=4).

<sup>145</sup> Si è trattato di un tentativo messo in atto da parte delle forze armate turche. Molti hanno parlato di un colpo di stato non bene organizzato, mentre altri hanno messo in dubbio la veridicità dello stesso, ritenendolo un espediente per restringere ancora di più il perimetro delle libertà concesse.

<sup>146</sup> *"In times of war, mobilisation, martial law, or state of emergency the exercise of fundamental rights and freedoms can be partially or entirely suspended, or measures may be taken, to the extent required by the exigencies of the situation, which derogate the guarantees embodied in the Constitution, provided that obligations under international law are not violated."*

<sup>147</sup> Si veda: [www.euromedrights.org/publication/turkey-from-state-of-emergency-to-ordinary-emergency/](http://www.euromedrights.org/publication/turkey-from-state-of-emergency-to-ordinary-emergency/).

<sup>148</sup> Amnesty International, Annual Report 2017/2018, Europe, Turkey.

<sup>149</sup> Per provare a dare contezza delle dimensioni del fenomeno: in base ai dati del Report sullo stato di emergenza da parte dell'Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 152.000 dipendenti pubblici sono stati congedati per connessioni con il colpo di stato, tra cui 4.200 giudici e 9.000 poliziotti. Inoltre, a Giugno del 2017, il 20% dei detenuti in Turchia è stato accusato o condannato per capi di imputazione correlati al terrorismo, tra questi 1.500 avvocati per i diritti umani, 175 giornalisti, 50 sindaci.

<sup>150</sup> S. CAGAPTAY, C. YOLBULAN, I curdi in Turchia. Un futuro a tinte fosche, in Kurdistan, la nazione invisibile, S. TORELLI (a cura di), Mondadori, 2016.

<sup>151</sup> Si veda: <https://www.thenation.com/article/archive/in-turkey-repression-of-the-kurdish-language-is-back-with-no-end-in-sight/>.



Il fenomeno curdo spaventa Ankara non solo da una prospettiva nazionale ma anche geopolitica: di qui una serie di operazioni militari esterne specie in Iraq ed in Siria, condotte negli ultimi anni.

Rispetto alla zona irachena, la maggior parte delle offensive sono correlabili alla presenza di talune basi del Pkk nel territorio. L'obiettivo primario è dunque quello di impedire le comunicazioni tra le suddette basi, obiettivo secondario, ma non necessariamente meno rilevante, è quello di creare uno scudo tra le forze curde turche ed irachene, per evitare collaborazioni potenzialmente pericolose per la stabilità turca<sup>152</sup>.

Svariate offensive sono condotte in territorio siriano,<sup>153</sup> la più recente ha preso il nome di "Operazione Sorgente di Pace", nei territori del *Rojava*. In seguito al ritiro delle truppe statunitensi nella zona, lì presenti a causa dell'alleanza curdo-statunitense in chiave anti-ISIS, le forze turche, il 9 ottobre 2019, bombardano l'area. La Turchia considera tutti partiti curdi alla stregua di organizzazioni terroristiche al pari del Pkk e dell'Isis. L'obiettivo, in questo caso, è quello della creazione di un cuscinetto di sicurezza al confine tra Turchia e Siria di circa trenta km per garantire la sicurezza dello stato turco. La stessa Turchia inquadra l'operazione come una di legittima difesa ai sensi dell'art. 51 della Carta Onu, e nello scrivere al Consiglio di Sicurezza le ragioni alla base della scelta sottolineerà quanto l'operazione sia necessaria *"to counter the imminent terrorist threat, to ensure Turkey's border security, to neutralize terrorists starting from along the border regions adjacent to Turkish territory and to liberate Syrians from the tyranny of PKK's Syrian branch, PKK/PYD/YPG, as well as Deash."*<sup>154</sup>

La zona del nord-est della Siria, confinante con la Turchia e limitrofa anche alla zona dove vivono molti curdi iracheni, costituisce motivo di preoccupazione per Ankara anche perché i curdi di quest'area parlano tutti la varietà *kurmanji* del curdo, il che amplifica il timore turco della creazione di un unico grande stato curdo retto dal Pkk in questa zona.

La Turchia è martoriata da un conflitto che, seppur a riprese alterne ed evolvendosi nelle forme, perdura dal 1984. Neanche la progressiva democraticizzazione del Pkk, la sua rinuncia ad uno stato curdo in senso stretto a favore dell'ipotesi del confederalismo democratico, l'istituzionalizzazione della causa curda a mezzo di realtà politiche come l'Hdp paiono essere determinanti. I curdi di Turchia, con le dovute garanzie, ad oggi accetterebbero di essere attivi cittadini turchi. Con il crescente supporto e la crescente consapevolezza da parte del mondo occidentale della questione curda, è probabile che Erdogan si trovi presto o tardi a dover scegliere: da un lato la

---

<sup>152</sup> La più nota operazione è infatti denominata Scudo del Tigri.

<sup>153</sup> Operazione Shah Eufrate (2015), Operazione Scudo dell'Eufrate (2016-2017), Operazioni nel governatorato di Idlib (2017-).

<sup>154</sup> Letter dated 9 October 2019 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations addressed to the President of the Security Council, S/2019/804. Nella lettera si fa anche riferimento a presunte armi avanzate detenute dalle milizie curde ed al rischio concreto per il confine turco.

permanenza nella NATO e nel fronte occidentale, dovendo però prestare garanzie in termini di diritti e riconoscimenti culturale, dall'altro un distacco da tale sistema e una progressiva "balcanizzazione" della Turchia, trovando piuttosto un compromesso con i suoi avversari regionali: Russia e Iran.

**3. I curdi in Iran.** – 3.1 Il sogno della Repubblica di Mahabad – 3.2 L'ultimo shah di Persia: Reza Khan Palavi – 3.3 La rivoluzione khomeinista e la Repubblica Islamica – 3.4 La (mancata) svolta della Presidenza Khatami – 3.5 Il Pjak e la situazione attuale.

I curdi che attualmente vivono in Iran sono circa 8,1 milioni<sup>155</sup>, il che significa circa il 10% della popolazione totale ed il terzo gruppo etnico del paese dopo i Persiani e gli iraniani azeri<sup>156</sup>. In questo territorio, grazie alle circostanze legate alla Seconda Guerra Mondiale, ha avuto luogo l'esperienza della Repubblica di Mahabad, entrata nel mito in quanto primo ed unico stato propriamente curdo mai esistito. Dopo il fallimento di questo progetto i curdi non hanno mai cercato di distaccarsi dall'Iran, privilegiando richieste pacifiche di autonomia all'interno dei confini esistenti, a fronte di un atteggiamento non spietato da parte di Teheran nel corso degli anni, neanche dopo la rivoluzione islamica del 1979. Dopo una possibile (mancata) svolta con la Presidenza Khatami all'inizio del nuovo millennio, si registrano in tempi recenti operazioni di guerriglia tra il principale partito curdo, il Pjak, affiliato con il Pkk, ed il governo centrale.

### 3.1 Il sogno della Repubblica di Mahabad

Nella fase immediatamente successiva al termine del primo conflitto mondiale il territorio iraniano è teatro di alcune rivolte a matrice curda. Si tratta di ribellioni caratterizzate prevalentemente da sentore religioso, come, ad esempio, quelle condotte nel 1920 e nel 1926 da Simko, un capo tribù curdo dal profilo non chiaro<sup>157</sup>, che riesce a conquistare buona parte del Kurdistan iraniano prima di essere assassinato nel 1930. Nel 1921, Reza Khan tramite colpo di stato prende il potere e si proclama autonomamente *shah* di Persia<sup>158</sup>, dando vita alla dinastia Pahlavi, che durerà fino alla rivoluzione del 1979.

La prima vera e forte istanza nazionalista curda iraniana si concretizza nella Repubblica di Mahabad, ed è favorita dallo scacchiere geopolitico plasmato dalla

---

<sup>155</sup> K. YILDIZ, T. TAYSI, *The Kurds in Iran: Past, Present, Future*, Pluto Press, London, 2007, p.3.

<sup>156</sup> *Ibidem*.

<sup>157</sup> Da numerosi curdi iraniani Simko Shikak è visto come un eroe nazionale e simbolo della lotta per la libertà. Permangono tuttavia dei dubbi sulla sua figura, da alcuni storici collegata più ad un combattente legato alla sua tribù che ad un'ipotetica nazione curda. Si veda in tal senso K. YILDIZ, *The Kurds in Iraq*, cit., p.8.

<sup>158</sup> L. ANANIA, *Il Kurdistan: una terra e il suo popolo*, Antrocom, 2005, Vol. 1, n.2, p. 133.

Seconda guerra mondiale: l'Iran si dichiara neutrale nel conflitto, tuttavia più volte mostra particolare affinità nei confronti della Germania nazista<sup>159</sup>; per evitare un'alleanza a sorpresa con Hitler, e considerata la sua posizione geograficamente strategica, il Regno Unito e l'Unione Sovietica decidono di occupare l'Iran: questa azione, inoltre, avrebbe agevolato la ricezione da parte dei russi dei rifornimenti provenienti dalle forze occidentali. I sovietici, peraltro, hanno un forte interesse ad espandere la propria influenza nell'area, visto il supporto occidentale garantito alle altre monarchie mediorientali. Essi occuperanno il nord del territorio iraniano, mentre al Regno Unito sarà riservata la parte meridionale<sup>160</sup>.

Occorre, giunti a questo punto, muovere alcuni passi indietro. Nei primi anni Quaranta la città di *Mahabad*, sita nel nord-ovest iraniano, diviene il perno del movimento curdo. Differentemente dalle rivolte condotte da Simko negli anni Venti, caratterizzate da una forte componente religiosa, si solidifica in questa fase un forte slancio identitario ed autonomista: non sussiste una reale volontà di alterazione dei confini o di separatismo, esiste invece un profondo desiderio di autonomia e riconoscimento dei diritti culturali. Questi aneliti vengono incanalati nella fondazione del *Hîzbî Dêmuokratî Kurdistanî Êran* (Partito democratico del Kurdistan, Pdk), avvenuta nel 1945. Il programma del partito, coerentemente con quanto affermato pocanzi, prevede il riconoscimento dei curdi e la possibilità di autogoverno degli stessi all'interno dei confini iraniani, oltre ad un progetto per lo sviluppo economico della zona<sup>161</sup>. La leadership del partito viene consegnata a Qazi Mohammed, un rispettato cittadino sunnita con tendenze conservative<sup>162</sup>, che riesce a garantirsi anche l'appoggio dell'Unione Sovietica<sup>163</sup>, desiderosa di estendere la propria influenza nella regione<sup>164</sup>.

Tornando alla situazione di occupazione del territorio iraniano, il progetto russo consiste nel favorire gli slanci autonomisti curdi e azeri per creare un unico stato sotto il suo controllo, garantendosi in questo modo un'influenza rilevante nella zona. A tal fine, Joseph Stalin contribuisce direttamente<sup>165</sup> alla proclamazione, nel 1945, della Repubblica Democratica d'Azerbaigian. Il Pdk viene poi invitato a considerare l'ipotesi di un'autonomia curda all'interno dello neo-stato azero<sup>166</sup>. I curdi declinano tale

---

<sup>159</sup> K. YILDIZ, *The Kurds in Iran*, cit., p.23.

<sup>160</sup> Si veda <http://www.torciapolitica.org/2019/02/13/curdi-iran-pdki-pjak-pak/>.

<sup>161</sup> F. KOOHI-KAMALI, *The political development of the Kurds in Iran*, Springer, 2003, p. 104.

<sup>162</sup> L'apparente natura autoritaria di Mohammed mette in difficoltà alcuni membri del Pdk, basato sull'assenza di un potere gerarchico. Tali riserve vengono sciolte a fronte della necessità di superare con decisioni le divisioni interne tra tribù che avrebbero pregiudicato e logorato dall'interno il movimento tutto. Si veda K. YILDIZ, *The Kurds in Iran*, cit., p. 34.

<sup>163</sup> Si discute tuttavia circa la reale entità di tale supporto: alcuni storici parlano di un supporto pratico e diretto, mentre altri limitano il tutto ad una convergenza ideologica nel comunismo. Si veda in particolare A.R. GHASSEMLOU, *Kurdistan in Iran*, in G. CHALIAND, *A People Without a Country: The Kurds in Kurdistan*, Zed Books, London, 1993.

<sup>164</sup> F. KOOHI-KAMALI, *The political development of the Kurds in Iran*, Springer, 2003, p. 104.

<sup>165</sup> I sovietici capitalizzarono lo scontento della popolazione azera nella creazione di questa Repubblica. Il Partito Democratico dell'Azerbaijan fu creato su ordine diretto di Joseph Stalin. Si veda W. WILSON, *International Center for Scholars, 1945-46 Iranian Crisis*.

<sup>166</sup> T. BOIS, *The Kurds*, cit., pp. 192-193.

progetto e, sfruttando il *vacuum* di potere, decidono di intraprendere un percorso autonomo.

Il 22 Gennaio del 1946, alla presenza dei dirigenti del Pdk iraniano, di alcuni capi tribali, di ufficiali dell'armata sovietica e di Mustafa Barzani, leader della potente tribù *Barzani* in Iraq<sup>167</sup>, viene costituita la Repubblica di Mahabad, unico stato autonomo curdo mai esistito.

Si tratta di una Repubblica estremamente ridotta nelle dimensioni: il suo territorio è ristretto a poche città quali *Mahabad, Bokan, Naqadeh* e *Oshnavieh*<sup>168</sup>, situate nella zona nord-occidentale dell'Iran. Senza amplificare la portata di una realtà formatasi più grazie alle contingenze geopolitiche che all'effettivo slancio popolare, sussistono in ogni caso profili meritevoli di analisi. Ancora oggi, la Repubblica di Mahabad è presente nell'immaginario curdo come impresa storica nella quale il tanto agognato Kurdistan pareva essere stato raggiunto.

Qazi Muhammad, già leader del Pdk, viene eletto Presidente della Repubblica, viene costituito inoltre un gabinetto composto da tredici membri, una Corte Suprema e un Ministero della Giustizia<sup>169</sup>. Una volta creatasi la struttura essenziale dello stato, viene ribadita la volontà di non aderire al progetto russo-azero. Ciò non significa che i curdi intendano realmente mettersi in proprio dal punto di vista politico, comprendono infatti che in via totalmente indipendente non dispongono della credibilità e delle risorse adeguate, desiderano tuttavia essere autonomi pur rimanendo nella struttura dello stato iraniano.

In tal senso, è emblematica la scelta della bandiera: tre bande orizzontali di colore verde bianco e rosso proprio come quella iraniana, segno di non volersi distaccare totalmente dal proprio stato di appartenenza. Viene però aggiunto un Sole circondato da spighe di grano, simboleggiante la libertà; una penna è poi conficcata nello stesso per sottolineare la centralità di scienza e istruzione<sup>170</sup>.

È proprio nel campo della cultura e dell'istruzione che il governo riesce a portare avanti un progetto di avanguardia, considerato il tempo e il contesto geografico: il curdo diviene la lingua ufficiale dell'amministrazione e di insegnamento nelle scuole, proliferano libri e riviste<sup>171</sup>, viene fondato il primo teatro curdo e alle donne è riservato un ruolo attivo nella vita politica e sociale del paese<sup>172</sup>.

---

<sup>167</sup> K. YILDIZ, *op. cit.*, p. 24.

<sup>168</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p.169.

<sup>169</sup> K. YILDIZ, *op. cit.*, p.18.

<sup>170</sup> *Ibidem*.

<sup>171</sup> Possono ricordarsi in particolare *Kurdistan*, la rivista del Pdk-Iran; *Halala* (il tulipano), una rivista esclusiva per donne; *Grougali Mindalan* (Il mormorio dei bambini), una rivista dedicata ai bambini. Si veda K. YILDIZ, *op.cit.*, p. 19. Tale proliferazione è resa possibile anche dalle tecnologie che vengono fornite dai sovietici. Sul punto, M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p.171.

<sup>172</sup> A.R. GHASSEMLOU, *Kurdistan in Iran*, cit., p. 107.

Per dare contezza del clima *rivoluzionario* che si respira in questo momento, si riporta un estratto dell'inno della Repubblica di Mahabad:

*Siamo la generazione del colore rosso e della lotta*

*Guardate il nostro passato insanguinato*

*Non dite che i curdi sono morti*

*I curdi sono vivi... Vive e mai sarà ammainata la nostra bandiera*<sup>173</sup>.

Dal punto di vista militare, si forma un esercito curdo grazie al sostanzioso apporto di Molla Mustafa Barzani, in quel momento rifugiato in Iran a causa della repressione irachena. Viene qui coniato il termine *peshmerga*, “colui che è di fronte alla morte”, ancora oggi utilizzato per indicare le milizie curde, specie quelle irachene ed iraniane.

Sottolineate le virtuosità dell'esperienza di Mahabad, va registrato come questa non sia riuscita a sbocciare quanto auspicato. I contrasti presenti tra tribù curde e la loro riluttanza a cedere i loro privilegi a favore del bene comune non hanno permesso la costituzione di fondamenta solida sulle quali poggiarsi. Nell'Aprile del 1946 Iran e Unione Sovietica si accordano per l'evacuazione dell'Armata Rossa<sup>174</sup> in cambio della fruizione di parte dei giacimenti petroliferi nell'Iran settentrionale<sup>175</sup>. L'esercito iraniano riprende dunque il controllo sia sulle zone della repubblica democratica d'Azerbaigian che su quelle di Mahabad. Qazi Mohammed e alcuni suoi stretti collaboratori vengono arrestati e condannati a morte dalla Corte Militare, con esecuzione in pubblica piazza<sup>176</sup>, sancendo il termine del sogno curdo.

### **3.2 L'ultimo shah di Persia: Reza Khan Palavi**

Nel 1941 Reza Khan Palavi ha abdicato in favore del figlio, Mohammed Reza Pahlavi, il quale guiderà il paese dal 1941 fino alla rivoluzione islamica del 1979. Sarà per questo motivo l'ultimo scià di Persia e dunque noto semplicemente come *shah*.

Reza Pahlavi sarà molto abile nel tessere relazioni a livello internazionale, rendendo molte interviste e presentandosi come un sovrano illuminato. Nel 1955

---

<sup>173</sup> Il titolo dell'inno è *Ey Raqîb* (o nemico!). Viene in seguito adottato anche dai nazionalisti curdi iracheni. Le parole provengono dal noto poeta curdo iracheno Dildar. Si veda M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 170.

<sup>174</sup> Questo gesto dell'Unione Sovietica da un lato testimonia una volta di più l'ambiguità della posizione russa nei confronti dei curdi, dall'altro è espressione di mere e legittime ragioni di opportunismo politico: tra il supportare una (in realtà due considerando la repubblica azera) repubblica con infinitesimali possibilità di affermazione sulla scena e l'opportunità di stringere un proficuo accordo economico con uno stato sovrano ed affermato l'Unione Sovietica scelse la seconda strada.

<sup>175</sup> H. ARFA, *op. cit.*, p.95.

<sup>176</sup> M.GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 172.

insieme a Turchia, Iraq, Pakistan e Regno Unito firma il Patto di Baghdad<sup>177</sup> in chiave antisovietica, avvicinandosi alle potenze occidentali.

Dal 1963 viene aperta una stagione riformista, la c.d. Rivoluzione Bianca: un piano di sviluppo olistico della nazione. Lo *Shah* ha come primario obiettivo, oltre alla crescita del paese, la ricerca del consenso dei ceti poveri, per costruirsi una base alternativa a quella formata dall'*intelligentia* e la *working class* urbana, che non sono invece compatte nel sostenerlo. Il piano di riforme persegue la visione di trasformare l'Iran in una moderna potenza industriale vertendo sui seguenti perni: costruzione di infrastrutture, eradicazione di malattie, scolarizzazione, emancipazione per le donne, sviluppo di un sistema sanitario nazionale e riforma agraria<sup>178</sup>. Il popolo iraniano, chiamato a esprimersi tramite referendum sul piano di riforme, risponde favorevolmente con la peculiare percentuale del 99%<sup>179</sup>. Nel concreto, tra i provvedimenti spiccano: la riforma agraria per l'abolizione del latifondo e la distribuzione delle terre ai contadini, che coinvolge il 40% della popolazione, la compartecipazione degli operai ai profitti delle imprese, la nazionalizzazione delle foreste, il diritto di voto alle donne, il sostegno economico alla maternità, l'educazione obbligatoria fino a 14 anni, la nazionalizzazione delle risorse idriche<sup>180</sup>.

La Rivoluzione Bianca fa guadagnare a Palavi l'ostilità del clero, che si vede sottrarre numerose terre ed anche la prerogativa dell'insegnamento; la riforma agraria inoltre non raggiunge gli effetti desiderati, costringendo numerosi contadini ad emigrare nei centri urbani. Infine, la corruzione in aumento, correlata al grande interventismo pubblico di questi anni, genera un diffuso malcontento.

Contestualmente, dal punto di vista della politica curda, l'Iran stringe accordi con il Pdk iracheno, promettendo di fornire sostegno in cambio di un supporto nel fronteggiare i curdi iraniani<sup>181</sup>. Il Pdk iraniano, spiazzato da questa scelta di campo, si riorganizza per un verso mettendo ai margini gli elementi più vicini al Pdk iracheno e al suo conservatorismo, per altro stringendo saldi legami con la sinistra iraniana, divenendo una forza politica a forte trazione socialista<sup>182</sup>.

Dagli anni Settanta il regime principia a divenire sempre più autocratico. Viene abolito il sistema pluripartitico e viene fatto ampio uso dei *Savak*, i servizi segreti iraniani, per fronteggiare le opposizioni. Lo storico armeno Abrahamian descrive così la situazione: “*By the end of 1975, twenty-two prominent poets, novelist, professors,*

---

<sup>177</sup> Il patto creerà una alleanza intergovernativa militare denominata CENTO (Central Treaty Organisation), e aveva come obiettivi quello di costituire un argine contro i sovietici e di favorire lo sviluppo economico e culturale in quelle zone.

<sup>178</sup> A.M. ANSARI, *Modern Iran since 1921*, London, 2003, p.43.

<sup>179</sup> Su 5.598.711 votanti i voti contrari alle riforme sono 4.115. Si veda M. MILANI, *The making of Iran's Islamic Revolution*, Boulder, 1988, p.34.

<sup>180</sup> G. TALLIN, *Tehran: A revolution in Making*, in J. CHRISTIE, *Political Landscapes of Capital Cities*, University Press of Colorado, 2016.

<sup>181</sup> D. McDOWALL, *Iran: creating a national movement*, Tauris, 2004, pp.249-254.

<sup>182</sup> *Ibidem*.

*theater directors and film makers were in jail for criticizing the regime. And many others had been physically attacked for refusing to cooperate with the authorities.*”<sup>183</sup>.

In questo contesto, i curdi non subiscono una repressione paragonabile a quella sperimentata in altri stati. Esistono politiche loro avverse: è proibito l’insegnamento del curdo nelle scuole, così come è vietata l’assegnazione ai curdi dei lavori statali di rilievo<sup>184</sup>. Non si registrano tuttavia ulteriori e particolari differenze di trattamento tra le opposizioni in genere e quella a carattere curdo. Anche per questa ragione, il movimento risulta meno aggressivo e violento di quanto non sia in altre regioni dove vengono perseguite strategie sistematicamente discriminatorie.

### **3.3 La rivoluzione khomeinista e la Repubblica Islamica**

Dopo svariati anni di crescente malcontento, inizia un nuovo capitolo nella storia iraniana: la rivoluzione che porta alla repubblica islamica. Il 1978 è caratterizzato da forti rivolte popolari guidate dal clero sciita e dal suo esponente più rappresentativo: l’ayatollah Ruhollah Musavi Khomeyni<sup>185</sup>. Le forze islamiche riescono a raccogliere attorno a loro tutti gli oppositori dello *Shah*: i marxisti, le minoranze religiose ed anche il Pdk - Iran, che supporta la rivoluzione nella speranza di potere far valere le proprie istanze autonomiste all’interno del nuovo ordine da stabilirsi.

Nella fase di passaggio da un potere all’altro i curdi e il Pdk riescono ad ottenere un controllo *de facto* su alcune aree del territorio. Forte di questa posizione il Pdk iraniano, assieme alle altre forze curde<sup>186</sup>, decide di presentare il proprio progetto per il Kurdistan iraniano a Khomeyni: lo stesso si concreta nell’istituzione di una regione autonoma con confini determinati dal popolo stesso, munita di autonome istituzioni e potere decisionale salvo che in alcune materie estremamente rilevanti<sup>187</sup>. Il futuro capo di Stato rifiuta nettamente la proposta: nel progetto di Repubblica in costruzione non esiste il concetto di nazione, bensì unicamente quello di *umma* (comunità dei credenti), di conseguenza rivendicazioni di carattere politico come quella curda, vengono considerate antislamiche.

Reza Pahlavi nel febbraio del 1979 è costretto ad abbandonare il Paese, e nell’Aprile del 1979 si tiene un referendum per trasformare l’Iran una Repubblica islamica, con carica di leader supremo da attribuire a Khomeyni. I voti favorevoli sono

---

<sup>183</sup> E. ABRAHAMIAN, *Iran between two revolutions*, Princeton University Press, 1982, pp.442-443.

<sup>184</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p.176.

<sup>185</sup> Khomeyni si era reso protagonista già nel 1963 di un discorso molto aspro nei confronti della gestione di Pahlavi, discorso che lo costrinse all’esilio prima in Iraq e poi in Francia ma che causò un notevole incremento della sua popolarità, proporzionato al crescente malcontento per Pahlavi. Si veda: M. MILANI, *The making of Iran’s Islamic Revolution*, Boulder, 1988, p.3.

<sup>186</sup> Si tratta de *l’Organizzazione rivoluzionaria dei lavoratori del Kurdistan (Komala)*: molto più radicale rispetto al Pdk Iran, e *il Fedayin -e Khalq*: di stampo marxista-leninista.

<sup>187</sup> Si tratta di difesa, affari esteri e pianificazione economica di lungo periodo. Per approfondire, K. YILDIZ, *op.cit.*, p.30.

pari al 93%, con un voto curdo tendenzialmente negativo<sup>188</sup>, che, unito alla proposta di autonomia rifiutata, contribuisce ad incrementare le tensioni col potere centrale. Nell'Estate del 1979 Khomeyni lancia un'offensiva totale: una *jiḥād* (guerra santa) contro il Pdk iraniano, definito “*partito di Satana*”<sup>189</sup>.

La Costituzione della Repubblica Islamica d'Iran viene approvata il 3 Dicembre 1979. Si tratta di un documento ibrido tra il teocratico e il democratico. L'art. 2, ad esempio, elenca i principi sui quali è fondata la stessa: tra questi l'unicità e onnipotenza di Dio e l'ispirazione divina delle leggi<sup>190</sup>. Al sesso tempo, nell'articolo 6 viene disposto che “*gli affari del paese devono amministrarsi sulla base dell'opinione del popolo espressa mediante elezioni [...]*”<sup>191</sup>. È da registrare un'apprezzabile apertura sul piano culturale: l'articolo 12 indica infatti la fede “*islamica di scuola sciita giarifarita imamita*” come religione ufficiale, garantendo però libertà di culto alle altre scuole musulmane e alle altre minoranze religiose come ebrei, zoroastriani e cristiani<sup>192</sup>. Ciò che dunque è realmente mal tollerato dei curdi e fonte di scontro sono le loro ideologie nazionaliste e socialiste, che Khomeyni reputa di matrice occidentale e capaci di strumentalizzare le genti<sup>193</sup>.

Il decennio degli anni Ottanta è segnato da una guerriglia di media intensità che intercorre tra curdi e Teheran. Il conflitto causa circa 50 mila<sup>194</sup> morti, ma ci sono delle specificità rispetto alle altre aree geografiche: l'Iran non intraprende piani di annientamento della cultura e dell'identità curda su larga scala, come avviene in Iraq o in Turchia. Significativo che, a fronte di 7100 totali villaggi, quelli effettivamente evacuati saranno solo 150<sup>195</sup>, segno dunque della volontà di intimidire più che di distruggere. Il sovrano iraniano prova più volte ad includere i curdi nel suo progetto politico a patto di abbandonare le idee occidentali delle quali, nella sua opinione, erano schiavi. Dall'altro lato, gli stessi sono ben disposti alla collaborazione: allo scoppio della guerra tra Iran e Iraq, nel 1980<sup>196</sup>, manifestano la disponibilità a combattere al

---

<sup>188</sup> S. BAKASH, *Reign of the Ayatollahs*, Basic books, New York, 1986, p.73.

<sup>189</sup> K. YILDIZ, *op. cit.*, p.47.

<sup>190</sup> Il testo tradotto integralmente è stato pubblicato in M. PISTOSO, S. CURZU, *La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran*, in *Oriente Moderno*, anno 60, n.1.

<sup>191</sup> Sebbene vi sia un riconoscimento della rilevanza della popolazione, è interessante notare come non venga attribuita al popolo una sovranità od un potere diretto, bensì la mera possibilità di esprimere una opinione, che sarà poi “alla base” (e quindi non determinante!) ai fini della gestione degli affari pubblici. D'altra parte, non sarebbe possibile altrimenti visto che l'unico e vero potere è quello esercitato dalla fede islamica.

<sup>192</sup> Queste sono tuttavia le “sole minoranze riconosciute” ai fini dell'articolo 13 della carta costituzionale.

<sup>193</sup> Più volte venne rinnovato l'invito verso i curdi ad abbandonare queste aspirazioni in funzione dell'unità garantita dalla religione islamica, sottolineando come non potesse esistere separazioni tra due musulmani, pur se aventi lingue diverse. Il discorso di Khomeyni che include questi contenuti è riportato in R.C. ELLING, *Matters of Authenticity: Nationalism, Islam and Ethnic Diversity in Iran*, in N. NABAVI, *Iran: From Theocracy to the Green Movement*, New York: Palgrave Macmillan, pp. 79-99.

<sup>194</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p.182.

<sup>195</sup> *Ibidem*.

<sup>196</sup> Entrambi gli Stati non erano soddisfatti dell'attuale sistemazione dei confini. Il conflitto iniziò con una invasione irachena, non preceduta da una formale dichiarazione di guerra, nella regione iraniana meridionale e settentrionale (il Kurdistan iraniano).



fianco iraniano in cambio del riconoscimento delle istanze autonomiste e non indipendentiste. Ciò non avverrà. Il segretario del Pdk – Iran, Abd al-Rahman Qasemlu, commentando gli aneliti indipendentisti dei curdi iracheni e turchi<sup>197</sup>, dirà: “*un partito responsabile deve prefiggersi obiettivi realizzabili. Nell’attuale contesto geo-politico non è concepibile indipendenza, significherebbe mutare le frontiere di quattro Stati in una regione così sensibile come la nostra*”<sup>198</sup>.

### 3.4 La (mancata) svolta della Presidenza Khatami

Una possibile svolta si presenta con l’elezione a Presidente della Repubblica di Mohammed Khatami, nel 1997. Egli riesce a convogliare su di sé il supporto dei curdi e di tutti quegli iraniani scontenti dell’eccessiva rigidità del regime teocratico islamico, promettendo grandi riforme. Celebre la sua frase: “*Ogni iraniano deve essere orgoglioso dei curdi*”<sup>199</sup>. Appena eletto nomina come governatore della regione del Kurdistan iraniano un etnologo curdo, la prima volta che ciò avviene dalla rivoluzione islamica.

Nel 1999 l’arresto di Öcalan causa sollevazioni popolari anche in territorio iraniano<sup>200</sup>. La valutazione fatta dai curdi, in questo caso, è però una di opportunità: comprendono che la presidenza di Khatami rappresenta realisticamente per loro la *best option*, considerata anche una forte crisi economica che stava mettendo in difficoltà tutto il territorio.

L’era di Khatami, in effetti, riesce a portare anche un cambiamento culturale: dal 1997 al 2005, anni della sua presidenza, fioriscono organizzazioni non governative, periodici in lingua curda, canali televisivi e dipartimenti universitari di lingua<sup>201</sup>. Si viene a creare un clima di sfiducia solamente nel momento in cui viene percepito dalla popolazione che lo slancio riformista del Presidente incontra un forte ostruzionismo nel Parlamento e nella classe dirigente. Permangono, inoltre, delle discriminazioni di natura sostanziale: ad esempio, un rapporto delle Nazioni Unite del 2002<sup>202</sup>, evidenzia come le zone più sottosviluppate del paese siano proprio quelle a maggioranza sunnita, dunque curda.

### 3.5 Il Pjak e la situazione attuale

Il Pdk – Iran annuncia a partire dalla metà degli anni Novanta una politica di basso profilo, quasi per nulla incline alla violenza o gesti sovversivi, che perdurerà fino

---

<sup>197</sup> Come si è visto, dal 2002 anche il Pkk muterà l’approccio passando da una lotta per l’indipendenza al confederalismo democratico.

<sup>198</sup> *Ibidem*.

<sup>199</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 188.

<sup>200</sup> *Ibidem*. Dalle rivolte ne derivano trenta vittime e duemila arresti.

<sup>201</sup> SINKAYA, *Kurdish question in Iran*, p.7.

<sup>202</sup> Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, A/HRC/22/56.

al 2015, quando invece riprenderanno degli scontri. Questo metaforico passo indietro concede spazio alla costituzione di nuove forze politiche nel panorama curdo. Nel 2006, un gruppo già formatosi nei primi anni Novanta sotto il nome di *Unione dei Rivoluzionari del Kurdistan*, muta nome in *Parti Azadi Kurdistan* (Partito per la libertà del Kurdistan, Pak) e inizia ad organizzare attività armate, pur mantenendo buoni legami con il Pdk che, come detto, era restio, in questa fase, alla guerriglia. Nel 2004 viene costituito, da un gruppo di simpatizzanti di Öcalan e del Pkk il *Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê* (Partito per la vita libera in Kurdistan, Pjak), un movimento caratterizzato dalla stessa impostazione socialista tipica del partito turco e, ugualmente, più dedito alle armi rispetto al Pdk iraniano. Il Pjak è formalmente affiliato con il Pkk e il suo obiettivo dichiarato è quello di sostituire la teocrazia con un governo democratico e federale di pacifica convivenza delle varie realtà che popolano l'Iran.

Il Pjak, a partire dal 2004, dà impulso a numerose rivolte, alle quali il governo iraniano replica in alcuni casi con un clamoroso dispiegamento di forze nel nord-est del paese<sup>203</sup>, bersagliando anche le postazioni lungo il confine con il Kurdistan iracheno. Il Pjak è considerato un'organizzazione terroristica dall'Iran<sup>204</sup>, mentre il Pjak è considerato tale da Iran<sup>205</sup>, Giappone<sup>206</sup>, Turchia<sup>207</sup> (per via degli stretti legami col Pkk) e Stati Uniti<sup>208</sup>.

Da quando il movimento curdo ha assunto dunque connotati più violenti e ribelli anche la risposta statale si è adeguata: vari rapporti di Amnesty International<sup>209</sup> della prima decade del XXI secolo denunciano come attivisti, scrittori ed insegnanti siano stati arrestati e condannati a morte (in alcuni casi) per legami con il Pjak, mentre il *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran*<sup>210</sup> del 2019 ha segnalato l'aumento del numero di condannate per *moharebeh* nel solo 2018. Il *Moharebeh* nella legge islamica è una categoria legale che include una serie di condotte, dalla rapina, allo stupro, al terrorismo, che pongono l'individuo in uno stato di assoluta antitesi verso l'Islam. Nel sistema giuridico iraniano è disciplinata dagli artt. 183-196 del Codice penale<sup>211</sup> e solitamente prevede la pena di morte. La norma più utilizzata contro i dissidenti è l'articolo 186: "*All the members and supporters of a group or an organized association which have waged armed rebellion*

<sup>203</sup> In base a fonti curde vennero dispiegate 100.000 unità di sicurezza nella zona per calmare le rivolte. Il Pdk si appellò "*to international organisations, human-rights supporters and the international community to make efforts to stop the bloodshed of the Iranian Kurdish People by the Islamic republic regime of Iran.*" Si veda in tal proposito F. KOOHI-KAMALI, *The political developments of Kurds in Iran*, cit., p. 332.

<sup>204</sup> *Ibidem*.

<sup>205</sup> *Ibidem*.

<sup>206</sup> Si veda: [http://www.moj.go.jp/psia/ITH/organizations/ME\\_N-africa/PJAK.html](http://www.moj.go.jp/psia/ITH/organizations/ME_N-africa/PJAK.html).

<sup>207</sup> M. GURSES, *Anatomy of a Civil War*, University of Michigan Press, 2018, p.221.

<sup>208</sup> [www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/](http://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/).

<sup>209</sup> Si veda <https://web.archive.org/web/20150218023309/https://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/kurdish-man-imminent-risk-execution-iran-20100122>.

<sup>210</sup> Si veda: Doc. A/74/188.

<sup>211</sup> L'art. 183 recita: "*Any person who resorts to weapons to cause terror and fear or to breach public security and freedom shall be considered as a mohareb and corrupt on earth.*"

*against the Islamic State, whilst the core of that organization or group exists, shall be regarded as moharebs*<sup>212</sup>.

Allo stato attuale dei fatti, dal 2016 sia il Pdk - Iran che il Pjak stanno portando avanti delle operazioni di guerriglia nei confronti di Teheran. Il Pjak e il Pdk - Iran hanno ottimi legami con le Unità di Protezione Popolare siriane (Ypg), alle quali hanno fornito anche supporto durante il conflitto civile. Il tutto è coerente con quanto si diceva della vicinanza ideologica tra Pjak e Pkk, partito di Ocalan, teorizzatore del confederalismo democratico, che è il progetto che si sta cercando di realizzare in Siria nella regione del Rojava. In questo scenario, un ruolo determinante potrebbe essere giocato da un eventuale conflitto tra Stati Uniti ed Iran, ipotesi peraltro non remota. In quello scenario ruolo fondamentale potrebbero avere le milizie curde, come nell'occasione della Seconda guerra del golfo, quando i *peshmerga* iracheni si schierarono a favore della coalizione occidentale nell'attacco a Saddam Hussein. Non è da considerarsi ostativa ad un'alleanza curdo-americana l'estrazione prevalentemente comunista delle formazioni iraniane, vista la collaborazione intercorsa in Siria tra gli stessi Stati Uniti e le Ypg, anch'esse di simile estrazione.

**4. I curdi in Iraq.** – 4.1 Il protettorato britannico e l'ascesa di Molla Mustafa Barzani – 4.2 L'apertura di Qasim e lo scoppio del conflitto – 4.3 Il partito Ba'th al potere: dall'Accordo del 1970 all'arabizzazione – 4.4 La salita al potere di Saddam Hussein e l'operazione *Al-Anfal* – 4.5 La guerra del golfo e la Regione autonoma del Kurdistan iracheno – 4.6 La guerra del golfo e la Regione autonoma del Kurdistan iracheno.

In Iraq i curdi costituiscono tra il 15 e il 20% dell'intera popolazione, per un totale compreso tra i 7 e i 9 milioni<sup>213</sup>. Essi sono principalmente distribuiti all'interno dei governariati settentrionali di *Sulaymanyya*, *Dahuk* ed *Erbil*, che della regione del Kurdistan iracheno è capoluogo e centro politico. Il movimento curdo ha sempre avuto in Iraq il suo epicentro e motore costante, favorito anche da un maggior potere negoziale legato alle abbondanti risorse petrolifere presenti nella zona.

Il percorso dei curdi in Iraq è stato tutt'altro che agevole: costellato da rivolte, un presunto genocidio, una costante e dura repressione, tali contingenze hanno tuttavia garantito un'attenzione particolare della comunità internazionale e fortificato lo spirito identitario della popolazione. Infatti, attualmente, quella irachena è l'unica realtà curda che goda di uno status riconosciuto e sancito a livello ordinamentale. Con la costituzione irachena del 2005, infatti, è stata riconosciuta la Regione del Kurdistan

---

<sup>212</sup> Per il testo complete del codice si veda: [https://iranhrdc.org/wp-content/uploads/pdf\\_en/Iranian\\_Codes/Islamic\\_Penal\\_Code\\_of\\_the\\_Islamic\\_Republic\\_of\\_Iran\\_2121338\\_39.pdf](https://iranhrdc.org/wp-content/uploads/pdf_en/Iranian_Codes/Islamic_Penal_Code_of_the_Islamic_Republic_of_Iran_2121338_39.pdf).

<sup>213</sup> K. YILDIZ, *The Kurds in Iraq*, cit, p.12.

come entità federale autonoma. Nonostante questo apparente risultato soddisfacente, i curdi iracheni sembrano quelli più votati al perseguimento dell'indipendenza piuttosto che di un semplice federalismo, come testimoniato dal recente referendum per l'indipendenza tenutosi nel 2017.

#### 4.1 Il protettorato britannico e l'ascesa di Molla Mustafa Barzani

Al termine della Prima guerra mondiale e con la dissoluzione dell'Impero Ottomano, il territorio oggi chiamato Iraq diviene un protettorato britannico fino al 1932, anno in cui il Regno Unito decide di interrompere anticipatamente il proprio mandato, visti i disordini e le rivolte che avevano preso luogo.

Nel 1932, dunque, il protettorato britannico diviene il Regno d'Iraq, con a capo re Faysal I. All'ingresso nella Società delle Nazioni il governo prende taluni impegni nei confronti dei curdi, segnatamente di riconoscere, nelle aree di loro maggior presenza, la lingua curda come ufficiale accanto all'arabo e di nominare solo funzionari curdi<sup>214</sup>. Gli impegni vengono generalmente rispettati ma l'amministrazione dei relativi distretti viene trascurata, lasciando spazio a disordini e ribellioni. Emerge, in questo contesto, Molla Mustafa Barzani<sup>215</sup>, che in seguito diverrà riferimento per la gente curda.

Nel 1943 Barzani fugge da *Sulaimaniya*, dove era stato imprigionato, e riprende immediatamente il conflitto contro il potere centrale assieme a suo fratello Ahmed, vedendosi schierati contro, lui e i suoi uomini, circa trentamila soldati. Di fronte a tale dispiegamento, Mustafa Barzani, il fratello e i loro uomini scelgono di rifugiarsi in Iran, dove sta prendendo corpo la Repubblica di Mahabad. È durante il periodo iraniano che viene creato il *Partiya Demokrat a Kurdistanê* (Partito democratico del Kurdistan, Pdk). Con il successivo scioglimento della Repubblica, Barzani riesce a rifugiarsi in Unione Sovietica, dove rimane per ben undici anni<sup>216</sup>. Il Pdk – Iraq, in questi anni di assenza di Barzani, viene gestito da Ibrahim Ahmad, un notevole intellettuale che avvicina molto il Pdk al Partito Comunista iracheno. Gli anni precedenti al 1958 vedono un certo malcontento serpeggiare nella popolazione, specialmente a causa della diffusa corruzione. Nel 1952 si forma il movimento dei Liberi ufficiali<sup>217</sup> e nel 1957 viene costituito il Fronte dell'Unità Nazionale, del quale fa parte anche il Pdk e il Partito comunista iracheno.

---

<sup>214</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 198.

<sup>215</sup> Egli è membro della tribù Barzani, una delle più note tribù curde in Iraq. Nel 1906 contava 750 famiglie mentre si stima che nel 1945 giungerà a ben 9 mila persone. W. EAGLETON, *The Kurdish Republic of 1946*, cit., p.48.

<sup>216</sup> In questi anni vive e lavora come può. Studia lingue ed economia, e si dedica sporadicamente all'attività politica, consistente perlopiù in occasionali contatti con il Pdk iracheno. M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p.204.

<sup>217</sup> Si tratta un'organizzazione militare clandestina composta da membri delle forze armate, con idee nazionaliste e panarabe, costituitasi per la prima volta in Egitto per disfarsi della monarchia, nel 1952. Da allora in molti paesi arabi ufficiali delle forze armate crearono organizzazioni di natura simile, nel caso iracheno per eliminare il "regime corrotto" che governava il paese. M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p.206.

## 4.2 L'apertura di Qasim e lo scoppio del conflitto

L'esponente più in vista dei Liberi Ufficiali, Abdul Karim Qasim<sup>218</sup>, prende il potere nel 1958 proclamando la Repubblica irachena, concedendo a Barzani l'immediato rientro in patria. L'entusiasmo popolare e curdo vengono amplificati dall'approccio aperto di Qasim verso le minoranze. Nello stesso anno infatti viene promulgata una Costituzione provvisoria che prevede uno storico riconoscimento nell'articolo 3: "*Arabs and Kurds are considered partners in this county were the constitution will state their national rights under the Arab unity*"<sup>219</sup>".

Nonostante ciò, i rapporti si deteriorano presto e facilmente. Qasim si trova schiacciato tra le istanze autonomiste curde su un fronte e la componente nazionalista panaraba sull'altro. Il *Khabat*, giornale del Pdk, lamenta la scarsa proazione governativa nei confronti della causa curda<sup>220</sup>. L'escalation che ne scaturisce porta allo scoppio del primo conflitto curdo iracheno, nel 1960: i curdi attaccano un gruppo di soldati dell'esercito dell'Iraq, il quale risponde con ampi bombardamenti, uccidendo circa 4 mila civili<sup>221</sup>. La scarsa cura riposta nell'armamento dell'esercito iracheno permette ai *peshmerga* di sostenere discretamente le prime fasi del conflitto. Con l'evolversi delle ostilità si palesa la necessità di rimuovere Qasim dal potere per poter porre fine alle stesse; per tale ragione i curdi supportano un secondo colpo di stato ad opera di Abd al-Salam Aref, in cambio di una ennesima, ed effimera<sup>222</sup>, promessa di autonomia per il Kurdistan. Anche grazie ad alcune prese di posizione a livello internazionale<sup>223</sup>, viene sancita una tregua al conflitto. Barzani viene duramente criticato da un'ala del Pdk facente riferimento a Jalal Talabani sull'opportunità di assecondare una tregua in un momento di debolezza del potere centrale, visto anche il recente colpo di stato.

Nel 1966 viene annunciato il raggiungimento di un accordo in dodici punti, negoziato da Barzani e il governo iracheno: tra gli elementi di rilievo si sottolinea il riconoscimento costituzionale dell'identità e la lingua curda ed un'equa e proporzionale

---

<sup>218</sup> Qasim era di origine curda dal lato materno, cosa che lo rese inizialmente ancora più popolare tra i curdi stessi. Si veda K. YILDIZ, *The Kurds in Iraq*, cit., p. 32.

<sup>219</sup> Per il testo completo della Costituzione provvisoria si veda: [http://confinder.richmond.edu/admin/docs/1958\\_Interim\\_Constitution\\_English\\_PDF](http://confinder.richmond.edu/admin/docs/1958_Interim_Constitution_English_PDF).

<sup>220</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 209. Peraltro, Nel Novembre del 1960 Ibrahim Ahmad, editore di *Khabat*, viene processato con l'accusa di "fomentare il dissenso nazionale e istigazione al fanatismo", si veda L. ANANIA, *Il Kurdistan: una terra e il suo popolo*, cit., p. 33.

<sup>221</sup> J. BLAU, *The Kurdish problem: sociological and historical essay*, cit., p.59.

<sup>222</sup> Il nuovo leader iracheno, infatti, non ha intenzione alcuna di onorare tale promessa, visto che gode già di un ampio supporto. In particolare, sul fronte interno è supportato da baathisti e nazionalisti, a livello internazionale dagli Stati Uniti d'America e dalla Repubblica federale tedesca, oltre che delle compagnie petrolifere. M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp. 212-214.

<sup>223</sup> La Repubblica della Mongolia, in specie, effettua formale domanda di inserimento nell'ordine del giorno della XVIII Assemblea Generale della Nazioni Unite la questione della "politica di genocidio condotta dal governo iracheno contro il popolo curdo." Si veda M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 240.

distribuzione degli incarichi pubblici<sup>224</sup>. Sfortunatamente, pochi giorni dopo il governo iracheno col quale l'accordo era stato negoziato cade, dando principio a due anni nei quali si susseguiranno quattro governi, nessuno però volenteroso di attuare i punti. L'incredibile resistenza curda nel conflitto non si traduce in alcun risultato percepibile.

### 4.3 Il partito Ba'th al potere: dall'Accordo del 1970 all'arabizzazione

L'*impasse* istituzionale viene superata con la salita al potere, nel 1968, del partito Ba'th: si tratta di un partito politico panarabo, che persegue la creazione di una nazione araba unificata. Il governo baatista cerca da subito di arginare la minaccia curda: da un lato amplifica i contrasti tra Barzani e Talabani<sup>225</sup>, dall'altro scatena nuove offensive (servendosi anche dell'aviazione) contro i curdi che, nuovamente, riescono a resistere all'impatto<sup>226</sup>. L'antagonismo crescente con l'Iran, che supportava i curdi nel conflitto con l'intento di destabilizzare l'area irachena, unito all'enorme sforzo militare profuso nel decennio di scontri, inducono il Presidente iracheno al Bakr ad affidare a Saddam Hussein, allora vicepresidente, la realizzazione di un accordo che potesse risolvere politicamente la questione curda.

L'Accordo di Pace viene firmato nel Marzo del 1970 da Hussein e Barzani. Il contenuto pare un successo per il Pdk: realizzazione di un'autonomia amministrativa (*self governing unit*) nelle zone a maggioranza curda, riconoscimento ufficiale della lingua accanto all'arabo, possibilità di insegnamento della stessa, diritto all'elezione di un vicepresidente curdo, partecipazione proporzionale al potere legislativo<sup>227</sup>. Tra le cause del fallimento dell'accordo si sottolinea il totale aggiramento della centrale questione dell'area di Kirkuk, a maggioranza curda ma oggetto di interesse iracheno in quanto ricca di giacimenti petroliferi. In un documento di Human Rights Watch<sup>228</sup> viene evidenziata già in questa fase una politica di "arabizzazione" di zone di fatto a

---

<sup>224</sup> M. KHADDURI, *Republican Iraq: A study on Iraqi politics since the Revolution of 1958*, Oxford University press, London, 1969, p. 274. I curdi, pur rappresentando circa il 25% della popolazione totale irachena, avevano una percentuale di posti pubblici loro assegnata estremamente al di sotto della soglia proporzionale, all'incirca il 10 %.

<sup>225</sup> Il Ba'th cerca infatti di avviare un dialogo esclusivamente con Talabani, scatenando l'ira di Barzani che rivendica il suo status di unica figura curda degna di interlocuzione, vista anche l'ampio territorio che controllava *de facto*.

<sup>226</sup> Si riporta un estratto di un memorandum inviato alle Nazioni Unite da parte di Barzani, nel 1969: "[...] stanno tentando di distruggere la nazione curda, [...] l'esercito iracheno sta compiendo molti atti di genocidio. L'esercito circonda un'intera area. Cominciano a sparare i carri armati. Chi non è ucciso all'interno delle abitazioni, viene ammazzato mentre tenta di fuggire". M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 221.

<sup>227</sup> Altri punti rilevanti dell'Accordo: i funzionari chiamati a prestare servizio nelle aree curde devono essere curdi o parlare la lingua; possibilità di creazione di associazioni curde di studenti, donne, giovani; impostazione di una riforma agraria; pensione per le famiglie dei *peshmerga* morti in conflitto. Il testo completo dell'accordo è riportato, in lingua inglese, in D. McDOWALL, *A modern history of the Kurds*, cit. pp. 327-328.

<sup>228</sup> *Introduction: Genocide in Iraq: The Anfal Campaign against the Kurds*, Human Rights Watch, 1993. Nel rapporto si parla di sfratto di contadini curdi a favore di poveri membri di tribù arabe provenienti dal Sud. Anche Barzani accuserà il regime Baatista di portare avanti tale tipo di condotta. Per il testo completo del rapporto si veda: <https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/ANFALINT.html>.

maggioranza curda, come quella di Kirkuk, proprio al fine di non cederne il controllo ai curdi.

Nel 1974 Saddam Hussein stralcia gli accordi e propone un'unilaterale *Autonomy Law*<sup>229</sup>, rigettata vigorosamente da Barzani. L'episodio causa l'insorgere di un nuovo conflitto, tra il 1974 e il 1975: da un lato l'Iraq, forte dell'appoggio sovietico guadagnato da Hussein con un patto di amicizia nel 1972, dall'altro i curdi e il Pdk con il supporto statunitense ed iraniano<sup>230</sup>; l'ala a vocazione socialista del Pdk, guidata da Talabani, criticherà aspramente la scelta di avvicinarsi al polo occidentale, considerandola come un tradimento dei valori del partito. Gli Accordi di Algeri<sup>231</sup> vedono raggiunto un compromesso tra Iran ed Iraq circa lo sfruttamento della *waterway* di Shatt al-'Arab, vera ragione del supporto iraniano alla causa curda. Vedendo Teheran ritirare il sostegno, gli Stati Uniti, che non desiderano esporsi, si accodano, lasciando i curdi in balia del regime. Barzani viene accusato di leggerezza per essersi affidato alle promesse statunitensi e per aver rifiutato l'*Autonomy Law* proposta da Hussein nel 1974 che, seppur con meno garanzie rispetto agli accordi del 1970, portava con sé un buon bagaglio di concessioni e garanzie.

I momenti successivi all'epilogo del secondo conflitto sono particolarmente intensi. Circa duecentomila curdi<sup>232</sup>, tra *peshmerga* e civili, fuggono dal regime baatista trovando rifugio in Iran e Siria; tra questi, Jalal Talabani, che a Damasco fonda il *Yekîtiya Nîştîmanî ya Kurdistanê* (Unione Patriottica del Kurdistan, Puk). Il Puk ha una forte dimensione socialista, che lo mantiene più vicino sia all'Iraq sia all'Unione Sovietica, vista la citata vicinanza di queste due nazioni.

Coloro che sono rimasti nel territorio iracheno subiscono sulla propria pelle politiche di deportazione e arabizzazione. Quanto alla prima: basandosi sulla giustificazione della razionalizzazione dell'impianto agricolo<sup>233</sup>, molti curdi vengono prelevati dalle zone di residenza e portati verso Sud, spesso dentro camion senza acqua e viveri, separati dalle proprie famiglie<sup>234</sup>. Quanto alla seconda: interi villaggi abitati da curdi vengono "riempiti" da contadini egiziani<sup>235</sup>, l'insegnamento del curdo viene

---

<sup>229</sup> Si tratta della Legge n. 33/1974. L'elemento che spinge Barzani al rifiuto è che si tratta di una soluzione che non garantisce gli stessi privilegi dell'Accordo del 1970, prevedendo un maggior controllo esercitabile dalle autorità irachene. Si veda K. YIDLIZ, *The Kurds in Iraq*, cit., p.32.

<sup>230</sup> Gli Stati Uniti decidono di sostenere la causa curda per la preoccupazione causata dalla vicinanza tra Iraq e URSS; non si espongono direttamente ma garantiscono armi e rifornimenti attraverso l'Iran. Quest'ultimo si schiera a fianco del Pdk perché ritiene sia il miglior modo per mettere pressione al regime di Baghdad per ragioni economiche legato allo sfruttamento della *waterway* di *Shatt al-'Arab*. M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp. 209 e ss.

<sup>231</sup> Per la consultazione del testo completo degli accordi si veda: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201017/volume-1017-I-14903-English.pdf>.

<sup>232</sup> Amnesty International, Report 1977, pp. 151 e ss.

<sup>233</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 236.

<sup>234</sup> *Ibid.*

<sup>235</sup> Nel 1975 viene stipulato infatti un accordo di natura economico-commerciale tra Iraq ed Egitto, per mezzo del quale 10.000 famiglie di contadini egiziani giunsero in Iraq. K. YIDLIZ, *The Kurds in Iraq*, cit., p.33.

vietato, viene impedito ai curdi di possedere terreni in determinate zone, come quella strategica e petrolifera di Kirkuk<sup>236</sup>.

Nel 1979 Mustafa Barzani muore in esilio dopo essere fuggito in seguito ai conflitti del 1974-1975. Suo figlio Masoud Barzani ne prende il posto.

#### **4.4 La salita al potere di Saddam Hussein e l'operazione *Al-Anfal***

Nel 1979, quasi contestualmente alla salita al trono dell'Ayatollah Khomeyni in Iran, Saddam Hussein diviene Presidente dell'Iraq. Lo scoppio della guerra tra Iraq ed Iran, nel 1980, e il conseguente massiccio impiego delle risorse militari irachene per fronteggiare l'Iran, portano il Pdk di Barzani e il Puk di Talabani, dopo una fase iniziale di incertezza<sup>237</sup>, ad allearsi con l'Iran, consapevoli che una vittoria di quest'ultimo avrebbe posto fine al dominio del Partito Ba'th in territorio iracheno.

Una volta che lo scontro con l'Iran si avvicina all'epilogo, Saddam Hussein decide di utilizzare il pugno di ferro contro i curdi, in particolare nell'infausta campagna di *Al-Anfal*<sup>238</sup>, tra il 1986 e il 1989, caratterizzata da una studiata azione militare di repressione, quasi di sterminio, diretta contro curdi e altre minoranze, come quella assira ed ebraica. La campagna di *Al-Anfal* intesa in senso stretto è invece costituita da otto specifici attacchi, tra il Febbraio e il Settembre del 1988, sotto la guida del cugino di Saddam Hussein, Alì Hassan al-Majid, detto "il chimico" per la sua vocazione all'uso delle armi chimiche<sup>239</sup>. Saddam Hussein, tramite decreto, gli affida la gestione dell'area nordica dell'Iraq, conferendogli un potere sostanzialmente illimitato<sup>240</sup>. Nelle varie operazioni generalmente si procede via terra, grazie alla predisposizione di circa 200.000 soldati iracheni<sup>241</sup> che irrompono nei villaggi; seguono spesso bombardamenti aerei<sup>242</sup>. Dalla terza operazione in poi popolazione catturata, comprensiva di donne e bambini, viene trasportata in centri di detenzione particolarmente somiglianti per caratteristiche a campi di concentramento, dove avviene una rapida schedatura al fine di individuare possibili ribelli da eliminare<sup>243</sup>, specie negli uomini tra i 15 e i 50 anni<sup>244</sup>.

---

<sup>236</sup> Revolutionary Command Council's Decree n. 795/1975 e n.358/1978.

<sup>237</sup> Inizialmente il Puk di Talabani, visto anche il tradimento del 1975, non intende schierarsi dal lato iraniano ed arriva addirittura a intavolare dei negoziati con Saddam Hussein. Solo successivamente, nel 1985, le due parti riescono a riconciliarsi schierandosi unitamente contro il regime iracheno. M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp. 239 e ss.

<sup>238</sup> *Al-Anfal* è il titolo dell'ottavo capitolo del Corano, e allude al concetto di "bottino di guerra". Viene utilizzato come nome in codice per questa operazione.

<sup>239</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 216.

<sup>240</sup> K. YILDIZ, *The Kurds in Iraq*, cit., p. 25. In virtù del decreto, il n. 160/1987, persino le forze di intelligence e i più alti ranghi militari dovevano sottostare alle direttive di al-Majid.

<sup>241</sup> *Ivi*, p. 36.

<sup>242</sup> *Introduction: Genocide in Iraq: The Anfal Campaign against the Kurds*, Human Rights Watch, 1993, III.

<sup>243</sup> Si riporta il testo di una clausola della direttiva SF/4008 firmata dal al-Majid in merito all'approccio da tenere nei confronti dei soggetti catturati: "all persons captured in those villages shall be detained and interrogated by the security services and those between the ages of 15 and 70 shall be executed after any useful information has been obtained from them, of which we should be duly notified." HRW, MIDDLE



Il governo iracheno utilizza diffusamente armi chimiche nel conflitto<sup>245</sup>. L'attacco più violento da questo punto di vista è quello di *Halabja*, nel Marzo del 1988, che causa autonomamente tra le 3.000 e le 5.000 vittime<sup>246</sup>. Secondo dati di Human Rights Watch, il numero di vittime dell'intera operazione *Anfal* invece oscilla tra le 50.000 e le 180.000 unità mentre i villaggi distrutti ammonterebbero a 4.000<sup>247</sup>.

Non si ritiene opportuno, né necessario soffermarsi in questa sede sull'opportunità di considerare tali operazioni come genocidio ai sensi dell'articolo 2 Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, o dell'articolo 6 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Ci si limita a sottolineare come Norvegia<sup>248</sup>, Svezia<sup>249</sup>, Regno Unito<sup>250</sup> e Corea del Sud<sup>251</sup> riconoscano l'operazione *Anfal* come tale.

#### 4.5 La guerra del golfo e la Regione autonoma del Kurdistan iracheno

L'Iraq, ripresosi dal conflitto con l'Iran, decide nel 1990 di invadere il vicino Kuwait, stato piccolo ma ricchissimo. L'invasione causa un'inaspettata reazione internazionale<sup>252</sup>, facendo scatenare la c.d. Guerra del Golfo, la quale vede l'Iraq affrontare una coalizione di 35 stati, costringendolo a capitolare dopo un solo anno. Di fronte alla sconfitta di Hussein tutti i partiti curdi iracheni, riunitisi nel Fronte del Kurdistan iracheno<sup>253</sup>, tentano un'ennesima volta di abbattere il regime. Il Pdk di Barzani e il Puk di Talabani appianano le divergenze per combattere in maniera compatta.

La risposta irachena all'attacco congiunto causa una vera e propria crisi umanitaria: l'Iran si trova costretto ad accogliere circa mezzo milione di rifugiati curdi iracheni, altri 250.000 si raggruppano lungo il confine con la Turchia. L'Alto

---

EAST, *Iraq's crime of genocide: The Anfal campaign against the Kurds*, Human rights watch books, 1995, pp. 10-11.

<sup>244</sup> *Ivi*, pp.211 e ss.

<sup>245</sup> Report of a Medical Mission to Turkish Kurdistan by Physicians for Human Rights, *Winds of Death: Iraq's Use of Poison Gas Against its Kurdish Population*, 1989.

<sup>246</sup> K. YILDIZ, *The Kurds in Iraq*, cit., p.40. Si veda in tal senso anche M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp. 246-247 per le disastrose conseguenze di natura ambientale che ebbe tale attacco, che è considerato il più grande attacco chimico della storia diretto contro un'area popolata da civili.

<sup>247</sup> *Introduction: Genocide in Iraq: The Anfal Campaign against the Kurds*, Human Rights Watch, 1993, VI.

<sup>248</sup> <https://uk.gov.krd/articles/detail.aspx?lngnr=12&anr=36740>

<sup>249</sup> <https://web.archive.org/web/20160304102804/http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=12&a=46796>

<sup>250</sup> <https://web.archive.org/web/20160304102804/http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=12&a=46796>

<sup>251</sup> <https://archive.vn/20150426233519/http://www.peyamner.com/english/PNAnews.aspx?ID=314434>

<sup>252</sup> A poche ore dall'invasione irachena gli Stati Uniti richiedono la convocazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che nel giro di pochi giorni approva due risoluzioni, la n.660/1990 e la n. 661/1990 nelle quali condanna l'aggressione ed approva sanzioni economiche contro l'Iraq.

<sup>253</sup> Costituito da Pdk, Puk, il Partito Democratico del Popolo del Kurdistan (PDPK), il Partito Socialista del Kurdistan (PASOK), la branca curda del Partito Comunista Iracheno, il movimento democratico siriano.

Commissario per i rifugiati lo definirà il più grande movimento di rifugiati in 40 anni di storia dell'UNHCR<sup>254</sup>.

Il 5 Aprile del 1991 viene approvata dal Consiglio di Sicurezza la risoluzione n. 688/1991, nella quale viene espressa forte preoccupazione nei confronti della repressione che i civili, in particolar modo curdi, sperimentano per mano del regime iracheno, viste anche le conseguenze in termini di rifugiati. Il Consiglio condanna l'operato iracheno, evidenziando come le conseguenze dello stesso minaccino la pace internazionale e la sicurezza nella regione; viene inoltre imposto all'Iraq di lasciare accesso alle organizzazioni umanitarie affinché le stesse possano prestare aiuto a quanti in difficoltà. Viene in conclusione chiesto a tutti gli stati membri e organizzazioni umanitarie di contribuire a questi sforzi. La risoluzione risulta rilevante sul versante curdo e su quello del diritto internazionale.

Per quanto attiene alla situazione curda si tratta di una netta presa di posizione delle Nazioni Unite<sup>255</sup> contro l'attività repressiva del regime iracheno, i curdi vengono menzionati esplicitamente nella risoluzione e viene posto il problema di fronte alla comunità internazionale forse per la prima volta.

In merito al profilo giuridico, la risoluzione pare confermare la prassi del cd. intervento umanitario come deroga al divieto di non interferenza negli affari interni di uno stato, previsto dall'articolo 2 comma 7 della Carta delle Nazioni Unite. L'intervento umanitario è da intendersi come un'ingerenza giustificata da *gross human rights violations*, pur non avendo le stesse una dimensione extra-territoriale<sup>256</sup>. L'art. 2 comma 7 prevede come unica deroga al principio di non ingerenza le misure coercitive di cui al Capitolo VII della Carta, per le quali è però richiesto l'accertamento, ai sensi dell'art. 39, di una minaccia o violazione della pace o di un atto di aggressione. Nel caso di specie, le misure prese dal Consiglio fuoriescono dal perimetro del Capitolo VII della Carta, e pare siano dunque giustificate proprio in virtù della grave e sistematica violazione dei diritti umani esistente nel territorio iracheno.

Stati Uniti, Francia e Regno Unito si adoperano per la creazione di due *no-fly zones*, zone nelle quali è vietato il volo agli aerei militari iracheni, una prima nella parte occidentale dell'Iraq a tutela dei curdi ed una seconda in quella meridionale a protezione dei musulmani sciiti. Le forze occidentali fanno discendere dalla citata risoluzione la legittimità del loro contegno, quando non solo nella stessa non vi è menzione di *no-fly zones*, ma sarà lo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite

---

<sup>254</sup> Lawyers Committee for Human Rights, *Asylum Under Attack: A Report on the Protection of Iraqi Refugees and Displaced Persons One Year After the Humanitarian Emergency in Iraq*, April 1992.

<sup>255</sup> La risoluzione viene approvata con il voto favorevole di Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Romania, Austria, Costa d'Avorio, Zaire, Ecuador. Voteranno contro Cuba, Yemen e Zimbabwe. Astenuti Cina ed India.

<sup>256</sup> P. PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, Cacucci Editore, Bari, 2019, p.79.

dell'epoca, Boutros Boutros-Ghali, a denunciarne l'illegittimità<sup>257</sup>, seguito da Russia e Cina, che le ritengono un'ingerenza nella sovranità statale.

La zona sì creatasi nel Kurdistan iracheno perdurerà fino allo scoppio della Seconda Guerra del Golfo nel 2003, divenendo in questi anni un prezioso laboratorio di istanze indipendentiste. Sono proprio gli aneliti di indipendenza che tutt'oggi differenziano la posizione dei curdi iracheni dalle altre, come già visto, più tendenti alla soluzione federalista. Dopo un cessate il fuoco tra il Fronte del Kurdistan Iracheno e Saddam Hussein anche le truppe di terra irachene si ritirano dalla zona; ciò, unito alla protezione delle potenze occidentali, crea i presupposti per una struttura di governo curda autonoma. Va rilevato, tuttavia, che zone densamente abitate da curdi come Kirkuk e Sulaymaniyah, rimangono escluse da questa area protetta.

Nel Giugno del 1992, in un clima di caotica improvvisazione<sup>258</sup> e di gioia festosa, si tengono nella regione di fatto le prime elezioni *libere* della storia curda. Il risultato, come prevedibile, sancisce la leadership del Pdk di Barzani e del Puk di Talabani<sup>259</sup>. Viene così istituito il *Kurdistan Regional Government* (KRG). L'Assemblea Nazionale, in una delle sue prime sedute, decide di non perseguire un ulteriore strappo ricercando immediatamente l'indipendenza: pur rimanendo l'obiettivo di lungo termine, viene preferita una relazione con Baghdad da fondarsi "sulla base di una unione federale in seno a un Iraq a democrazia parlamentare"<sup>260</sup>. Questa soluzione avrebbe permesso di mostrare la propria affidabilità, da un lato, e di evitare ulteriori massacri dall'altro.

Nonostante degli scontri intervenuti durante gli anni Novanta tra Pdk e Puk, principalmente per il controllo di determinate roccaforti e lo sfruttamento delle risorse petrolifere<sup>261</sup>, il KRG fornisce prova complessiva di proattività ed affidabilità: ad esempio, al termine degli anni Novanta ben tremila villaggi curdi sono stati ricostruiti; viene ben amministrata la somma proveniente dal programma delle Nazioni Unite *Oil for food*<sup>262</sup>, progettato per supportare la popolazione civile di tutto l'Iraq, martoriato da guerre e dalle pesanti sanzioni imposte dalle NU stesse a partire dal 1990<sup>263</sup>. Complessivamente, i successi raccolti in questa esperienza di autogoverno possono

---

<sup>257</sup> Per l'intervista completa al Segretario Generale sul punto, si veda <https://web.archive.org/web/20071114173549/http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=3106>.

<sup>258</sup> Gli elettori hanno differenti tipi di documenti di identità, alcuni ne sono addirittura sprovvisti. Visti i massacri e i disordini della storia recente, risulta anche impossibile un censimento adeguato della popolazione. Si veda: M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 259.

<sup>259</sup> Il Pdk otterrà il 45,2 % dei voti a fronte del 43,8% del Puk. Nessun altro partito riuscirà a superare il 5%. M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p.260.

<sup>260</sup> *Ivi*, p. 261.

<sup>261</sup> Barzani e Talabani risolveranno comunque le loro controversie grazie alla mediazione degli Stati Uniti. Nel 1998 a Washington, alla presenza del Segretario di Stato, viene firmata la pace. M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 267

<sup>262</sup> Si veda la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 986/1995.

<sup>263</sup> Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n.687/1991, in merito alle misure di embargo attivate verso l'Iraq come conseguenza della Guerra del Golfo.

essere efficacemente riassunti nelle parole dette da Nashrin Berwari, ministro della Ricostruzione, nel 2002:

*“Oggi ci sono 700 mila scolari e scolari che frequentano la scuola, nelle 3000 scuole. Nel 1991 c'erano solo 800 scuole. L'istruzione primaria e secondaria può essere svolta nella lingua curda, abbiamo tre università. I curdi e i gruppi minoritari che vivono nel Kurdistan iracheno hanno proprie scuole, canali televisivi, giornali, partiti politici. Le donne svolgono un ruolo sempre più importante sulla scena politica sociale ed economica”<sup>264</sup>.*

#### **4.6 La costituzione irachena del 2005 e il referendum per l'indipendenza**

I curdi ricoprono un ruolo fondamentale come alleati della coalizione a guida statunitense che conduce la Seconda Guerra del Golfo e che porterà al rovesciamento del regime baathista di Saddam Hussein. L'offensiva viene condotta sulla base della presunta presenza di armi di distruzione di massa in Iraq, che lo avrebbe posto in violazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza n.687/1991, la quale imponeva un programma di disarmo. Le armi poste alla base dell'attacco, anche dopo la cattura e l'esecuzione di Saddam Hussein, non vengono mai trovate.

Una volta rovesciato il regime baathista, sotto il controllo statunitense, viene costituita una Autorità Provvisoria di Coalizione<sup>265</sup> che conduce il paese a tre tornate elettorali nel 2005: una per eleggere un'Assemblea Costituente, una per approvare la Costituzione definitiva ed un'ultima per eleggere un nuovo Parlamento costituzionalmente legittimato. Di estrema rilevanza è da considerarsi l'elezione a Presidente della Repubblica del curdo Jalal Talabani.

La nuova Costituzione approvata nel 2005 costituisce uno storico traguardo per il popolo curdo. L'Iraq viene definito come una Repubblica Parlamentare dotata di sistema federale, nel quale il curdo costituisce, accanto all'arabo, la seconda lingua ufficiale <sup>266</sup>. Fondamentale l'articolo 113 della Costituzione, che riconosce il Kurdistan come entità federale regionale: *“this Constitution shall approbate the region of Kurdistan and its existing regional and federal authorities; at the time this constitution comes into force”*. Viene di seguito disposto che tale regione, ed altre che potrebbero eventualmente venirsi a formare, sia munita di una propria struttura governativa con propri organi legislativi e giudiziari<sup>267</sup>. Viene inoltre previsto, nell'articolo 117, che in caso di contrasto tra normativa nazionale e normativa approvata dalla “regione”,

---

<sup>264</sup> *Bulletin de liaison et d'information*, n.212, 2002.

<sup>265</sup>I posti chiave dell'Autorità vengono assegnati ad intellettuali e politici di rientro dall'esilio e membri della comunità sciita e curda.

<sup>266</sup> Costituzione dell'Iraq, approvata per referendum ed entrata in vigore il 15 Ottobre 2005, art.4. Il testo integrale è disponibile al seguente indirizzo: [https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old\\_sites/sito\\_AIC\\_2003-2010/cronache/estero/costituzione\\_iraq/Allegato1.pdf](https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/cronache/estero/costituzione_iraq/Allegato1.pdf)

<sup>267</sup> *Ivi*, artt. 113-116.

quest'ultima abbia il diritto di adeguare l'applicazione della normativa nazionale alle proprie specificità. Il Kurdistan, infine, ha diritto ad una propria rappresentanza all'interno delle ambasciate e delle missioni diplomatiche irachene.

La Costituzione irachena prevede che ciascuna regione autonoma debba munirsi di una propria carta fondamentale che ne disciplini l'ordinamento. La forma di governo scelta dalla regione autonoma del Kurdistan è quella della Repubblica democratica Parlamentare, repubblica divisa nelle quattro province di *Kirkuk*<sup>268</sup> (sebbene l'articolo 140 della Costituzione irachena preveda un censimento ed un referendum per comprendere la volontà popolare rispetto all'annessione o meno alla regione curda) *Sulaimaniyah and Erbil, Duhok*<sup>269</sup>. Il primo Presidente eletto della nuova regione curda diviene Masoud Barzani.

Nel 2017 lo stesso Barzani ha indetto un referendum non vincolante riguardante la possibile indipendenza dall'Iraq dalla Regione autonoma del Kurdistan. Il 25 Settembre del 2017 la popolazione viene chiamata a votare e la soluzione independentista ottiene il 91,8% dei voti a favore.<sup>270</sup> L'autorità centrale ha immediatamente replicato con un'offensiva lampo, riottenendo il controllo della zona contestata di Kirkuk, fonte principale di reddito per il Kurdistan visti i giacimenti petroliferi, che era de facto controllata dai curdi in seguito dell'invasione dell'ISIS<sup>271</sup>. Si tornerà sulla rilevanza di tale referendum nel capitolo terzo, considerando il suo peso specifico fini del diritto all'autodeterminazione del popolo curdo iracheno.

L'Iraq è la nazione in cui il progetto curdo ha avuto modo di sostanzarsi in forme costituzionalmente riconosciute, non senza un importante spinta in questo senso da parte degli Stati Uniti d'America. I forti legami del Puk con il Pkk rendono forse difficile la creazione di un fronte comune a favore della totale indipendenza curda. Di certo il referendum tenutosi nel 2017 ha mostrato come cinque milioni di cittadini desiderino fortemente un Kurdistan indipendente. È da sottolineare come il neopresidente della regione del Kurdistan, Nechirvan Barzani, abbia di recente ricucito i rapporti con Baghdad e stia intavolando delle negoziazioni in merito alle aree contese. Da verificare, dunque, gli sviluppi di queste negoziazioni apertesesi.

**5. I curdi in Siria.** – 5.1 Il periodo del protettorato francese – 5.2 L'esperienza siriana nella Repubblica Araba Unita – 5.3 Il Baatismo siriano e la famiglia al-Assad – 5.4 Bashar al-Assad e la guerra civile siriana del 2011 – 5.5 L'esperienza del Rojava siriano: prospettive per una nuova Siria.

---

<sup>268</sup> In realtà, l'articolo 140 della Costituzione irachena prevede un censimento ed un referendum da effettuarsi nella zona per poter comprendere la volontà popolare rispetto all'annessione o meno alla regione curda. Adempimenti non ancora portati a termine. Si veda G. DALAY, *After the Kurdish Independence Referendum*, Foreign Affairs, 2 Ottobre 2017.

<sup>269</sup> Il testo completo della Costituzione della Regione Autonoma del Kurdistan è visionabile qui: <https://unpo.org/article/538>.

<sup>270</sup> G. DALAY, *After the Kurdish Independence Referendum*, Foreign Affairs, 2 Ottobre 2017.

In Siria i curdi costituiscono la più grande minoranza etnica del paese, con una popolazione stimata tra gli 1,6 e i 2,5 milioni, pari a circa il 10% della popolazione totale <sup>272</sup>, si tratta comunque della comunità curda più piccola finora esaminata, anche se è notevolmente cresciuta negli anni grazie ai flussi di rifugiati e profughi provenienti dalle policies repressive e dai conflitti nelle aree limitrofe. La popolazione curda in Siria è prevalente distribuita lungo i confini nord-orientali della stessa, specie nel governatorato di al-*Hasakah*. Una presenza rilevante si registra anche nelle città di Damasco e Aleppo. Sotto il controllo della famiglia al-Assad dal 1970, anche i curdi siriani hanno sperimentato negli anni serie politiche di arabizzazione e distruzione culturale-identitaria. Dopo una distensione che pareva essere intervenuta con le visite di Bashar al-Assad nei territori del Kurdistan siriano all'inizio del nuovo millennio, i curdi hanno sfruttato la guerra civile principiata nel 2011 e l'irrompere dello Stato Islamico per ritagliarsi lo spazio utile per la creazione di un sistema di autogoverno a trazione curda nel nord-ovest della Siria, il Rojava, ispirato ai principi del confederalismo democratico elaborati da Abdullah Öcalan.

### 5.1 Il periodo del protettorato francese

Dopo la Prima Guerra Mondiale ed in seguito alla spartizione dell'Impero Ottomano, nel 1923 la Francia, che di fatto già esercitava un controllo sui territori siriani grazie all'accordo Skyes-Picot, riceve dalla Società delle Nazioni mandato di amministrazione. Nel periodo del protettorato francese per conto della Società delle Nazioni, che perdura dal 1920 al 1946, l'amministrazione garantisce i diritti culturali delle minoranze, così come di coloro che in questo periodo affluiscono da aree limitrofe: curdi, assiri, armeni, caldei, yezidi. Mentre il Regno Unito nel protettorato britannico cerca il consenso del nazionalismo musulmano sunnita, la Francia si schiera in difesa delle comunità non sunnite quali quella cristiana, drusa <sup>273</sup> e alauita <sup>274</sup>, ponendosi in guisa di arbitro tra le minoranze etniche, quelle religiose e la maggioranza musulmana sunnita <sup>275</sup>.

A suffragio di quanto affermato, le autorità francesi amministrano il territorio oggetto del mandato anche tramite la creazione di alcuni stati all'interno dello stesso: il

---

<sup>272</sup> J. TEJEL, *op. cit.*, p.5.

<sup>273</sup> I drusi sono un gruppo antireligioso seguace di una religione di derivazione musulmana sciita. La maggior parte della comunità musulmana li considera tuttavia eretici o infedeli, e sono spesso stati oggetto di persecuzione. A.T. NEGRI, *Conoscere e capire la religione musulmana*, UTET Università, 2007, pp. 40 e ss.

<sup>274</sup> Gli alauiti sono una minoranza religiosa appartenente allo sciismo, anche se sovente vengono indicati come estremisti a causa della deificazione di 'Alī, cugino e genero di Maometto. Si tratta comunque di informazioni non certe data la natura esoterica del credo. Si veda *Ivi*, pp. 43 e ss.

<sup>275</sup> J. TEJEL, *op. cit.*, p. 31. Si consideri che la Francia reputa l'unità della Siria come un'invenzione del nazionalismo arabo, percepita come artificiosa e risultato del fanatismo islamico. I francesi accusano i britannici di sponsorizzare tale visione geopolitica per danneggiare i loro interessi nella zona.

Grande Libano<sup>276</sup>, lo stato del Gebel Druso<sup>277</sup>, lo Stato alauita<sup>278</sup>. Gli ultimi due, nello specifico, vengono autorizzati tramite *arrêtés* per soddisfare le istanze delle due rispettive minoranze religiose. Intendendo beneficiare di questo approccio, nel 1936 due capi curdi, Hajo Agha e Mahmud Bey, in alleanza con taluni notabili cristiani<sup>279</sup>, sottopongono una soluzione autonomista anche per la regione dello *Jazirah*: viene richiesto uno statuto speciale per la zona similmente a quanto accordato a Drusi e Alauiti, il tutto sotto la protezione della Società delle Nazioni, viene inoltre richiesta la protezione dell'esercito francese anche in caso di riconosciuta indipendenza alla Siria. Queste istanze vengono ufficialmente declinate con il Trattato franco-siriano del 1936, nel quale viene riconosciuta l'indipendenza alla Siria (che avviene effettivamente solo nel 1946<sup>280</sup>), mentre nessuna particolare misura venne pattuita per lo *Jazirah*.

I curdi, con l'avvicinarsi della Seconda Guerra Mondiale, oscillano tra due poli: da un lato, come mostrato dalle richieste presentate, confidano nella possibile creazione di un grande Kurdistan indipendente, possibilmente con la protezione di una potenza o coalizione internazionale (di qui la richiesta di permanenza delle truppe francesi sul territorio); dall'altro non desiderano esporsi troppo in questo senso, visto che, qualora dovesse permanere lo *status quo* dopo il conflitto, non sarebbe saggio creare nette fratture con l'autorità centrale di Damasco<sup>281</sup>. Anche l'epilogo della repubblica di Mahabad<sup>282</sup> andrà confermando una predilezione per una soluzione moderata piuttosto che uno strappo indipendentista.

## 5.2 L'esperienza siriana nella Repubblica Araba Unita

Al termine della Seconda Guerra Mondiale, nell'Aprile del 1946<sup>283</sup> le truppe francesi abbandonano il territorio occupato riconoscendo l'indipendenza della

---

<sup>276</sup> Facente parte del territorio oggetto di mandato, muta denominazione in Repubblica Libanese nel 1926 per poi divenire nel 1943 l'attuale Repubblica del Libano.

<sup>277</sup> Lo stato del Gebel Druso è stato istituito nel 1921 e cessa di esistere nel 1936 quando, per mezzo del Trattato franco-siriano, viene annesso alla Siria. Si veda S. LONGRIGG, *Syria and Lebanon under French mandate*, *Librairie du Liban*, Beirut, 1968, p.404.

<sup>278</sup> Lo Stato alauita ha visto la sua costituzione nel 1920, dissolvendosi e confluendo nella Siria dopo il Trattato-Franco siriano del 1936. *Ibidem*.

<sup>279</sup> Il *Kurdish-Christian bloc*, così definito dagli ufficiali francesi, risulta vantaggioso per ambo le parti: da un lato permette ai curdi di estendere la propria influenza alle aree più urbane e rafforzarla nel *countryside*, per i cristiani costituisce una buona strategia di protezione, circondandosi della minoranza che, in meri termini quantitativi, risulta più rilevante. Si veda J. TEJEL, *op. cit.*, pp. 30-31.

<sup>280</sup> Il Parlamento francese non ratifica il trattato, che dunque non entra in vigore. Si veda N. RONZITTI, E. SCISO, *I conflitti in Siria e Libia*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp. 159.

<sup>281</sup> J. TEJEL, *op. cit.*, pp. 36-37.

<sup>282</sup> S. CAGAPTAY, C. YOLBULAN, *I curdi in Turchia. Un futuro a tinte fosche, in Kurdistan, la nazione invisibile*, S. TORELLI (a cura di), Mondadori, 2016.

<sup>283</sup> Invero, legalmente il regime di amministrazione fiduciaria francese nei confronti del territorio siriano è da considerarsi concluso il 24 Ottobre del 1945, giorno di entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite. L'articolo 78 della Carta recita: "*Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni tra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza.*" Essendo la Siria uno degli stati fondatori delle Nazioni Unite, il mandato francese, è da considerarsi formalmente concluso ben prima dell'Aprile del 1946. Per la

Repubblica Siriana. Gli anni fino al 1960, tuttavia, saranno segnati dal caos politico, con numerosi cambi al vertice e ben tredici colpi di stato.

Nel 1957 viene fondato il *Partiya Demokrat a Kurdistanê li Sûriyê* (Partito democratico del Kurdistan-Siria, Pdks). In coerenza con le premesse del paragrafo precedente, il Pdks si prefigge il riconoscimento dei curdi come gruppo etnico, la democratizzazione del governo siriano ed un'adeguata riforma agraria. In questi stessi anni, parallelamente al panarabismo professato dal partito Ba'th socialista arabo, vengono poste solide basi per l'influenza sovietica nella regione, grazie ad un accordo segreto firmato nelle more della costituzione della Repubblica Siriana che implicava reciproco supporto con i russi stessi. Questo avvicendamento mette in allarme le forze occidentali<sup>284</sup> ma anche lo stesso partito Ba'th, che decide di favorire un processo di *merging* con la Repubblica Araba di Egitto, guidata dal carismatico panarabista Gamal Abdel Nasser. Questo processo culmina nel 1958 con la creazione della Repubblica Araba Unita, composta appunto da Siria ed Egitto. La RAU impone la cessazione dell'attività politica di tutti i partiti, ed essendo caratterizzata da un forte spirito panarabo, si pone in ovvia opposizione con le attività politiche e culturali curde<sup>285</sup>.

Solo tre anni dopo l'esperienza panaraba giunge al termine per la Siria, a causa di un colpo di stato che, tra le varie ragioni, cela un forte malcontento per il ruolo subalterno che l'Egitto ha riservato a Damasco<sup>286</sup>. Il colpo di stato porta alla costituzione della Repubblica Araba siriana, che sarà teatro di un nuovo colpo di stato nel 1963, ad opera del partito Ba'th, sulla scorta di quanto avvenuto in Iraq. Il partito Ba'th è tutt'oggi il partito al potere in Siria.

### 5.3 Il Baatismo siriano e la famiglia al-Assad

La svolta Baathista riscontrabile anche nella nomenclatura conferita alla Repubblica siriana (*araba*) si traduce in politiche di forte arabizzazione della popolazione curda: si fa riferimento, nello specifico, al censimento nella regione di Jazira ed al piano della c.d. *arabic belt*.

Nel 1962 viene ordinato un censimento straordinario nella regione dello *Jazirah*, prevalentemente abitata da curdi e confinante con i territori del Kurdistan iracheno,

---

lista degli Stati fondatori delle Nazioni Unite si veda: <https://www.un.org/en/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html>.

<sup>284</sup> Va sottolineato come il Partito Comunista Siriano, ottenne un solo seggio nelle elezioni del 1954 e solamente 8 nelle elezioni del 1973 e 1977. Si veda J. TEJEL, *op. cit.*, p. 44.

<sup>285</sup> Nel 1960 molti nazionalisti curdi sono arrestati con l'accusa di condurre attività contro la Repubblica Araba. Si veda: <https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/syria/85051.html>.

<sup>286</sup> Il Presidente della Repubblica Araba Unita era infatti Nasser. Nella Costituzione del 1958 era prevista un'Assemblea Nazionale da 400 membri egiziani e 200 siriani. Viene interrotta anche l'attività del partito Ba'th siriano, alla stregua di tutti gli altri partiti. All'*élite* del partito Ba'th era consentito assumere incarichi governativi ma statisticamente quelli di maggior rilevanza erano ad appannaggio dei notabili egiziani. Si veda in tal senso: R. STEPHENS, *Nasser: a political biography*, Simon and Schuster, New York, pp. 631 e ss.



impegnati in questo periodo nella guerra curdo-irachena sotto la guida di Mustafa Barzani. La *ratio* adottata per la realizzazione di questo censimento<sup>287</sup> è quella di identificare i c.d. *alien infiltrators*<sup>288</sup>, curdi cioè che godono della cittadinanza siriana ma che di fatto avrebbero attraversato la frontiera in maniera clandestina dalle zone del Kurdistan turco o iracheno<sup>289</sup>. L'amministrazione predispone liste di "veri siriani", mentre agli altri cittadini i documenti vengono deliberatamente annullati. Per poterne ottenere di nuovi è necessario dimostrare di aver vissuto in Siria almeno dal 1945, pena la perdita definitiva della cittadinanza siriana<sup>290</sup>. Così facendo, la stessa viene rimossa a circa 120.000 curdi siriani, spesso agendo in maniera non trasparente ed arbitraria: "*Brothers from the same family, born in the same Syrian village, were classified differently. Fathers became foreigners while their sons remained citizens.*"<sup>291</sup>"

Il censimento del 1962 ha sostanzialmente creato una divisione in classi tra i curdi in Siria che esiste ancora oggi, o comunque fino a prima dello scoppio del conflitto civile nel 2011. Esistono coloro ai quali è stata ritirata la cittadinanza, denominati *ajanib*, che significa "residenti stranieri"; essi ricevono appositi documenti ma non godono del diritto di voto, non possono inoltre detenere proprietà né accedere a lavori pubblici, nel 1996 sono circa 120 mila<sup>292</sup>. Altri soggetti, come ad esempio quelli che non hanno partecipato al censimento, vengono definiti *maktumin*<sup>293</sup>, cioè "non registrati": non hanno nessun documento e sono come inesistenti per lo Stato, nel 1996 sono circa 75 mila<sup>294</sup>.

Si ritiene cruciale evidenziare come la maggior parte dei curdi che oggi sperimentano la condizione di *ajanib* o *maktumin* siano nati dopo il censimento 1962, dato che rende privo di ogni ragione, se mai ne sia esistita alcuna, il perdurare di una situazione che si pone in contrasto con numerosi standard internazionali in materia di diritto ad una nazionalità,<sup>295</sup> libertà di movimento<sup>296</sup>, diritto al matrimonio e ad una

---

<sup>287</sup> Decree n. 93/1962.

<sup>288</sup> Human Rights Watch Report, 1996, vol.8, n.4, *Syria: the silenced Kurds*.

<sup>289</sup> Secondo il governo siriano, infatti, solo il 60% dei curdi in Siria erano "true Syrians". Gli altri sarebbero stati aiutati dall'imperialismo occidentale al fine di distruggere il carattere arabo della regione di Jazira e costituire uno stato curdo. Si veda; FO 371/164413/E41821/1, *Report on the census taken in the province of al Hassakeh*, da T.E. Bromley (Damascus) a G.F. Hiller (London), November 8, 1962.

<sup>290</sup> E' stato documentato come in molti casi anche i cittadini capaci di fornire prova della loro presenza in Siria dal 1945 venissero privati della cittadinanza o costretti a pagare sostanziose tangenti. Si veda M. LYNCH, A. PERVEEN, *Buried alive: Stateless Kurds in Syria*, in Refugees International.

<sup>291</sup> Human Rights Watch Report, 1996, vol.8, n.4, *Syria: the silenced Kurds*.

<sup>292</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 284.

<sup>293</sup> *Ivi*, p. 285. Si consideri che il problema assume dimensioni maggiori nel momento in cui la condizione di *maktoum* (singolare di *maktumin*) è acquisibile dai figli di un *ajanib* e una donna siriana, o di un *ajanib* e un *maktoum*, o di due *maktumeen*. Si veda anche Human Rights Watch Report, 1996, vol.8, n.4, *Syria: the silenced Kurds*.

<sup>294</sup> Human Rights Watch Report, 1996, vol.8, n.4, *Syria: the silenced Kurds*.

<sup>295</sup> Universal Declaration of Human Rights, 1948, art. 15: <<Everyone has the right to a nationality. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.>>

famiglia<sup>297</sup>, libertà da ogni forma di discriminazione<sup>298</sup> e rispetto dell'identità del fanciullo<sup>299</sup>.

L'*arabic belt*, cintura araba, è un piano attivato dal governo baatista prendendo spunto da un rapporto effettuato dal tenente Muhammad Talab al-Hilal, nel quale si indicavano varie misure per contrastare il c.d. *Kurdish danger*<sup>300</sup>. Il piano della cintura araba, attuato a partire dal 1965, prevede la graduale<sup>301</sup> espulsione dei curdi residenti nella zona lungo il confine con la Turchia a favore della popolazione araba; in questa zona vengono scoperti proprio in questi anni rilevanti giacimenti petroliferi. Si tratta di una cintura lunga 280 km e ampia 15 km<sup>302</sup>. Molti dei curdi deportati sono quelli privati della cittadinanza con il censimento del 1962, per un totale di circa 140 mila unità<sup>303</sup>. Il piano viene terminato nel 1976, lasciando però inalterato quanto avvenuto precedentemente, come la creazione di quarantuno nuovi villaggi arabi nella zona.

Nel 1970 sale al potere, come Presidente, Hafez al-Assad. Egli decide di rinforzare il legame con l'Unione Sovietica, già stretto nei decenni precedenti<sup>304</sup>.

L'accoglienza fornita dalla Siria a Jalal Talabani, membro di spicco della comunità curda irachena in fuga dall'insurrezione del 1974, incrinerà la cooperazione consolidatasi in chiave anti-curda tra Siria ed Iraq, la quale si era poggiata sulla tonalità panaraba che accomunava i due regimi. Peraltro, Talabani fonda il Puk proprio in territorio siriano. La stessa *policy* di tolleranza viene adottata nei confronti del Pkk, in chiave antiturca. È probabile che questo approccio di Hafez al-Assad sia

---

<sup>296</sup> Libertà di movimento impedita dal mancato riconoscimento di un regolare passaporto. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, art.12,2: <<Everyone shall be free to leave any country, including his own.>>

<sup>297</sup> International Covenant on Civil and Political rights, 1966, art. 23, 2: <<The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized.>>

<sup>298</sup> International Covenant on Civil and Political rights, 1966, art. 26: <<All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.>>

<sup>299</sup> Convention on the Rights of the Child, art. 8, 1: <<States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.>>

<sup>300</sup> In questo rapporto veniva negata l'esistenza dei curdi, in quanto privi di storia, civilizzazione, linguaggio ed origini etniche. Il tenente al-Hilal considerava la questione curda come un "*malignant tumor which had developed in a part of the body of the Arab nation.*" Sugeriva dunque un piano di deportazione e ricollocamento. Per approfondire, si veda J. TEJEL, *op.cit.*, p.77.

<sup>301</sup> L'esecuzione del piano avvenne lentamente per non attirare le attenzioni della comunità internazionale, diversamente da quanto era stato fatto in Turchia ed Iraq.

<sup>302</sup> M. GALLETTI, Storia dei curdi, cit., p. 285.

<sup>303</sup> *Ibidem.*

<sup>304</sup> Nel 1971 viene siglato un nuovo accordo con l'URSS tramite il quale la Siria avrebbe concesso l'uso dell'impianto navale di Tartus. La presenza Russa in questa zona è rimasta costante anche dopo il termine della Guerra Fredda. Si veda: <https://www.rivistaeuropae.eu/esteri/russia-e-siria-putin-e-un-legame-datato/>.

geopoliticamente supportato dall'Unione Sovietica, vista la natura filorusa e socialista di Puk e Pkk<sup>305</sup>.

Negli anni Ottanta e Novanta i curdi supportano il regime baatista senza ottenere particolari concessioni in cambio. Hafez al-Assad non avverte il bisogno di scagliarsi militarmente contro gli stessi, sebbene non manchino politiche di repressione, specie di carattere culturale: anzitutto il curdo non viene mai riconosciuto come lingua ufficiale in Siria, inoltre nel 1986 ne venne vietato l'uso sul luogo di lavoro<sup>306</sup>, così come durante matrimoni e festività. Dagli anni Sessanta in poi viene vietata la pubblicazione di libri in lingua curda, il che costringe numerosi scrittori ed intellettuali a far stampare i propri volumi in Libano ed introdurli illegalmente in Siria<sup>307</sup>.

Altri tipi di politiche sono maggiormente volte alla soppressione dell'identità curda in senso ampio: i libri di scuola vengono privati di ogni riferimento alla storia e all'identità curda, negli anni Novanta inoltre vengono emanate delle direttive da parte del Ministero dell'Interno proibendo, in *Jazira*, l'iscrizione all'anagrafe di bambini con i nomi curdi<sup>308</sup>. Con una serie di decreti, infine, si mutano le denominazioni di località e villaggi curdi, arabizzandoli<sup>309</sup>.

#### **5.4 Bashar al-Assad e la guerra civile siriana del 2011**

Nel 2000, alla morte di Hafez al-Assad, prende il suo posto il figlio Bashar al-Assad. Quest'ultimo, non appena eletto, sceglie di compiere un importante segnale di apertura: nell'Agosto del 2002 è infatti il primo Presidente siriano a compiere un viaggio ufficiale nelle aree curde.

Il Pdks, come visto, ha sempre mantenuto una linea moderata, in ossequio allo stile del Pdk iracheno di Barzani, cui il partito è molto legato. Nel 2003, alcune personalità deluse dagli scarsi risultati raggiunti tramite questo modo di procedere, abbandonano il partito. Da questa cellula viene a formarsi il *Partiya Yekîtiya Demokrat* (Partito dell'Unione Democratica, Pyd) una formazione socialista radicale molto vicina al Pkk turco, per tale ragione maggiormente vigilata ed osteggiata da Damasco.

Nel 2004 avviene una rottura tra movimento curdo e autorità siriana: a *Qamislo*, città nel governatorato di *al-Hasaka*, degli scontri tra tifoserie riguardanti una partita di calcio<sup>310</sup> si trasformano in intense proteste<sup>311</sup>, represses in maniera sommaria e con

---

<sup>305</sup> Tale lettura è da confermarsi alla luce degli eventi nel momento del crollo dell'Unione Sovietica. La Siria ritirerà il proprio appoggio al PKK, permettendo di fatto la cattura di Abdullah Öcalan, poiché preferirà normalizzare le proprie relazioni con lo Stato turco.

<sup>306</sup> Decree 1012/1986.

<sup>307</sup> J. TEJEL, *op. cit.*, p. 76.

<sup>308</sup> *Ivi*, pp. 77 e ss. Questo tipo di misura, così come altre, non vennero applicate in maniera tassativa dai funzionari. Complessivamente l'obiettivo era quello di ingenerare una forte pressione sociale nei confronti dei curdi per farne tacere gli aneliti.

<sup>309</sup> Report Human Rights Watch, 1996.

<sup>310</sup><sup>310</sup> La partita avveniva tra una squadra curda ed una araba. La tifoseria araba ha cominciato ad inneggiare a Saddam Hussein (autore di numerose stragi nei confronti dei curdi), la tifoseria curda, in

violenza dalle forze dell'ordine siriane. Gli scontri sono durati dieci giorni e hanno portato a trentadue vittime curde, centinaia di feriti e duemila arresti<sup>312</sup>. I disordini vengono repressi con ferocia a causa della contestuale presenza delle truppe americane nel territorio iracheno, si temeva infatti che a fronte di particolari disordini l'invasione potesse estendersi.

La ventata di proteste portata dalla c.d. Primavera Araba ha trovato terreno fertile anche in Siria. Si riportano di seguito alcuni tratti essenziali del conflitto civile siriano, ritenendo una trattazione esaustiva del fenomeno meritevole di approfondimento in altra sede.

Nel Marzo del 2011 hanno luogo le prime proteste pacifiche di piazza contro Bashar al-Assad ed il suo regime. Le maggiori censure riguardano la totale assenza di contraddittorio politico<sup>313</sup>, la mancanza di diritti civili e uno stato di emergenza in vigore dal 1963<sup>314</sup>. Le proteste divengono veri scontri nel momento in cui si costituisce la *Free Sirian Army* (FSA), una forza militare di ribelli col dichiarato obiettivo di rovesciare il regime di al-Assad<sup>315</sup>. La prima fase della guerra civile vede contrapposti i ribelli e il regime di Assad, con l'annessa presa di posizione delle potenze internazionali: dal lato dei ribelli gli Stati Uniti, l'Europa e l'Arabia Saudita<sup>316</sup>; dal lato di Damasco la Russia<sup>317</sup>, l'Iran<sup>318</sup>, la Turchia<sup>319</sup>.

I curdi inizialmente non si schierano a favore di nessuna delle due fazioni: intendono destituire Assad ma intendono anche evitare che i sunniti vadano al governo.

---

risposta, ha estratto bandiere curde e cantato cori separatisti. Da qui lo scontro e l'intervento della polizia. Si veda [http://www.sportpopolare.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=181:il-massacro-di-qamishlo-il-calcio-e-i-tentativi-di-assimilazione-coatta-del-popolo-turco-in-siria&catid=10&Itemid=124](http://www.sportpopolare.it/index.php?option=com_content&view=article&id=181:il-massacro-di-qamishlo-il-calcio-e-i-tentativi-di-assimilazione-coatta-del-popolo-turco-in-siria&catid=10&Itemid=124).

<sup>311</sup> La partita avveniva tra una squadra curda ed una araba. La tifoseria araba ha cominciato ad inneggiare a Saddam Hussein (autore di numerose stragi nei confronti dei curdi), la tifoseria curda, in risposta, ha estratto bandiere curde e cantato cori separatisti. Da qui lo scontro e l'intervento della polizia. Si veda [http://www.sportpopolare.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=181:il-massacro-di-qamishlo-il-calcio-e-i-tentativi-di-assimilazione-coatta-del-popolo-turco-in-siria&catid=10&Itemid=124](http://www.sportpopolare.it/index.php?option=com_content&view=article&id=181:il-massacro-di-qamishlo-il-calcio-e-i-tentativi-di-assimilazione-coatta-del-popolo-turco-in-siria&catid=10&Itemid=124).

<sup>312</sup> Si veda: <https://www.hrw.org/news/2008/03/23/syria-investigate-killing-kurds>.

<sup>313</sup> Nelle elezioni del 2000 e del 2007 Bashar al-Assad è stato riconfermato con le percentuali rispettivamente del 97,29 e 97,6 %. Sono in molti a ritenere che si sia trattato di elezioni non libere. Come quelle del 2017, che hanno visto al-Assad riconfermato con una percentuale prossima all'89%. Si veda N. RONZITTI, E. SCISO, *op cit.*, pp.161 e ss.

<sup>314</sup> J. TEJEL, *op. cit.*, p. 87.

<sup>315</sup> Si evidenzia che la famiglia al-Assad, al governo nel paese dal 1970, appartiene alla minoranza musulmana sciita, la quale rappresenta solo il 16% del paese. Per tale motivo, almeno inizialmente, la FSA era composta prevalentemente da musulmani sciiti.

<sup>316</sup> Stati Uniti ed Europa, in particolare Francia e Regno Unito, si sono schierati a favore dei ribelli a causa del deficit democratico del regime siriano e delle sistematiche violazioni di diritti umani condotte dal regime stesso. Per approfondire, si veda il World Report di Human Rights Watch 2019, Chapter on Syria, disponibile al sito: <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/syria>.

<sup>317</sup> La Russia, come visto precedentemente, è storica alleata della famiglia Assad.

<sup>318</sup> L'Iran si è posto a supporto del regime per ragioni ideologiche-religiose, essendo anch'esso un paese a maggioranza sciita.

<sup>319</sup> La Turchia ha tra i maggiori timori il rinvigorismento del nazionalismo curdo e credeva, avendo ragione, che una rivolta in Siria ne avrebbe potuto costituire un presupposto.

Desiderano in via prioritaria riuscire a realizzare le loro istanze federaliste. Infatti, il Pyd, che negli anni recenti è diventato principale partito curdo, in virtù della stretta vicinanza col Pkk aderisce al progetto del confederalismo democratico elaborato da Öcalan.

Grazie alla mediazione di Masoud Barzani, presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, viene creato il Comitato Supremo Curdo, riuscendo a unire il Pyd e il Consiglio nazionale Curdo<sup>320</sup>. Le due braccia armate del Comitato Supremo sono le *Unità di Protezione Popolare* (YPG) e le *Unità di difesa delle donne* (YPJ).

L'ingresso nel conflitto dell'ISIS sicuramente sconvolge gli equilibri: a fronte della forte pressione esercitata dalle milizie del Califfato sul governo centrale, la Siria ritira le proprie truppe in determinate zone, in particolare *Kobani*, *Kamuda* e *Afrin*, lasciandole tacitamente sotto il controllo delle Ypg<sup>321</sup>. Di fronte all'acquisizione di un certo consenso, il Pyd si affranca dal Comitato Supremo Curdo formando il *Tevgera Civaka Demokratîk* (Movimento per una Società Democratica, Tev-Dem), col quale proseguirà un progetto di autoamministrazione democratica dei territori progressivamente controllati, come si vedrà successivamente<sup>322</sup>.

Di simbolica importanza per il mondo curdo è l'episodio dell'assedio di *Kobane*, città al confine turco-siriano presa d'assalto dall'ISIS nel 2015. Le Ypg e le Ypj sono riuscite a resistere all'assalto grazie all'appoggio statunitense, all'invio di *peshmerga* iracheni e guerriglieri del Pkk a supporto. Le milizie di curdi di tre nazioni diverse hanno, seppur in una situazione di estrema necessità, combattuto per la prima volta fianco a fianco. Barzani, noto per la sua posizione independentista, ha accolto tale evento come primo segno tangibile dell'avvio di un processo di unificazione del Kurdistan<sup>323</sup>.

Nel 2016, il Pyd conferma la formula del Tev – Dem e istituisce anche la *Federazione Democratica della Siria Settentrionale del Rojava*, la federazione promossa dal Pyd si allontana sempre più dalle concezioni nazionaliste elaborando un progetto politico multietnico e decentralizzato di stampo liberal-socialista. La federazione viene sottoscritta anche dalle minoranze assire e da alcune tribù arabe del nord-est della Siria, grazie al cui supporto si costituiscono le *Hêzên Sûriya Demokratîk* (*Forze Democratiche Siriane, FDS*). Ad ogni modo, l'avanzata delle milizie Fds si è sviluppata all'interno dei territori precedentemente occupati dall'ISIS, dove le milizie

---

<sup>320</sup> La divergenza principale consisteva nell'urgenza da parte del PYD di rovesciare il regime, senza tuttavia schierarsi dal lato dei ribelli. Il PYD proponeva un approccio basato sulla neutralità e sull'organizzazione di una società basata sulla possibilità per il popolo di auto-amministrarsi.

<sup>321</sup> Le milizie siriane manterranno comunque il controllo delle basi militari di Qamshli e di al-Hasaka. Questo accordo tacito permise al governo siriano di razionalizzare e concentrare più efficacemente le proprie risorse e al PYD di assumere un ruolo primario nella gestione del territorio, grazie al proprio braccio armato.

<sup>322</sup> Si tratta dell'Amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, nota come Rojava.

<sup>323</sup> M. WHITING, *Sowing division: Kurds in the Syrian War*, Middle East Policy, vol. XXIV, n.1, 2017, p.79.

curde, tutt'oggi, continuano ad essere accusate di perseguitare i residenti arabi, attraverso vessazioni e deportazioni che alcuni corrispondenti giudicano come vere e proprie azioni di pulizia etnica<sup>324</sup>.

### 5.5 L'esperienza del Rojava siriano: prospettive per una nuova Siria

Come accennato, nelle more della guerra civile siriana i curdi hanno progressivamente assunto il controllo della Siria settentrionale (Kurdistan occidentale), liberandolo dallo Stato Islamico e costituendo una confederazione democratica aperta a tutte le etnie: l'Amministrazione autonoma della Siria del nord-est, o più semplicemente Rojava<sup>325</sup>. Si avrà modo di approfondire la trattazione delle peculiarità del confederalismo democratico del Rojava nel terzo capitolo. Se ne sottolineano, in questa sede, solamente i tratti essenziali.

Questa realtà prende direttamente forma dai principi del "confederalismo democratico" elaborati dal leader del Pkk, Abdullah Öcalan. Secondo quest'ultimo, la fondazione di un nuovo stato non aumenta necessariamente la libertà di un popolo, per questo motivo elabora un tipo di soluzione, quella del confederalismo, che prescinde dallo stesso. Un "*paradigma sociale, non statale*"<sup>326</sup>. Nel pensiero di Öcalan, in origine le comunità umane erano caratterizzate dall'intrinseca uguaglianza di tutti gli individui e dell'assoluta parità tra uomo e donna. La *società organica*, così viene definita, è una società orizzontale permeata da valori di solidarietà, cura verso l'altro e verso il mondo, che riconoscono alla donna, più vicina agli aspetti naturali della vita, un ruolo fondamentale. Secondo il *leader* del Pkk, il problema sorge nel momento in cui l'uomo comincia ad imporre il suo pensiero gerarchico. L'alleanza tra sacerdoti, guerrieri e anziani porta alla creazione di una società verticale, nemica della natura (madre), basata sul presupposto fallace secondo il quale sarebbe necessario avere qualcuno che eserciti il potere e qualcuno che lo subisca, piuttosto che partecipare tutti alla vita della comunità. Il confederalismo democratico intende recuperare i valori della società organica ed eccone allora delineati i pilastri: democrazia diretta, femminismo ed ecologia.

Il Contratto Sociale del Rojava, firmato nel 2014, prevede una serie di organi che parrebbero molto simili a quelli di un moderno stato: Assemblea Legislativa (un

---

<sup>324</sup> Nonostante svariate accuse di gravi violazioni dei diritti umani rivolte nei confronti del YPG, tra cui l'aver commesso atti di pulizia etnica nei confronti dei residenti arabi e turcomanni presenti nell'area del Rojava, la Commissione di Inchiesta ONU sulla Siria ha stabilito che non sussistono prove convincenti volte ad attribuire alle forze curde atti di pulizie etnica; ha tuttavia accertato la commissione di violazioni dei diritti umani, soprattutto riguardo lo sfollamento forzato dei residenti nelle zone di attività militare, alla mancata protezione dei suddetti residenti e alla mancata fornitura di servizi adeguati per garantire accesso al cibo, all'acqua e a un rifugio sicuro. *Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic*, UN Doc. A/HRC/34/CRP.3, 2017, pp. 19-21.

<sup>325</sup> Rojava significa "occidente", fa pertanto riferimento al Kurdistan occidentale, zona nella quale si trova.

<sup>326</sup> A. ÖCALAN, *Confederalismo Democratico*, cit., p.21.

Parlamento regionale eletto a suffragio universale), un Consiglio Esecutivo (organo detentore del potere esecutivo), la Suprema Corte costituzionale e i consigli provinciali e municipali. L'assemblea municipale, dove partecipano tutti i membri della singola comunità, è tuttavia la cellula fondamentale del Rojava: l'art. 53 del Contratto, infatti, attribuisce agli organi centrali solo limitate competenze, di coordinamento o in materie fondamentali<sup>327</sup>. Le assemblee popolari hanno in carica anche sicurezza e giustizia: la seconda, in particolare, è gestita dalle *dadgea he* (corti popolari). Composte da sette membri scelti tra i cittadini con competenze giuridiche, amministrano la giustizia limitando l'uso di misure punitive, favorendo invece il reinserimento e la rieducazione. Per i reati più gravi esistono invece corti provinciali e regionali, fino ad arrivare alla Corte Suprema<sup>328</sup>.

Öcalan considera il patriarcato come il peccato originale della società. Misure concrete sono prese nel Rojava per non lasciare che questa rimanga una dichiarazione di intenti, nonostante un contesto culturale non propriamente incline alla visione paritaria dei sessi. Hanno acquisito notorietà le milizie curde femminili, le Ypg, inoltre è previsto che ogni istituzione debba avere un co-presidente per sesso e sono state attuate riforme rilevanti in materia di divorzio, matrimonio civile e diritti di eredità<sup>329</sup>.

Dal punto di vista dell'ambientalismo, è molto difficile per il Rojava perseguire una strada *green* a fronte di un'esigenza di sopravvivenza, specie considerata la grave crisi economica che il conflitto civile ha esasperato. Sono stati fatti alcuni passi in avanti in materia di educazione e parchi naturali.

Il modello del Rojava è un modello inclusivo. Non mira allo strappo ma è inteso come un laboratorio per una possibile Siria del futuro. Di certo i curdi, ponendosi a metà tra regime e ribelli, sono diventati un interlocutore chiave nell'area siriana, specie in questa fase in cui, sebbene Bashar al-Assad sia riuscito a resistere ai ribelli e allo Stato Islamico, la Siria è uno stato in ginocchio. Il modello gode ovviamente del supporto del Pkk, che fornisce supporto pratico. Si ricorda la recente operazione turca proprio nelle terre del Rojava al fine di creare una "zona cuscinetto" al confine con la Siria, operazione favorita, se non permessa, dal ritiro delle truppe americane. La sensazione è che il destino e gli sviluppi dell'esperienza del Rojava siano fortemente legati al tipo di interesse a sostegno che riuscirà a riscuotere a livello internazionale, rischiando altrimenti di diventare una seconda Repubblica di Mahabad.

Giunti al termine del primo capitolo si ha avuto modo di apprezzare la dimensione storica, politica e culturale della dimensione curda.

---

<sup>327</sup> Il testo completo del Contratto Sociale del Rojava è visionabile qui: <https://www.peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/>.

<sup>328</sup> A. DEMIR, *La rivoluzione del Rojava*, Red Star Press, 2016, pp. 45 e ss.

<sup>329</sup> *Ivi*, pp. 121 e ss.

Ad oggi, l'unica comunità curda che ancora è proiettata verso una soluzione indipendentista è quella irachena, con la Regione Autonoma del Kurdistan che di recente si espressa in senso favorevole all'indipendenza tramite un referendum che, tuttavia, non ha sortito l'effetto sperato dai due principali partiti curdi iracheni: il PDK e il PUK.

In Siria, sfruttando il vacuum di potere causato dal conflitto civile e dall'ingresso in campo dell'ISIS, il PYD, supportato dal PKK, ha messo in atto i principi del confederalismo democratico elaborati da Abdullah Öcalan nel progetto del Rojava. L'ambizione non è di formare un nuovo stato bensì quella di creare una piattaforma democratica di convivenza che possa eventualmente fungere da ispirazione per la ristrutturazione di una Siria post-conflitto.

In Turchia, il PKK ha da tempo ormai abbandonato le rivendicazioni indipendentiste per schierarsi, ovviamente, dal lato del confederalismo democratico. Quelle che sembravano delle promettenti negoziazioni col governo turco, complice anche la mediazione dell' HDP, si sono poi rivelate un nulla di fatto. A margine di queste negoziazioni, anche in Turchia si stava sviluppando una embrionale forma di Rojava, che però non ha resistito alla dura repressione post-tentato colpo di stato da parte di Erdogan.

In Iran, la situazione è piuttosto nebulosa. Il PJAK fa parte dei partiti che aderiscono all'ideologia del confederalismo democratico ma non è stato ancora in grado, complice la mancanza di contingenze fattuali, di organizzarsi su di un territorio con delle strutture stabili. Anche in Iran, comunque, è col tempo venuto meno lo slancio indipendentista, che pure aveva caratterizzato la storica Repubblica di Mahabad, a favore di un più moderato approccio autonomista.

Nei successivi capitoli si cercheranno di analizzare gli strumenti messi a disposizione dal panorama normativo rilevante, al fine di individuare, in linea teorica, quali possano essere delle realistiche vie, ad oggi, di soluzione della questione curda alla luce del diritto internazionale.



## CAPITOLO II

### IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI: TRA CHIMERA E REALTÀ

Terminata la disamina storico – politica della situazione curda ci si appresta a prendere in considerazione il principio, nonché il diritto, che con maggiore frequenza viene invocato in situazioni comparabili a quella oggetto del presente elaborato: trattasi dell'autodeterminazione dei popoli. Una trattazione approfondita circa il contenuto e i soggetti che vengono interessati dall'autodeterminazione risulta necessaria per porre il fondamento di qualsiasi soluzione praticabile della questione curda da individuare alla luce del diritto internazionale.

**1. L'autodeterminazione dei popoli e le sue origini** – 1.1 Concetti introduttivi - 1.2 Le origini del principio – 1.3 L'introduzione nella Carta delle Nazioni Unite – 1.4 I principali strumenti internazionali in materia: una breve panoramica.

#### 1.1 Concetti introduttivi

Il diritto all'autodeterminazione dei popoli è considerato uno dei pilastri fondamentali del diritto internazionale moderno essendo, tra l'altro, inserito negli articoli 1(2) e 55 della Carta delle Nazioni Unite nonché nell'art. 1 sia del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) sia del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR) del 1966. Indugiando un istante al di sopra degli aspetti prettamente tecnico-normativi, si può preliminarmente evidenziare come l'autodeterminazione dei popoli costituisca una delle colonne portanti di un nuovo modello di ordine internazionale, considerata anche la collocazione sistematica, cioè nei primissimi articoli, all'interno dei trattati appena menzionati. Antonio Cassese evidenzia come il paradigma emergente dalla pace di Vestfalia, funzionale alla protezione dello *status quo*, fosse basato sui principi di sovranità dello Stato e di non interferenza negli affari interni ed esterni dello stesso<sup>1</sup>. Il “*Charter Model*”<sup>2</sup>, invece, nascente dalla Carta delle Nazioni Unite, indubbiamente mantiene salda l'assoluta centralità dello Stato nell'arena globale, ponendo però uno standard internazionale per la sua legittimazione, cioè la libera scelta dei popoli, i quali hanno “*the right freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and*

---

<sup>1</sup> A. CASSESE, *Self-Determination of Peoples. A legal Reappraisal*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 333-334.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

*cultural development*”<sup>3</sup>. Onde smarcare facili idealismi, va sottolineato come sia in realtà perfettamente percorribile una via che rintracci prospettive di compatibilità tra i principi di sovranità e non ingerenza da un lato e l’autodeterminazione dall’altro, giacché quest’ultima, come si vedrà in seguito, non prevede affatto come unico ed imprescindibile *output* soddisfacente la separazione territoriale e l’alterazione dei confini.

L’autodeterminazione viene declinata in due dimensioni: esterna ed interna. L’autodeterminazione esterna concerne la possibilità per un popolo<sup>4</sup>, in presenza di determinati presupposti, di poter determinare il proprio *status*, sarebbe a dire la propria relazione con la comunità internazionale; tendenzialmente l’esercizio di tale diritto può sostanziarsi nell’indipendenza, nell’associazione con altro stato indipendente o con l’integrazione con altro stato indipendente<sup>5</sup>. Come si vedrà, è riconosciuto esclusivamente ai popoli soggetti a dominio coloniale, occupazione straniera o *apartheid*, rendendolo così un principio con pochi risvolti pratici al giorno d’oggi. L’autodeterminazione interna, invece, trova realizzazione all’interno dei confini dello stato e non prevede la creazione di una nuova entità statale o una di una secessione: insiste infatti sulla possibilità per il popolo di incidere e selezionare il proprio assetto governativo, ma da una prospettiva interna. Taluni, come si vedrà, considerano l’autodeterminazione interna come la mera *summa* dei più importanti diritti civili e politici<sup>6</sup>, altri la considerano come la garanzia di un *democratic decision-making*<sup>7</sup>, specie in riferimento ad eventuali minoranze, mentre altri ancora la estendono fino a descriverla come un vero e proprio diritto ad un governo democratico<sup>8</sup>.

Quantomeno nella sua dimensione esterna, il diritto all’autodeterminazione dei popoli è considerato dalla dottrina internazionalistica maggioritaria un principio fondamentale e una norma di *jus cogens*<sup>9</sup>, capace di imporre obblighi *erga omnes*.

---

<sup>3</sup>UN General Assembly, Risoluzione n. 2625 (XXV), 24 Ottobre 1970, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*. L’estratto citato risulta ad oggi essere la più accreditata “definizione” di autodeterminazione.

<sup>4</sup> Si fa utilizzo del termine popolo in quanto in tutti gli strumenti internazionalmente rilevanti “*people*” è il soggetto cui l’autodeterminazione fa riferimento. Sull’inopportunità e sulla estraneità rispetto al diritto di un termine necessariamente impregnato di implicazioni storiche, politiche e culturali, si dirà in seguito.

<sup>5</sup> UN General Assembly, Risoluzione n. 2625 (XXV).

<sup>6</sup>In questo senso: A. CASSESE, *op. cit.*, pp. 52 e ss.

<sup>7</sup> In questo senso: G. ARANGIO-RUIZ, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale: Dalla Carta delle Nazioni Unite all’Atto di Helsinki (CSCE)*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, Vol. 50, no. 4, 1983, pp. 525 e ss.

<sup>8</sup> Taluni farebbero discendere tale conseguenza dalla c.d. clausola di salvaguardia della UN General Assembly, Risoluzione n. 2625 (XXV). La clausola, che si avrà modo di analizzare diffusamente, tutelerebbe l’integrità territoriale in maniera assoluta solo di quei governi capaci di essere rappresentativi e che non pongano in essere discriminazioni quanto a “*race, creed, colour*”.

<sup>9</sup> Lo *jus cogens* è quel corpo di quelle norme consuetudinarie di diritto internazionale poste a tutela di valori fondamentali, reputate dunque cogenti e non derogabili neanche da strumenti pattizi in senso contrario. Hanno pertanto una valenza *erga omnes*. In tal senso, si veda l’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Non essendoci alcun tipo di lista o parametro ad ausiliare, è arduo compito dell’interprete dare corpo allo *jus cogens*. Sul punto, B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 188 e ss. Sullo *jus cogens* non come fonte attuale del diritto internazionale ma come motore dinamico nella creazione di nuove norme in quanto costituente l’*opinio*

Effettivamente, oltre a essere incluso nella Carta delle Nazioni Unite e nelle *Covenants* del 1966, il principio è stato più volte considerato dalla Corte Internazionale di Giustizia che, ad esempio, nella sentenza relativa alla questione del Timor Est del 1995, lo ha definito “*one of the essential principles of contemporary international law*”<sup>10</sup>; anche l’Assemblea Generale ha fornito il suo contributo in questo senso, approfondendo ed ampliando determinati aspetti in rilevanti Dichiarazioni di principi<sup>11</sup> come la *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples* del 1960 o la *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States* del 1970, le quali hanno notevolmente contribuito alla cristallizzazione ed alla definizione della norma.

Ciò nondimeno, va rilevato come l’effettivo contenuto del diritto all’autodeterminazione dei popoli sia tutt’altro che di facile individuazione, se non altro in virtù delle sue peculiarità. Di solito negli ordinamenti interni, così come in quello internazionale, i principi generali si ricavano o da norme che li esplicitino, ovvero attraverso un processo induttivo condotto tramite un’analisi sistematica che lasci desumere alcune direttrici cui l’ordinamento tutto si informa. Ebbene, nel caso dell’autodeterminazione, il processo è stato antitetico rispetto a quanto descritto: nato come postulato politico, solo in secondo luogo è stato munito di veste giuridica. I politicismi dei quali è impregnato sono ardui da rimuovere in virtù della capacità potenziale del principio di incidere radicalmente sulle dinamiche geopolitiche: l’applicazione fattane dalle Nazioni Unite, ad esempio, ha contribuito in maniera decisiva al processo decoloniale<sup>12</sup> ma anche in tempi recentissimi, e di frequente, l’autodeterminazione è stata invocata per dare collocazione ad istanze indipendentiste dai connotati più svariati: si pensi, a titolo esemplificativo, al Kosovo, alla Crimea, alla Catalogna, agli stessi Kurdistan. Peraltro, la stessa autodeterminazione oscilla tra

---

*necessitatis* utile per la nascita di norme consuetudinarie si veda invece C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, Wolters Kluwer Italia, 2019, pp. 256 e ss.

<sup>10</sup> Sentenza del 30 Giugno 1995 nella controversia *Portugal v. Australia, Timor Est*, in I.C.J. Reports, 1995, p. 102, par. 29. Il carattere erga omnes degli obblighi in materia di autodeterminazione è stato poi ribadito dalla Corte nel parere consultivo del 9 Luglio 2004 sulle *Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato*, par.156.

<sup>11</sup> Trattasi di atti non obbligatori da parte dell’Assemblea Generale ma capaci di acquisire rilievo ai fini della costruzione della norma consuetudinaria in quanto da intendersi come manifestazioni della prassi degli Stati, visto che sovente vengono approvate all’unanimità o per consensus. In tal guisa sono capaci di contribuire in senso definitivo alla cristallizzazione di norme consuetudinarie. Si veda B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, Wolters Kluwer, Milano, 2017, pp. 479 – 480. Non è da condividere invece l’ipotesi, paventata da CHENG e sostenuta dalla dottrina minoritaria, che vede nelle Dichiarazioni di Principi dell’Assemblea Generale lo strumento per la creazione di una c.d. consuetudine istantanea, in cui manchi del tutto l’elemento della *diuturnitas*. A ben vedere, è possibile, come detto, ammettere che una Dichiarazione di Principi cristallizzi una prassi internazionale già consolidata, ma in questo caso non si tratterebbe di una *instant custom* bensì di una ordinaria consuetudine che vede nella Dichiarazione di principi, o meglio nella prassi statutale che essa rappresenta, l’ultimo passaggio della *diuturnitas*.

<sup>12</sup> In base a report interni alle Nazioni Unite, infatti, tra il 1945 e il 1979 settanta territori avrebbero ottenuto l’indipendenza. Si veda H. GROS ESPIELL, Special Rapporteur, *Implementation of United Nations Resolutions Relating to the right of peoples under colonial and alien domination to self-determination*, Study for the Sub-Commission on prevention of Discrimination and protection of minorities on the Commission on Human Rights, United Nations, New York, 1980.

preservazione del preesistente e slancio rivoluzionario. Per meglio specificare, senza anticipare quanto sarà oggetto di approfondimento, la dimensione interna del principio, lasciando inalterati confini e potere costituito tende al mantenimento dello *status quo* mentre quella esterna, specie se applicata in prospettiva globale, può ritenersi alla stregua di un “*principle justifying change*”<sup>13</sup>.

Alla luce di quanto affermato, la pretesa di una tipizzazione rigorosa appare quantomai velleitaria. È possibile e doveroso, di per certo, cercare di delineare il contenuto attualmente cristallizzato secondo il diritto internazionale, evidenziando poi tanto i profili in evoluzione quanto le criticità e le censure.

Punto di partenza imprescindibile risulta essere l’attribuzione di una dimensione storica al principio in esame il quale, essendo in costante evoluzione, fa anche della sua storia il suo contenuto.

## 1.2 Le origini del principio

Le origini del principio di autodeterminazione dei popoli vanno rintracciate nella Dichiarazione Americana di Indipendenza<sup>14</sup> (1776) e nella Rivoluzione Francese (1789), le quali hanno definitivamente scardinato una concezione basata sulla totale disponibilità dei sudditi da parte del sovrano a favore di una visione recante un’idea di *accountability* da parte dell’autorità, del governo, nei confronti della popolazione. La radice di questi slanci è ben radicata nella tradizione politica europea: per intellettuali del XVII e XVIII secolo come Grozio, Pufendorf e Kant era ordinario, ad esempio, concepire il trasferimento di un territorio da un potere ad un altro basandosi sul consenso dei legittimi proprietari<sup>15</sup>. Quando questi concetti vengono assemblati con quello della sovranità popolare, come avviene in Francia ed in America, gli stessi assumono un coefficiente rivoluzionario. In Francia, in particolare, il principio venne inserito nell’articolo 2 del titolo XIII del Progetto di Costituzione presentato nel Febbraio del 1793:

*“La Repubblica francese rinuncia solennemente a riunire come suoi possedimenti i territori stranieri, salvo il volere liberamente espresso dalla maggioranza degli abitanti [...]”*<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> P. HILPOLD, *Self Determination and Autonomy: between secession and internal self-determination*, in *Autonomy and Self-Determination. Between Legal Assertions and Utopian Aspirations*, Edwar Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, p.7.

<sup>14</sup> “[...] *to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed,--That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government[...]*”. Per il testo completo si veda: <https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript>.

<sup>15</sup> S. OETER, *Self – Determination*, in B. SIMMA, *The Charter of the United Nations: A Commentary*, Vol. I, 3rd Ed., 2005, p. 22.

<sup>16</sup> Il testo completo è consultabile in R. REDSLOB, *Völkerrechtliche Ideen der französischen Revolution*, in *Festgabe für Otto Mayer*, Tübingen 1916, 293. Peraltro, l’articolo 53 dell’attuale Costituzione francese prende le mosse da questa disposizione, in quanto recita: “*Nessuna cessione, nessuno scambio, nessuna aggiunta di territorio è valida senza il consenso delle popolazioni interessate.*”

L'attuazione di questo principio nella Francia post-rivoluzionaria risulta ondivaga, infatti il volere popolare viene effettivamente preso in considerazione solo nel caso in cui risulti favorevole agli interessi francesi<sup>17</sup>. Tuttavia, sarebbe ingenuo non apprezzare la portata di tale proclamazione<sup>18</sup>, dato che costituisce fondamento del moderno principio di autodeterminazione esterna.

Il concetto così elaborato trova presto diffusione nel resto del continente, giungendo anche nell'Italia risorgimentale. Da segnalare il contributo di Pasquale Stanislao Mancini: giurista, accademico e politico risorgimentale. Il Mancini conia una definizione di nazionalità estremamente moderna: ne parla come “*una società naturale di uomini caratterizzata da unità di territorio, di origine, di costume e di lingua conformati a comunanza di vita e di coscienza sociale*”<sup>19</sup>. Sarebbe la nazione cosciente di sé stessa, e non lo stato, a costituire la “*monade razionale della scienza*”<sup>20</sup>. Così argomentando, arriva a sostenere che “*uno Stato in cui molte rigogliose nazionalità vadano a soffocarsi in un'unione forzata, non è un corpo politico, ma un mostro incapace di vita*”<sup>21</sup>.

A seguito di una fase iniziale legata ad un tipo di riflessione maggiormente collocata all'interno dei confini nazionali, con l'avvento della Rivoluzione Bolscevica e del Primo conflitto mondiale il principio si fa largo nel dibattito internazionale venendo promosso, pur con due sfumature diverse, da Lenin e Woodrow Wilson.

Per il primo, l'autodeterminazione è da declinarsi nella forma che noi oggi definiremmo “esterna”, cioè come un principio che permetta ai popoli considerati “oppressi” di ottenere l'indipendenza; nella visione leniniana l'autodeterminazione è strettamente collegata al socialismo: un “*socialismo vittorioso*”<sup>22</sup>, argomenta Lenin nei suoi scritti, è uno che riesca a realizzare una “*piena democrazia*”<sup>23</sup>, che a sua volta è da intendersi come il diritto all'autodeterminazione a vantaggio delle nazioni oppresse, specialmente, se non esclusivamente, nella forma della separazione politica. Egli

---

<sup>17</sup> Nello specifico, veniva riconosciuto valore legale e vincolante ai plebisciti solo nel caso in cui gli stessi abbiano prodotto un risultato nel senso dell'accoglimento dell'annessione francese. Si veda A. CASSESE, *op. cit.*, pp. 12 e ss.

<sup>18</sup> Nell'Ottobre del 1790, Merlin de Douai, affermando la sovranità francese sull'Alsazia a danno delle rivendicazioni dei principi tedeschi basate sul trattato di Vestphalia, sostenne come la volontà espressa da parte degli Alsazi fosse da considerarsi superiore al trattato stesso. Sul punto, si veda J. DROZ, *Histoire diplomatique de 1648 à 1919*, Parigi, 1972, pp. 178-179.

<sup>19</sup> P. S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, Prelezione al corso di Diritto internazionale e marittimo pronunciata all'Università di Torino in data 22 gennaio 1851, Eredi Botta, Torino, 1851.

<sup>20</sup> Nella prospettiva manciniana sono non già gli stati, bensì le nazioni a divenire soggetti dell'ordinamento giuridico internazionale. Il Mancini definisce le nazioni come un soggetto naturale e necessario, in contrapposizione allo stato, entità “artificiale e fittizia”. Si veda P. S. MANCINI, *La vita de' popoli nell'umanità*. Prelezione al corso di Diritto internazionale pubblico, privato e marittimo pronunciata nell'Università di Roma il 23 gennaio 1872.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> V.I. LENIN, *The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination, Thesis*, in Lenin Collected Works, Moscow, pp. 143-156.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

orchestra, ragionevolmente, la sua teorizzazione dell'autodeterminazione in maniera strumentale rispetto al suo progetto politico: la rivoluzione deve incitare le popolazioni soffocate dal giogo capitalista e borghese a ribellarsi, per tal motivo egli sostiene che così come l'abolizione del sistema classista preveda una necessaria fase di passaggio caratterizzata dalla dittatura delle classi una volta oppresse, allo stesso modo il raggiungimento di un sistema veramente egualitario di nazioni non possa fare a meno di una fase di completa emancipazione da parte di quelle che risultano oppresse<sup>24</sup>. Ciò, attraverso lo strumento principe di soddisfacimento della pretesa autodeterminativa in base a questa visione: la secessione<sup>25</sup>. Utilizzando le parole dello storico americano Arno Mayer l'autodeterminazione così configurata è "*the political extension of Lenin's primarily economic analysis of imperialism*"<sup>26</sup>.

Se Lenin poggia la sua riflessione sul socialismo Wilson, invece, prende le mosse dalle teorie democratiche occidentali: l'autodeterminazione viene così concepita come un naturale corollario della sovranità popolare sostanziandosi, a livello pratico, nel diritto dei popoli a poter scegliere i propri governanti<sup>27</sup>. Autodeterminazione, dunque, da intendersi come autogoverno. Una caratterizzazione, invero, estremamente vicina al moderno concetto di autodeterminazione interna. Tale visione meno dirompente va necessariamente a ripercuotersi nelle modalità di esercizio del diritto, che per il Presidente americano divengono giammai di carattere violento, quanto invece esclusivamente pacifiche e/o diplomatiche<sup>28</sup>.

La discussione su un principio di tale portata risulta piuttosto acerba all'esito della Prima Guerra Mondiale. Emerge cioè che, all'interno del suo metaforico percorso evolutivo, l'autodeterminazione è ancora ferma allo stadio di principio politico, non sufficientemente irrobustita per potersi stagliare come norma regolatrice dei rapporti tra Stati o tra governanti e governati. Dimostrazione di ciò è l'applicazione arbitraria e non omogenea che ne viene fatta a seguito del conflitto: sebbene diverse tra le Potenze Alleate affermano, non senza una buona dose di ipocrisia politica<sup>29</sup>, che lo scopo

---

<sup>24</sup> C. HILL, *Lenin and the Russian Revolution*, London, 1957, p. 141.

<sup>25</sup> Giova specificare come per Lenin la secessione non dovesse necessariamente portarsi avanti con mezzi violenti. Plebisciti, referendum, sono contemplati nei suoi scritti. Egli percepiva i rischi di una eccessiva frammentazione degli stati e riconosceva i vantaggi di un grande stato o, ad esempio, delle federazioni. Per approfondire, V.I. Lenin, *Decree on Peace*, in *Foreign Policy*.

<sup>26</sup> A.J. MAYER, *Wilson vs Lenin. Political origins of the new diplomacy. 1917-1918*. Cleveland e New York, 1964, pp. 298 e ss.

<sup>27</sup> Per approfondire la visione di Woodrow Wilson sull'autodeterminazione si veda A. COBBAN, *National Self-determination*, London, 1945. Per completezza, con il proseguire della Prima Guerra Mondiale, Wilson si fece portatore di un'idea di autodeterminazione più vicina alla sua dimensione esterna che interna. In particolare, il volere del popolo, sempre imprescindibile, diveniva parametro fondamentale nelle modificazioni territoriali e nel definire i confini degli Stati.

<sup>28</sup> Si parla in particolare di commissioni internazionali di esperti, plebisciti oppure di avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla Società delle Nazioni. Per un approfondimento sul punto si veda A. WALWORTH, *Wilson and his Peacemakers – American Diplomacy at the Paris Peace Conference, 1919*, New York e Londra, 1986, pp. 468-518.

<sup>29</sup> Va rilevato infatti, e venne rilevato da Austria e Germania, come un buon numero tra gli stati dell'Alleanza avesse poca legittimazione nell'affermare intenti di tale portata considerato il modo in cui sovente trattavano le "loro" minoranze, popolazioni, domini coloniali. Austria e Germania fecero esplicito

principale dei loro sforzi di guerra risieda nella realizzazione del principio di nazionalità e nell'assicurare ai vari popoli il diritto di decidere il loro destino<sup>30</sup>, le consultazioni popolari effettivamente tenutesi sono esigue a fronte delle numerose modifiche territoriali che invece hanno preso luogo<sup>31</sup>. In definitiva, la volontà popolare viene ritenuta irrilevante nel momento in cui la stessa possa con buona probabilità ostare alla realizzazione della volontà, perfettamente in grado di stagliarsi, invece, delle potenze vincitrici. Anche i curdi hanno fatto esperienza di uno scarso (reale) interesse verso l'autodeterminazione nel momento in cui, come evidenziato nel primo capitolo, il Kurdistan "progettato" negli artt. 62 e ss. Del Trattato di Sèvres scompare totalmente nel successivo Trattato di Losanna del 1923, dove non solo non si fa riferimento alla volontà popolare, ma la popolazione curda, di fatto, viene spartita in quattro stati.

Un dato di sicuro rilievo che ci porta a ritenere come al tempo non si fosse ancora formata una norma di diritto internazionale sul punto, riguarda la totale assenza, nel Patto della Società delle Nazioni, di riferimenti al principio di autodeterminazione<sup>32</sup>.

Si è visto quindi come nelle fasi immediatamente successive alla Prima Guerra Mondiale, emerga un importante dibattito sull'autodeterminazione unito alle sue prime applicazioni pratiche, il tutto generato da una volontà della comunità internazionale di fornire maggiore tutela agli individui e alla loro dimensione collettivo-aggregativa nello scenario globale. Da un punto di vista pratico si tratta di una mera tendenza, visto che le direttrici principali rimangono il principio di non interferenza negli affari interni di uno stato e di effettività della sovranità territoriale. Alla luce di ciò risuonano quasi come avanguardistici alcuni spunti che vengono portati alla luce nel 1920 con la gestione del caso delle isole Åland da parte della Società delle Nazioni, segnatamente rispetto al rapporto tra tutela delle minoranze ed autodeterminazione e tra autodeterminazione e secessione.

Dopo la sconfitta della Svezia nella guerra di Finlandia contro la Russia, nel 1809, attraverso la Pace di Hamina la Finlandia viene ceduta alla Russia assieme alle isole Åland. Nel 1917, con il prospettarsi dell'implosione dell'Impero Zarista, la Finlandia dichiara la propria indipendenza, che viene riconosciuta con il trattato di Brest – Litovsk del 1918 e definitivamente con la Conferenza di Parigi del 1919, dando vita alla

---

riferimento ai boeri e alle colonie nord-africane. Si veda J. SCOTT, *Official Statements of War Aims and Peace Proposals, December 1916 to November 1918*, Washington, 1921.

<sup>30</sup> A. CASSESE, *op. cit.*, p.24.

<sup>31</sup> Ad esempio, il Trattato di Versailles del Giugno 1919 trasferì dalla Germania ai nuovi stati di Polonia e Cecoslovacchia una serie di territori senza consultazione alcuna, così come il Trattato di Pace con l'Austria del Settembre del 1919 trasferì l'Alto Adige/Südtirol all'Italia senza nessun plebiscito. Ancora, similmente avvenne col trattato di Neuilly, nel Novembre del 1919, rispetto a territori bulgari. Per approfondire, si veda M. STERIO, *Secession in International Law, a New Framework*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2018, pp.17 e ss.

<sup>32</sup> È interessante rilevare come, sebbene gli stati non intesero fare menzione dell'autodeterminazione nel Patto, ne accolsero in qualche misura la logica sottostante: significativa è la scelta di chiamare l'organizzazione "League of Nations", piuttosto che "League of States", come pure era stato proposto dalle delegazioni brasiliane e portoghesi. Si veda, per un ulteriore approfondimento, D. H. MILLER, *The Drafting of The Covenant*, vol. I, New York, 1928.

Repubblica di Finlandia<sup>33</sup>. Subito dopo la guerra quest'ultima, pur formalmente indipendente, non riesce a consolidare il proprio potere sul territorio e così gli alandesi, principalmente di etnia svedese, sfruttano l'opportunità per tentare a loro volta la secessione ed unirsi al Regno di Svezia<sup>34</sup>. Non appena la Finlandia diviene membro della Società delle Nazioni, il Regno Unito sottopone la questione al Consiglio: per la Svezia, il principio di autodeterminazione implica necessariamente l'ossequio della volontà delle isole, espressa tramite plebiscito. La Finlandia, dal canto suo, sostiene che la questione tutta sia coperta dalla sua giurisdizione domestica<sup>35</sup>. L'aspetto che solitamente viene evidenziato di questa controversia è un passaggio del report dell'*International Committee of Jurists*, istituito dal Consiglio della Società delle Nazioni per stabilire se la Società stessa fosse munita di competenza sulla controversia. Il *Committee* afferma che, nonostante l'autodeterminazione sia stata con zelo promossa durante la guerra, essa non possa (ancora) assurgere a norma di diritto internazionale<sup>36</sup>. In ogni caso, viene comunque riconosciuta la competenza della Società delle Nazioni nel caso di specie non tanto in virtù dell'esistenza di un diritto all'autodeterminazione in capo alla popolazione delle isole Åland, quanto poiché si ritiene che la Finlandia non abbia ancora "*acquired the character of a definitively constituted State*"<sup>37</sup>. I punti che in questa sede si intende evidenziare, tuttavia, sono altri.

Il primo, come detto, concerne il rapporto tra tutela delle minoranze ed autodeterminazione. Il *Committee* afferma come entrambe abbiano lo stesso oggetto ed un *common ground* giustificativo<sup>38</sup>. La tutela delle minoranze, semplicemente, sarebbe una forma di protezione attenuata, e probabilmente più adatta a preservare la pace internazionale oltre che lo *status quo*, nei casi in cui il soddisfacimento della (più

---

<sup>33</sup>In una prima fase, dal 1918 al 1919, la Germania di Guglielmo II sfruttò la situazione di anarchia creatasi in Finlandia a seguito della secessione per assoggettare il territorio. Venne a crearsi così il Regno di Finlandia, governato dal principe tedesco Carlo I d'Assia-Kassel. Per approfondimenti sui profili storici della questione si veda J.H.W. VERZIIL, *International Law in Historical Perspective*, Vol. I, Leiden, 1968.

<sup>34</sup>P. HILPOLD, *op. cit.*, pp. 22 e ss.

<sup>35</sup>L'art. 15, par. 7 della Convenzione della Società delle Nazioni costituiva la base legale dell'obiezione finlandese, in quanto recitava come segue: "Se una delle Parti sostiene, e il Consiglio riconosce, che la vertenza concerne un argomento che secondo il diritto internazionale rileva esclusivamente dalla giurisdizione interna della detta Parte, il Consiglio riferirà in questo senso, e si asterrà dal formulare qualsiasi proposta circa il componimento della vertenza".

<sup>36</sup>Viene comunque evidenziato come all'interno dei processi di formazione, trasformazione e smembramento di stati le ordinarie norme nazionali non siano idonee a gestire il fenomeno, fornendo dunque spazio per un potenziale ruolo dell'autodeterminazione, anche negli interessi "*of the internal and external peace of nations*". Si veda Report of the International Committee of Jurists Entrusted by the Council of the League of Nations with the task of giving an Advisory Opinion upon the Legal Aspects of the Aaland Islands Question", in *Official Journal of the League of Nations*, Special Supplement No. 3, October 1920.

<sup>37</sup>In virtù di ciò, secondo il *Committee*, la Finlandia non era ancora considerabile a tutti gli effetti come un membro indipendente della comunità internazionale. Si veda "Report of the International Committee of Jurists Entrusted by the Council of the League of Nations with the task of giving an Advisory Opinion upon the Legal Aspects of the Aaland Islands Question", in *Official Journal of the League of Nations*, Special Supplement No. 3, October 1920.

<sup>38</sup>Si tratta dell'assicurare ad un gruppo nazionale il mantenimento e il pieno sviluppo delle sue caratteristiche sociali, etniche e religiose. Si veda A. CASSESE, *op. cit.*, p. 30.



impegnativa) autodeterminazione risulti impossibile per “*geographical, economic or other similar considerations*”<sup>39</sup>. Il *Committee* riconosce come in alcune circostanze, rispetto a “*certain racial or religious minorities*”<sup>40</sup> sia necessario riconoscere una particolare tutela (diritto all’autodeterminazione), ma che negli altri casi un regime di protezione delle minoranze possa rappresentare un adeguato compromesso tra vari principi fondamentali<sup>41</sup>. Questo tipo di posizione, la quale pone in rapporto di progressività i due strumenti, risulta incredibilmente moderno, nonostante il rischio di prosciugamento dell’autodeterminazione nel momento in cui essa venga a concretizzarsi semplicemente in una somma di diritti individuali. Il secondo aspetto di particolare interesse viene elaborato dalla *Commission of Rapporteurs*, chiamata ad elaborare un piano di azione per la questione alla luce di quanto affermato dal *Committee of Jurists*. La *Commission* nega, all’esito della sua analisi, il diritto alla secessione alle isole Åaland non già in virtù di una totale esclusione dell’astratta possibilità di una separazione, bensì in relazione al fatto che venga osservato come il vero obiettivo degli alandesi sia in realtà la preservazione del loro patrimonio culturale, essendoci di conseguenza “*no need for separation*”<sup>42</sup> e che dunque la *best option* sia rappresentata da un rafforzamento della tutela predisposta da parte della Finlandia nei confronti della minoranza in questione, soluzione che peraltro diverrà poi *output* finale della controversia<sup>43</sup>. Si riconosce dunque, in maniera ragionevole (ma non nel caso di specie), che non sempre la tutela della minoranza possa essere soddisfacente: in quei casi, e cioè quando lo Stato “*lacks either the will or the power to enact and apply just and effective guarantees*”<sup>44</sup>, la minoranza dovrebbe vedersi garantito un diritto alla secessione. Questo profilo, se possibile, risulta ancor più innovativo del precedente, se si considera quanto tutt’oggi il terreno del diritto, o della possibilità, a secedere, anche in presenza di

---

<sup>39</sup> Si veda la nota n. 35.

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> “*The principle recognising the rights of peoples to determine their political fate may be applied in various ways; the most important of these are, on the one hand the formation of an independent State, on the other hand the right of choice between two existing States. This principle, however, must be brought into line with that of the protection of minorities both have a common object – to assure to some national group the maintenance and free development of its social, ethnical or religious characteristics. [...] It must not be lost sight that the principle [of self-determination] is not the only one to be taken into account. Even though it be regarded as the most important of the principles governing the formation of States, geographical, economic and other similar considerations may put obstacles in the way of its complete recognition. Under such circumstances, a solution in the nature of a compromise, based on an extensive grant of liberty to minorities, may appear necessary according to international legal conception and may even be dictated by the interests of peace.*” Si veda la nota n. 35.

<sup>42</sup> Si veda *Report presented to the Council of the League by the Commission of Rapporteurs*, Council Doc. B7/21/68/106, 1921.

<sup>43</sup> La *Commission of Rapporteurs* invita cioè la Finlandia ad incrementare le misure a protezione del patrimonio culturale alandese, cosa che avvenne prontamente con vari strumenti legislativi nazionali. La decisione fu presa in primo luogo sulla base del fatto che le isole Åaland fossero governate da Abo (antica capitale finlandese) dal 1634. Inoltre, venne dato rilievo alla primitiva logica della necessità di accontentare le forze vincitrici del conflitto. Infatti, la Finlandia risultava tra le forze vincitrici della Prima Guerra Mondiale, la Svezia, per parte sua, era rimasta neutrale. Infine, come detto, si ritenne la secessione come non necessaria, considerati i (presunti) fini della popolazione isolana. Sul punto, P. HILPOLD, *op cit.*, pp. 25 e ss.

<sup>44</sup> Si veda la nota n. 41.

*gross human rights violations*, risulti particolarmente accidentato e oggetto di acceso dibattito.

### 1.3 L'introduzione nella Carta delle Nazioni Unite

Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1941, Stati Uniti e Regno Unito, firmando la Carta Atlantica, scelgono di indicare l'autodeterminazione come principio guida nella fase post-conflitto, in particolar modo rispetto alle modificazioni territoriali e la libera scelta dei governanti (autodeterminazione interna)<sup>45</sup>. Il principio riesce in seguito a farsi strada fino alla sua definitiva inclusione nella Carta di San Francisco del 1945, istitutiva delle Nazioni Unite. L'articolo 1(2) include tra gli scopi dell'organizzazione: "[...] *to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace.*"; la Carta richiama il principio anche nell'art. 55, inserito nel Capitolo dedicato alla cooperazione in campo economico e sociale<sup>46</sup>, come parametro da rispettare nella promozione degli specifici fini delle Nazioni Unite in questo campo.

Trattasi di un momento cruciale in quanto viene finalmente conferita veste giuridica al principio, attribuendogli inoltre una valenza programmatica<sup>47</sup>. L'entusiasmo scema rapidamente, tuttavia, lasciando emergere importanti dubbi sull'effettivo contenuto e di conseguenza sulla rilevanza del principio così formulato. Ci si è chiesti, ad esempio, se i *drafters* intendessero introdurre una prescrizione vincolante<sup>48</sup>, ed eventualmente con quale contenuto, o se invece inserire una mera formulazione di principio<sup>49</sup>. In via preliminare non si può prescindere, come in tutte le Convenzioni internazionali, da un'analisi di quanto avvenuto nelle fasi antecedenti alla redazione del testo definitivo. In questo caso, sebbene gli Alleati avessero riconosciuto

---

<sup>45</sup> "[...] *They [ I due sottoscrittori della dichiarazione] desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the people concerned; third, they respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them.*" Per il testo completo si veda J. A. S. Grenville, *The Major International Treaties: 1914 – 1973 – A History and Guide with Texts*, London 1974.

<sup>46</sup> Art. 55: "*With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote: a) higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development; b) solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; c) universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.*"

<sup>47</sup> H. KELSEN, *The Law of the United Nations*, Stevens, 1950, p. 150.

<sup>48</sup> Su tutti, sul punto: G. ARANGIO-RUIZ, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale: Dalla Carta delle Nazioni Unite all'Atto di Helsinki (CSCE)*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, Vol. 50, no. 4, 1983, pp. 525 e ss.

<sup>49</sup> Si veda K. DOHERING, *Self-Determination* in B. SIMMA, *The Charter of the United Nations: A Commentary*, vol. 1, 2<sup>nd</sup> edition, Oxford University Press, 2002. Nello stesso senso K. J. PARTSCH, *Self-determination*, in R. WOLFRUM, C. PHILIPP, *United Nations: Law, Policies and Practice*, 1995.

l'autodeterminazione in vari documenti tra il 1941 e il 1944<sup>50</sup>, le potenze coloniali non erano inclini ad introdurla nella Carta poiché temevano, ovviamente, che ciò potesse danneggiare i loro interessi coloniali. Il primo *draft* della Carta<sup>51</sup>, infatti, non include nessun riferimento all'autodeterminazione; un ruolo chiave è stato infatti svolto dall'Unione Sovietica, la quale ha notevolmente contribuito all'approvazione del testo attuale<sup>52</sup>.

Si può evidenziare, inoltre, come il fine proclamato dall'art.1 sia quello dello sviluppo delle *friendly relations among states*, essendo invece l'autodeterminazione strumentale<sup>53</sup> alle stesse e dalla quale ci si potrebbe dunque astrattamente, ed agilmente, affrancare nel caso in cui l'applicazione della stessa possa mettere in pericolo la pace tra stati<sup>54</sup>.

La consapevolezza degli importanti compromessi effettuati in sede di redazione del testo definitivo permette una lettura più lucida della Carta e va pertanto tenuta a mente. Sicuramente la collocazione nel primo articolo, che da un lato dona nobiltà alla disposizione, dall'altro rischia di causarne l'interpretazione a mo' di mera norma programmatica, priva di effetti vincolanti per gli Stati. Quest'ultima, comunque, pare essere una visione eccessivamente ingenerosa: è da ritenersi condivisibile infatti l'analisi di Arangio-Ruiz secondo la quale non si rileverebbero particolari differenze in termini sostanziali tra le norme sull'autodeterminazione ed altre norme la cui cogenza non viene generalmente messa in dubbio come, ad esempio, il divieto di minaccia o uso della forza contenuto nell'art. 2(4). Se una differenza esiste, riposa sul piano dell'attuazione: norme come il divieto di minaccia o uso della forza risultano di immediata applicabilità mentre norme come l'autodeterminazione dei popoli (ovvero

---

<sup>50</sup> Per un approfondimento su tali documenti, tra i quali è inclusa la Carta Atlantica, si veda A. CASSESE, *Political Self-Determination – Old Concepts and New Developments*, in A. CASSESE, *U.N. Law – Fundamental Rights: Two Topics in International Law*, Alphen aam der Rijn, 1979, pp. 161 e ss.

<sup>51</sup> Si tratta delle *Dumbarton Oaks Proposals*, che, appunto, non facevano riferimento in nessun modo al diritto all'autodeterminazione dei popoli. Erano previste, invece, alcuni (deboli) previsioni in materia di diritti umani. Per il testo delle *Proposals* si veda *Postwar Foreign Policy Preparation 1939 – 1945*, Department of State Publication 3580, Washington, DC, Government Printing Office, 1949.

<sup>52</sup> Sul ruolo dell'Unione Sovietica nel creare consenso attorno alla proclamazione nella Carta del diritto all'autodeterminazione dei popoli si veda R. B. RUSSEL, *A History of the United Nations Charter*, Washington, 1958.

<sup>53</sup> In questo stesso ordine di idee A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 43.

<sup>54</sup> Peraltro, le *friendly relations among states* sono solo uno dei quattro fini che vengono enunciati nel primo articolo della Carta di San Francisco. Gli altri sono: *to maintain international peace and security*, *to achieve international co-operation*, *to be a centre for harmonizing the actions of nations*. L'articolo 1 è silente su come un possibile conflitto tra questi principi o tra le azioni per il loro raggiungimento possa risolversi, la prassi pare dare rilevanza suprema alla preservazione della pace. Anche la Corte Internazionale di Giustizia, nell'Advisory Opinion su *Certain Expenses*, si è pronunciata in questo senso: “[t]he primary place ascribed to international peace and security is natural, since the fulfilment of the other purposes will be dependent upon the attainment of that basic condition.” *Certain Expenses of the United Nations (Advisory Opinion)* [1962] ICJ Rep 151, 168.

altre norme in materia di diritti umani) sono semplicemente destinate ad essere attuate “*in modo ragionevolmente graduale*”<sup>55</sup>.

In aggiunta, è importante soffermarsi sugli artt. 73 e 76 della Carta delle Nazioni Unite: il primo disciplina la situazione dei *non self-governing territories* (tendenzialmente i territori coloniali), mentre il secondo concerne il regime di amministrazione fiduciaria. Buona parte della dottrina ritiene che, dalla lettura di queste disposizioni, non sia possibile ricavare un diritto all’autodeterminazione di nessun tipo a vantaggio dei popoli sottoposti a dominazione coloniale o amministrazione fiduciaria. Questo perché da un lato la Carta, normando la situazione coloniale, aderirebbe alla stessa accettandola, risultando ciò incompatibile con un contemporaneo riconoscimento dell’autodeterminazione; dall’altro poiché nelle citate disposizioni non sarebbe effettivamente menzionato il termine “autodeterminazione”<sup>56</sup>. Il riconoscimento di una situazione di fatto, quale la dominazione coloniale, e la sua conseguente normazione, non implicano affatto *ex se* un’adesione positiva al fatto. Sarebbe come sostenere che il diritto penale veda con favore tutte le fattispecie di reato delle quali si occupi. Inoltre, vista la diffusione del fenomeno coloniale nel 1945, sarebbe stato anzi biasimabile uno strumento internazionale di tal calibro che avesse completamente ignorato il fenomeno in virtù dell’utopistica affermazione di un principio irrealizzabile. A ben vedere, gli artt. 73 e 76, pur non utilizzando il termine “autodeterminazione”<sup>57</sup>, contengono in realtà delle modalità concrete di attuazione dello stesso. Con limiti, con poca chiarezza, ma comunque da intendersi specificazioni delle previsioni generali degli artt. 1(2) e 55. L’art. 73, ad esempio, richiede agli Stati membri che esercitino la giurisdizione su territori non autonomi “*to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions*”, oltre ad un’attività di *report* presso il Segretario Generale<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> G. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, pp. 526 e ss. L’autore sostiene inoltre come una lettura in senso cogente delle norme “umanitarie” sia dettata anche nel contesto storico in cui viene redatta la Carta: la coalizione antitotalitaria emersa dopo l’epilogo della Seconda Guerra Mondiale si era battuta tanto contro la politica di aggressione verso l’esterno quanto contro il dispotismo interno. I due “mali” sarebbero così intrinsecamente legati che ripudiare l’uso della forza nelle relazioni internazionali senza ripudiare i totalitarismi e le oppressioni interne sarebbe stato inconcepibile.

<sup>56</sup> A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 42.

<sup>57</sup> Non a caso si è fatto breve cenno ai dubbi in merito all’inserimento del diritto nella Carta. E’ altamente probabile, infatti, che in questi articoli così “delicati”, visti gli interessi in campo, si sia voluto evitare l’inserimento di un termine così potente. Nondimeno, il *nomen juris* non è necessariamente determinante. L’assenza dello specifico termine non implica una necessaria assenza di ciò che esso rappresenta a livello sostanziale.

<sup>58</sup> Art. 73 : “*Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end: a) to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses; b) to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement [...] e) to transmit regularly to the*

L'art. 76, invece, include tra gli obiettivi del sistema di amministrazione fiduciaria: “*to promote the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of the trust territories, and their progressive development towards self-government or independence as may be appropriate to the particular circumstances of each territory and its peoples and the freely expressed wishes of the peoples concerned, and as may be provided by the terms of each trusteeship agreement*”. Chiaro è che se l'aspettativa risieda nel veder tipizzato un diritto alla secessione, si rimarrà delusi. L'autodeterminazione dei popoli, tuttavia, non è necessariamente e solamente secessione. A fronte di una statuizione generale ed universale negli artt. 1(2) e 55 gli Stati hanno ritenuto opportuno dettagliare, in qualche maniera, cosa dovesse intendersi per autodeterminazione nei regimi coloniali o di amministrazione fiduciaria.

Per gli stessi motivi, non pare corretto asserire né che l'art. 76, per il suo riferimento al termine *independence*, conferisca diritti più ampi dell'art. 1(2)<sup>59</sup> in quanto ne è un'attuazione in un contesto concreto, né che la Carta intenda confinare l'esistenza e l'applicazione del diritto all'autodeterminazione al contesto coloniale. Semplicemente pare fisiologico che, essendo la decolonizzazione la “*bella causa*”<sup>60</sup> dell'epoca, particolare attenzione sia stata posta su di essa. Così come, in successivi momenti storici, ci si premurerà di porre attenzione su sfumature diverse.

Al di là di queste considerazioni esiste una critica da muovere agli artt. 73 e 76. Infatti, pare che siano da un lato gli Stati responsabili dei *non self-governing territories*, dall'altro le Nazioni Unite che gestiscono il *trusteeship* a poter e dover determinare i tempi e le modalità, se non addirittura la possibilità, dell'esercizio dell'autodeterminazione da parte dei popoli sottomessi<sup>61</sup>. Ne è esemplificazione il fatto che siano gli Stati ad essere destinatari delle norme sull'autodeterminazione e non i popoli: lo Stato deve “*assist*”, “*promote*”, “*develop*”, mentre nulla è permesso ai popoli in quanto tali. Questo tipo di prospettiva quasi paternalista porta alla memoria l'art. 22 del Patto della Società delle Nazioni avente ad oggetto i Mandati, che si riferiva a colonie e territori “*inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world*”<sup>62</sup>. Nelle parole di Antonello Tancredi: “*l'indipendenza costituiva un esito che in ogni caso sarebbe stato concesso ai popoli amministrati solo qualora avessero raggiunto, a giudizio dello Stato Amministratore,*

---

*Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.*”

<sup>59</sup> Questa tesi viene sostenuta da Cassese in A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p.43.

<sup>60</sup> G. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 528.

<sup>61</sup> B. R. ROTH, *The Relevance of Democratic Principles to the Self-determination Norm*, in P. HILPOLD, *op. cit.*, pp. 60 e ss. Viene qui evidenziato come il bisogno di ipocrisia rispetto all'autodeterminazione da parte della comunità internazionale sia stato necessario in virtù della potenzialità dirompente del principio. Citando La Rochefoucauld: “*L'ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù.*”

<sup>62</sup> Per il testo completo del Patto si veda: < [https://avalon.law.yale.edu/20th\\_century/leagcov.asp](https://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp)>.

*un grado sufficiente di maturità politica*”<sup>63</sup>. A testimonianza di quanto si afferma, sovente nella storia della decolonizzazione, ma anche in tempi più recenti, come dopo la dissoluzione dell’URSS<sup>64</sup>, le potenze coloniali hanno tentato di rallentare il processo asserendo che i popoli loro sottomessi non fossero pronti per raggiungere l’autonomia o l’indipendenza<sup>65</sup>.

Nessun dubbio, dunque, sull’esistenza e la cogenza dell’autodeterminazione nella Carta e sul fatto che i capitoli sui *non self-governing territories* e sul sistema di *Trusteeship* ne siano *de facto* delle (e non le uniche possibili) applicazioni concrete, pur senza menzionarla esplicitamente. Diverso è valutare, ed eventualmente censurare, il *quomodo* predisposto nella Carta, tenendo sempre presente il notevole impatto in questo senso dei compromessi avvenuti in fase negoziale.

Al di fuori del regime dei *non self-governing territories* e dei *trusteeships*, che valore normativo può darsi alle statuizioni dell’art. 1(2) e 55? Probabilmente uno molto scarso, visto che gli Stati non vollero o non poterono definire positivamente l’autodeterminazione<sup>66</sup>. Osservando i lavori preparatori, non pare di poter sostenere che gli Stati intendessero con tale norma attribuire a minoranze, gruppi etnici o nazionali il diritto o la possibilità di secedere da uno stato sovrano<sup>67</sup>; è dubbio, inoltre, l’accoglimento del sogno Wilsoniano del diritto a governi rappresentativi<sup>68</sup>. Anche per i popoli colonizzati e sottoposti ad amministrazione fiduciaria, come visto, non può parlarsi di un diritto *sic et simpliciter* all’indipendenza, sebbene la relativa disciplina sia da ritenersi come una applicazione, contingentata, dell’autodeterminazione. I

In definitiva, per quanto fuoriesca dal perimetro di colonie e *trusteeships*, buona parte della dottrina ritiene che si possa parlare tutt’al più di un obbligo, sempre in capo

---

<sup>63</sup> A. TANCREDI, *La Secessione nel Diritto Internazionale*, Padova, 2001, p. 163. L’autore prosegue: “L’obbligo degli Stati amministratori, in altri termini, più che essere di risultato (indipendenza in ogni caso) era di comportamento, [...] restando il traguardo dell’indipendenza una mera eventualità”.

<sup>64</sup> Durante il processo che portò all’indipendenza l’Ucraina dall’Unione Sovietica, delegati russi dichiararono al Congresso Ucraino che l’Ucraina non fosse pronta per essere indipendente. P. DUARA, *Decolonization: Perspectives from Now and Then*, 2003, p. 23.

<sup>65</sup> K. KNOP, *Diversity and Self-Determination in International Law*, Cambridge University Press, 2002, pp. 329 – 332.

<sup>66</sup> Cassese sostiene che il principio affermato nella Carta possa essere solo “*negatively inferred from the debate preceeding the adoption of article 1(2)*.” A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 40.

<sup>67</sup> La Colombia, ad esempio, dichiarò formalmente: “*If it [self-determination] means self-government, the right of a country to provide its own government, yes, we would certainly like it to be included; but if it were to be interpreted, on the other hand, as connoting a withdrawal, the right of withdrawal or secession, then we should regard that as tantamount to international anarchy*”. Si veda *Debates*, 15 May, 20. Nella stessa direzione anche il Belgio ed il Venezuela.

<sup>68</sup> Il Comitato che si occupò della redazione del testo delle disposizioni in materia di autodeterminazione affermò che “*an essential element of the principle of self-determination is free and genuine expression of the popular will [..]*”. Si veda UNICIO, vol. VI, 455. Diversi hanno interpretato questa affermazione nel senso di rendere contigua autodeterminazione con libertà di espressione politica e da governi autoritari. Probabilmente, in realtà, la statuizione intendeva far riferimento al fatto che fosse necessario che, qualora venisse attribuita la possibilità alla popolazione di esprimersi, alla stessa venisse permesso effettivamente di farlo in libertà. Si fa riferimento, con ogni probabilità, ai casi in cui il regime nazista e fascista invocarono un presunto volere popolare (mai liberamente se non effettivamente espresso) a sostegno delle loro operazioni militari. Si veda M. STERIO, *op. cit.*, pp. 44 e ss.

agli stati e non ai popoli, di garantire l'autogoverno<sup>69</sup> e di un obbligo di non interferenza in capo agli altri stati, segnatamente di non interferire nelle libere scelte circa rappresentanti, costituzione e leggi nell'ambito di giurisdizioni estere<sup>70</sup>. Questo non deve comunque gettare ombre sulla prima introduzione del diritto all'autodeterminazione in un documento di rilievo internazionale, documento peraltro posto alla base di un nuovo *world order*.

È innegabile come, all'indomani dell'introduzione del principio nella Carta di San Francisco, esso risulti "*badly in need of legal definition*"<sup>71</sup>. Un ruolo fondamentale nella costruzione del contenuto del principio e nel suo cristallizzarsi come norma di diritto internazionale generale sarà svolto dalla prassi<sup>72</sup> sviluppatasi negli anni successivi all'introduzione della Carta, dapprima in ambito coloniale e successivamente estendendosi anche oltre. Risulteranno inoltre rilevanti anche alcune pronunce della Corte Internazionale di Giustizia, più nell'affermazione della rilevanza del principio che nella definizione del suo contenuto. Avendo questa trattazione l'ambizione di tentare di ricostruire organicamente gli aspetti sostanziali dell'autodeterminazione e le sue tendenze evolutive, non si ritiene opportuno procedere ad un'analisi meramente cronologica degli elementi rilevanti poiché sovente una risoluzione, ad esempio, cronologicamente successiva ad un'altra, non la sostituisce bensì la integra, la complementa, ne approfondisce particolari aspetti. Si procederà ora, in breve, a menzionare sommariamente le principali fonti di interesse rispetto all'autodeterminazione per fornire al lettore una panoramica di insieme. Le stesse fonti verranno poi prese in esame ed approfondite nel momento in cui risulteranno rilevanti ai fini della trattazione.

#### **1.4 I principali strumenti internazionali in materia: una breve panoramica**

A seguito dell'inserimento nella Carta di San Francisco, l'autodeterminazione diviene veicolo principale per il processo di decolonizzazione favorito dalle Nazioni Unite. In questo senso si muove la *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples* del 1960<sup>73</sup>, risoluzione all'interno della quale vengono elaborati principi e modalità attuative in relazione al processo di decolonizzazione. Con questo documento cala il velo di ipocrisia cui si era fatto riferimento in precedenza: è qui contenuta una forte condanna al colonialismo e, ad ulteriore suffragio di quanto argomentato precedentemente, l'autodeterminazione viene intesa come un diritto

---

<sup>69</sup> A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 42. Si veda anche N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, Giappichelli Editore, 2019, p. 358.

<sup>70</sup> B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., p. 329.

<sup>71</sup> C. EAGLETON, *Self-Determination in the United Nations*, in *AJIL*, 1953, p. 88.

<sup>72</sup> L'articolo 31(3)(b) della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati include la prassi applicativa del trattato come uno degli elementi utili all'interpretazione dello stesso: "[Verrà tenuto conto di:] ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato;[...]".

<sup>73</sup> Risoluzione 1514 (XV).

spettante ai popoli e non amministrabile dalle potenze coloniali. Parallelamente all'adozione di questo testo si svolgono i negoziati per la redazione dei Patti delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Uomo<sup>74</sup>, che vedranno la luce nel 1966 e che includeranno nel rispettivo primo articolo il diritto dei popoli all'autodeterminazione. Si tratterà di una formulazione più soddisfacente per certi profili di quella fornita dalla Carta delle Nazioni Unite, sebbene non priva di lati ombrosi; parte della dottrina le attribuisce comunque il merito di completare il processo di trasformazione da principio politico a norma di diritto internazionale, processo che con la Carta del 1945, come visto, non pareva ancora del tutto ultimato<sup>75</sup>. Nel 1970, la *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-Operation among States*<sup>76</sup> ha per certi versi consolidato taluni aspetti affermati nel 1960 ampliando inoltre lo *scope* del diritto all'autodeterminazione<sup>77</sup>; la risoluzione contiene inoltre alcuni profili che parrebbero porsi in continuità con quelli rilevati nel caso delle isole Aaland in materia di secessione, su questa stessa linea si porrà inoltre una discussa e controversa sentenza della Corte Suprema Canadese del 1998 rispetto al caso della secessione del Quebec<sup>78</sup>. La Corte Internazionale di Giustizia, infine, si è pronunciata varie volte in materia: il primo riferimento fu nel 1971 nella *Namibia Advisory Opinion*<sup>79</sup>, seguita dal caso del Timor-Est<sup>80</sup>, del Western Sahara<sup>81</sup>, della costruzione del muro nei territori occupati palestinesi<sup>82</sup>, della conformità a diritto internazionale della dichiarazione di indipendenza del Kosovo<sup>83</sup>. La Corte ha spesso e sempre più affermato l'assoluta centralità del diritto all'autodeterminazione dei popoli nell'ordinamento internazionale, senza mai però sbilanciarsi in merito al suo contenuto.

## **2. Diritto all'autodeterminazione: dimensione esterna** — 2.1 I popoli soggetti a dominazione coloniale – 2.2 I popoli dominati od occupati con la forza – 2.3 *Apartheid* e discriminazione razziale – 2.4 Alcuni rilievi critici.

La dimensione esterna del diritto all'autodeterminazione dei popoli insiste sullo *status* che il popolo che la esercita intende mantenere di fronte alla comunità

---

<sup>74</sup> Si tratta, ovviamente, della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e della Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.

<sup>75</sup> Si veda, sul punto, D. McGOLDRICK, *The Human Rights Committee*, Oxford University Press, 1991. Si veda anche S. JOSEPH, J. SCHULTZ, *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary*, Oxford University Press, 2000.

<sup>76</sup> Resolution 2625 (XXV).

<sup>77</sup> A. CASSESE, *op. cit.*, p. 70.

<sup>78</sup> Supreme Court of Canada, *Reference re Secession of Quebec*, 20 Agosto 1998, [1998] 2 SCR 217.

<sup>79</sup> *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 267 (Advisory Opinion)* [1971] ICJ Rep 16.

<sup>80</sup> *East Timor (Portugal v Australia)*, [1995], ICJ Rep 90.

<sup>81</sup> *Western Sahara (Advisory Opinion)*, [1974], ICJ Rep.

<sup>82</sup> *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion)*, [2004], ICJ Rep 136.

<sup>83</sup> *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*

(Request for Advisory Opinion), [2010], ICJ Rep 403.



internazionale. Essa è stata tendenzialmente riconosciuta ai popoli soggetti a dominazione coloniale, a quelli soggetti ad occupazione o dominazione straniera ed a quelli vittima di *apartheid*; in questi casi l'indipendenza costituirebbe un vero e proprio diritto, così come affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel parere del 2010 sulla Conformità al diritto internazionale della dichiarazione di indipendenza del Kosovo<sup>84</sup>.

## 2.1 I popoli soggetti a dominazione coloniale

In una prima fase, l'attività delle Nazioni Unite rispetto all'autodeterminazione ha visto una polarizzazione pressoché totale nei confronti della piaga coloniale. Avendo analizzato quando disposto dalla Carta delle Nazioni Unite, risultava improbabile che un processo di decolonizzazione della portata poi verificatasi potesse basarsi sul poco dettaglio degli artt. 73 e 76 della Carta. In tal senso, un significativo contributo sarà fornito dall'ICCPR e dall'ICESCR nel 1966, ma uno ancor più grande arriverà dalle risoluzioni dell'Assemblea Generale<sup>85</sup>.

A tal proposito si ritiene che l'Assemblea Generale, attraverso il suo appoggio incondizionato a favore dei movimenti di liberazione operanti nelle colonie, abbia di fatto travolto il limite del dominio riservato<sup>86</sup>. Non solo, è comunemente accettato che l'esercizio nella prassi di tali poteri da parte dell'Assemblea in materia di decolonizzazione, poteri non attribuiti dalla Carta delle Nazioni Unite, abbia creato e cristallizzato una norma consuetudinaria interna, capace di estendere le competenze dell'Assemblea Generale ben oltre il dispositivo dell'art. 73, che di fatto sarebbe stato travolto ed abrogato<sup>87</sup>. Si noti come la norma consuetudinaria interna alle Nazioni Unite cui si sta facendo riferimento riguardi i poteri dell'Assemblea in materia di

---

<sup>84</sup> In I.C.J. *Reports*, 2010, p. 436, par. 79. "During the second half of the twentieth century, the international law of self-determination developed in such a way as to create a right to independence for the peoples of non-self-governing territories and peoples subject to alien subjugation, domination and exploitation."

<sup>85</sup> In particolare, la Res. 1514 (XV) *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, la Res. 1541 (XV) *Principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information called for under Article 73 of the Charter*, la Res. 2625 (XXV) *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*.

<sup>86</sup> B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., p. 422.

<sup>87</sup> L'Assemblea Generale, in virtù di tale norma consuetudinaria interna alle Nazioni Unite, avrebbe acquisito il potere di pronunciarsi in modo vincolante per tutti gli Stati circa le misure da prendere nei territori non autonomi per assicurare loro l'indipendenza. Più in generale, avrebbe acquisito il potere di occuparsi di qualsiasi questione di carattere coloniale, nel rispetto del contenuto e dei limiti del diritto all'autodeterminazione dei popoli così come cristallizzato. È sintomatico che le risoluzioni dell'Assemblea relative all'indipendenza dei territori ancora soggetti a dominazione coloniale siano da svariati anni collocate, nelle raccolte ufficiali, sotto la rubrica "decisioni" e non "risoluzioni". Sul punto, si veda B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., pp. 422-423. Si veda anche B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 29.

decolonizzazione, mentre il diritto all'indipendenza dei popoli coloniali è garantito, ovviamente, da fonti pattizie e da una norma di diritto internazionale generale<sup>88</sup>.

Di fondamentale importanza è la Risoluzione 1514 (XV) del 1960, contenente la *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*. Nella stessa viene anzitutto affermato come “*all peoples*” abbiano il diritto all'autodeterminazione, che si sostanzia nella possibilità “[*to*] *freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development*”. La prima notevole presa di posizione riguarda l'attribuzione dell'autodeterminazione ai popoli e non alla “sapiente” gestione dei paesi occupanti, importante distacco dall'ipocrisia normativa<sup>89</sup> che caratterizzava, come detto a più riprese, la Carta di San Francisco sul punto. La differenza è netta rispetto agli artt. 73 e 76 della Carta: mentre nella stessa *trusteeships* e amministrazioni coloniali sono delineate quasi come una forma di paterna e benevola autorità, nella Risoluzione in esame paiono invece dei grandi mali. In ogni caso, tale statuizione generale, che peraltro viene riportata in maniera identica nell'art. 1(1) dell'ICCPR e dell'ICESCR<sup>90</sup>, riguarda *all peoples*, e non solamente quelle sottoposte a regime coloniale. Ovviamente, vista la diffusione del colonialismo nel momento in cui viene approvata la Risoluzione, l'Assemblea si premura di fornire ulteriore contenuto circa alle popolazioni colonizzate.

Viene sancito che la soggezione di popoli ad *alien subjugation, domination and exploitation* costituisce una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e un ostacolo alla promozione della pace internazionale; così facendo da un lato viene sancita la vocazione universale dell'autodeterminazione dei popoli<sup>91</sup> e dall'altro se ne richiama lo stretto legame, evidenziato anche nell'art. 1(2) della Carta ONU, con la pace e la sicurezza internazionale<sup>92</sup>. In aggiunta, decade la distinzione tra *non self-governing territories* e territori soggetti ad amministrazione fiduciaria. In entrambi i casi vengono richiesti “*immediate steps*” verso la completa indipendenza<sup>93</sup>, la quale viene riconosciuta come un vero e proprio diritto per le popolazioni coloniali dal par. 4 della

---

<sup>88</sup> Si veda nota n. 86.

<sup>89</sup> Ne è ulteriore dimostrazione il fatto che il par. 3 della Risoluzione in esame proprio riferimento alla tendenza, da parte delle potenze coloniali, a ritardare la concessione dell'indipendenza adducendo come argomentazione il fatto che i popoli da loro dominati non fossero ancora “pronti”. “*Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never serve as a pretext for delaying independence.*”

<sup>90</sup> Art. 1 (1) ICCPR/ICESCR: “*All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*”

<sup>91</sup> F. LATTANZI, voce *Autodeterminazione dei popoli*, in *Digesto delle dottrine pubblicistiche*. Si veda anche G. ARANGIO-RUIZ, voce *Autodeterminazione (diritto dei popoli alla)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. IV, 1988.

<sup>92</sup> G. ARANGIO-RUIZ, *The Normative Role of the General Assembly of The United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations*, in *Rec. Cours.* 1972-III, p. 566. L'A. osserva che: “*self-determination would be the best defence of peace.*”

<sup>93</sup> Nelle parole di A. TANCREDI, *op. cit.*, p. 163: “*Fu solo con questa risoluzione, durante i cui lavori preparatori emerse l'opinione necessaria alla nascita della norma generale sull'autodeterminazione anti-colonialista, che l'originario obbligo di mezzo della Carta divenne obbligo di risultato avente ad oggetto, appunto, il dovere immediato ed incondizionato di concessione dell'indipendenza.*”

*Declaration*. Per la verità, il testo, nel definire i soggetti cui spetterebbe questo diritto all'indipendenza, parla di “*Trust and Non-Self-Governing Territories or all other territories which have not yet attained independence*”. Potrebbe dunque ipotizzarsi un ambito soggettivo esteso oltre le popolazioni colonizzate? Ai sensi di questo documento, pare di no. Da come è stata denominata la risoluzione, dai lavori preparatori<sup>94</sup>, dal contesto storico e dalla prassi successiva emerge chiaramente come, mentre la statuizione generale sopra riportata riguardi tutti i popoli, il diritto all'indipendenza sia da attribuire esclusivamente a quelli colonizzati. Nello stesso senso depone la Risoluzione 1541 (XXV)<sup>95</sup>, approvata il giorno seguente, che specifica come nella Carta Onu, e presumibilmente quindi anche nelle risoluzioni successive, l'art. 73 fosse riferito ai “*territories which were known to be of colonial type*”.

La Risoluzione 1541 viene in aiuto anche rispetto merito alle modalità applicative del diritto all'autodeterminazione. L'obiettivo è quello di ottenere una “*full measure of self-government*”, la quale può sostanzarsi nella creazione di un nuovo Stato indipendente, nella libera associazione<sup>96</sup> con altro Stato indipendente o nell'integrazione con altro Stato indipendente<sup>97</sup>. La Risoluzione menziona l'espressione di una libera e deliberata scelta da parte della popolazione del territorio in questione solo nei casi di associazione ed integrazione ma non in quello della creazione di uno Stato indipendente. Si sono infatti verificati all'interno del processo di decolonizzazione degli episodi, rari, in cui l'Assemblea Generale non abbia ritenuto opportuno consultare gli abitanti di un determinato territorio<sup>98</sup>. A chiarire la questione è stata la CIG nell'

---

<sup>94</sup> Si veda A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., pp. 70 e ss.

<sup>95</sup> La Risoluzione in oggetto è denominata *Principles which should guide Members in determining whether an obligation exists to transmit the information called for under Article 73 of the Charter*.

<sup>96</sup> “*Principle VII. (a) Free association should be the result of a free and voluntary choice by the peoples of the territory concerned expressed through informed and democratic processes. It should be one which respects the individuality and the cultural characteristics of the territory and its peoples, and retains for the peoples of the territory which is associated with an independent State the freedom to modify the status of that territory through the expression of their will by democratic means and through constitutional processes.*

*(b) The associated territory should have the right to determine its internal constitution without outside interference in accordance with due constitutional processes and the freely expressed wishes of the people. This does not preclude consultations as appropriate or necessary under the terms of the free association agreed upon.*”

<sup>97</sup> “*Principle VIII. Integration with an independent State should be on the basis of complete equality between the peoples of the erstwhile Non-Self-Governing Territory and those of the independent country with which it is integrated. The peoples of both territories should have equal status and rights of citizenship and equal guarantees of fundamental rights and freedoms without any distinction or discrimination: both should have equal rights and opportunities for representation and effective participation at all levels in the executive, legislative and judicial organs of government.*”

<sup>98</sup> Esempi in questo senso sono quelli di Goa, Damao e Din, *enclaves* portoghesi nel territorio indiano, annesse dall'India. Il Portogallo fu lento nell'avviare il processo di decolonizzazione e l'India decise di invadere queste *enclaves* senza attendere una consultazione popolare degli abitanti delle stesse. Il Consiglio di Sicurezza, convocato, non ravvisò una illegittimità nell'azione armata, essendo l'occupazione portoghese di quelle terre illegale. In seno al Consiglio si crearono numerosi contrasti in merito alla posizione che la comunità internazionale avrebbe dovuto assumere. Il principio di autodeterminazione venne più volte citato. L'annessione indiana venne *de facto* accettata dalla comunità

*Advisory Opinion on Western Sahara* del 1975. Dopo aver citato la Risoluzione 1541 (XV) e la *Declaration on Friendly Relations* (Resolution 2625 (XXV)), la Corte ha affermato come in ogni caso l'autodeterminazione richieda un “*freely expressed will of the people*”, e questo principio non è da considerare scalfito dai casi in cui l'Assemblea Generale non abbia tenuto in considerazione il volere popolare. Il comportamento sarebbe giustificato, secondo la Corte, o dalla convinzione della totale non necessità della consultazione, viste particolari circostanze, ovvero dal fatto che la popolazione rivendicante il diritto non costituisca un “popolo” avente diritto all'autodeterminazione<sup>99</sup>. Sul concetto di popolo e sull'applicabilità dell'autodeterminazione a beneficio di minoranze etniche, come quella curda, si tornerà successivamente.

Occorre una precisazione: è chiaro che il processo di decolonizzazione sia ad oggi sostanzialmente ultimato, giova tuttavia analizzarne i principi e le modalità attuative consolidatisi in questa fase storica poiché, sebbene sia da escludere che l'autodeterminazione abbia un'esistenza esclusivamente collegata al contesto coloniale, è proprio in quest'ultimo contesto che ha avuto, per esclusive contingenze storiche, la sua massima espressione. Pur non essendo stata ancora affrontata in dettaglio l'autodeterminazione in senso interno e pur avendo diviso nella trattazione le due dimensioni del principio, le stesse non vanno separate con eccessiva rigidità. Non si deve pensare, ad esempio, che per poter esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione l'anelito del popolo debba necessariamente essere rivolto all'indipendenza. Il “*political status*” che i popoli possono “*freely determine*” ai sensi del par. 1 della Risoluzione 1514 (XV) può ritenersi ben più variegato dell'indipendenza, che rimane comunque una *extrema ratio*. Il più contiene il meno, insomma. A maggior ragione alla luce della rilevanza posta dalla CIG e dalle Risoluzioni stesse sulla libera volontà dei popoli<sup>100</sup>. Nelle parole di Tancredi: “*l'autodeterminazione non è nell'esito della scelta, ma nella scelta stessa se autentica, e quindi libera e rispettata*”<sup>101</sup>.

Come si è detto, l'attività delle Nazioni Unite è stata intensa in materia di decolonizzazione, si consideri come tra il 1945 e il 1979 ben settanta territori abbiano raggiunto indipendenza<sup>102</sup>. L'Organizzazione mondiale ha in larga parte confermato ed applicato gli *standard* delineati precedentemente: dal 1954 in poi ha organizzato, e

---

internazionale, senza il minimo riguardo per la volontà delle popolazioni interessate. Per approfondire, A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., pp. 81 e ss.

<sup>99</sup> ICJ Reports 1975, 33, para. 59.

<sup>100</sup> Si veda A. TANCREDI, *op. cit.*, p. 184. L'A., facendo riferimento al fatto che anche la successiva Risoluzione sulle relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati (1970) menzioni “*any other political status*” tra gli esiti cui può condurre l'esercizio dell'autodeterminazione da parte della popolazione beneficiaria.

<sup>101</sup> *Ibidem*.

<sup>102</sup> Si veda H. GROS ESPIELL, Special Rapporteur, *Implementation of United Nations Resolutions Relating to the right of peoples under colonial and alien domination to self-determination*, Study for the Sub-Commission on prevention of Discrimination and protection of minorities on the Commission on Human Rights, United Nations, New York, 1980.

sovente supervisionato, elezioni e plebisciti in *non self-governing territories*, per verificare il volere popolare prima dell'indipendenza, dell'associazione o dell'integrazione. Può a tal proposito farsi menzione dei plebisciti o elezioni tenutesi nel Togoland Britannico nel 1956<sup>103</sup>, nel Togoland Francese nel 1958<sup>104</sup>, nei Camerun Britannici nel 1961<sup>105</sup>, nelle Isole Cook nel 1965<sup>106</sup>, nella Guinea Equatoriale nel 1968<sup>107</sup>, in Papua Nuova Guinea nel 1972<sup>108</sup>, nel territorio di Niue in Nuova Zelanda nel 1974<sup>109</sup>, e nelle Comore francesi nel 1974 e 1976<sup>110</sup>.

All'interno di tale attività un'importante direttrice è stata quella indicata dal par. 6 della *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, il quale prevede che i tentativi di totale o parziale rottura dell'unità nazionale e dell'integrità territoriale di un Paese siano incompatibili con i principi e gli scopi dell'ONU<sup>111</sup>. Si tratta, in sostanza, del principio di integrità territoriale, che costituisce uno dei principali ostacoli, ancora oggi, ad una vera applicazione del diritto all'autodeterminazione esterna al di fuori del contesto coloniale. Al tempo della

---

<sup>103</sup> Nel Maggio del 1956 fu tenuto un plebiscito nel Togoland Britannico. Ciò avvenne in virtù della Risoluzione dell'Assemblea Generale 944 (X) del 1955. La popolazione votò in favore dell'unione del loro territorio con quello della vicina colonia britannica Gold Coast, essendo l'altra opzione la separazione del Togoland dall'amministrazione britannica e la sottoposizione ad un *trusteeship* in attesa della decisione sull'indipendenza. Si veda UN Ybk, 1958, pp. 368 e ss.

<sup>104</sup> In virtù della Risoluzione 1182 (XII) dell'Assemblea Generale la stessa ha accettato l'invito da parte del Togoland a supervisionare le elezioni, che si sono effettivamente tenute nell'Aprile del 1958. Nell'Ottobre dello stesso anno la *Chamber of Deputies* del Togoland ha poi votato a favore dell'indipendenza. Si veda UN Ybk, 1958, pp. 355 e ss.

<sup>105</sup> Nel Maggio del 1959 l'Assemblea Generale decise, con la Risoluzione 1350 (XIII) di tenere plebisciti separati sotto la supervisione delle Nazioni Unite nel nord del Camerun e nel Sud. Un plebiscito si è poi tenuto nel nord del Camerun nel Novembre del 1959 e il popolo scelse in favore del rinvio della decisione definitiva, essendo l'alternativa l'unione alla Nigeria, venne organizzata allora una seconda consultazione nel 1961, all'esito della quale il Camerun del nord si unì alla Nigeria. Il Camerun del sud invece decise di unirsi alla Repubblica di Camerun. I risultati furono fatti propri dall'Assemblea Generale tramite la Risoluzione 1608 (XV). Si veda UN Ybk, 1959, p. 361.

<sup>106</sup> Nel Febbraio del 1965 l'Assemblea Generale, con la Risoluzione 2005 (XIX), autorizzò il Segretario Generale a nominare un rappresentante delle Nazioni Unite addetto alla supervisione delle elezioni generali tenutesi nelle isole nell'Aprile del 1965. Si veda UN Ybk, 1965, pp. 570 e ss.

<sup>107</sup> Nella Guinea Equatoriale, nell'Agosto del 1968, si tenne un referendum supervisionato dalle Nazioni Unite sulla questione dell'indipendenza. La missione rimase sul posto per supervisionare le successive elezioni generali tenutesi nel Settembre dello stesso anno. Si veda UN Ybk, 1965, p. 741.

<sup>108</sup> Ai sensi della Risoluzione 2156 (XXXVIII) del Giugno del 1971 il *Trusteeship Council* decise di inviare una missione in visita in Papua Nuova Guinea per osservare le elezioni generali. La missione durò circa un mese. Si veda UN Ybk, 1972, p. 522.

<sup>109</sup> A Niue, nel settembre del 1974, si tenne un referendum sull'autodeterminazione. L'autorità che amministrava il territorio, la Nuova Zelanda, invitò le Nazioni Unite ad inviare osservatori. Il voto risultò a favore di una formula di auto-governo in libera associazione con la Nuova Zelanda. I risultati furono appoggiati dall'Assemblea Generale con la Risoluzione 3285 (XXXIX) del Dicembre del 1974. Si veda UN Ybk, pp. 792 e ss.

<sup>110</sup> Vennero tenuti due plebisciti nelle isole Comore, uno nel 1974 ed un altro nel 1976. Nel 1974 le tre isole principali (*Anjouan, Grande Comore, Moheli*) optarono per l'indipendenza, mentre la maggioranza in Mayotte rifiutò l'indipendenza. Un referendum speciale riguardante Mayotte fu poi tenuto nel 1976 ed una maggioranza importante votò a favore del rimanere con la Francia. Si veda M. POMERANCE, *Self-Determination in Law and Practice*, Springer, 1981, pp. 30-31.

<sup>111</sup> "Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations."

risoluzione, gli Stati temevano che una condanna così forte al fenomeno coloniale, tale era quella inclusa nel documento, potesse aprire il vaso di pandora delle rivendicazioni territoriali più disparate; per tal motivo, a partire dagli anni Sessanta, si incastonò nella prassi delle Nazioni Unite il principio dell'*uti possidetis juris*, già applicato nell'America Latina al tempo dell'indipendenza delle colonie dalla Spagna. In base a tale principio, i nuovi Stati indipendenti avrebbero acquisito la sovranità sui territori sottoposti a dominazione coloniale, senza dunque rimettere in discussione le frontiere precedentemente stabilite dalle potenze dominatrici. Come è stato efficacemente affermato dalla CIG nella controversia tra Burkina Faso e Mali: "*by becoming independent, a new State acquires sovereignty with the territorial base and boundaries left to it by the colonial power*"<sup>112</sup>. La stessa Corte non manca di evidenziare come, a prima vista, questo principio paia porsi in contraddizione con il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Di certo uno si fa portatore dell'esigenza di preservazione dello *status quo*, l'altro, invece, ne auspica tendenzialmente la rinnovazione. Le ragioni dell'applicabilità dell'*uti possidetis juris*<sup>113</sup> sarebbero state, prima ancora che giuridiche, legate ad una questione di opportunità; sempre secondo la Corte, infatti: "*the maintenance of the territorial status quo in Africa is often seen as the wisest course, to preserve what has been achieved by peoples who have struggled for their independence, and to avoid a disruption which would deprive the continent of the gains achieved by much sacrifice*"<sup>114</sup>. Così facendo, tuttavia, si è forse impedito all'autodeterminazione di raggiungere il suo pieno potenziale democratico, non considerando rilevanti i legami storico-etnici tra le popolazioni coinvolte nella nuova definizione politica dei territori; si è trattato, in definitiva, di una sintesi tra integrità territoriale ed autodeterminazione<sup>115</sup>. In due soli casi, in verità, le Nazioni Unite non hanno seguito la regola dell'*uti possidetis juris* privilegiando una c.d. autodeterminazione "pura". Si tratta delle vicende legate al Ruanda-Urundi e ai Camerun Britannici. Nel primo caso l'Assemblea Generale ha acconsentito all'emersione di due stati indipendenti da un unico territorio, per rispettare le istanze di preservazione della separazione di identità tra Ruanda e Burundi<sup>116</sup>; nel secondo caso ha supervisionato due distinte votazioni, nella parte nord e nella parte sud del territorio, che hanno portato all'integrazione della prima con la

---

<sup>112</sup> ICJ, *Frontier Dispute* (Burkina Faso v Mali), 22 Dicembre 1986, par. 30.

<sup>113</sup> Lo Statuto dell'Organizzazione dell'Unità Africana, approvato nel 1963, pare confermare, seppur indirettamente, il principio dell'*uti possidetis juris* nel suo art.3. Il principio è stato inoltre riportato e confermato in una Risoluzione del 1964 adottata dall'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri dell'Organizzazione. Per il testo completo della Risoluzione, si veda I. BROWNIE, *African Boundaries – A Legal and Diplomatic Encyclopedia*, London, 1979, 10-11.

<sup>114</sup> *Ibidem*.

<sup>115</sup> T.M. FRANCK, *Postmodern Tribalism and the Right to Secession*, Oxford Scholarship Online, 2009, pp. 3 e ss.

<sup>116</sup> Il territorio era sotto l'amministrazione belga. Tra il 1959 e il 1962 molti stati africani spinsero per la creazione di un unico stato. La missione delle Nazioni Unite, invece, riscontrò una forte volontà di custodia delle separate personalità della popolazione del Ruanda e del Burundi. Nel 1962, dunque, tramite la Risoluzione 1746 (XVI), l'Assemblea Generale accettò l'emersione di due stati indipendenti. Si veda A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 78.

Nigeria e della seconda con il Camerun<sup>117</sup>. In questi due casi le Nazioni Unite hanno, encomiabilmente, privilegiato l'aspetto autodeterminativo correlato anche alla preservazione dell'identità culturale di un gruppo di individui a discapito della preservazione dell'integrità territoriale. Purtroppo, si tratta di eccezioni. Non è stato riscontrato tale approccio ad esempio, sebbene auspicabile, rispetto a popoli colonizzati costituiti al loro interno da più etnie, artificialmente tenuti insieme dal dominio coloniale. In questi casi non è stato indagato il volere delle singole componenti etniche del "popolo", ma ci si è limitati a favorire il raggiungimento dell'indipendenza da parte del territorio colonizzato.

Per concludere la disamina sulla dimensione coloniale dell'autodeterminazione, l'unica sulla quale si può affermare sia esistita una prassi costante, le due *Covenants* del 1966 si pongono in continuità con le Risoluzioni sin qui menzionate. Il primo paragrafo dell'articolo 1 (comune ai due Patti) contiene un'affermazione di carattere generale secondo la quale tutti i popoli hanno il diritto all'autodeterminazione, la quale si sostanzia nel poter "*freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development*", riprendendo la *Declaration* del 1960. Tale formulazione risulta utile da un lato per contraddire quanti si pongono in senso contrario alla dimensione universale dell'autodeterminazione<sup>118</sup> (da considerarsi invece svincolata e svincolabile dall'universo coloniale), dall'altro pone anche le basi per l'autodeterminazione intesa nella sua dimensione interna, parlando di sviluppo in senso ampio. La situazione coloniale viene presa in considerazione solo nel par. 3, dove viene sancito che gli Stati Parte debbano promuovere la realizzazione<sup>119</sup> del diritto all'autodeterminazione anche nei *non self-governing and trust territories*, in conformità con le previsioni della Carta delle Nazioni Unite. Così facendo si è inteso imporre anche agli stati responsabili dell'amministrazione di territori dipendenti un obbligo non previsto nella Carta delle Nazioni Unite, di fatto scrivendo "autodeterminazione" nei Capitoli XI e XII della stessa<sup>120</sup>.

Il fatto che negli anni Sessanta e Settanta autodeterminazione sia diventata sostanzialmente sinonimo di decolonizzazione non è in sé meritevole di censura, lo è tutt'al più il fatto che, a processo ultimato, possa esserlo ancora oggi. Per esplicitare al meglio il concetto, si tenterà un esempio col diritto costituzionale italiano. L'art. 15

---

<sup>117</sup> In questo caso, la missione delle Nazioni Unite riscontrò che la parte nord del paese preferiva l'integrazione alla Nigeria piuttosto che l'indipendenza, quanto alla parte sud non era chiaro se preferissero l'indipendenza o l'integrazione al Camerun (una precedente colonia francese). Le Nazioni Unite, di conseguenza, supervisionarono due differenti plebisciti. Il risultato fu, per la parte nord l'Unione con la Nigeria mentre per la parte sud l'integrazione con il Camerun. Si veda A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 78.

<sup>118</sup> G. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 530. L'A. evidenzia come il primo e il secondo paragrafo dell'art. 1 depongano chiaramente a favore della dimensione universale dell'autodeterminazione, visto che non è fatta neanche menzione dei popoli coloniali.

<sup>119</sup> È interessante notare come la scelta del termine "*realization*" richiami ad un'idea molto più vicina al raggiungimento di un preciso obiettivo (l'indipendenza) che ad una generica condotta volta a promuoverlo, come invece pareva dalla lettura delle disposizioni in materia nella Carta di San Francisco.

<sup>120</sup> A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 58.

della nostra Costituzione recita: “*La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili*”. Al tempo del legislatore costituente, la forma di comunicazione più utilizzata e che dunque viene esplicitamente menzionata è la corrispondenza. Potrebbe dirsi lo stesso della situazione coloniale al tempo dei Patti e delle *Resolutions* menzionate. Tuttavia, la clausola aperta “*ogni altra forma di comunicazione*”, permette, anche oggi, di comprendere sotto l’ombrello dell’art. 15 varie forme di comunicazione sviluppatasi grazie alla tecnologia. Ebbene, potrebbe dirsi lo stesso dell’art. 1(1) dei Patti, che si riferisce alle “*all peoples*”, e delle nuove situazioni di oggi dove il diritto all’autodeterminazione potrebbe trovare utile applicazione.

## 2.2 I popoli dominati od occupati con la forza

La prassi degli Stati ed anche delle Nazioni Unite mostrano come l’autodeterminazione non appartenga solamente ai popoli colonizzati ma anche a quelli soggetti ad occupazione o dominazione straniera, di carattere militare. Si osserva fin da subito come si tratti di una fattispecie “ibrida” in quanto, oltre ad essere indubbiamente una questione autodeterminativa, è anche, se non maggiormente, una questione correlata ad altri principi fondamentali quali l’integrità territoriale dello stato e il divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali<sup>121</sup>, incluso nell’art. 2 (4) della Carta delle Nazioni Unite.

Le fondamenta di questa fattispecie applicativa si ritrovano in maniera implicita nella *Declaration on The Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples* del 1960 e nell’art. 1 delle *Covenants* nel 1966, per poi rintracciarsi in maniera esplicita nella *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-Operation among States* del 1970. In quest’ultima, infatti, viene auspicato uno “*speedy end*” alla situazione coloniale, ma viene specificato che “*alien subjugation, domination and exploitation*” costituiscano violazioni del diritto all’autodeterminazione e dei diritti umani fondamentali<sup>122</sup>. La Dichiarazione mette in chiaro come queste situazioni possano ben esistere al di fuori di un contesto coloniale<sup>123</sup>.

---

<sup>121</sup> Il divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali, che può apparire quasi “scontato” ai nostri occhi moderni, non lo era affatto in epoche passate. Sul punto si veda J. CRAWFORD, *The Right to Self-Determination in International Law: Its Development and Future*, in P. ALSTON (ed.), *People’s Rights*, Oxford, 2001, p. 12. L’A. ricorda come in passato il diritto internazionale avesse una funzione essenzialmente descrittiva e come “*the law of nations was, in a certain sense, the codified law of the jungle*”.

<sup>122</sup> “[...] bearing in mind that subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a violation of the principle, as well as a denial of fundamental human rights, and is contrary to the Charter.”

<sup>123</sup> Una proposta di testo in chiave diversa si era fatta largo durante le negoziazioni. Un gruppo di paesi non allineati (Algeria, Burma, i Camerun, Ghana, India, Kenya, Nigeria, Siria, Repubblica Araba Unita, Jugoslavia) suggeriva di rendere il colonialismo un concetto – ombrello che avrebbe racchiuso tutte le forme di violazione dell’autodeterminazione. Gli Stati Occidentali, in virtù dei loro interessi coloniali, furono particolarmente attivi nel far sì che la proposta non venisse approvata. Al di là degli interessi politici, la non adozione definitiva di tale proposta va salutata con favore visto che avrebbe



Per quanto concerne la prassi, le principali istanze che hanno riguardato un'occupazione militare straniera e sulle quali l'Assemblea Generale si è pronunciata sono: l'invasione sovietica dell'Ungheria nel 1956, l'occupazione cinese del territorio del Tibet nel 1959<sup>124</sup>, l'occupazione da parte di Israele dei territori arabi nel 1967, l'occupazione da parte delle truppe turche della parte settentrionale dell'isola di Cipro nel 1974<sup>125</sup>, l'occupazione indonesiana del Timor Est nel 1975, l'occupazione da parte del Marocco del territorio del Sahara occidentale nel 1976, l'invasione da parte del Vietnam della Cambogia nel 1979, l'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 1979 e l'invasione del territorio del Kuwait da parte dell'Iraq nel 1990. Come si è detto, tutte queste situazioni sono anzitutto riconducibili ad una violazione del divieto di uso della forza in quanto si tratta di atti di aggressione che, come tali, ai sensi dell'art. 39 della Carta delle Nazioni Unite<sup>126</sup> darebbero competenza in prima istanza al Consiglio di Sicurezza. Lo stesso, come noto, ha visto il suo lavoro ingolfarsi a causa delle tensioni della guerra fredda e nella maggior parte delle occasioni non è riuscito ad incidere in profondità nella situazione, con l'unica eccezione dell'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq<sup>127</sup>, a guerra fredda terminata.

In questi casi è stata l'Assemblea Generale ad adottare delle risoluzioni, limitandosi a condannare la situazione e pretendere che il diritto all'autodeterminazione venisse rispettato. L'Assemblea, qualificando gli oggetti delle sue risoluzioni come *"armed intervention of the Union of Soviet Socialist Republic"* rispetto all'Ungheria<sup>128</sup>, *"foreign military presence"* in riferimento a Cipro<sup>129</sup>, *"armed intervention by outside forces"* in relazione alla Cambogia<sup>130</sup>, *"foreign armed intervention"* rispetto all'Afghanistan<sup>131</sup>, ha favorito il consolidarsi della norma che garantisce il diritto all'autodeterminazione alle popolazioni occupate militarmente. Va evidenziato, d'altra parte, come spesso l'Assemblea non citi direttamente ed esplicitamente la stessa autodeterminazione. Sebbene sia possibile dedurre indirettamente il fatto che stia

---

definitivamente ancorato il concetto di autodeterminazione a quello di decolonizzazione, rendendo oggi il diritto totalmente svuotato di significato. Si veda A/ AC. 125/L.31.

<sup>124</sup>La questione del Tibet fu affrontata nel 1959 come una questione concernente il rispetto dei diritti umani, e l'Assemblea Generale ha adottato la Risoluzione 1353 (XIV) su questa lunghezza d'onda. Nel preambolo, la GA afferma che *"the events in Tibet [i.e. the Chinese occupation] violate the fundamental human rights and freedoms set out in the Charter of the UN and the Universal Declaration of Human Rights, including the principle of self-determination of peoples and nations."*

<sup>125</sup> L'occupazione ebbe principio nel 1974 e portò prima, nel 1979, alla proclamazione di uno stato federato turco-cipriota e successivamente alla proclamazione della Repubblica di Cipro del Nord nel 1983. Si veda A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 96.

<sup>126</sup> Art. 39: *"The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security."*

<sup>127</sup> Res. 622 del 9 Agosto 1990. Il Consiglio di Sicurezza *"decide that the annexation of Kuwait by Iraq under any form and whatever pretext [had] no legal validity, and [was] considered null and void."*

<sup>128</sup>GA 1133 (XI), *Questions considered by the second emergency special session of the General Assembly from 4 to 10 November 1956.*

<sup>129</sup> GA 3212 (XXIX), *Question of Cyprus.*

<sup>130</sup> GA 34/22, *The situation in Kampuchea.*

<sup>131</sup> GA 35/37, *The situation of Afghanistan and its implications for international peace and security.*

parlando proprio del diritto *de quo*, questo è evidenza del fatto che, probabilmente, sebbene la fattispecie sia certamente cristallizzata, il diritto internazionale conosca principi meno insidiosi e più “rodati” sui quali far leva in queste situazioni, quali appunto l’integrità territoriale e il divieto di uso della forza. È indicativo che il Consiglio di Sicurezza nella Risoluzione 622/1990 rispetto alla menzionata invasione irachena del Kuwait, ad esempio, condanni l’operato iracheno ma facendo riferimento alla sovranità e all’indipendenza del Kuwait, più che all’autodeterminazione dei suoi abitanti<sup>132</sup>.

Va aggiunto come in alcuni casi l’Assemblea Generale abbia utilizzato uno “strumento” di particolare interesse per esercitare pressione sugli Stati che si fossero resi protagonisti di un’aggressione di carattere militare: invitare tutti gli altri Stati Membri a non riconoscere, delegittimando, quanto scaturito dalla situazione di violazione del diritto all’autodeterminazione dei popoli. Questo si è verificato, ad esempio, rispetto alla situazione della Cambogia, dello stato turco-cipriota e dei territori Arabi occupati da Israele. In riferimento a quest’ultima circostanza, diverse risoluzioni dell’Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza si sono mosse nella direzione di negare riconoscimento ed effetto, appunto, a tutte le misure adottate da Israele per annettere Gerusalemme<sup>133</sup> o costituire stabilimenti nei territori Arabi<sup>134</sup>. Si tratta di una modalità di azione utilizzata anche in altri contesti, come nel caso dell’*apartheid* in Sudafrica<sup>135</sup> o della dichiarazione di indipendenza della Rhodesia<sup>136</sup>, e che potrebbe risultare particolarmente efficace qualora se ne estendesse il *range* applicativo. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di non riconoscere la legittimazione di un governo che non abbia garantito l’esercizio del diritto all’autodeterminazione del popolo da esso governato, o che discrimini sistematicamente le minoranze etniche presenti al suo interno.

Per concludere, si sottolinea ancora una volta come in questa fattispecie il diritto all’autodeterminazione non costituisca che l’altra faccia della medaglia del divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali. In molti casi, infatti, la violazione dell’autodeterminazione esterna altro non è che “*an unlawful use of force looked at from the perspective of the victimized people rather than from that of the besieged sovereign State or territory*”<sup>137</sup>.

---

<sup>132</sup> Il Consiglio, nella Risoluzione, si dichiara “*Determined to bring to an end the occupation of Kuwait by Iraq which imperils the existence of a Member State, and to restore the legitimate authority and the sovereignty, independence and territorial integrity of Kuwait.*”

<sup>133</sup> Si vedano, in tal senso, SC 252/1968 e SC 478/1980.

<sup>134</sup> Si veda, sul punto, SC 446/1979.

<sup>135</sup> GA 32/105, 14 Dicembre 1977. “[...] *Again calls upon all governments to deny any form of recognition to the so-called “independent” Bantustans* [...]”

<sup>136</sup> SC 216/1965.

<sup>137</sup> A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 97.

### 2.3 *Apartheid* e discriminazione razziale

La situazione di *apartheid* o discriminazione razziale come terza fattispecie di applicazione del diritto all'autodeterminazione esterna risulta controversa. La prassi è chiaramente quasi inesistente, inoltre taluni la includono nella dimensione interna dell'autodeterminazione nella parte in cui garantirebbe la libertà dal regime autoritario esercitante *l'apartheid* o la discriminazione<sup>138</sup>, mentre altri la includono nella dimensione esterna<sup>139</sup>. In particolare, in virtù di una clausola della *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*, in queste situazioni il diritto internazionale ammetterebbe la possibilità per il gruppo discriminato di poter secedere. Si avrà modo, in seguito, di approfondire tale questione poiché la si ritiene il potenziale “trampolino di lancio” dell'autodeterminazione nell'universo post-coloniale.

Anzitutto, la necessità di includere un elemento “razziale” nell'autodeterminazione deriva da precise ragioni storico-giuridiche. Negli anni Cinquanta e Sessanta, a partire dalla risoluzione dell'Assemblea Generale 637 (VII), l'autodeterminazione coloniale si è sostanzialmente conformata alla *salt water thesis* (*blue water thesis*)<sup>140</sup>: in base a questa teoria, i *non self-governing territories* cui la decolonizzazione si riferiva dovevano essere necessariamente separati dalla madrepatria da *salt water* o quantomeno da un sufficiente *set* di confini<sup>141</sup>. In virtù di questo approccio, in astratto, poco poteva farsi nei confronti dell'*apartheid* sudafricano, dove una minoranza al potere aveva de facto “colonizzato” la maggioranza di colore, o della Rhodesia a seguito della sua unilaterale Dichiarazione di Indipendenza dal Regno Unito, vista la mancanza del necessario elemento della separazione geografica.

È in piena situazione *apartheid* infatti, nel 1970, che viene adottata dall'Assemblea Generale la *Declaration on Friendly Relations among States*. Questa dopo aver riaffermato, pur con alcune precisazioni, principi già tendenzialmente noti, include una c.d. clausola di salvaguardia, della quale si ritiene opportuno riportare il testo completo:

*Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples as described above and thus possessed of a government*

---

<sup>138</sup> *Ivi*, p. 112 e ss.

<sup>139</sup> Sul punto, ad esempio, G. ARANGIO-RUIZ, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, cit., pp. 11 e ss.

<sup>140</sup> La tesi opposta era la c.d. Belgian thesis, che tentava di estendere la nozione di *non self-governing territories* anche alle *internally colonized peoples*. Tale tesi, in sostanza, avrebbe esteso l'applicazione dell'autodeterminazione coloniale ai popoli indigeni che abitavano all'interno dei confini di stati indipendenti, specialmente qualora la razza, il linguaggio, la cultura di queste genti fosse stato differente dal resto della popolazione dominante. Così facendo, il Belgio tentò di riportare alla luce l'articolo 23(b) del Patto della Società delle Nazioni che obbligava gli Stati Membri a “*secure just treatment of the native inhabitants of territories under their control*”. Si veda M. POMERANCE, *op. cit.* p. 35.

<sup>141</sup> G.J. SIMPSON, *The Diffusion of Sovereignty: Self-Determination in the Post-Colonial Age.* *Stanford Journal of International Law*, vol. 32, no. 2, Summer 1996, pp. 266-267.

*representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour.*

Sebbene sia stata sottovalutata da un'ampia parte della dottrina, questa clausola risulta di fondamentale importanza. Si percepisce, dalla sua formulazione contratta, il grado di compromesso dietro la sua stesura<sup>142</sup>. Per coglierne appieno l'essenza può giovare tramutarla dalla formulazione negativa a quella positiva: qualora in uno Stato sovrano il governo risulti rappresentativo di tutta la popolazione, garantendo uguali diritti ed uguale accesso alla vita democratica del paese senza distinzione di razza, credo o colore, trattasi di un governo nel pieno rispetto del diritto di autodeterminazione dei popoli, la cui integrità territoriale e politica deve essere tutelata; qualora invece lo stesso non dovesse porsi in questo senso, frustrando l'autodeterminazione interna di un gruppo, o perpetrando ai suoi danni *gross human rights violations*, l'integrità territoriale il cui valore fondamentale è sottolineato all'inizio della clausola potrebbe non essere più meritevole di tutela, prestando il fianco ad una possibile secessione del gruppo discriminato. D'altronde, per quanto importante, non si vede perché l'integrità territoriale debba essere considerato un valore in sé! Esso è comunque strumentale "*to safeguard the interests of the people of a territory. The concept is meaningful [only] so long as it continues to fulfil that purpose*"<sup>143</sup>.

Si comprende dunque come questa clausola possa aprire uno squarcio all'interno dell'autodeterminazione bloccata in una dimensione coloniale, evidenziando nuove prospettive per il ricongiungimento di autodeterminazione e secessione e per un'ipotetica applicazione dell'autodeterminazione esterna nei confronti di gruppi e minoranze etniche per quanto, va tenuto presente, la clausola in esame si riferisca solo a discriminazioni basate su razza, credo e colore.

#### **2.4 Alcuni rilievi critici**

Giunti a questo punto della trattazione, è bene soffermarsi su alcune criticità rispetto a quanto evidenziato finora.

---

<sup>142</sup>Stati Uniti e Regno Unito si resero protagonisti di proposte ancora più esplicite, le quali riconoscevano esplicitamente il diritto all'autodeterminazione in capo ad entità culturalmente e/o geograficamente distinte da quella amministratrice. Si riporta la proposta del Regno Unito, secondo la quale il diritto all'autodeterminazione apparteneva anche alle "[peoples] of a territory [...] geographically distinct and ethnically or culturally diverse from the remainder of the territory of the State administering it", qualora il governo centrale non fosse rappresentativo della popolazione collocata in quel determinato territorio. Molti stati, tra cui Polonia, Ghana, Kenya e Romania, si opposero a tali tipologie di proposte poiché ritenevano che avrebbero potuto legittimare la proliferazione di movimenti secessionisti. In particolar modo la delegazione kenyota asserì: "Kenya is a country of many different tribal, racial, ethnic and religious groups, all of which are treated as equals, and to enunciate the principle that each group is entitled to self-determination would be carrying that principle to an absurd extreme. Per approfondire il dibattito, si veda O. SUKOVIC, *Principle of Equal Rights and Self-Determination of Peoples*, in M. SAHOVIC (ed.), *Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation*, Belgrado, 1971, pp. 323 e ss.

<sup>143</sup>U.O. UMOZURIKE, *Self-Determination in International Law*, Hamden, Archon Books, 1972, pp. 324

Come visto, il diritto all'autodeterminazione dei popoli ha compiuto la sua evoluzione da principio ideologico a principio giuridico attraverso e grazie alla decolonizzazione. Pur essendo formulato in termini universali in tutti i documenti di rilievo, il contesto storico ha fatto sì che per diverse decadi decolonizzazione e autodeterminazione divenissero quasi sinonimi. Ciò a maggior ragione alla luce del fatto che l'ipotesi applicativa dell'occupazione militare straniera sia "gestibile" anche attraverso altri principi fondamentali e che quella di *apartheid* o discriminazione razziale, corroborata dalla clausola di salvaguardia della *Declaration on Friendly Relations Among States*, sia sicuramente affascinante ma tutt'altro che consolidata<sup>144</sup>. Il permanere del vincolo con la decolonizzazione, che tanto bene ha fatto, rischia di pregiudicare la possibilità per l'autodeterminazione di poter offrire alcunché nel mondo di oggi. Arangio – Ruiz afferma con forza che quella al contesto coloniale sia stata un'attuazione parziale del principio di autodeterminazione, che mantiene però ferma la sua natura universale. Le Nazioni Unite, sempre secondo l'autore, si sarebbero occupate (giustamente) in via prioritaria dell'eliminazione del dominio di alcuni popoli su altri. Questo ha sicuramente rallentato la cristallizzazione della norma in altri ambiti, ma non si tratterebbe affatto, come alcuni sostengono, di una interpretazione autentica né tantomeno di una modifica restrittiva della portata universale del principio<sup>145</sup>. Più di recente, anche la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa<sup>146</sup> e la Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite<sup>147</sup> hanno posto l'accento sulla natura universale del principio e sulla necessità di svincolarlo da un'ottica esclusivamente coloniale.

---

<sup>144</sup> Per un tentativo di risposta al quesito se l'autodeterminazione esterna da esercitarsi in caso di *apartheid* o discriminazione razziale costituisca una norma consuetudinaria di diritto internazionale, si veda A. CASSESE, *Self-Determination*, pp. 121 e ss.

<sup>145</sup> G. ARANGIO-RUIZ, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, cit., pp. 529 e ss.

<sup>146</sup> Gli Accordi di Helsinki sono stati l'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, tenutasi nel 1975. L'Atto in questione riafferma punti già noti, ad esempio: "*By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples, all peoples always have the right, in full freedom, to determine, when and as they wish, their internal and external political status, without external interference, and to pursue as they wish their political, economic, social and cultural development. The participating States reaffirm the universal significance of respect for and effective exercise of equal rights and self-determination of peoples for the development of friendly relations among themselves as among all States; they also recall the importance of the elimination of any form of violation of this principle*". L'aspetto di interesse è che nessuno Stato, tra quelli partecipanti alla Conferenza, fosse implicato in un dominio coloniale. Di conseguenza affermare nuovamente l'autodeterminazione, a fronte anche di una dura negoziazione quanto all'inserimento o meno della stessa negli Accordi, non avrebbe ragione di esistere se strettamente legata al contesto coloniale. Sul punto, G.J. SIMPSON, *op. cit.*, pp. 266-267.

<sup>147</sup> Nel 1988 la Commissione si è trovata a discutere la norma concernente il colonialismo nel "*Draft Code of Crimes against Peace and Security of Mankind*". In tale circostanza, tutti i membri della Commissione si sono trovati d'accordo sulla non applicabilità al solo contesto coloniale dell'autodeterminazione. "*the principle of self-determination, proclaimed in the Charter of the United Nations as a universal principle, had been applied mainly in eradicating colonialism, but there were other cases in which it had been and could and should be used. By not tying it exclusively to colonial contexts, Commission believed that the principle of self-determination was of universal application*". Si veda *Yearbook ILC*, 1988, vol. II, Part II, 64, para. 266.

Tutto questo è ancor più vero nel momento in cui si osserva come gran parte del potenziale dell'autodeterminazione sia rimasto sopito, quantomeno rispetto a tre profili.

*In primis*, la formulazione (non in senso letterale, ma quella risultante dall'insieme di atti e prassi) del diritto che è stata proposta lo ha notevolmente ammorbidito. Come in un processo di laboratorio, l'autodeterminazione è stata separata e depurata dal più pericoloso e dirompente diritto alla secessione, che tuttavia ne costituisce un *output* naturale, sebbene non l'unico<sup>148</sup>. La decolonizzazione ha contribuito al riporre la secessione nel dimenticatoio: nel fenomeno coloniale è infatti coinvolta un'intera popolazione dominata, dunque risulta piuttosto complesso pensare alla secessione come strumento utile alla risoluzione della questione.

Infatti, e qui si giunge al secondo profilo, anche decolonizzazione ultimata, quando le Nazioni unite si sono trovate a confrontarsi con minoranze vittime di atroci violenze e violazioni dei diritti umani da parte dell'autorità al governo, la questione non è mai stata posta in termini di autodeterminazione, tutt'al più in termini di tutela delle minoranze. Trattasi dei casi della provincia del Katanga in Congo, del Biafra in Nigeria e dei curdi, come si è visto, nei territori iracheni, iraniani, turchi e siriani. Non si vede per qual motivo, ad esempio, delle minoranze soggette ad oppressione da parte del proprio governo centrale non possano essere viste al pari di popolazioni colonizzate<sup>149</sup>. Se è vero, ed è vero, che l'autodeterminazione tutela la possibilità del soggetto di determinarsi, importa davvero chi sia l'oppressore? Volendo anche rimuovere l'elemento delle violazioni dei diritti umani a danno di una minoranza e la sua secessione come ipotetico rimedio previsto dal diritto internazionale, sul quale si tornerà in seguito, l'autodeterminazione non è stata contemplata neanche in caso di presenza di più gruppi etnici all'interno di uno stesso stato coloniale. Le due uniche eccezioni, come si è detto, sono state quelle del Ruanda-Urundi e dei Camerun Britannici. Il grande valore dato dagli stati al par. 6 della *Declaration on the Granting of Independence* sul valore della *national unity e territorial integrity* non ha permesso di concedere l'autodeterminazione alle individuali unità etniche presenti nei territori coloniali<sup>150</sup>. L'applicazione eccessivamente rigida, come si diceva, dell'*uti possidetis juris*, ha spesso tutelato una "pace negativa", intesa come mera assenza di guerre e disordini, a discapito di una "pace positiva", la quale miri al raggiungimento, da parte degli individui, di tutte le sue potenzialità economiche, sociali, ambientali ed identitarie.

Infine, non si è avuto sufficiente riguardo del ruolo dell'autodeterminazione nel rapporto popolo (anche la popolazione tutta di uno Stato, non necessariamente una

---

<sup>148</sup> R. SUREDA, *The evolution of the right of self-determination: a study of United Nations practice*, Sijthoff, Leiden, 1973, p. 65.

<sup>149</sup> In questo ordine di idee, R.M. HANNA, *Right to Self-Determination in Re Secession of Quebec*, 23 *Maryland Journal of International Law* 213, 238, 199. "If the government is not representative, the oppressed group may be treated as if they were under colonial domination and will have the right to self-determination."

<sup>150</sup> Questo è evidente anche dai lavori preparatori della Risoluzione. Si veda Un Ybk, 1960, 48.

minoranza) e i suoi governanti<sup>151</sup>. Come si pone l'autodeterminazione rispetto a regimi non democratici? Esiste una libertà dalle dittature? Solitamente questi profili vengono categorizzati nella dimensione interna dell'autodeterminazione, ma a prescindere dalle qualificazioni formali pare evidente come una buona parte dell'utilità e dell'attualità del principio possa giocarsi su questo fronte, testimoniato anche il sempre maggior interesse della comunità internazionale verso la promozione di forme di governo democratiche<sup>152</sup>.

Per concludere, la parziale perdita di importanza del diritto all'autodeterminazione dei popoli può essere attribuita mancato adattamento alle molteplici nuove istanze, rimanendo ancorato "*with a particular type of colonialism*"<sup>153</sup>, cioè quello dove il dominatore è bianco e occidentale, e il dominato appartenente al Terzo Mondo. Basta osservare la realtà per accorgersi che oggi non si tratta più solo di questo: Kosovo, Scozia, Catalogna, i curdi, e così via. Risulta allora cruciale, per "svecchiare" il principio, analizzarne profili più innovativi che possano meglio adattarsi al mondo contemporaneo e, per i nostri fini, alla questione curda, la quale ovviamente non rientra nella dinamica coloniale. A tal proposito verrà analizzata dapprima la dimensione interna del principio, la quale concerne, per l'appunto, i rapporti tra i governati ed i governanti, ed in seguito i profili di compatibilità del diritto internazionale col la secessione, la quale potrebbe in astratto fungere da anello di congiunzione tra le due dimensioni del diritto.

**3. Diritto all'autodeterminazione: dimensione interna** — 3.1 Alcune considerazioni introduttive – 3.2 Il diritto della popolazione di uno Stato ad una *democratic governance* – 3.3 Diritto all'autodeterminazione per le minoranze e tutela delle minoranze: due sistemi necessariamente incompatibili? – 3.4 La dottrina della c.d. *remedial secession*. Un possibile anello di congiunzione tra dimensione interna ed esterna – 3.4.1 Il caso del Sudan del Sud – 3.4.2 Il caso del Kosovo – 3.5 Brevi considerazioni attorno al concetto di "popolo".

### **3.1 Alcune considerazioni introduttive**

La dimensione interna dell'autodeterminazione ha visto uno sviluppo di minore intensità rispetto a quanto avvenuto con la dimensione esterna, specialmente poiché,

---

<sup>151</sup> "[...] *Nor was the principle equipped to deal with the denial of the internal democratic aspirations of disenfranchised majorities within states already exercising the right to external self-determination. Nor has it been capable of fostering the claims of disparate oppressed minorities or indigenous peoples within those states.*" G.J. SIMPSON, *op. cit.*, p. 76. Si veda anche A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 74: "*internal self-determination of colonial peoples was totally disregarded*".

<sup>152</sup> Rivelatrici di tale spinta il Documento della Riunione di Copenaghen della CSCE sulla Dimensione umana del 1990, ma anche l'istituzione, sempre da parte della CSCE, dell'Ufficio per le Libere Elezioni. Per approfondimenti sul punto si rinvia a B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, cit., pp. 30 e ss.

<sup>153</sup> M. POMERANCE, *op. cit.*, p. 45.

trovando collocazione nel rapporto tra governati e governanti, risulta problematico relazionarla col divieto di ingerenza negli affari interni dello Stato. Generalmente può definirsi come il diritto per un “popolo” di scegliere effettivamente ed in libertà il proprio regime politico ed economico<sup>154</sup>; questa formulazione, come si vedrà, permette di configurare l’autodeterminazione interna come un *ongoing right*, un diritto che cioè non si estingue o riduce una volta esercitato<sup>155</sup>. A causa del focus a livello internazionale sul processo di decolonizzazione, come detto, non ha ricevuto particolare attenzione nel dibattito internazionale sebbene già Woodrow Wilson, all’indomani della Prima Guerra Mondiale, ne avesse parlato in termini di diritto per la popolazione di poter liberamente scegliere i propri governanti<sup>156</sup>. Oggi può di certo rappresentare uno strumento importante per una serie di rivendicazioni, anche da parte di minoranze, che non sfocino nel desiderio di creazione di uno stato autonomo ed indipendente ma nella richiesta di una maggiore “tutela” a livello di ordinamento interno.

Va rilevato come neanche in questo caso vi sia certezza attorno ai presupposti e il contenuto del diritto. Anzi, le Convenzioni in materia e le Risoluzioni, pur legittimandola, non la normano mai esplicitamente. Ci si chiede allora se possa beneficiarne solamente l’intera popolazione di uno Stato o se sia accessibile anche a minoranze di varia natura. Ci si domanda, inoltre, se il diritto in esame possa costituire, da parte dell’intera popolazione di uno Stato, una pretesa ad un governo democratico (come fosse un’obbligazione di risultato) o ad un’impalcatura democratica del sistema-Stato (come fosse un’obbligazione di mezzo). Si tenterà di fornire risposta a tali interrogativi.

Il fondamento normativo dell’autodeterminazione interna è certamente rintracciabile nel comune art. 1 delle *Covenants* del 1966<sup>157</sup>, nel cui par. 1 viene affermato come “*all peoples*” abbiano il diritto all’autodeterminazione, attraverso il quale possono determinare liberamente il loro status politico e il loro sviluppo economico, culturale e sociale<sup>158</sup>. Tramite questa previsione l’autodeterminazione è

---

<sup>154</sup> Si veda, in generale, A. ROSAS, *Internal Self-Determination*, in C. TOMUSCHAT (ed.), *Modern Law of Self-Determination*, Boston and London, 1993, pp. 232-252.

<sup>155</sup> Lo stesso non potrebbe dirsi dell’autodeterminazione esterna, secondo A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 101.

<sup>156</sup> M. STERIO, *op. cit.*, pp. 11-12.

<sup>157</sup> Tale formulazione, invero, è rintracciabile anche nella *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*. In quel caso, tuttavia, si sarebbe potuto argomentare, dato il titolo scelto per la Risoluzione stessa, che “*all peoples*” fosse riferito alle sole popolazioni soggette a dominio coloniale.

<sup>158</sup> È interessante notare, in tal proposito, la posizione degli stati occidentali rispetto all’inclusione dell’autodeterminazione nelle Convenzioni. La loro strategia, inizialmente, era quella di opporsi a qualsiasi tipo di previsione sull’autodeterminazione, in particolar modo Francia, Regno Unito e Belgio, che ovviamente avevano particolari interessi di natura coloniale. I paesi in via di sviluppo e quelli socialisti, invece, spingevano per l’inserimento. L’ironia vuole che furono proprio gli stati che inizialmente ripudiavano l’inserimento dell’autodeterminazione tout-court a fare un grande lavoro affinché la stessa potesse ampliare il suo raggio di azione. Il fine, ovviamente, era quello di non focalizzare esclusivamente l’attenzione sul fenomeno coloniale. Si veda A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., pp. 51-52.



stata inserita all'interno di un complesso di garanzie giuridiche rivolto ad una materia, quella dei diritti dell'uomo, propriamente "interna", concernente cioè il rapporto tra Stato e popolo<sup>159</sup>.

Volendo analizzare le varie possibilità applicative di tale principio, vengono toccate almeno due situazioni: la prima concerne l'autodeterminazione interna per l'intera popolazione di uno stato sovrano (e.g. tutti gli italiani) nei confronti dello Stato stesso (e.g. lo Stato italiano). Si tratterebbe in questo caso dell'ipotetico diritto da parte della popolazione ad un governo democratico o, per porla in altri termini, la libertà dal regime autoritario. Una seconda situazione è quella riguardante l'autodeterminazione interna da concedere, eventualmente, a parti della popolazione di uno Stato, segnatamente gruppi razziali, minoranze etniche, religiose o linguistiche.

### 3.2 Il diritto della popolazione di uno Stato ad una *democratic governance*

Rispetto alla prima situazione evidenziata si discute se possa esistere un diritto della popolazione di uno Stato ad una *democratic governance*<sup>160</sup>. In tal senso, si ritiene che il "freely determine" incluso nell'art. 1 delle *Covenants* debba intendersi come libertà da interferenze non solo da potenze straniere, ma anche dalle proprie autorità di governo<sup>161</sup>; anche la *Declaration on Friendly Relations* nella citata clausola di salvaguardia, richiedendo al governo che sia rappresentativo di tutta la popolazione, sembra deporre in questo senso<sup>162</sup>. Parte della dottrina ritiene che questo non possa essere affermato a causa della presenza, nell'arena internazionale, di molti Stati di natura non democratica che vengono però serenamente accettati nell'arena stessa<sup>163</sup>. Tale conclusione pare affrettata. Un punto sicuramente da evidenziare è la difficoltà nel rintracciare una vera e propria "prassi" da parte delle Nazioni Unite in materia di protezione di popoli soggetti a regimi antidemocratici sulla base di una violazione dell'autodeterminazione: uno dei motivi è certamente il delicato *interplay* con il principio di non ingerenza negli affari interni dello Stato<sup>164</sup>, come messo in risalto anche

---

<sup>159</sup> In questo senso, G. PALMISANO, *L'autodeterminazione interna nel sistema dei Patti sui diritti dell'uomo*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, LXXIX, 1996, pp. 369.

<sup>160</sup> P. HILPOLD, *op. cit.*, p. 43. Peraltro, nei lavori preparatori alla redazione dei Patti, vari Stati specificarono come nella loro visione il diritto in questione (l'autodeterminazione) dovesse applicarsi ad altri popoli oltre a quelli "coloniali", in particolare quelli oppressi da governi dispotici. Si tratta in particolare dell'Afghanistan (A./C.3/SR.309), India (SR.399). La stessa posizione è poi stata presa da vari altri paesi nel 1955: El Salvador (SR.645), Libano (SR.649), Egitto (SR.651). Per quanto riguarda Paesi Occidentali in supporto, può essere fatta menzione della delegazione statunitense nel 1951, A/C3/SR.364. Nel 1955, invece, Nuova Zelanda (A/C.3/SR.649), Regno Unito (SR.652).

<sup>161</sup> In questo senso, A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 53. Si veda anche G. PALMISANO, *Nazioni Unite e autodeterminazione interna*, Milano, 1997, p. 325.

<sup>162</sup> Volendo addurre un'ulteriore argomentazione di carattere storica rispetto alla Convenzione di San Francisco, va evidenziato come gli stati in quel momento avevano ben in mente le atrocità naziste e fasciste, che prima ancora di incidere a livello "esterno" erano minacce per la propria popolazione, a livello "interno".

<sup>163</sup> B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *op. cit.*, pp. 425 e ss.

<sup>164</sup> A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 102.

dal Comitato per i Diritti Umani<sup>165</sup>. Va tuttavia ricordato come la cristallizzazione delle norme di diritto internazionale sia inscindibile dalla progressione temporale, e che quindi sia meglio prendere in considerazione la generale tendenza piuttosto che una fotografia istantanea. La direzione, sia da un punto di vista globale che regionale, è chiaramente nel senso di una progressiva spinta verso la democraticizzazione, tanto da ritenere che una norma sul punto sia quantomeno in via di formazione.

La stessa Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha più volte identificato la democrazia come un obiettivo chiave<sup>166</sup> e, recentemente rispetto alla situazione siriana, ha manifestato aperto sostegno verso una “*peaceful, democratic and pluralistic society*”<sup>167</sup>. Un altro aspetto nella stessa direzione è il diritto a “*periodic and genuine elections*”, sancito dall’art. 21 della Dichiarazione Universale del 1948. Tale diritto è previsto, con efficacia vincolante, in tutti gli strumenti pattizi di tutela dei diritti umani sia a carattere universale<sup>168</sup> che regionale<sup>169</sup>, dove è variamente precisato. Tali strumenti di certo non si rapportano alle elezioni come strumento di uscita dal colonialismo, ma come modo per promuovere un sistema democratico. Di particolare interesse è la recente *African Charter on Democracy, Elections and Governance*<sup>170</sup>, la quale prevede, nel suo capitolo VIII, la possibilità per l’Unione Africana di adottare delle sanzioni nei casi di fattispecie tipizzate che ammontino a “*unconstitutional changes of government*”<sup>171</sup>, sanzioni che possono essere di natura diplomatica, economica, o tali da incidere sulle prerogative degli Stati all’interno dell’Unione stessa. L’art. 3 del Protocollo Aggiuntivo alla CEDU, che include l’obbligo per gli Stati Parte di organizzare libere e segrete elezioni al fine di “*ensure the free expression of the opinion*

---

<sup>165</sup> “*All States parties to the Covenant should take positive action to facilitate realization [...] of self-determination. [...] States must refrain from interfering in the internal affairs of other States and thereby adversely affecting the exercise of the right to self-determination*”. *Report of the Human Rights Committee*, UN Doc. A/39/40, 1984.

<sup>166</sup> Nel 2000, infatti, l’AG ha inserito la democrazia nella Dichiarazione del Millennio (GA Resolution n. 55/200) come obiettivo chiave da raggiungere. Inoltre, in risoluzioni come la n. 66/163 del 2011 ha manifestato l’intenzione di rendere l’organizzazione sempre più attiva nella promozione e nello sviluppo del fenomeno democratico.

<sup>167</sup> Si veda: A/RES/67/183.

<sup>168</sup> ICCPR, art. 25: “*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.*”

<sup>169</sup>In particolare, art. 3 Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; art. 23 Convenzione americana sui diritti dell’uomo, art. 13 Carta Africana sui Diritti dell’Uomo e dei Popoli.

<sup>170</sup> Si tratta di un documento approvato in seno all’Unione Africana nel 2007. Per il testo completo si veda: [http://archive.ipu.org/idd-E/afr\\_charter.pdf](http://archive.ipu.org/idd-E/afr_charter.pdf).

<sup>171</sup> Art. 23: “*[...] Any putsch or coup d’Etat against a democratically elected government. 2. Any intervention by mercenaries to replace a democratically elected government. 3. Any replacement of a democratically elected government by armed dissidents or rebels. 4. Any refusal by an incumbent government to relinquish power to the winning party or candidate after free, fair and regular elections; or 5. Any amendment or revision of the constitution or legal instruments, which is an infringement on the principles of democratic change of government.*”

*of the people in the choice of the legislature*<sup>172</sup>, ha permesso alla Corte Edu di esprimersi in materia notando come lo stesso art.3, ad esempio, “*enshrines a characteristic principle of democracy*”<sup>173</sup>, e che lo stesso “*presupposes the existence of a representative legislature, elected at reasonable intervals, as the basis of democratic society*”<sup>174</sup>. Senza entrare nel dettaglio, a tale panoramica va sicuramente aggiunto il *corpus* di libertà quali quella di espressione, opinione, riunione, associazione, anch’esse oggetto di specifiche disposizioni di rilevanza internazionale. Merita menzione anche il modo in cui talune organizzazioni regionali, come l’Unione Europea<sup>175</sup>, il Consiglio d’Europa<sup>176</sup>, l’Organizzazione degli Stati Americani (OSA)<sup>177</sup>, usino la democrazia e la democraticità di uno Stato o come requisito di accesso all’organizzazione stessa<sup>178</sup> o come parametro sul quale modulare eventuali sanzioni<sup>179</sup>.

Alla luce del breve *excursus* effettuato pare possa affermarsi che esista una norma in formazione che richieda non tanto (non ancora) carattere democratico all’esito del processo, cioè un diritto ad un governo democratico, quanto piuttosto una pretesa ad meccanismo di assunzione in carico delle aspirazioni popolari e di gestione delle stesse improntato alla democraticità, potendo il popolo liberamente scegliere i propri governanti all’interno di un processo democratico e pluralista<sup>180</sup>. In questa stessa direzione, può citarsi il quarto paragrafo del Commento Generale n.12, il quale richiede

---

<sup>172</sup> Per il testo completo del Protocollo, si veda: <https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/rms/090000168006377c>.

<sup>173</sup> European Court of Human Rights, *Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio*, Application no. 9267/81, 1987.

<sup>174</sup> European Court of Human Rights, *Greek Case*, Application 3321/67, 1969.

<sup>175</sup> Art. 49 TUE: “*Any European State which respects the values referred to in Article 2 and is committed to promoting them may apply to become a member of the Union.*”

<sup>176</sup> Più implicitamente, nell’art. 3 del Trattato istitutivo: “*Every member of the Council of Europe must accept the principles of the rule of law and of the enjoyment by all persons within its jurisdiction of human rights and fundamental freedoms, and collaborate sincerely and effectively in the realisation of the aim of the Council as specified in Chapter*”.

<sup>177</sup> Nota è la vicenda della sospensione di Cuba dall’OSA, nel 1962, a seguito di una risoluzione adottata prima dai Ministri degli Esteri dei Paesi membri e poi fatta propria dal Consiglio dell’organizzazione, che dichiarava incompatibile con il sistema interamericano l’adesione al marxismo-leninismo. La Commissione ha ritenuto, tra l’altro, che il monopolio del potere da parte del Partito comunista cubano costituisca una violazione di una “condizione fondamentale della democrazia”. Più in generale, il Comitato ha qualificato come totalitarista la struttura dello Stato cubano. Si veda, per approfondire, *The Situation of human rights in Cuba*, Seventh report, 1983. Nel giugno 2009 i Ministri degli Esteri e l’Assemblea generale dell’OSA hanno posto fine alla sospensione ed hanno rimesso al dialogo con quello Stato il suo reinserimento nell’organizzazione.

<sup>178</sup> Si vedano le note n. 169, 170.

<sup>179</sup> Disposizioni che autorizzano la sospensione dello Stato membro irrispettoso dei principi democratici si trovano nel Trattato sull’Unione europea (artt. 7 e 2), nell’ambito dell’OSA (art. 19, *Inter-American Democratic Charter*), nel Trattato istitutivo dell’Unione africana (art. 30), nel Trattato istitutivo del Consiglio d’Europa (art. 8).

<sup>180</sup> A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., pp. 302 e ss. Si veda anche G. PALMISANO, *op. cit.*, pp. 388 e ss.: “*In questo ambito, il funzionamento di processi costituzionali politici e democratici rilevarebbe nella misura di mezzo a fine.*”

agli Stati all'interno del *reporting cycle* "to describe the constitutional and political process which in practice allows the exercise of this right"<sup>181</sup>.

Una obiezione che potrebbe essere mossa consiste nel fatto che finora l'analisi si sia concentrata attorno a diritti e libertà riguardanti i singoli individui (diritto al voto, libertà di opinione, di espressione, riunione, etc.), mentre l'autodeterminazione interna spetterebbe i popoli. Così facendo il diritto *de quo* verrebbe svuotato di significato, in quanto mero contenitore di altre disposizioni normative<sup>182</sup>. La questione, in verità, è meno complessa e determinante di quanto appare. Il Comitato per i diritti umani non identifica l'autodeterminazione come mera *summa* di diritti civili e politici, sottolineando invece una "interrelation"<sup>183</sup> tra i due. Il punto conclusivo è presto detto: autodeterminazione e diritti civili e politici sono due sistemi paralleli ma distinti; questo non porta a negare come necessariamente "l'individuale precede e condiziona il collettivo"<sup>184</sup>, dall'altro, è chiaro come l'entità popolo si esprima attraverso gli individui che lo compongono, i quali ne sono "voce"<sup>185</sup> e "organi di senso"<sup>186</sup>. Il rapporto tra diritti individuali e autodeterminazione sarà oggetto di interesse anche nel successivo paragrafo.

### **3.3 Diritto all'autodeterminazione per le minoranze e tutela delle minoranze: due sistemi necessariamente incompatibili?**

La seconda questione, come detto, concerne l'applicabilità dell'autodeterminazione interna a beneficio delle minoranze etniche, religiose, linguistiche o popolazioni indigene.

La risposta è di agevole definizione per quanto concerne i gruppi che si differenzino per "race, creed or colour". Gli stessi sono esplicitamente menzionati nella *Declaration on Friendly Relations* nell'ormai nota clausola di salvaguardia. La clausola identifica in un governo non rappresentativo e discriminante verso queste categorie una ragione per poter rinunciare alla tutela dell'integrità territoriale o politica dello Stato. Come si vedrà, per taluni questo conferirebbe addirittura un diritto alla secessione; di certo pare attribuire il diritto di cui all'art. 1 del Patto sui diritti Civili e Politici<sup>187</sup>. Per quanto riguarda le minoranze etniche, linguistiche o le popolazioni indigene la questione è più complessa<sup>188</sup>, anche se nella *Vienna Declaration and Programme of*

---

<sup>181</sup> General Comment n. 12, par.4.

<sup>182</sup> A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., pp. 53-54. L'A. ritiene che "internal self-determination is best explained as a manifestation of the totality of rights embodied in the Covenant (ICCPR)."

<sup>183</sup> In questo senso il Comitato per i Diritti Umani che nel paragrafo 2 del General Comment n. 12 definisce "this right [quello all'autodeterminazione] and the corresponding obligations concerning its implementation are interrelated with other provisions of the Covenant and rules of international law."

<sup>184</sup> G. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 535.

<sup>185</sup> G. PALMISANO, *op. cit.*, p. 405

<sup>186</sup> *Ibidem*.

<sup>187</sup> A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 98 e ss.

<sup>188</sup> Si specifica che qui non si fa riferimento alla teoria della c.d. secessione rimedio, che consiste nel diritto per minoranze di varia natura a separarsi dallo stato che si renda responsabile di *gross human*

*Action*, nel 1993, viene replicata la stessa clausola della *Declaration* del 1970 estendendo il divieto di discriminazione a “*without distinction of any kind*”<sup>189</sup>. In ogni caso, oltre ai lavori preparatori delle *Covenants* che parrebbero andare in senso contrario<sup>190</sup> all’applicabilità dell’autodeterminazione interna alle minoranze, una delle argomentazioni più utilizzate sarebbe quella secondo la quale le minoranze ricevano, tanto negli ordinamenti nazionali quanto internazionali, una tutela ad hoc<sup>191</sup>, rendendo dunque non necessario chiamare in causa il diritto all’autodeterminazione. Si tenterà di dimostrare, ulteriormente rispetto a quanto fatto nel paragrafo precedente, come i due regimi siano distinti, paralleli (o quantomeno non totalmente sovrapponibili) ma non alternativi.

Uno spunto interessante può essere fornito dalla *reporting procedure* prevista dall’ICCPR<sup>192</sup> tra Comitato per i Diritti Umani<sup>193</sup> e Stati parte: ciò che emerge dall’analisi della procedura tra il 1978 e il 1995 è che la verifica dell’art.1 abbia riguardato non tanto il coefficiente democratico degli Stati di cui si diceva prima, quanto il rispetto delle specifiche aspirazioni di gruppi differenti dalla maggioranza nazionale, concernenti la forma di organizzazione politica ma anche economica e sociale. Il diritto all’autodeterminazione interna è stato in tal modo collegato alla tutela dell’identità di ciascun popolo e gruppo etnico- culturale (si dirà in seguito in merito alla definizione di popolo). Il Comitato, ad esempio, ha discusso con la Danimarca, dello status autonomo della Groenlandia<sup>194</sup>; con l’Australia, della partecipazione degli

---

*rights violations* nei loro confronti. Essendo qui il panorama limitato all’autodeterminazione interna, si intende l’eventuale diritto per le minoranze di poter scegliere il proprio status politico e perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

<sup>189</sup> Si tratta di una dichiarazione concernente i diritti umani adottata per consensus alla *World Conference on Human Rights* nel Giugno del 1993, a Vienna, in Austria. Trattavasi della prima conferenza sui diritti umani dal termine della guerra fredda e la seconda in assoluto. Per il testo completo si veda: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx>.

<sup>190</sup> Si veda nota 181.

<sup>191</sup> Oltre all’art. 27 del Patto sui diritti civili e politici del 1966, sono state inserite specifiche disposizioni sulle minoranze in Convenzioni adottate sotto gli auspici delle Nazioni Unite o di istituti specializzati. Si possono citare in questo senso la Convenzione del 1948 sul genocidio, la Convenzione del 1957 dell’ILO sulle popolazioni indigene e tribali, la Convenzione del 1960 dell’UNESCO contro la discriminazione nell’istruzione, la Convenzione del 1965 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

<sup>192</sup> Tale procedura è prevista dall’art. 40 della *Covenant*: gli Stati sottopongono al Comitato rapporti concernenti l’attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto e la progressiva attuazione degli stessi. Il Comitato, a sua volta, replica a detti rapporti con osservazioni, le quali oltre a essere comunicate agli Stati interessati, vengono trasmesse al Consiglio Economico e sociale. Nell’ambito di tale procedura si collocano i *general comments* del Comitato, volti a far luce sui principali problemi riscontrati nell’applicazione dei vari diritti. Per una trattazione approfondita sul punto si rinvia a N.H. JAHVABALA, *The practice of the Covenant’s Human Rights Committee, 1976-1982: Review of State Party Reports*, in *Human Rights Quarterly*, 1984, pp. 81-106.

<sup>193</sup> Si ricorda che il Comitato è un organo composto da diciotto esperti nel campo dei diritti dell’uomo, eletti dagli Stati parte del Patto. Gli Stati eleggono tra propri cittadini, ma gli stessi, ai sensi dell’art. 28 della *Covenant*, ricoprono la carica a titolo individuale. Sulle caratteristiche istituzionali dell’organo si veda, su tutti, C.J. OPSAHAL, *The Human Rights Committee*, in P. ALSTON, *The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal*, Oxford, 1992, pp. 369 e ss.

<sup>194</sup> Doc. A/33/40, 1978, par. 98; Doc. A/36/40, 1981, par. 94; Doc A/43/40, 1988, para. 154-155.

aborigeni alle scelte politiche nazionali<sup>195</sup>; con lo Sri Lanka, del problema di sapere se una componente della popolazione potesse “*plead for a federal form of government*”<sup>196</sup>; col Nicaragua, della possibilità per gli indiani *Miskito* di avere proprie *self-governing institutions*<sup>197</sup>; col Marocco, della possibilità per il popolo del Sahara occidentale di esprimersi sul proprio *status* politico<sup>198</sup>; con la Nuova Zelanda, della predisposizione di istituzioni di autogoverno locale a favore delle popolazioni delle isole Tokelau<sup>199</sup>.

In taluni casi, a fronte delle richieste di chiarimento del Comitato in merito all'autodeterminazione o autonomia delle minoranze presenti negli Stati, gli stessi hanno risposto specificando come quella fosse una questione legata all'art 27 del Patto (diritti delle minoranze), svincolata quindi dall'autodeterminazione. Così, ad esempio, ha risposto l'Iraq quando il Comitato, nel 1992, specificando che “*the right of self-determination applied not only to colonial situations but to other situations as well and that the people of a given territory should be allowed to determine their economic and political destiny*”, ha chiesto “*clarification of the position of the authorities concerning the autonomy of Iraqi Kurdistan*”<sup>200</sup>. Interessante notare come, nelle *concluding observations*, il Comitato abbia poi ritenuto l'interpretazione fornita dell'art. 1 da parte dell'Iraq come “*not convincing*”<sup>201</sup>. Inoltre, nonostante il numero limitato di comunicazioni individuali che il Comitato ha ricevuto in merito all'autodeterminazione<sup>202</sup>, in almeno tre casi, segnatamente *Kitok c. Svezia*<sup>203</sup>, *Lubicon Lake Band c. Canada*<sup>204</sup>, *A.B. e altri c. Italia*<sup>205</sup> l'art. 1 è stato invocato come fonte di

---

<sup>195</sup> Doc. A/38/40, 1983, par. 238.

<sup>196</sup> Doc. A/39/40, 1984, par. 100.

<sup>197</sup> Doc. A/38/40, 1983, par. 238.

<sup>198</sup> Doc. A/37/40, 1982, par. 136; Doc. A/46/40, 1991, para. 238-240; Doc. A/50/40, 1995, par. 106.

<sup>199</sup> Doc. A/50/40, 1995, par. 175.

<sup>200</sup> Si veda Doc. A/47/40, 1992, para. 194-197.

<sup>201</sup> *Ivi*, par. 214.

<sup>202</sup> Trattasi di una possibilità prevista dall'Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, entrato in vigore nel 1976, che nell'art. 1 recita: “*A State Party to the Covenant that becomes a Party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by that State Party of any of the rights set forth in the Covenant.*”

<sup>203</sup> Il caso riguardava un cittadino svedese di origini ne lappone, che accusava la Svezia della violazione del par. 2 dell'art. 1 del Patto, dedicato all'autodeterminazione economica. Egli infatti, appartenente a una famiglia lappone operativa da lunghissimo tempo nell'allevamento di renne, avrebbe “*inherited the civil right to reindeer breeding from his forefathers as well as the rights to land and water in Sörkaitum Sami Village*”. Kitok avrebbe perso questi diritti poiché “*he is said to have lost his membership in the Sami village which under 1971 Swedish statute is like a trade union with a "closed shop" rule. A non-member cannot exercise Sami rights to land and water*”. Nel dettaglio: “[...] *if a Sami engages in any other profession for a period of three years, he loses his status and his name is removed from the rolls of the lappby, which he cannot re-enter except with special permission. Thus it is claimed that the Crown arbitrarily denies the immemorial rights of the Sami minority and that Ivan Kitok is the victim of such denial of rights*”. Si veda Doc. A/43/40, comunicazione n. 197/1985.

<sup>204</sup> In tale caso B. Ominayak, capo della “*band*” indiana insediata presso il lago Lubicon, nella provincia di Alberta, asseriva la violazione da parte del Canada dell'art. 1 del Patto, specie riferendosi al diritto “*to dispose freely of its natural wealth and resources and not to be deprived of its means of subsistence*”. Nonostante il fatto che un trattato del 1899 ed il più recente *Indian Act* canadese del 1970 garantissero “*the right of the original inhabitants of that are to continue their traditional way of life*”, il governo del Canada avrebbe infatti consentito alla provincia di Alberta “*to expropriate the territory of the Lubicon*

un obbligo per gli Stati di garantire al loro interno margini di autonomia istituzionale e le forme di sviluppo economico, sociale e culturale nei confronti della minoranza interessata.

Quanto emerge dalla prassi del Comitato di certo conferma come l'autodeterminazione inclusa nei Patti sia necessariamente da intendersi anche in senso interno.

Sempre con riferimento al ragionamento secondo il quale le minoranze non potrebbero beneficiare dell'autodeterminazione in virtù delle norme esistenti in materia di protezione delle stesse, va rilevato come un'alternatività tra i due regimi sia tutt'altro che pacifica. Anzitutto, si tratta di *set* di norme che tutelano due "beni giuridici" differenti: lo stesso art. 27 del Patto sui diritti civili e politici tutela gli individui, le "*persons belonging to such minorities*", mentre nell'autodeterminazione il soggetto tutelato è il popolo, e solo indirettamente l'individuo che ne è parte. Questo si afferma tutt'altro che per sminuire il diritto all'autodeterminazione, quanto invece per mettere in discussione quelle tesi che rintracciano nella stessa una mera *summa* di diritti individuali<sup>206</sup> o che ritengono che uno stesso gruppo definito di individui, come ad esempio una minoranza, non possa beneficiare della protezione sia dell'art. 27 del Patto sui diritti Civili e Politici che dell'art.1<sup>207</sup>. Nel senso della non omogeneità tra le disposizioni in materia di autodeterminazione e quelle in materia di diritti individuali (nei quali quelli delle minoranze, come visto, rientrano) esiste anche la posizione del Comitato, che ritiene inammissibili le comunicazioni di individui che lamentino la violazione del solo art. 1, in quanto ritiene che "*Article 1 of the Covenants deals with rights conferred upon peoples as such*"<sup>208</sup> e che in virtù di ciò gli individui non possano considerarsi "*personally affected*"<sup>209</sup> da una violazione del diritto

---

*Lake Band for the benefit of private corporate interests*", privando così la "band" "*of its means of subsistence and enjoyment of the right of self-determination*". Ominayak chiedeva che il Comitato cooperasse nel convincere il governo Canadese che: "*a) that the Band's existence is seriously threatened and b) that Canada is responsible for the current state of affairs*". Si veda doc. A/45/40, comunicazione n. 167/1984.

<sup>205</sup> Gli autori della comunicazione, cioè il Presidente e quattordici membri della "Union für Sudtirol", lamentavano la violazione dell'art.1 del patto, poiché numerosi atti e decreti del Parlamento italiano, oltre che varie sentenze della Corte Costituzionale, avrebbero progressivamente ridotto l'autonomia legislativa ed amministrativa garantita alla provincia di Bolzano. Si veda Doc. A/46/49, comunicazione n. 413/1990.

<sup>206</sup> Così A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 102. Secondo l'A. "*internal self-determination is the synthesis and summa of civil and political rights*".

<sup>207</sup> Efficaci, in questo senso, le considerazioni di F. CAPOTORTI, *Patti Internazionali sui Diritti dell'Uomo*, Studio introduttivo, Padova, 1967, p. 24. "*La diversità [delle norme sull'autodeterminazione] dalle altre clausole dei Patti è manifesta, soprattutto perché i beneficiari sono i popoli, anziché gli individui. La differenza sostanziale fra problemi di trattamento degli individui e problemi di regime di una collettività è così profonda – varia talmente, si può dire, la dimensione dei problemi – che anche là dove l'art. 1 somiglia strutturalmente alle altre clausole dei Patti, esso rimane su un piano nettamente distinto, per il suo oggetto e per i mezzi necessari alla sua attuazione.*"

<sup>208</sup> *Kitok c. Svezia*, par. 6.3.

<sup>209</sup> Questo orientamento viene elaborato nei casi *A.D. c. Canada*, *Kitok c. Svezia*, *Lubicon Lake Band c. Canada*. In tutti questi casi, in cui le comunicazioni sono state dichiarate irricevibili, il Comitato non ha mancato di manifestare come alcune delle rivendicazioni potessero rientrare sotto l'ombrello dell'art. 27 del Patto.

all'autodeterminazione. Sebbene una tale posizione possa portare dubbi in merito all'*enforceability* dell'autodeterminazione interna<sup>210</sup> in realtà, in virtù della connessione e dell'interdipendenza più volte menzionate tra un popolo e i suoi membri, e dunque tra i diritti del primo e quelli del secondo, ogni violazione dell'autodeterminazione costituirà verosimilmente anche violazione di uno o più diritti individuali, rispetto ai quali gli individui ben possono trovare soddisfazione attraverso la procedura delle comunicazioni<sup>211</sup>.

A ben vedere, anche la *ratio* delle disposizioni è diversa. Le previsioni in materia di minoranze mirano alla preservazione dell'identità: “*enjoy their own culture*”, “*practice their own religion*”, “*use their own language*”; l'autodeterminazione in senso interno, invece, concerne un elemento dinamico di scelta, di definizione del proprio *status*. Proprio in merito allo *status*, è interessante notare come nell'art. 1 delle *Covenants* non sia stato scelto l'uso di un concetto in qualche maniera legato alla forma di governo<sup>212</sup>, né tantomeno alla gestione degli affari pubblici<sup>213</sup>. Nulla inoltre, all'interno del Patto, porta a pensare che lo status cui si faccia riferimento riguardi solo la dimensione internazionale o esternamente “percepibile”. L'espressione usata, quindi, seppur nella sua genericità, si riferisce alla forma politica nella quale un'entità collettiva decida di organizzarsi, dando poi luogo, a seconda delle sue aspirazioni, a istituzione e forme di organizzazione libere da ogni vincolo di dipendenza, capaci di riflettere la specificità della propria identità sul versante politico<sup>214</sup>. Ad esempio, un regime di particolare favore che una minoranza etnica intende ottenere all'interno dello Stato di cui fa parte.

Posta la non incompatibilità del regime di protezione delle minoranze e del diritto all'autodeterminazione, la vera questione risiede nel valutare se un medesimo gruppo, come sostiene Palmisano<sup>215</sup>, possa qualificarsi sia come minoranza, appunto, permettendo ai suoi membri di beneficiare della relativa normativa, che come popolo, ai sensi dell'art.1. Su tale questione ci si soffermerà nell'ultimo paragrafo.

---

<sup>210</sup> In questo senso, il ricorrente del caso *Lubicon Lake Band c. Canada*. Egli aveva infatti sostenuto che: “[...] if the Committee determines that an individual submitting a claim on behalf of a group, in compliance with the provisions of article 2 of the Optional Protocol, may not state a case on behalf of that group under article 1 of the Covenant, the Committee effectively has determined that the rights enumerated in article 1 of the Covenant are not enforceable.” Si veda Doc. A/45/40, comunicazione n.167/1984.

<sup>211</sup> Questo si è puntualmente verificato nei casi in cui dalle parti ricorrenti sia stata eccepita, oltre che la violazione dell'art.1, anche la violazione di altre disposizioni del Patto. Si veda la nota precedente.

<sup>212</sup> Tipologia di espressione, ad esempio, utilizzata per proclamare il principio di autodeterminazione dei popoli, nel punto 3 della Carta Atlantica del 1941: “*the right of all peoples to choose the form of government under which they will live.*” Per il testo completo della Carta Atlantica, si veda: [https://www.nato.int/cps/en/natohq/official\\_texts\\_16912.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_16912.htm).

<sup>213</sup> Si tratta dell'espressione utilizzata per i diritti politici individuali nell'art. 25 dell'ICCPR: “*to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.*”

<sup>214</sup> G. PALMISANO, *op. cit.*, p. 404.

<sup>215</sup> *Ivi*, p. 411.



Può dunque evidenziarsi come, grazie all'autodeterminazione interna, da un lato vada crescendo una norma di diritto internazionale che richieda agli stati la predisposizione quantomeno di un *decision-making* democratico, dall'altra come questa prerogativa non possa essere rivolta anche alle minoranze in quanto tali, e non come parte del "popolo" complessivo. In questo modo, si permetterebbe loro manifestare la propria volontà circa lo *status* politico da assumere, così come lo sviluppo economico, sociale e culturale, non frustrando la loro autodeterminazione interna.

### **3.4 La dottrina della c.d. remedial secession. Un possibile anello di congiunzione tra dimensione esterna ed interna**

Si è avuto modo di osservare come, con ogni probabilità, se si rimuovesse l'esperienza della decolonizzazione, l'autodeterminazione interna, ad oggi, abbia ben più da dire rispetto alla sua «declinazione esterna». Si è però sviluppata negli ultimi decenni una teoria, la c.d. *remedial secession*, che invero potrebbe fungere da ponte tra le due dimensioni dell'autodeterminazione, oltre che donarle nuova linfa vitale in termini applicativi. Questa dottrina, che prende le mosse dalla clausola di salvaguardia della *Declaration on Friendly Relations* precedentemente menzionata, permetterebbe a un gruppo minoritario di secedere dallo Stato in cui è collocato qualora quest'ultimo si renda responsabile di *gross human rights violations* nei suoi confronti<sup>216</sup>. Si precisa che non si intende offrire in questa sede una trattazione esaustiva del (presunto) diritto alla secessione *tout-court* nel diritto internazionale<sup>217</sup>, volendosi soffermare su questa specifica ipotesi, l'unica, pare, nei confronti della quale possa lontanamente ipotizzarsi una credibile collocazione tra le norme in formazione<sup>218</sup>. Si dirà soltanto che il diritto internazionale ha sempre mantenuto un approccio "neutralista" verso fenomeni concernenti la nascita e l'estinzione degli Stati: fenomeni come la secessione non vengono normati, ma considerati come questioni di fatto delle quali ci si limiti a

---

<sup>216</sup>Dal 1970, un crescente numero di studiosi di diritto internazionale hanno sostenuto come quello della secessione, ed ancor di più della secessione rimedio, fosse una questione non ulteriormente rinviabile da parte delle Nazioni Unite. Svariate soluzioni sono state prospettate in vari scritti, le principali modellate sull'idea che gravi violazioni di diritti umani darebbero diritto alla secessione come "*last resort remedy*". Si vedano, ad esempio, L. C. BUCHHEIT, *Secession: The Legitimacy of Self-Determination*, New Haven and London, Yale University Press, 1978; B. NEUBERGER, *National Self-Determination in Postcolonial Africa*, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1986; O. KAMANU, *Secession and the Right of Self-Determination: An OAU Dilemma*, in *The Journal of Modern African Studies*, Vol. 12, No. 3, 1974, pp. 355-376; M.G. KALADHARAN.

<sup>217</sup> È bene puntualizzare, inoltre, come inevitabilmente il problema si ponga solo qualora lo stato sovrano non presti consenso alla separazione del territorio che intende secedere. Ove il consenso sussista, la regola dell'integrità territoriale non ha valore e dunque *nulla quaestio*. Si veda, in tal senso, P. PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, Bari, Cacucci Editore, 2019, p. 196: "il coordinamento fra i due principi [autodeterminazione ed integrità territoriale] è di soluzione piuttosto agevole nei casi in cui vi sia l'accettazione, preventiva o successiva, da parte del sovrano territoriale, degli esiti di una regolare consultazione popolare avente ad oggetto la richiesta di indipendenza, come avvenuto per il Timor Est nell'Agosto del 1999."

<sup>218</sup> Per una ricostruzione complessiva dell'orientamento dottrinale in materia di secessione rimedio si veda A. TANCREDI, *La secessione*, cit., pp. 13-35.

prendere atto successivamente<sup>219</sup>. Il principio di autodeterminazione, foss'anche limitatamente al contesto coloniale e dei territori occupati con la forza, ha certamente scalfito tale neutralismo, portando la comunità internazionale a vedere favorevolmente, se non promuovere, certe modificazioni a livello statale<sup>220</sup>. La questione è comprendere se tale “temperamento” possa estendersi fino alla ipotesi in esame.

Il dibattito sulla *remedial secession* ha (ri)trovato vita in seguito ad una discussa sentenza della Corte Suprema Canadese<sup>221</sup>, pronunciata in merito all'esistenza o meno, sia secondo la legge Canadese che secondo il diritto internazionale<sup>222</sup>, di un diritto alla secessione per la popolazione della provincia del Quebec, a maggioranza francofona<sup>223</sup>. La Corte specifica, con riferimento ai profili di diritto internazionale, come non intenda porsi come “*arbiter between sovereign states or more generally within the international community*”<sup>224</sup> e che la sua analisi sia specificamente incentrata sulla situazione del Quebec. Nondimeno, nel farlo, ripercorre gli sviluppi della normativa internazionale in materia. A tal proposito, per quanto concerne l'autodeterminazione, viene affermato come essa trovi soddisfazione prevalentemente nella sua dimensione interna, salvo “*in the most extreme of cases*”<sup>225</sup> dove può assumere forma esterna e dunque, potenzialmente, giustificare una secessione. Dopo aver affermato come per il diritto internazionale rientrino in questi casi il diritto dei popoli colonizzati di separarsi dal potere coloniale così come quello dei popoli che sono “*subject to alien subjugation, domination or exploitation outside a colonial context*”<sup>226</sup>, la Corte afferma che:

---

<sup>219</sup> *Ivi*, pp. 35-54. Si veda, nello stesso senso, F. BAYEFSKY, *Self-Determination in International Law: Quebec and Lessons Learned*, The Hague, Kluwer International Law, 2000, pp. 135-136.

<sup>220</sup> Di fatto, in contest coloniale, tramite l'autodeterminazione è stato creato un titolo da poter invocare con lo scopo di legittimare la creazione di un nuovo Stato, prescindendo, peraltro, da una situazione di pregressa effettività. Nella decolonizzazione, infatti, non si è trattato affatto di “prendere atto”, bensì di schierarsi nettamente a favore delle popolazioni colonizzate, favorendone il processo di affrancamento dalle potenze coloniali. Si veda M. VALENTI, *La questione del Sahara Occidentale alla luce del principio di autodeterminazione dei popoli*, Torino, Giappichelli Editore, 2017, p. 124.

<sup>221</sup> *Reference re Secession of Quebec*, [1998] 2 S.C.R. 217.

<sup>222</sup> *Ibidem*. Queste le tre domande sottoposte all'attenzione della Corte: “1. Under the Constitution of Canada, can the National Assembly, legislature or government of Quebec effect the secession of Quebec from Canada unilaterally? 2. Does international law give the National Assembly, legislature or government of Quebec the right to effect the secession of Quebec from Canada unilaterally? In this regard, is there a right to self-determination under international law that would give the National Assembly, legislature or government of Quebec the right to effect the secession of Quebec from Canada unilaterally? 3. In the event of a conflict between domestic and international law on the right of the National Assembly, legislature or government of Quebec to effect the secession of Quebec from Canada unilaterally, which would take precedence in Canada?”

<sup>223</sup> Il Quebec è una delle tredici province canadesi. La sua popolazione parla prevalentemente il francese, che è anche unica lingua ufficiale. Le istanze indipendentiste non sono nuove a questa regione che ha visto dei referendum nel 1980 e nel 1995 per l'indipendenza, ed entrambi negativi. Per un approfondimento sulla questione, si veda J.A. DICKINSON, B.J. YOUNG, *A short history of Quebec*, McGill-Queen's University Press, 2003.

<sup>224</sup> *Reference re Secession of Quebec*, par. 109.

<sup>225</sup> *Ivi*, par. 126.

<sup>226</sup> *Ivi*, par. 133.

*“self-determination may ground a right to unilateral secession in a third circumstance. [...] when a people is blocked from the meaningful exercise of its right to self-determination internally, it is entitled, as a last resort, to exercise it by secession. The Vienna Declaration requirement that governments represent <<the whole people belonging to the territory without distinction of any kind>> adds credence to the assertion that such a complete blockage may potentially give rise to a right of secession”*<sup>227</sup>

premurandosi comunque di specificare che vi sia incertezza in merito alla possibilità di considerare questa ipotesi come uno standard normativo internazionale; viene inoltre prontamente sottolineato come, in ogni caso, l'ipotesi della *remedial secession* non sia affatto pertinente alla situazione della provincia del Quebec<sup>228</sup>.

La Corte paventa, in tal modo, un diritto, un privilegio<sup>229</sup> alla secessione nel momento in cui venga negato ad un “popolo” un esercizio significativo della sua autodeterminazione interna. Posto che ci si soffermerà in seguito sul concetto di popolo, è quantomai palese che non possa esistere una secessione esercitata dalla totalità della popolazione di uno Stato. Si può discutere sull'opportunità di un diritto alla secessione variamente qualificato, tuttavia, qualora si opti per la sua ammissione, esso è necessariamente da riconoscersi ad un gruppo di individui più ristretto dell'intera popolazione nazionale.

Senza la necessità di chiamare in causa le varie configurazioni dottrinali attribuite alla teoria della *remedial secession*<sup>230</sup>, è possibile tracciare un filo rosso tra vari elementi giuridicamente rilevanti, sia formali che relativi alla prassi, i quali testimoniano che una norma che preveda la secessione come rimedio a gravi violazioni in termini di diritti umani e/o autodeterminazione interna sia quantomeno in via di formazione.

---

<sup>227</sup> *Ivi*, par. 134.

<sup>228</sup> *Ivi*, para. 135-136. *“The Quebec people is not the victim of attacks on its physical existence or integrity, or of a massive violation of its fundamental rights. The Quebec people is manifestly not, in the opinion of the amicus curiae, an oppressed people. For close to 40 of the last 50 years, the Prime Minister of Canada has been a Quebecer. During this period, Quebecers have held from time to time all the most important positions in the federal Cabinet. During the 8 years prior to June 1997, the Prime Minister and the Leader of the Official Opposition in the House of Commons were both Quebecers. At present, the Prime Minister of Canada, the Right Honourable Chief Justice and two other members of the Court, the Chief of Staff of the Canadian Armed Forces and the Canadian ambassador to the United States, not to mention the Deputy Secretary-General of the United Nations, are all Quebecers. The international achievements of Quebecers in most fields of human endeavour are too numerous to list. Since the dynamism of the Quebec people has been directed toward the business sector, it has been clearly successful in Quebec, the rest of Canada and abroad”*.

<sup>229</sup> In T. M. FRANCK, Report for the Amicus Curiae, para. 3-16, viene affermato come l'eventuale diritto alla secessione dipenda dal significato che si intende attribuire al termine “diritto”. Se da un lato si può sostenere che il diritto internazionale non garantisca un diritto alla secessione, lo stesso non è neanche escluso. Sarebbe più corretto dunque, rispetto alla secessione, utilizzare il termine “privilegio”, trattandosi di una situazione non garantita sistematicamente bensì eccezionalmente ammessa.

<sup>230</sup> Si veda la nota n. 212.

*In primis*, si è già visto come la clausola di salvaguardia della *Declaration on Friendly Relations* paia consentire una deroga all'ossequio del principio di integrità territoriale a favore di quelle popolazioni che con un governo non rappresentativo e che perpetui discriminazioni in termini di razza, colore, religione; estese ad “any kind” dalla *Declaration and Programme of Action*. La clausola sottolinea lo stesso legame evidenziato dalla Corte Suprema Canadese<sup>231</sup>, quello tra rappresentatività democratica ed autodeterminazione esterna. In merito all'integrità territoriale come limite alla possibilità di secessione, va considerato come, nonostante la sua indubbia rilevanza, la stessa non possa costituire un valore o un fine in sé. Come si è detto analizzando la clausola di salvaguardia<sup>232</sup>, anche l'integrità territoriale ha come scopo: “to safeguard the interests of the people of a territory. The concept is meaningful [only] so long as it continues to fulfil that purpose”<sup>233</sup>.

Estendendo il filo rosso ad un passato leggermente più remoto, si ricorda quanto scritto in relazione al caso delle isole Åland, gestito dalla Società delle Nazioni. La *Commission of Rapporteurs* affermò come l'abuso del potere dello Stato a danno della minoranza, attraverso oppressione, persecuzioni e violazioni dei diritti umani potesse comportare la nascita di un diritto alla separazione da parte della minoranza<sup>234</sup>.

Peraltro, non è affatto peregrino ipotizzare la deroga di alcuni principi di diritto internazionale, come l'integrità territoriale o la non ingerenza negli affari interni di uno Stato, sulla base di *gross human rights violations* perpetrate a danno della popolazione. A ben vedere, tale presupposto è il medesimo del c.d. intervento umanitario. Trattasi di una prassi particolarmente estensiva del Consiglio di Sicurezza, partente dal presupposto secondo il quale una violazione grave e sistematica dei diritti umani possa costituire una minaccia all' “international peace and security”<sup>235</sup>, anche nell'ipotesi in cui la situazione in sé non prospetti oggettive “diramazioni” extraterritoriali<sup>236</sup>; alla luce di ciò, a rigore, si andrebbe ad intervenire in dinamiche formalmente interne, violando il principio di non ingerenza negli affari interni di uno stato<sup>237</sup>, ma la prassi è (quasi) pacificamente accettata. Per prendere un esempio concreto, si pensi all'intervento delle Nazioni Unite in territorio iracheno a protezione dei curdi con la Risoluzione n. 688/1991. Rinviando al primo capitolo per gli aspetti di dettaglio, si ricorda in questa sede come quella fu una chiara violazione dell'integrità territoriale irachena e della sua

---

<sup>231</sup> La *Declaration on Friendly Relations* viene infatti menzionata più volte nel testo della sentenza *Reference re Secession of Quebec*, in particolare nei para. 119, 126, 128, 133.

<sup>232</sup> Si veda 2.3.

<sup>233</sup> U.O. UMOZURIKE, *Self-Determination in International Law*, Hamden, Archon Books, 1972, pp. 324

<sup>234</sup> Si veda 1.2.

<sup>235</sup> Carta Nazioni Unite, art. 37.

<sup>236</sup> P. PUSTORINO, *op. cit.*, pp. 78-79.

<sup>237</sup> Carta Nazioni Unite, art. 2(7): “Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.”

sovranità politica. L'intervento aveva tuttavia un obiettivo umanitario<sup>238</sup> ed era fondato sulle gravi violazioni dei diritti umani che i curdi stavano soffrendo nel Nord dell'Iraq, causando un flusso enorme di rifugiati verso il confine con la Turchia<sup>239</sup>. Ciò detto, non si vede perché le *gross human rights violations* possano giustificare interventi esterni in violazione della sovranità di uno Stato per proteggere un popolo ma allo stesso tempo non possano costituire fondamento per una tutela diretta del popolo stesso, esercitabile dal popolo stesso, attraverso la secessione dal territorio. Ciò è maggiormente vero nel momento in cui gli abusi subiti dal popolo che si intende "proteggere" sono legati ad un frustrato e mancato esercizio del diritto all'autodeterminazione, proprio come nel caso curdo<sup>240</sup>.

### 3.4.1 Il caso del Sudan del Sud

Volendosi ricercare nella prassi talune situazioni che possano anche indirettamente confermare la teoria della secessione rimedio, si può brevemente osservare quanto accaduto in Sud Sudan ed in Kosovo.

Il Sudan era originariamente una colonia britannica, composto nella parte Nord da una maggioranza araba musulmana e al Sud da Cristiani animisti e/o di colore<sup>241</sup>. La gestione coloniale britannica enfatizzò la divisione creando due unità amministrative separate, con differenti *policies* in materia di commercio, lingua ed immigrazione<sup>242</sup>, favorendo però nei fatti un maggiore sviluppo nella parte Nord del paese. Le due entità vennero unificate in un'unica unità amministrativa con la Conferenza di Juba, nel 1947, anche se in pratica il Sud venne essenzialmente trasferito al suo nuovo *colonial master*: il Nord<sup>243</sup>. Nel 1956 il Sudan tutto ottenne l'indipendenza grazie al processo di decolonizzazione, venendo però fin da subito martoriato da conflitti interni aventi ad oggetto l'indipendenza del Sud Sudan. Gli accordi di Addis Abeba del 1972 garantirono un margine di autonomia al Sud, che però venne cancellato nel 1983 dal governo sudanese centrale, con la contestuale imposizione di normative di stampo islamico in

---

<sup>238</sup> Risoluzione SC n. 688/1991, par. 3: "[...] allow immediate access by international humanitarian organizations to all those in need of assistance in all parts of Iraq and to make available all necessary facilities for their operations [...]".

<sup>239</sup> *Ivi*, par. 1; "Condemns the repression of the Iraqi civilian population in many parts of Iraq [...]"; "massive flow of refugees towards and across international frontiers and to cross-border incursions [...]".

<sup>240</sup> G.J. SIMPSON, op. cit., p.284: "It has become increasingly obvious that the threat to the Kurds' peace and security will remain while they are denied a right to self-determination. Consequently, it becomes impossible to distinguish between intervention to protect individual, traditional human rights and intervention in support of the right to self-determination or outright secession. This is especially true when the former rights cannot be protected in the absence of the latter rights."

<sup>241</sup> M. STERIO, *The Right of Self-Determination under International Law: "Selfistans", Secession and the Rule of Great Powers*, Abingdon, Regno Unito, Routledge, 2013.

<sup>242</sup> R. MACHAR, T. DHURGON, *South Sudan: A History of Political Domination, A case of Self-Determination*, University of Pennsylvania, African Studies Center.

<sup>243</sup> *Ibidem*.

tutto il paese<sup>244</sup>. L'autonomia e i diritti del Sud non islamico continuarono ad essere ignorati, finchè, all'alba del nuovo millennio l'allora Presidente al – Bashir, su pressioni internazionali, concesse nuovamente un regime di autonomia e garantì un referendum autodeterminativo nel 2011 per il Sud del Sudan<sup>245</sup>. Il referendum avvenne, e circa il 99% dei votanti si espresse a favore dell'indipendenza, che venne formalizzata con la secessione il 9 Luglio del 2011<sup>246</sup>. Il Sudan del Sud ha firmato le Convenzioni di Ginevra ed è membro delle Nazioni Unite.

Quando il Sudan ha ottenuto l'indipendenza nel 1956, in virtù dell'applicazione dell' *uti possidetis juris* non è stato possibile separare le due unità culturali presenti all'interno dello Stato. Ciò ha portato a decenni di conflitti e ad un sempre più feroce inasprimento della situazione interna. Potrebbe argomentarsi che il popolo del Sudan del Sud, religiosamente e culturalmente distinto da quello del Nord<sup>247</sup>, sia diventato legittimato all'esercizio dell'autodeterminazione esterna nella forma della *remedial secession*. I sudanesi del Sud hanno nei decenni subito una forma *de facto* di colonizzazione interna, a fronte di un'autodeterminazione costantemente frustrata, come dimostra l'inesistente, se non tra il 1972 e il 1983, concessione di autonomia da parte del governo centrale. Tale legittimazione sarebbe poi stata concretizzata con un regolare referendum.

### 3.4.2 Il caso del Kosovo

Il Kosovo era una provincia autonoma della Serbia, una delle sei repubbliche della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, scioltasi nei primi anni Novanta. Il Kosovo divenne parte dello stato successore, la Repubblica Federale di Jugoslavia. In seguito divenne parte della Serbia e Montenegro; con la separazione del Montenegro, rimase parte dello stato serbo<sup>248</sup>. Fino alla fine degli anni Ottanta il Kosovo godeva di ampia autonomia all'interno della Jugoslavia, che permetteva alla sua popolazione, in prevalenza di etnia albanese, di beneficiare di molti diritti di natura "culturale"<sup>249</sup>. Tuttavia, dopo le insurrezioni a trazione albanese, la *leadership* serba prese misure draconiane per placare la situazione<sup>250</sup> a partire dalla fine degli anni Ottanta, tra cui la rimozione di status di provincia autonoma e la rimozione di importanti diritti civili e

---

<sup>244</sup> *Ibidem*.

<sup>245</sup> M. WAKAENGELA, S. KOKO, *The Referendum for Self-Determination in South Sudan and its Implications for the Post-Colonial State in Africa*, in *Conflict Trends* 23, 2001.

<sup>246</sup> Si veda: <https://www.bbc.com/news/world-africa-12317927>.

<sup>247</sup> M. STERIO, *Secession in International Law*, cit., p. 118. "Its people [del Sud del Sudan] were separated from the rest of Sudan by two of the continent's biggest religious and linguistic dividing lines; only the administrative convenience of British colonialists had put them together."

<sup>248</sup> B.S. BROWN, *Human Rights, Sovereignty, and the Final Status of Kosovo*, 80 *Chicago-Kent Law Review* 235, 238, 2005.

<sup>249</sup> Ad esempio, il diritto all'educazione in lingua albanese, il diritto a media in lingua albanese, il diritto a poter festeggiare ricorrenze culturali, il generale diritto a preservare la struttura e l'appartenenza etnica. Si veda H.H. PERRIT JR, *Final status of Kosovo*, 80 *Chicago-Kent Law Review*, 3, 2005.

<sup>250</sup> *Ibidem*, sulle misure adottate da Slobodan Milosevic per placare l'insurrezione dal 1989 in poi.

politici alla popolazione albanese. Nel 1999 il Presidente serbo Slobodan Milosevic adottò tattiche repressive brutali<sup>251</sup> in risposta alle insurrezioni portate avanti dal *Kosovo Liberation Army* (KLA), innescando il noto intervento NATO che portò all'accordo di Pace di *Rambouillet*<sup>252</sup> da un lato, ed alla risoluzione 1244/1999 dall'altro, che prevedevano l'amministrazione del territorio da parte della United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)<sup>253</sup>. Dopo Milosevic, la Serbia si avvicinò alle posizioni occidentali e, anche in vista del processo di adesione all'UE, si rese disponibile a negoziare con le Nazioni Unite, Unione Europea e rappresentanti kosovari, senza particolare successo<sup>254</sup>. Il 17 Febbraio del 2008, col supporto di Stati Uniti, Francia e Regno Unito, il parlamento kosovaro votò per l'indipendenza<sup>255</sup>. Ad oggi, il Kosovo è riconosciuto come stato indipendente da oltre 110 Stati, 23 su 28 dell'Unione Europea<sup>256</sup>, ed è parte di organizzazioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'*International Bar Association*.

Alla luce di quanto scritto, possono sicuramente rintracciarsi nella storia del Kosovo gli elementi della c.d. secessione rimedio: un'autodeterminazione interna frustrata, *gross human rights violations* subite, una *will* di costituirsi come stato indipendente. Questi elementi hanno innescato un processo supportato dalla maggioranza della comunità internazionale che, seppur in maniera scomposta, discutibile e con tutte le criticità del caso<sup>257</sup>, ha portato ad una secessione riuscita, senza l'uso della forza.

Per concludere, c'è poco dubbio sul fatto che la comunità internazionale<sup>258</sup> sia diventata più empatica nei confronti del concetto di secessione. Quanto accaduto nel Kurdistan, nei Balcani, nell'ex Unione Sovietica ha sicuramente determinato un cambiamento "*from an absolute, unconditional right to political sovereignty and territorial integrity towards more flexible, less statist positions*"<sup>259</sup>. Che i diritti umani individuali possano assurgere a materia di interesse nazionale è confermato dalla prassi

---

<sup>251</sup> Si parla di campagne di pulizia etnica nei confronti dei kosovari-albanesi, unite a violenza nei loro confronti da parte di forze militari, para-militari e di polizia serbe. Si veda H.H. PERRIT JR, *op cit.*

<sup>252</sup> Per il testo completo dell'accordo, si veda: < [https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990123\\_RambouilletAccord.pdf](https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990123_RambouilletAccord.pdf).

<sup>253</sup> SC, Res. 1244/1999. Venne inoltre autorizzata la presenza sul territorio di una forza militare guidata dalla NATO denominata KFOR.

<sup>254</sup> Infatti, mentre la Serbia in via pragmatica riconosceva il bisogno di adattarsi alle istanze occidentali, rimaneva ferma sul fatto che il Kosovo dovesse rimanere parte della Serbia con una forte autonomia regionale.

<sup>255</sup> Si veda: < <https://www.nytimes.com/2008/02/18/world/europe/18kosovo.html>>.

<sup>256</sup> M. STERIO, *op. cit.*, p. 123.

<sup>257</sup> Tra cui il fatto che l'intervento militare c.d. umanitario della NATO nel 1999 non sia stato autorizzato dal Consiglio di Sicurezza.

<sup>258</sup> Anche l'African Commission of Human and People's Rights, nel *Catanga case*, lascia la porta aperta all'ipotesi della remedial secessione: afferma infatti che il Katanga (provincia dello Zaire) debba esercitare una variante dell'autodeterminazione compatibile con la sovranità e l'integrità territoriale dello Zaire, mancando, nel caso di specie, prove di violazioni di diritti umani tali da porre in discussione quest'ultime. *Katangese Peoples' Congress v. Zaire, African Commission on Human and Peoples' Rights*, Comm. No. 75/92 (1995).

<sup>259</sup> G. J. SIMPSON, *op cit.*, pp. 240 e ss.

dell'intervento umanitario, pare esserci una tendenza alla cristallizzazione dell'idea che lo stesso possa avvenire rispetto ai diritti dei popoli. Peraltro, soffermandoci sulla *ratio* delle previsioni, cosa differenzia, in fondo, un popolo colonizzato da una potenza coloniale da una minoranza sistematicamente discriminata e vittima di *gross human rights violations*? A voler esser precisi, mentre la prima situazione non sia automaticamente correlabile ad un pregiudizio per gli individui, la seconda lo è sicuramente<sup>260</sup>.

In questo paragrafo si è volutamente seguire un approccio logico astratto al fenomeno. Pare evidente che, anche qualora dovesse riconoscersi nell'ordinamento un diritto alla secessione, esso, al pari della decolonizzazione, andrebbe normato o più puntualmente concretizzato<sup>261</sup>, meglio definendo, ad esempio, il ruolo delle Nazioni Unite. Considerata la proattività e l'efficacia delle stesse nel contesto decoloniale, tuttavia, ciò non pare costituire problema insormontabile.

La Corte Internazionale di Giustizia ha avuto l'occasione di fornire chiarezza sulla materia, essendole stata richiesta dall'Assemblea Generale un'*advisory opinion* in merito alla conformità o meno a diritto internazionale della dichiarazione di indipendenza del Kosovo<sup>262</sup>. La Corte non ha soddisfatto le aspettative di coloro che attendevano una panoramica più ampia sul fenomeno autodeterminativo. Essa si limita ad affermare come "*general international law contains no applicable prohibition of declarations of independence*"<sup>263</sup>, mentre in merito alla secessione rimedio afferma quanto segue: "*is not necessary, in the present case, to resolve the question whether, outside the context of non-self-governing territories and peoples subject to alien subjugation, domination and exploitation, the international law of self-determination confers upon part of the population of an existing State a right to separate from that State, or whether international law provides for a right of "remedial secession" and, if so, in what circumstances.*"<sup>264</sup>

### 3.5 Brevi considerazioni attorno al concetto di "popolo"

Nel corso della trattazione si è più volte fatto riferimento al concetto di popolo e alla sua indeterminatezza dal punto di vista giuridico. Sebbene tutti gli strumenti internazionalmente rilevanti attribuiscono l'autodeterminazione ai "popoli", oscura è la

---

<sup>260</sup> M. STERIO, *op. cit.*, p. 15.

<sup>261</sup> La stessa Corte Suprema Canadese, nell'ormai noto caso *Re Secession of Quebec*, si sofferma in alcuni passaggi su questo punto: "*Secession of a province "under the Constitution" could not be achieved unilaterally, that is, without principled negotiation with other participants*"; *Accordingly, the secession of Quebec from Canada cannot be accomplished by the National Assembly, the legislature or government of Quebec unilaterally, that is to say, without principled negotiations, and be considered a lawful act*".

<sup>262</sup> GA 63/3, *Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on whether the unilateral declaration of independence of Kosovo is in accordance with international law*.

<sup>263</sup> *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403.

<sup>264</sup> *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403.



definizione di questo concetto. Non è chiaro, ad esempio, se per popolo debba intendersi l'insieme degli individui accomunati dalla struttura giuridica dello Stato o se invece anche minoranze etniche con un'autonoma identità culturale possano essere considerate tali.

Per tale ragione, si è preferito porre il *focus* dell'analisi sulla dimensione oggettiva del diritto, sul contenuto piuttosto che sul soggetto. Questo perché nel diritto in esame soggetto e contenuto sono intrinsecamente legati. Affermare l'esistenza della secessione rimedio, ad esempio, implica necessariamente il dover aprire le maglie della definizione di popolo fino ad accogliere anche gruppi più ristretti dell'intera popolazione dello Stato.

Può comunque risultare utile, in conclusione, tentare una breve riflessione attorno al concetto di popolo, sottolineando come le più autorevoli definizioni che vengono fornite non siano così dissimili da quella riguardante le minoranze.

Sebbene manchi ogni tipo di caratterizzazione ufficiale, il tentativo di descrizione finora più autorevole del concetto di popolo è stato fornito da un gruppo di esperti in seno all'UNESCO. Gli elementi rilevanti sarebbero di natura oggettiva e soggettiva: l'elemento oggettivo concerne "*a common historical tradition, racial or ethnic identity, cultural homogeneity, linguistic unity, religious or ideological affinity, territorial connection, and common economic life*"<sup>265</sup>; l'elemento soggettivo riguarda invece la coscienza di sé: gli individui componenti il popolo devono percepirsi e riconoscersi come parte dello stesso<sup>266</sup>. Il rapporto prodotto dagli esperti segnala due ulteriori elementi, segnatamente un numero non infinitesimale di individui con tali caratteristiche e la presenza di "*institutions or other means of expressing it's common characteristics and will for identity*"<sup>267</sup>. Questo ultimo elemento pare di non trascurabile rilevanza ai fini dell'autodeterminazione, che vede nell'espressione della volontà suo perno centrale.

Provando a spostare repentinamente l'attenzione sul concetto di minoranza, si nota come pure quest'ultimo sia privo di qualsivoglia specificazione. Anche in questo caso, esiste un tentativo di definizione autorevole<sup>268</sup>, fornita dallo *Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*. La minoranza sarebbe da intendersi come: "*un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno stato, in una posizione non-dominante, i cui membri - essendo cittadini dello stato - posseggono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che*

---

<sup>265</sup>UNESCO, *International Meeting of Experts on Further Study of the Concept of the Rights of Peoples*, 1989.

<sup>266</sup>Ibidem. "*The group as a whole must have the will to be identified as a people or the consciousness of being a people - allowing that groups or some members of such groups, though sharing the foregoing characteristics, may not have that will or consciousness [...]*".

<sup>267</sup>Ibidem.

<sup>268</sup>Ne esistono ulteriori, tutte piuttosto simili a quella riportata dello *Special Rapporteur*. Si veda, ad esempio, quella elaborata dall'OCSE: "*un gruppo con precisi tratti linguistici, etnici o culturali che si differenzia dalla maggioranza, che spera di preservare - e in più casi di consolidare - la propria identità*".

differiscono da quelle del resto della popolazione e mostrano, quanto meno implicitamente, un senso di solidarietà inteso a preservare la loro cultura, tradizioni, religione o lingua<sup>269</sup>.

Comparando le due definizioni non risulta ardua una quasi sovrapposibilità delle stesse. Sono distintamente rintracciabili in entrambe l'elemento oggettivo riguardante il coefficiente di comunanza identitario -culturale e l'elemento soggettivo riguardo alla consapevolezza di sé come gruppo. Quanto all'elemento numerico, lo *Special Rapporteur* parla di un numero non esiguo di individui per configurare un popolo, ma nella valutazione di questo "requisito" nulla rileva che un gruppo sia in minoranza rispetto ad un altro gruppo di individui. Come affermato dalla Corte Suprema Canadese: "*It is clear that <<a people>> may include only a portion of the population of an existing state. This means many peoples could exist within the same territory*"<sup>270</sup>. La Corte, peraltro, riflette in termini anche di utilità dell'autodeterminazione, che se fosse concessa solo all'intera popolazione degli Stati risulterebbe duplicativa di previsioni già esistenti, frustrandone il potenziale valore rimediabile<sup>271</sup>.

Il fatto che possano esistere più "popoli" all'interno di uno stesso Stato e che una minoranza possa tranquillamente esserne uno, se si vuole, è indirettamente confermato dalla scelta lessicale dell'Assemblea Generale nella Risoluzione 1244/1999, concernente la situazione in Kosovo. I kosovari, infatti, vengono definiti "people": "[...] *Authorizes the Secretary-General, with the assistance of relevant international organizations, to establish an international civil presence in Kosovo in order to provide an interim administration for Kosovo under which the people of Kosovo can enjoy substantial autonomy within the Federal Republic of Yugoslavia.*"

Tornando al confronto tra i concetti di popolo e minoranza: rispetto al primo, al secondo mancherebbero sostanzialmente una connessione territoriale tra gli individui e la presenza di istituzioni o mezzi adeguati di espressione della volontà. Si noti come questi due elementi siano tutt'altro che irrintracciabili all'interno di gruppi di minoranza. Si pensi al caso curdo: i curdi sono una minoranza in tutti gli Stati in cui sono presenti, eppure in Iran, Iraq, Siria e Turchia i curdi vivono in un territorio piuttosto ben delineato e nel caso siriano ed iracheno è palese come vi sia anche una struttura istituzionale<sup>272</sup> che permetta loro di esprimersi.

---

<sup>269</sup> F. CAPOTORTI (Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities), Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, UN DOC. E/CN.4Sub.2/348/ Rev.1, 1977.

<sup>270</sup> *Reference Re Secession of Quebec*.

<sup>271</sup> Ivi, par. 133. "*The right to self-determination has developed largely as a human right, and is generally used in documents that simultaneously contain references to "nation" and "state". The juxtaposition of these terms is indicative that the reference to "people" does not necessarily mean the entirety of a state's population. To restrict the definition of the term to the population of existing states would render the granting of a right to self-determination largely duplicative, given the parallel emphasis within the majority of the source documents on the need to protect the territorial integrity of existing states, and would frustrate its remedial purpose*".

<sup>272</sup> Trattasi della Regione Autonoma del Kurdistan in Iraq e del Rojava in Siria.

In virtù delle brevi considerazioni fatte, pare si possano trarre due modeste conclusioni, una circa l'autodeterminazione interna e una con riferimento alla dimensione esterna.

In merito all'autodeterminazione interna, quando detto completa l'analisi effettuata precedentemente in merito alla non incompatibilità tra regime di tutela delle minoranze e autodeterminazione. L'essere minoranza dipende esclusivamente da un criterio meramente numerico, che poco ha da offrire, trattasi inoltre di una questione di prospettiva: i curdi, ad esempio, sono in tutto circa trenta milioni, non affatto una minoranza! Si crede pertanto che un gruppo che sia numericamente inferiore alla "maggioranza" possa cionondimeno essere considerato un "popolo" ai fini dell'autodeterminazione interna, così come una minoranza ai fini della tutela delle minoranze.

Ai fini dell'autodeterminazione esterna vale la stessa considerazione, con un'aggiunta. Visto che un processo di autodeterminazione esterna conduce, in linea tendenziale, verso la creazione di un nuovo Stato, sembrerebbe qui opportuno dare un rilievo non secondario alla comunanza territoriale del gruppo "candidato" all'esercizio dell'autodeterminazione. In tal modo, il diritto non sarebbe riconosciuto a qualsiasi gruppo purché etnicamente e culturalmente definito, ma sarebbe necessario che questo gruppo, per fatto o per diritto, avesse una unità territoriale sufficientemente definita e un'organizzazione tale da poter esprimere un volere più ordinato di quello dell'acclamazione popolare<sup>273</sup>. Questa "definizione" di popolo, che potremmo definire c.d. funzionale, affida la giusta rilevanza all'elemento di comunanza culturale, ma ne affida la stessa quantità all'esistenza di un'unità territoriale e strutturale a sostegno del *claim* autodeterminativo.

Avviandoci alla conclusione di questo capitolo, si ripercorre in breve quanto si è avuto modo di affrontare.

Dopo aver tracciato una breve panoramica storica del principio, si è fatto riferimento alle ipotesi consolidate di applicazione del diritto autodeterminazione esterna: popoli soggetti a dominio coloniale, ad occupazione straniera o ad apartheid e regime razzista. Si è avuto modo di sottolineare talune criticità dell'attuale approccio legato all'autodeterminazione esterna: l'aver lasciato il diritto rimanere sinonimo di decolonizzazione anche a processo ultimato, la mancanza di presa in carico di situazioni riguardanti minoranze entiche, uno scarso sviluppo parallelo dell'autodeterminazione interna. In merito alla stessa, si sono analizzati due profili applicativi: il diritto dell'intera popolazione di uno Stato ad una democratic governance, evidenziando come in virtù della Prassi del Comitato, delle organizzazioni internazionali e delle Nazioni Unite una norma sia in via di formazione, e la possibilità di applicare

---

<sup>273</sup> "People" in this understanding is not simply a group of persons, one could also say an 'ethnic group', but the constituent people of a certain territorial entity formed by history". T.M. FRANCK, *Clan and Superclan: Loyalty, Identity and Community in Law and Practice*, 90 AJIL 359-83; Saxer, 1996.

l'autodeterminazione interna alle minoranze, ponendo peraltro in evidenza come non sia affatto da escludere che un medesimo gruppo possa valere sia come minoranza che come popolo. In tal senso, in seguito, si è affrontata la dottrina della remedial secession proprio come rimedio, per un gruppo all'interno di uno Stato, alla frustrazione della sua autodeterminazione interna e/o a *gross human rights violations* subite.

## CAPITOLO III

### PROSPETTIVE DI AUTODETERMINAZIONE PER IL POPOLO CURDO

Compiuta una preliminare disamina storico-politica della situazione del popolo curdo ed effettuata una necessaria analisi del diritto all'autodeterminazione nella sua duplice dimensione, ci si appresta dunque ad osservare l'attuale situazione dalla prospettiva del diritto internazionale. Si tenterà, laddove possibile, di individuare sviluppi e chiavi di lettura per l'immediato futuro, rigorosamente da una prospettiva normativa. Le due direttrici principali saranno da un lato quella del realismo, evitando di instillare nella realtà ciò che non v'è, dall'altro quella stretta attinenza al piano giuridico piuttosto che geopolitico. Ci si "limiterà", pertanto, a registrare quanto in atto e quanto prossimo all'atto, proponendo strade concrete di assestamento della questione<sup>1</sup>.

#### **1. Il Grande Kurdistan** – 1.1 I curdi come popolo ai fini del diritto internazionale – 1.2 L'anacronismo del Grande Kurdistan.

Sovente, nel panorama informativo occidentale e non, l'approccio alla c.d. questione curda risulta piuttosto anacronistico. Si parla infatti di Kurdistan in senso politico intendendo l'ampia area geografica costituita dalla quattro zone di Turchia, Iran, Iraq e Siria prevalentemente abitate dai curdi, così come si tende a parlare dello stesso popolo quale unica entità nel momento in cui, pur presentando profili di omogeneità, esistono delle importanti differenze politiche e culturali, amplificatesi nell'ultimo secolo in cui la popolazione è stata divisa nei detti Stati.

I curdi, anche considerati complessivamente, possono definirsi un "popolo" ai fini del comune art. 1 dei Patti internazionali sui diritti dell'uomo e delle Risoluzioni in materia, se ne illustrerà la ragione. Si può intanto anticipare che ad oggi il Grande Kurdistan, da un punto di vista sia culturale che giuridico, è una mera utopia.

Non sempre è stato così in passato. Lo spirito nazionalista curdo è ben radicato nella storia, essi sono riusciti a distinguersi per non venire mai amalgamati del tutto ai vari dominatori che hanno tentato di assimilarli, grazie anche al territorio montuoso e "chiuso" nel quale la loro società si è sviluppata e ai forti legami tribali che li

---

<sup>1</sup> Il tutto con la massima umiltà di chi ben comprende che se la questione fosse stata di agevole soluzione, al pari di tutti i conflitti che attanagliano il mondo, la stessa situazione di conflitto non esisterebbe già più. È proprio questo il motivo per il quale questo contributo, a prescindere dalla sua apprezzabilità sostanziale, intende quantomeno informarsi al principio di realtà. L'obiettivo non è dunque la soluzione alla questione curda, ma fornire chiavi di lettura giuridicamente fondate per poter muovere dei piccoli passi in avanti, che costituisce, in fondo, il modo di procedere del diritto internazionale.

caratterizzano. Si ricorderà come in due particolari congiunture storiche (di epoca recente) la possibilità della realizzazione di un Grande Kurdistan, o comunque di uno stato curdo di ampio respiro, sembrava più che a portata: trattasi delle rivolte dell'Ottocento<sup>2</sup> e del Trattato di Sèvres<sup>3</sup>. Nel primo caso l'ultima rivolta del 1880, guidata dallo Shaikh Ubaydullah, fu la prima rivolta portata avanti con importanti numeri<sup>4</sup> e legata non alla conservazione di privilegi (feudali), bensì alla necessità di affermazione di una propria identità<sup>5</sup>. Nel secondo caso, gli artt. 62-64 del Trattato di Sèvres del 1920 prevedevano un processo, sotto il controllo della Società delle Nazioni, che avrebbe soddisfatto le istanze curde, permettendo la creazione di un Kurdistan autonomo<sup>6</sup>, seppur in forma ridotta. Il seguente trattato di Losanna, del 1923, cancellò questa opportunità, dividendo definitivamente i curdi tra Iraq, Iran, Siria e Turchia.

Da questa divisione, le strade curde si sono incanalate e fuse con quelle dei propri stati di riferimento, facendo assumere alle proprie rivendicazioni, mai sopite del tutto, differenti connotazioni.

### 1.1 I curdi come popolo ai fini del diritto internazionale

Quanto appena affermato non implica che i curdi non abbiano mantenuto una loro unità ed omogeneità di fondo. È certo, anzi, che gli stessi possano costituire un "popolo" ai fini del diritto internazionale. Si è già detto della non esistenza di una ufficiale definizione del concetto, tuttavia può utilizzarsi quella fornita dall'UNESCO<sup>7</sup> la quale, come visto, si compone due tipi di elementi: oggettivo e soggettivo. Dal punto di vista oggettivo sono richieste una comune tradizione storica, identità razziale o etnica, omogeneità culturale, unità linguistica, affinità religiosa o ideologica, connessione territoriale e vita economica comune. Si è scritto, nel primo capitolo, come i curdi condividano la loro storia fin dalle prime fonti certe, risalenti alla conquista araba nel 637 d.C.<sup>8</sup>; i tre dialetti curdi parlati nelle varie zone del Kurdistan possono essere a tutti gli effetti considerati varianti di una lingua che è effettivamente comune<sup>9</sup>; anche il retaggio culturale è comune: il passato pullula di figure che i curdi custodiscono

---

<sup>2</sup>V. *supra* I. 1.3.3.

<sup>3</sup>V. *supra* I. 1.3.5.

<sup>4</sup> Si parla di circa centomila unità complessive. M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp. 82-83.

<sup>5</sup> Per questo motivo, anche nella preparazione della rivolta, Ubaydullah cercò di fare qualcosa di inedito: riunire tutti i combattenti curdi sotto l'unica causa dell'unificazione. "[...] non possiamo perdere l'opportunità che si presenta davanti a noi di prendere possesso di tutti i territori curdi, dalla Turchia all'Iran, sotto la mia autorità e stabilirvi un principato curdo indipendente." *Ivi*, p. 83.

<sup>6</sup> Il termine "Kurdistan" viene effettivamente menzionato all'interno del trattato, in particolare dall'art. 64 che recita: "[...] that part of Kurdistan which has hitherto been included in the Mosul vilayet."

<sup>7</sup> UNESCO, *International Meeting of Experts on Further Study of the Concept of the Rights of Peoples*, 1989.

<sup>8</sup> V. *supra* I. 1.3.1.

<sup>9</sup> Sovente la narrazione anti-curda si premura di evidenziare come i curdi avrebbero gravi problemi di comunicabilità gli uni con gli altri proprio a causa delle differenze insormontabili tra i vari dialetti, ma si tratta di un mero stereotipo. Si veda: <https://www.limesonline.com/cartaceo/che-cosa-vogliono-i-curdi>. Si veda anche E.B. SOANE, *Grammar of the Kurmanji or Kurdish Language*, Londra, 1913, p.46.

nella loro memoria come quella di Saladino o dello *Shaikh* Ubaydullah. Esiste anche una tradizione letteraria popolare curda molto forte, tramandata oralmente, consistente in proverbi, poesie e racconti legati ai temi della montagna e della pastorizia<sup>10</sup>. Pur non essendo un popolo particolarmente religioso, i curdi sono a maggioranza musulmana sunnita, con influenze legate al precedente culto zoroastriano, che pure condividevano<sup>11</sup>. A ben vedere, esiste anche una connessione territoriale: certo, è una connessione interrotta dai confini degli attuali stati sovrani, ma il Kurdistan non sarebbe un territorio frammentato nella sua territorialità. L'unico elemento che pare mancare è quello della vita economica comune.

Dal punto di vista soggettivo si richiede la volontà di essere identificati come un popolo o la coscienza di esserlo. Anche rispetto a questo parametro, nonostante la divisione avutasi in seguito a Losanna, possono citarsi alcuni elementi che evidenzino come, accanto a una coscienza di curdi-turchi, curdi-iracheni e via discorrendo, permanga anche una forte percezione di popolo curdo in senso unitario.

La Repubblica di Mahabad, ad esempio, unico stato indipendente curdo mai effettivamente esistito, è stata un'esperienza svoltasi prettamente in territorio iraniano ma che è rimasta nella leggenda e nell'immaginario collettivo di tutti i curdi<sup>12</sup>; nel febbraio del 1999, in seguito all'arresto del *leader* del PKK Öcalan, si sono scatenate proteste in tutti e quattro i paesi, percependo l'evento come un affronto all'identità curda e alla sua causa nel complesso<sup>13</sup>; di recente, non può non menzionarsi l'assedio di Kobane operato dall'ISIS nel 2015. La città al confine siriano-turco è stata difesa dapprima dalle milizie curde siriane maschili e femminili, YPG e YPJ, ricevendo poi supporto sia dai *peshmerga* iracheni che da guerriglieri del PKK.

Non è affatto peregrino, tutt'altro, affermare l'esistenza di un sentore pan-curdo. Ciò che è più difficile affermare è la presenza e la realizzabilità di una pretesa in termini di autodeterminazione dal popolo curdo nella sua interezza e non nelle sue singole "dislocazioni" nazionali.

## 1.2 L'anacronismo del Grande Kurdistan

I principali problemi riguardo un possibile esercizio del diritto all'autodeterminazione esterna del popolo curdo nella sua interezza riguardano la peculiarità del popolo curdo, l'elemento della volontà e la poca oggettiva realizzabilità di pur soggettivamente fondate pretese.

Sotto il profilo della peculiarità del popolo curdo va notato come essi possano considerarsi un popolo sia se considerati unitariamente, come pocanzi fatto, sia nelle singole unità nazionali. Si è detto nel capitolo precedente come un medesimo gruppo di

---

<sup>10</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p.45.

<sup>11</sup> *Ivi*.

<sup>12</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., pp. 44 e ss.

<sup>13</sup> Si veda: <https://www.limesonline.com/cartaceo/che-cosa-vogliono-i-curdi>.

individui che rispetti determinati parametri oggettivi e soggettivi possa essere considerato sia come “popolo” che come “minoranza”. Come si vedrà, infatti, le minoranze curde nei singoli stati rispettano tutti i requisiti per essere considerati come popolo: gli elementi di omogeneità etnica, linguistica e culturale che si sono appena evidenziati, valevoli per l’intera gente, ovviamente si ripresentano anche nelle singole comunità curde; inoltre, ciascuna di queste comunità, in virtù anche dei soprusi e delle discriminazioni subite, ha sviluppato un forte senso identitario che li mantiene legati. È per questa ragione che le pretese autodeterminative, quantomeno nell’ultimo secolo, si sono sviluppate maggiormente all’interno delle singole minoranze-popolo, spesso risultando contrastanti o non perfettamente sovrapponibili tra loro<sup>14</sup>.

Per quanto concerne la volontà, come si è avuto modo di apprezzare, è effettivamente la *condicio sine qua non* per poter iniziare a discutere attorno all’autodeterminazione. La *freely expressed will of the people*<sup>15</sup> è elemento essenziale, in quanto costitutivo della pretesa autodeterminativa e indicativo delle modalità attuative concrete. Si ritiene che, allo stato dei fatti, una volontà nel senso di una rivendicazione riguardante il c.d. Grande Kurdistan indipendente non sia propria del popolo curdo, e qualora lo fosse, essa non risulta espressa attraverso i partiti, le associazioni, gli organi che in via mediata la riportano.

Infatti, fin da quando il Trattato di Losanna ha diviso la popolazione nel modo in cui sappiamo oggi, la maggior parte delle formazioni politiche curde si è mossa esclusivamente all’interno del proprio territorio, e così avviene ancora oggi, peraltro con obiettivi diversi: indipendenza in Iraq, autonomia in Iran, confederalismo democratico in Siria e Turchia. Un esempio di cooperazione proficua tra partiti di stati diversi è costituito dall’Unione delle Comunità del Kurdistan (KCK), che raggruppa i partiti che seguono la proposta del confederalismo democratico elaborata da Abdullah Öcalan; anche in questo caso, tuttavia, i partiti del KCK non ambiscono alla creazione di un unico progetto statale, cercando invece di realizzare il loro piano politico all’interno dei propri stati, come il PYD in Siria<sup>16</sup>. A ben vedere, la soluzione confederale potrebbe rappresentare un’ipotesi per un futuro Kurdistan: il confederalismo democratico, così come attualmente strutturato, non prevede l’alterazione dei confini statuali e dunque nulla osterebbe ad una confederazione tra le quattro componenti curde, ciascuna con un grado di autonomia talda permettergli l’ingresso in tale struttura, rimanendo all’interno dei confini del proprio Stato<sup>17</sup>. Si avrà modo di approfondire tale soluzione nel

---

<sup>14</sup> Come si vedrà, ad esempio, in seguito agli eventi della Primavera Araba del 2011 le divergenze tra curdi iracheni, siriani e turchi si sono allargate: mentre i primi perseguono con sempre maggior forza la causa independentista, i secondi e i terzi puntano invece su un progetto autonomista o federalista. Il piano independentista del Kurdistan iracheno, ad esempio, è stato fortemente criticato da membri del PKK turco che sostenevano come lo stesso avrebbe rafforzato l’ISIS e indebolito la causa curda. Si veda Z. KAYA, *Middle East Policy*, Vol. XXIV, No. 1, Spring 2017.

<sup>15</sup> *Western Sahara (Advisory Opinion)*, [1974], ICJ Rep.

<sup>16</sup> A. ÖCALAN, *Il Pkk e la Questione Kurda nel XXI secolo*, cit., pp. 44 e ss.

<sup>17</sup> A. ÖCALAN, *Confederalismo democratico*, cit., p. 13 e ss.



paragrafo dedicato alla Siria, unico stato dove i curdi stiano attualmente portando avanti questo progetto.

La volontà del popolo curdo, in definitiva, non risulta uniforme in questo momento storico, e ciò basta a delegittimare qualsiasi *claim* autodeterminativo che comprenda il Kurdistan in senso olistico.

In ultima istanza, anche se dovesse esistere una volontà uniforme del popolo curdo, mancherebbe una struttura comune che possa veicolare tale volontà. Ad oggi, esistono movimenti e partiti rappresentativi a livello nazionale ma non esiste una struttura che i curdi stessi identifichino come rappresentativa in senso universale. Una cosa è un sentimento di appartenenza comune, altra è incanalare lo stesso in corpi sociali intermedi che lavorino per concretizzarlo. Ancora, volendo spingersi oltre ed ipotizzare la sussistenza di tale struttura veicolativa, potrebbe configurarsi un diritto all'autodeterminazione?

Non essendo il Kurdistan (inteso qui come la somma dei territori a prevalenza curda iracheni, siriani, turchi e iraniani) tra i territori sottoposti a dominazione coloniale, potrebbe affermarsi, in virtù della nota repressione subita dai curdi, che gli stessi siano da considerare “*peoples subject to alien subjugation, domination and exploitation*”<sup>18</sup>. Un'alternativa, forse più attinente, potrebbe essere la c.d. secessione rimedio<sup>19</sup>. I curdi nel corso della storia ed anche in tempi recenti, sono stati vittime di *gross human rights violations*<sup>20</sup> in tutti gli Stati, vedendo inoltre la loro autodeterminazione interna frustrata più volte.

Il vero ostacolo in termini di realizzabilità sarebbe non tanto legato alla natura controversa della secessione rimedio, quanto al coinvolgimento di quattro stati sovrani, responsabili di tali violazioni in tempi, modi e intensità diversi. È per tal motivo che nel prosieguo di questo capitolo ci si soffermerà sull'analisi della realtà nei singoli stati, dove il claim autodeterminativo è più facilmente isolabile ad analizzabile.

## **2. La Regione (autonoma) del Kurdistan iracheno: verso l'indipendenza? —**

### **2.1 The autonomous Kurdistan Region of Iraq (KRI) – 2.2 KRI come stato *de facto* – 2.2.1**

---

<sup>18</sup> Res. 1514 (XV) *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*,

<sup>19</sup> V. *supra* II. 2.3.4.

<sup>20</sup> Per l'Iraq basti pensare alla campagna militare di Al-Anfal, da taluni considerata come genocidio; oppure alla crisi dei rifugiati scatenatasi a seguito dell'invasione del Kuwait. In Turchia si possono menzionare le costanti politiche di c.d. genocidio culturale concernenti la lingua e la cultura curda, oltre che e i costanti tentativi di deportazione e pulizia etnica e il sistematico scioglimento di partiti a trazione curda. Per la Siria possono menzionarsi il censimento del 1962 che ha privato della cittadinanza centinaia di migliaia di curdi siriani e la c.d. *Arabic belt*. Per l'Iran si considerino le politiche di discriminazione linguistica, oltre che il crescente numero di arresti in tempi recenti di scrittori ed attivisti, e un aumento di condannati a morte per *moharebeh*. Per approfondire questi punti, V. I.

*Permanent population – 2.2.2 A defined territory – 2.2.3 A government – 2.2.4 Capacity to enter into relations with other States – 2.3 La rivendicazione autodeterminativa – 2.3.1 I curdi iracheni sono un popolo? – 2.3.2 Il referendum per l'indipendenza del 2017 e i suoi sviluppi – 2.4 La questione del riconoscimento – 2.5 Considerazioni conclusive.*

La comunità curda in Iraq è senza ombra di dubbio quella che ha raccolto le maggiori attenzioni da parte della comunità internazionale, “grazie” anche alle atrocità di cui è stata vittima nel corso dei decenni. Ad oggi, inoltre, è l'unica che sia riuscita a darsi una forma istituzionale riconosciuta dal rispettivo stato sovrano. Si partirà dalla situazione di diritto attuale per valutare profili critici ed eventuale fondatezza della volontà di indipendenza, e dunque di autodeterminazione esterna, manifestata a mezzo del noto referendum del 2017.

## **2.1 The autonomous Kurdistan Region of Iraq (KRI)**

La Costituzione irachena è stata approvata tramite referendum<sup>21</sup> nel 2005 e definisce lo Stato come una Repubblica democratica, federale, rappresentativa e parlamentare<sup>22</sup>. La natura federale è ulteriormente dettagliata dagli artt. 112 e ss. che prevedono l'esistenza di “*decentralized capital, regions and governorates, and local administrations*”. Sebbene l'art. 113 preveda la possibilità di costituire un numero potenzialmente indefinito di regioni autonome, l'unica che viene “approvata” e normata nel documento è proprio quella del Kurdistan.

Prima delle previsioni di dettaglio, è interessante notare come l'art. 3 della Costituzione definisca l'Iraq come a “*country of many nationalities*”, sottolineando ancora la dimensione pluralista dell'impianto ordinamentale; in questo stesso senso si pone il riconoscimento del curdo come seconda lingua nazionale, al fianco dell'iracheno.

L'art. 117 disciplina, similmente alla nostra Carta costituzionale, il riparto delle competenze tra governo centrale e governo regionale. Ampissima autonomia viene concessa alla Regione Autonoma del Kurdistan: quest'ultima ha anzitutto la facoltà di predisporre proprie forze di polizia, oltre che di percepire un “*equitable share of the national revenues sufficient to discharge its responsibilities and duties*”. Di interesse il secondo comma, che risolve a favore della regione un eventuale contrasto tra le due legislazioni, dando appunto a quest'ultima il diritto di emendare l'applicazione della normativa nazionale in maniera confacente alle proprie esigenze locali. Viene tutelata anche la legislazione della zona del Kurdistan antecedente al 2005: come si ricorderà,

---

<sup>21</sup> Il documento è stato approvato in un referendum in cui il 78% dei 9.8 milioni votanti hanno espresso parere favorevole. Si veda: [www.cnn.com/2005/WORLD/meast/10/25/iraq.constitution/](http://www.cnn.com/2005/WORLD/meast/10/25/iraq.constitution/).

<sup>22</sup> Art. 1 Costituzione Irachena. Per il testo completo si veda: [https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old\\_sites/sito\\_AIC\\_2003-2010/cronache/estero/costituzione\\_iraq/Allegato1.pdf](https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/cronache/estero/costituzione_iraq/Allegato1.pdf).

infatti, quello che oggi è la *Kurdistan Region of Iraq* ( di qui in poi KRI) esiste *de facto* dal 1992 come conseguenza delle *no-fly zones* create sul territorio a seguito della risoluzione n. 688/1991 del Consiglio di Sicurezza la quale, si precisa, prevedeva un intervento umanitario ma nessuna *no-fly zone*<sup>23</sup>. Ebbene, l'art. 141<sup>24</sup>, facente parte delle disposizioni transitorie, preserva la validità delle norme legalmente emanate nel Kurdistan dal 1992, così come le decisioni di carattere giudiziario e i contratti.

La Costituzione irachena contiene, tra le varie, due disposizioni direttamente riferibili ad un concetto di autodeterminazione interna, in quanto chiamanti in causa il volere popolare. La prima è l'art. 115, che consente a due o più governatorati di costituirsi in "*region*", al pari del Kurdistan, a patto che venga tenuto un referendum<sup>25</sup>; la seconda è l'art. 140, anch'esso nella parte transitoria, che invece prevede l'organizzazione di un referendum nell'area di Kirkuk<sup>26</sup> per comprendere il volere dei suoi abitanti circa la collocazione nel KRI o meno. Kirkuk, sovente definita come la "Gerusalemme curda"<sup>27</sup> per il suo valore simbolico, è anche una rilevante zona strategica vista la ricchezza di giacimenti petroliferi. Il referendum, che doveva tenersi entro il 2007, ancora non è stato organizzato. Similmente a quanto accade negli Stati Uniti d'America, ciascuna delle entità federate può munirsi di un'autonoma costituzione, la quale non può porsi in contrasto, ovviamente, con quella irachena<sup>28</sup>. Tale costituzione è stata approvata dal Parlamento del Kurdistan nel Giugno del 2009, grazie anche al *Kurdistan Regional Government Unification Agreement*<sup>29</sup>, intervenuto tra PDK e PUK e che ha di fatto previsto una spartizione delle cariche più rilevanti tra questi due partiti, mettendo a latere le ruggini che li caratterizzano e che hanno visto un nuovo acuirsi in seguito al referendum.

Nel Preambolo della costituzione del KRI vengono utilizzati in maniera non casuale alcuni termini che lasciano sottintendere una latente volontà di indipendenza. Viene svariate volte ribadito il concetto di "*people of Kurdistan*", il quale è inoltre definito come: "*a nation with all the attributes that entitle it to practice the right of self-determination similar to other nations and peoples*".

---

<sup>23</sup> V. *infra*, I 4.5.

<sup>24</sup> Art. 141: "*Legislation enacted in the region of Kurdistan since 1992 shall remain in force, and decisions issued by the government of the region of Kurdistan, including court decisions and contracts, shall be considered valid unless they are amended or annulled pursuant to the laws of the region of Kurdistan by the competent entity in the region, provided that they do not contradict with the Constitution.*"

<sup>25</sup> Art. 115: "*One or more governorates shall have the right to organize into a region based on a request to be voted on in a referendum submitted in one of the following two methods: [...]*".

<sup>26</sup> "[...] *normalization and census and concludes with a referendum in Kirkuk and other disputed territories to determine the will of their citizens [...]*"

<sup>27</sup> M. GALLETTI, *Storia dei curdi*, cit., p. 245.

<sup>28</sup> Art. 116: "*The region shall adopt a constitution that defines the structure of the regional government, its authorities and the mechanisms of exercising these authorities provided that it does not contradict with this Constitution*".

<sup>29</sup> Kurdistan Regional Government Unification Agreement, [www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=04030000&rn=107&anr=8891](http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=04030000&rn=107&anr=8891)

La Regione del Kurdistan, afferma l'articolo 1, costituisce un sistema multipartitico, democratico, parlamentare, di forma repubblicana. Alla luce dell'art. 140 della costituzione irachena e della natura controversa dell'appartenenza di Kirkuk, sibilino suona l'art. 5 che la designa come capitale della Regione.

Il governo curdo è composto da ventidue ministri, quattro dipartimenti, ed esercita le proprie funzioni su cinque governatorati, segnatamente *Erbil, Kirkuk, Sulaymaniyah, Dohuk, and Halabja*<sup>30</sup>.

Nonostante la sintetica descrizione, è intuibile come il modello della Costituzione irachena del 2005 sia perfettamente in linea con le esigenze autodeterminative, dal punto di vista interno, del popolo curdo. A livello nazionale viene garantito un sistema multipartitico con una divisione dei poteri ben strutturata, mentre le entità federate vengono dotate di ampi margini di autonomia, come ad esempio alla possibilità di redigere un'autonoma costituzione.

Il punto, tuttavia, nel contesto iracheno, è differente. Tramite i loro rappresentanti politici ed il referendum del 2017, i curdi iracheni hanno manifestato una volontà di andare oltre tutto questo: essere uno stato indipendente. La restante parte del paragrafo si premurerà di analizzare questo "oltre", partendo dalla qualificazione dello *status* del KRI da un punto di vista del diritto internazionale.

## 2.2 KRI come stato *de facto*

Sebbene da un punto di vista di diritto interno e formale il KRI sia un'entità federata alla Repubblica Irachena, come appena visto, da un punto di vista internazionalistico non è peregrino affermare che la Regione Autonoma del Kurdistan possa considerarsi uno Stato *de facto*, come sostenuto da parte della dottrina<sup>31</sup>. Esso infatti soddisfa quasi tutti i requisiti generalmente richiesti ad un'entità per considerarsi uno Stato. L'affermare che il KRI sia quasi paragonabile di fatto ad un vero e proprio Stato non risulta utile a dirimere la questione dell'autodeterminazione, ma di per certo ne costituisce un presupposto di base che la rafforza: la circostanza che il popolo che si sia espresso a favore dell'indipendenza nel 2017 abbia alle spalle una struttura già in grado di essere parte funzionante della comunità internazionale, rende il *claim* autodeterminativo decisamente più fondato o, quantomeno, qualificato.

Tutti i sistemi giuridici posseggono un meccanismo che identifichi i soggetti, titolari di obblighi e diritti, di quel dato ordinamento. A tale regola fa eccezione il diritto

---

<sup>30</sup> L. RADPEY, *The Legal Status of the Kurdistan Regional Government (KRG) in International Law*, in *The Journal of Social, Political and Economic Studies* Volume 39, Number 4, Winter 2014.

<sup>31</sup> M. AHMED, *Iraqi Kurds and nation-building*, Palgrave Macmillan US, 2012, p. 5; A. I. AHRAM, E. LUST, (2016) *The Decline and Fall of the Arab State*, in *Survival*, 2012, 58:2, 7-34, p.19; Yaniv Voller, *From rebellion to de facto statehood: international and transnational sources of the transformation of the Kurdish national liberation movement in Iraq into the Kurdistan Regional Government*, PhD thesis, LSE, 2012, [http://etheses.lse.ac.uk/474/1/Voller\\_From%20rebellion%20to%20de%20facto%20statehood.pdf](http://etheses.lse.ac.uk/474/1/Voller_From%20rebellion%20to%20de%20facto%20statehood.pdf); Kerim Yildiz, *The Kurds in Iraq: the past, present and future* (London: Pluto, 2004)

internazionale: se è vero che, nonostante numerose entità non statali che vanno via via ottenendo soggettività internazionale, la stessa sia tipica e da sempre certamente attribuibile agli Stati<sup>32</sup>, non esistono dei requisiti universali certi o una procedura specifica per attribuire tale qualità<sup>33</sup>, rimanendo perlopiù una questione di mero fatto<sup>34</sup> della quale l'ordinamento internazionale si limita a prendere atto.

Quando si tratta di identificare caratteristiche in presenza delle quali si possa affermare di trovarsi in presenza di uno Stato, la dottrina e la giurisprudenza<sup>35</sup> sono solite chiamare in causa la Convenzione di Montevideo del 1933 sui diritti e sui doveri degli stati<sup>36</sup>. La Convenzione<sup>37</sup>, nel suo art. 1, richiede quattro caratteristiche: “a) a permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states”.

### 2.2.1 Permanent population

Affinché uno Stato possa esistere è evidente che abbisogni di individui che vi risiedano con stabilità. Non è necessario che gli individui siano cittadini di quello stato né che siano omogenei dal punto di vista etnico, linguistico o religioso<sup>38</sup>. Il Kurdistan iracheno possiede una popolazione, stabilmente residente, pari a circa quattro milioni<sup>39</sup>. Sebbene non sia un numero particolarmente significativo, pare non sussista un numero minimo da rispettare. In questo senso, è da rilevare come le Nazioni Unite con frequenza riconoscano Stati con un numero di residenti notevolmente inferiore<sup>40</sup>.

---

<sup>32</sup> R. Y. JENNINGS, A. WATTS, *Oppenheim's International Law*, Vol. 1, Peace, 2008, pp. 119-120. Si veda anche B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 13. “Il diritto internazionale è il diritto della comunità degli Stati, abbiamo anche detto che le norme internazionali [...] si indirizzano prevalentemente agli Stati.”

<sup>33</sup> Nel 1996 fu proposto alla International Law Commission di considerare il tema del riconoscimento degli Stati come tema di diritto internazionale. La proposta, tuttavia, non è stata accolta. Si veda P. HILPOLD, *op. cit.*, p. 222.

<sup>34</sup> Commissione Arbitrale della Conferenza sulla Jugoslavia, nota come Commissione Badinter, parere n. 1, cap.2, par. 1.

<sup>35</sup> Si veda T. D. GRANT, *Statehood: The Montevideo Convention and its Discontents*, 37 COLUM. J. TRANSNAT'L L. 403, 414, 1999. Nel contributo viene evidenziato come la Convenzione di Montevideo abbia avuto un “preminent role in efforts to define statehood”.

<sup>36</sup> Il richiamo è di mera *routine* e da un punto di vista giuridico irrilevante visto che la Convenzione è stata adottata alla Settima Conferenza Internazionale degli Stati Americani e dunque, concernendo solamente 15 Stati, non può in sé assurgere a principio universalmente valido. In mancanza di una definizione e parametri di riferimento ufficiale, può dirsi che un certo consenso, ufficioso, si sia creato attorno alla definizione fornita dalla Convenzione. Si veda, per approfondimenti, C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, cit., pp.44-45.

<sup>37</sup> Testo complete del document a: <https://web.archive.org/web/20080215090153/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/intdip/interam/intam03.html>.

<sup>38</sup> C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 46.

<sup>39</sup> M. M. GUNTER, *The Kurds Ascending: The Evolving Solution to The Kurdish Problem in Iraq and Turkey*, in M. R. IZADY, *The Kurds: A Concise Handbook*, 2008.

<sup>40</sup> Si veda U.N. Statistics Div., *Environment Statistics Country Snapshot*: afferma che la popolazione islandese nel 2010 ammontava a 320.000 unità; U.N. Statistics Div., *Environment Statistics Country Snapshot*: afferma che la popolazione di Andorra nel 2010 ammontava ad 85.000 unità; U.N. Statistics

Sebbene, come si avrà modo di approfondire, il riconoscimento da parte degli stati e della comunità internazionale costituisca per la maggioranza della dottrina un atto di natura meramente politica e non giuridica, può però riconoscersi come una popolazione non particolarmente significativa a livello numerico non osti al soddisfacimento del requisito in esame. Può dunque ritenersi che il KRI possieda il requisito della *permanent population*.

### 2.2.2 A defined territory

Il territorio rimane un elemento imprescindibile per uno Stato moderno. Così come per la popolazione, tuttavia, non pare essere richiesto uno “standard” di superficie minima da incontrare, basti pensare alla membership ONU di c.d. “micro-Stati” come Andorra, Monaco, San Marino, Liechtenstein, Isole Vanuatu. La regione del Kurdistan è esistita *de facto* dal 1992 in un territorio complessivamente ben determinato, seppur con delle controversie di confine<sup>41</sup>. Attualmente il suo territorio, come visto, è riconosciuto dalla Costituzione federale irachena e dunque non sussistono dubbi sulla sua territorialità. I confini del KRI, però, non risultano ancora definiti del tutto: Kirkuk, capitale storica del Kurdistan, è ancora oggetto di rivendicazioni da ambo gli schieramenti, v’è incertezza, inoltre, anche riguardo altre aree come quelle di *Sinjar*, *Makhmur* e *Mosul*<sup>42</sup>.

Dalla prassi applicativa, tuttavia, si desume come la presenza di confini incerti e/o contestati non risulti ostativa al riconoscimento della statualità; in particolare, l’elemento territoriale più che come requisito a sé stante sarebbe strumentale all’esercizio di un governo effettivo ed indipendente. Albania e Yemen sono stati riconosciuti come stati “*without fully delimited or defined boundaries*”; del pari la Repubblica Democratica del Congo, pur se una parte significativa del territorio, la provincia di Katanga, “*was actively engaged in a secessionist attempt*”; infine Israele, Kuwait e Mauritania sono stati accettati come Stati nonostante la presenza di rivendicazioni riguardanti il loro intero territorio<sup>43</sup>. La Corte Internazionale di Giustizia si è pronunciata nello stesso senso: “*There is for instance no rule that the land frontiers of a State must be fully delimited and defined, and often in various places and for long periods they are not, as is shown by the case of the entry of Albania into the League of Nations*”<sup>44</sup>.

In virtù di tali ragioni può affermarsi che il Kurdistan iracheno soddisfi anche questo requisito.

---

Div., Environment Statistics Country Snapshot: afferma che la popolazione di Tuvalu nel 2010 ammontava a 10.000 unità.

<sup>41</sup> Ovviamente valgono anche in questo caso le considerazioni pocanzi svolte in merito al valore del riconoscimento.

<sup>42</sup> P.S. HADJI, *The Case for Kurdish Statehood in Iraq*, 41 Case W. Res. J. Int'l L. Iss. 2, 2009.

<sup>43</sup> S. PEGG, *International Society and de facto State*, Routledge, London, 1998, pp.46-47.

<sup>44</sup> *Caso North Sea Continental Shelf*, ICJ Rep 1969 p 3, 32.

### 2.2.3. A government

La presenza di una popolazione permanente in un dato territorio sono elementi necessari poiché su di essi viene esercitata l'autorità di governo che, a ben vedere, è la *ratio* ultima dell'esistenza di uno Stato: governare una comunità di individui territorialmente determinata. Si ritiene che non sia sufficiente la mera esistenza di un governo, ma che lo stesso abbia da essere effettivo ed indipendente<sup>45</sup>; la Corte di Cassazione italiana ha affermato come l'organizzazione di governo che eserciti effettivamente ed indipendentemente il potere su di una comunità territoriale divenga soggetto di diritto internazionale in modo automatico<sup>46</sup>.

È complesso definire i concetti di effettività ed indipendenza. L'effettività può tendenzialmente ricondursi alla capacità di applicare, anche coattivamente, norme, atti amministrativi e provvedimenti di carattere giudiziario, garantendo uno standard minimo di ordine pubblico e convivenza tra i governati<sup>47</sup>. Nella decisione arbitrale relativa al celebre caso *Tinoco*<sup>48</sup> del 1923 il collegio, nel descrivere l'effettività in un pur breve periodo di governo, si esprimeva come segue: “*Le corti funzionavano, il Congresso legiferava e il governo era debitamente amministrato*”. Di recente una corte inglese, segnatamente *l'High Court of Queen's Bench Division*, pronunciandosi in merito alla non effettività della Sierra Leone dopo un colpo di Stato avvenuto nel 1997, notava come: “*The infrastructure of the country has collapsed. Basic amenities such as water and electricity are virtually non-existent. [...] there is no postal communication between Sierra Leone and the outside world. Hospitals function only at the behest of Medecin Sans Frontieres or the International Red Cross. [...] majority of schools have remained closed. [...] The junta has no control over more than two-thirds of the country. They do not control the country's only*

---

<sup>45</sup> In questo senso, B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, cit., pp. 14 e ss.; si veda anche C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, cit., pp. 49 e ss.

<sup>46</sup> Seguendo tale ordine di argomento, la Corte ha escluso la soggettività internazionale del Montenegro, quando tale entità, non ancora indipendente, faceva parte della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia – Montenegro). Cass., sez. III pen., 28 Dicembre 2004, n. 49666, RDI, 2006, 568 e ss.

<sup>47</sup> Derivando lo stato moderno dal modello statale europeo, il requisito dell'effettività è parametrato alle capacità “medie” di uno stato costituito secondo tal modello. Storicamente e geograficamente, tuttavia, il requisito dell'effettività ha assunto varie sfumature di significato. All'inizio dell'età moderna l'effettività venne associate al titolo di acquisto dei territori coloniali da parte delle Potenze europee, nei rapporti tra di loro (!). In seguito, il criterio dell'effettività è stato applicato ai fini del riconoscimento di nuovi stati sorti dalla decolonizzazione o per effetto di una rivoluzione. Nella celebre sentenza arbitrale del 1923 sul caso *Tinoco* venne affermato che un governo rivoluzionario in Costa Rica (che aveva posto in essere un atto di concessione ad una società britannica di diritti circa lo sfruttamento di petrolio il quale atto, secondo la Gran Bretagna, doveva vincolare anche il governo successivo) doveva considerarsi legittimo in quanto effettivo, risultando che nel breve periodo in cui aveva governato nel Paese: “le corti funzionavano, il Congresso legiferava e il governo era debitamente amministrato”. La giurisprudenza internazionale ha sempre fatto ricorso al requisito dell'effettività quando è stato necessario stabilire in via arbitrale a quale Stato appartenesse il territorio contestato, come nelle sentenze sulla Isola di Palmas (1928), sull'Isola di Clipperton (1931), sullo status della Groenlandia orientale (1933).

<sup>48</sup> *Tinoco Claims Arbitration* (Great Britain v. Costa Rica), U.N. Rep. Int'l Arb. Awards 369 (1923).

*international airport situated at Lungi, near Freetown, nor the main internal airfield at Hastings [...]*<sup>49</sup>.

Alla luce di queste considerazioni, il KRI può certamente ritenersi munito di un apparato governativo effettivo. Da un punto di vista formale, gli artt. 117 e 121 della Costituzione irachena danno possibilità alla Regione di redigere una propria costituzione, di esercitare poteri legislativi, esecutivi e giudiziari e di adattare l'applicazione della normativa federale se in contrasto con quella regionale; viene inoltre prevista l'autonomia dell'apparato amministrativo regionale, specie per quanto concerne la sicurezza interna. La sostanza corrisponde alla forma: le istituzioni del governo regionale sono pienamente operative<sup>50</sup> e negli ultimi anni hanno perseguito efficaci politiche di crescita economica nella regione<sup>51</sup> anche grazie all' *Oil-for-Food Programme* sponsorizzato dalle Nazioni Unite. Sono stati inoltre costruiti aeroporti internazionali<sup>52</sup>, ricostruite le infrastrutture della Regione devastate in particolar modo dal conflitto Iran-Iraq tra il 1980 e il 1988<sup>53</sup>, ed infine ampliati i fondi nel settore scolastico, sociale e dell'efficienza dell'amministrazione pubblica<sup>54</sup>.

Più problematico, dal punto di vista del Kurdistan iracheno, può profilarsi il requisito di un governo indipendente. Ovviamente l'indipendenza non va intesa né in senso fattuale né in senso assoluto, in quanto, specialmente al mondo d'oggi dove ci troviamo collocati in un "sistema di Stati", nessuno stato è fattualmente e assolutamente indipendente. L'indipendenza cui si fa riferimento, quindi, è di carattere giuridico - formale: come afferma Conforti, "è indipendente e sovrano lo Stato il cui ordinamento sia originario, tragga la sua forza giuridica da una propria Costituzione e non dall'ordinamento giuridico o dalla Costituzione di un altro stato"<sup>55</sup>. È per tal motivo che, tendenzialmente, il requisito dell'indipendenza non si ritiene integrato nei casi di Stati membri di stati federali, come gli Stati Uniti e l'Iraq, appunto, né tantomeno le suddivisioni amministrative di stati decentrati<sup>56</sup>.

---

<sup>49</sup> *Sierra Leone Telecommunications Company Limited v Barclays Bank plc*, Trial judgment, ILDC 1740 (UK 1998), [1998] All ER (D) 66, 6th February 1998, United Kingdom; England and Wales; High Court [HC]; Queen's Bench Division [QBD]; Commercial Court.

<sup>50</sup> Si veda: <https://www.parliament.krd/english/parliament-activities/draft-legislation/2019-bills/>

<sup>51</sup> M. M. GUNTER, *Kurdish Future in a Post-Saddam Iraq*, 23 J. OF MUSLIM MINORITY AFF. 9, 9 (2010).

<sup>52</sup> Si veda: <https://us.gov.krd/en/about-kurdistan/history-of-the-krq/>.

<sup>53</sup> P. W. GALBRAITH, *Iraq: The way to go*, The N.Y. Revision Nooks, 2007.

<sup>54</sup> Si veda nota n.52.

<sup>55</sup> B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, op. cit., p. 18.

<sup>56</sup> È vero che talvolta le Costituzioni federali o quelle con ampio decentramento amministrativo prevedono il potere, per gli stati membri della federazione o delle suddivisioni amministrative autonome, il potere di concludere accordi internazionali o altri tipi di atti internazionali. Si tratta però, in quei casi, di competenze interne, indifferenti cioè per il diritto internazionale. Articolando meglio, l'atto posto in essere da un ente dipendente da un'autorità superiore viene comunque attribuito allo Stato in senso unitario. Ad esempio, un accordo internazionale concluso da una regione ai sensi dell'art. 117 Cost., ultimo comma, si intende concluso per conto dello Stato italiano; infatti, se la Regione non dovesse onorarne la responsabilità sarebbe in capo allo Stato nel suo complesso. In questo ordine di argomenti, si veda N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., pp. 18 e ss. Si veda anche la sentenza della Corte di



Da questo punto di vista, l'indipendenza del governo del Kurdistan autonomo sembrerebbe mancare. È vero che ampie prerogative sono attribuite allo stesso dalla Costituzione irachena e disciplinate poi da quella curda, ma è anche vero che quest'ultima esiste in virtù della prima. Inoltre, l'art. 120 della costituzione federale ammette l'esistenza di costituzione regionali: *“provided that it does not contradict this Constitution.”*

A questo punto, occorrono due considerazioni: una argomentativa ed una di merito. Dal punto di vista argomentativo, si ricorda come l'obiettivo di questo paragrafo non sia quello di sostenere la statualità del KRI a prescindere dall'autodeterminazione e dal referendum che ne ha concretizzato l'esercizio. L'obiettivo è sostenere come la rivendicazione indipendentista del popolo curdo d'Iraq sia particolarmente cogente in virtù del fatto che il territorio da loro abitato già risulti, quasi del tutto, come uno Stato autonomo. Infatti, i parametri della Convenzione di Montevideo non vengono mai utilizzati per valutare una pretesa autodeterminativa; si sta volontariamente sottoponendo un gruppo di individui culturalmente omogenei e da secoli vittime di numerose violazioni di diritti umani ad un test molto più stringente, quello per la statualità, di quello cui dovrebbero normalmente essere sottoposti, per evidenziare quanto il *claim* autodeterminativo in esame sia robusto e ben fondato.

Nel merito, non è totalmente vero che le dinamiche fattuali non incidano sul requisito di un governo indipendente. È comunemente accettato in dottrina, ad esempio, che non siano da considerarsi indipendenti i c.d. Stati-fantoccio. Trattasi di entità che, seppur provviste di indipendenza ed autonomia formale, risultano di fatto sotto la totale influenza di un altro paese<sup>57</sup>. È il caso, ad esempio, del governo Quisling in Norvegia o della Repubblica Sociale Italiana. La stessa Corte Edu ha dato in più occasioni rilievo all'elemento della fattualità nella valutazione circa l'indipendenza di uno stato. Ad esempio, ha ritenuto che la Repubblica Turca di Cipro del Nord, seppur pienamente autonoma sotto il profilo formale, fosse in realtà *“un'entità de facto istituita entro il territorio internazionalmente riconosciuto di Cipro ma sotto il controllo della Turchia ai fini della Convenzione [...] e che la comunità internazionale non riconosce come uno Stato secondo il diritto internazionale”*<sup>58</sup>; mentre nel caso *Loizidou*<sup>59</sup>, del 1996, La

---

Cassazione italiana sul caso *Djukanovic*, dove è stata negata al Montenegro la qualità di Stato, essendo allora membro dello Stato Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia.

<sup>57</sup> Su tutti: J. CRAWFORD, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 9<sup>th</sup> Edition, 2019.

<sup>58</sup> *Guzelyurtlu and Others v. Cyprus and Turkey*, application no. 36925/07. La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato la Turchia per violazione dell'art. 2 CEDU in un caso concernente la fuga nei presunti territori della Repubblica Turca di Cipro del Nord degli autori di un omicidio nei territori controllati da Cipro. Le indagini erano state condotte in parallel dai governi cipriota e turco, nonché dalle autorità della Repubblica Turca di Cipro del Nord, le quali avevano richiesto la documentazione relativa all'omicidio per poter esercitare l'azione penale. Le autorità di Cipro si erano rifiutate di soddisfare tale richiesta. La Corte ha stabilito che laddove le indagini per omicidio coinvolgono più di uno Stato, gli Stati interessati hanno l'obbligo di cooperare ed adottare tutte le misure necessarie per realizzare un'inchiesta effettiva, condannando la Turchia per una mancanza in questo senso. Rispetto alla mancata cooperazione di Cipro con le autorità della RTCN, la Corte ha concluso che non era irragionevole da parte sua il rifiuto di cedere la propria giurisdizione penale su un omicidio

Corte ha riconosciuto la responsabilità della Turchia per le violazioni di diritti umani avvenute nel territorio della medesima Repubblica, respingendo la posizione di Ankara che si dichiarava territorialmente non competente in quei territori.

Se dunque le circostanze fattuali possono essere invocate per affermare la non indipendenza di uno stato formalmente indipendente, non si vede perché non possano essere invocate per affermare l'indipendenza di uno "Stato" formalmente dipendente.

Possono citarsi vari elementi che evidenzino forti profili di indipendenza del Kurdistan iracheno rispetto all'Iraq: il governo, il Parlamento e l'amministrazione curda stanno perseguendo autonome riforme, sovente di direzione contraria rispetto alla direttrice politica dello stato iracheno. Statisticamente inoltre, dal 2003 l'area del Kurdistan è la più sicura del paese, oltre ad avere una fiorente economia<sup>60</sup>. In altre parti dell'Iraq, invece, si sono verificate continue turbolenze dall'invasione statunitense del 2003<sup>61</sup>. Inoltre, le uniche forze di sicurezza presenti nella zona curda sono i *peshmerga*, i quali dipendono unicamente dal Kurdish Regional Government (di qui in poi KRG). È importante notare come l'esercito iracheno, simbolo di una delle principali funzioni dello Stato, cioè la capacità di portare ordine, sia assente dai territori curdi dal 1996<sup>62</sup>.

In definitiva, il KRI può di certo considerarsi un governo effettivo. Sull'indipendenza, esso non è pienamente autonomo dallo stato iracheno, foss'anche a livello formale; dopotutto, quello è l'obiettivo dichiarato dopo il referendum del 2017. La circostanza che *de facto* sia quasi del tutto autosufficiente, come detto, qualifica ancor di più tale volontà.

#### **2.2.4 Capacity to enter into relations with the other states**

La capacità di entrare in relazione con altri Stati a livello internazionale è il requisito più liquido tra quelli disposti dalla Convenzione di Montevideo: anzitutto non è più, se mai lo sia stata, prerogativa esclusiva dei soggetti statali<sup>63</sup>, inoltre parte della dottrina ritiene che questo tipo di requisito sia una conseguenza della statualità, più che

---

commesso nel territorio sotto il suo controllo, sicché avrebbe rinunciato alla sua "*criminal jurisdiction over a murder committed in its controlled area in favour of the courts of an unrecognised entity set up within its territory.*"

<sup>59</sup> *Case of Loizidou v. Turkey*, application no. 40/1993.

<sup>60</sup> Z. N. KAYA, *When sovereignty and self-determination overlap in claims to statehood: the case of Iraqi Kurdistan*, in Washington DC: Project on Middle East Political Science, 2015. Si veda anche O. BENGIO, *Ankara, Irbil, Baghdad: relations fraught with dilemmas*, in D. ROMANO, M. GURSES, *Conflict, democratization, and the Kurds in the Middle East*, New York: Palgrave Macmillan, 2014, p. 272

<sup>61</sup> M. FANTAPPIE, *Iraq: on the edge of chaos*, Brussels: International Crisis Group.

<sup>62</sup> P. W. GALBRAITH, *Iraq: The Way to Go*, N.Y. REV. BOOKS, 2007.

<sup>63</sup> *Cfr.* Opinion 1/94, Community Competence to Conclude Certain International Agreements, 1994 ECR I-5276. Ad oggi, inoltre, è pacificamente riconosciuta la soggettività di diritto internazionale alle organizzazioni internazionali, come affermato dalla CIG nell'*advisory opinion* del 1980 sull'Accordo tra OMS ed Egitto.

una sua condizione<sup>64</sup>. Invero, la capacità di entrare in relazione con altri Stati è strettamente collegata ad altri fattori tra il giuridico e il politico: *in primis* uno Stato capace di relazionarsi è uno riconosciuto come tale dai suoi interlocutori, riconoscimento che sovente è causato dalla percezione che il soggetto sia indipendente e non subisca influenze esterne; in secondo luogo lo Stato deve avere un'effettività tale che gli permetta di portare avanti, a livello interno, gli impegni e gli obblighi assunti nell'esercizio di tale capacità.

Il Kurdistan iracheno, per certi versi, conduce già in autonomia la sua politica estera: è stato costituito un *Department for Foreign Relations*<sup>65</sup> che tiene la regione a stretto contatto con la comunità internazionale. Un totale di trentacinque paesi, tra cui Stati Uniti, Italia, Francia, Cina, Federazione Russa, hanno un consolato nel Kurdistan iracheno, è inoltre presente una delegazione dell'Unione Europea e molte organizzazioni internazionali hanno aperto loro distaccamenti nel territorio<sup>66</sup>; il KRI, a sua volta, ha missioni diplomatiche in quattordici stati<sup>67</sup>.

### 2.3 La rivendicazione autodeterminativa

Giunti a questo punto, l'analisi che si è compiuta ha permesso di dimostrare come la Kurdistan Region of Iraq soddisfi quasi tutti i parametri generalmente richiesti per essere considerati uno Stato. Tale condizione, si precisa, prescinde e preesiste all'esercizio dell'autodeterminazione avvenuto, in particolar modo, con il referendum per l'indipendenza del 2017. Ora che ci si appresta a valutare la pretesa autodeterminativa, considerando se i curdi iracheni possano ritenersi un popolo e prendendo in considerazione detto referendum, lo si fa forti della consapevolezza che si è di fronte a un soggetto "qualificato", la cui rivendicazione poggia su una struttura ben salda, e che gli permetterebbe a tutti gli effetti di essere in breve tempo un membro attivo ed operativo della comunità internazionale. Utilizzando le parole dell'Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order: "*Their claim becomes more compelling if they have established institutions or other means of expressing their common characteristics*"<sup>68</sup>.

---

<sup>64</sup> J. CRAWFORD, *The Creation of States in International Law*, Oxford University Press, 2006, pp. 61 e ss.

<sup>65</sup> Press Release, Kurdistan Regional Government, The Department of Foreign Relations – Kurdistan Regional Government (Aug. 29, 2007), disponibile a: <http://www.krg.org/articles/detail.asp?nr=267&lngnr=12&smap=04080000&nr=19906>.

<sup>66</sup> Informazioni ufficiali dal sito del KRG. Si veda: < <http://dfr.gov.krd/p/p.aspx?p=37&l=12&s=020100&r=363>.

<sup>67</sup> Trattasi di Stati Uniti, Iran, Austria, Francia, Germania, Italia, Polonia, Federazione Russa, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Australia. È presente una missione anche presso l'Unione Europea. Per la fonte, si veda nota precedente.

<sup>68</sup> A/69/272, Interim report of the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order.

### 2.3.1 I curdi iracheni sono un popolo?

Ai sensi dell'art. 1 dei Patti internazionali sui diritti dell'uomo, della *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Peoples* e della *Declaration on Friendly Relations among States*, il diritto all'autodeterminazione dei popoli appartiene alle "peoples". Si tratta allora, preliminarmente, di verificare se i curdi iracheni possano essere considerati un popolo capace di esercitare il diritto all'autodeterminazione. Si richiama, a tal fine, la definizione di popolo fornita dall'UNESCO che prevede tra gli elementi oggettivi: *a common historical tradition, racial or ethnic identity, cultural homogeneity, linguistic unity, religious or ideological affinity, territorial connection, and common economic life*<sup>69</sup>; mentre come elemento soggettivo: *"have the will to be identified as a people or the consciousness of being a people"*<sup>70</sup>.

Dal punto di vista oggettivo, si è già visto come i curdi in genere presentino forte omogeneità culturali, di per sé sufficienti ad identificarli come popolo. Di conseguenza, anche i curdi iracheni condividono un comune bagaglio linguistico, religioso e culturale. La lingua parlata è quella curda che, sebbene divisa in dialetti, si ritiene che possa trattarsi di un unico idioma<sup>71</sup>. La stessa è utilizzata nelle scuole, nelle università e nei media, mentre nelle zone curde l'arabo è raramente utilizzato<sup>72</sup>. Anche la religione dei curdi iracheni è comune, quasi tutti sono infatti musulmani sunniti. Ancora più rilevante, specie in una regione come il Medio Oriente, i curdi condividono una visione laica dello stato e quindi del KRI<sup>73</sup>. Infine, i curdi sono un'etnia ben definita con una storia comune tra loro, sulla quale ci si è diffusamente soffermati nel primo capitolo del presente elaborato, cui pertanto si rinvia.

Dal punto di vista soggettivo, è piuttosto agevole dimostrare come i curdi in Iraq si percepiscano un popolo separato da quello iracheno. Da quando l'Iraq ha ottenuto l'indipendenza, invero già sotto il controllo britannico, i curdi hanno incessantemente lottato per la loro identità, giungendo anche ad un accordo di autonomia nel 1970 con Saddam Hussein. A tal proposito, è sufficiente citare la prima frase dell'attuale Costituzione del Kurdistan autonomo: *"The Kurds are an ancient people who have lived in their homeland of Kurdistan for thousands of years, a nation with all the attributes that entitle it to practice the right of self-determination similar to other nations and peoples of the world."* In aggiunta, è stata creata una bandiera della regione che viene sovente mostrata nel territorio, a discapito di quella irachena che raramente invece viene

---

<sup>69</sup>UNESCO, *International Meeting of Experts on Further Study of the Concept of the Rights of Peoples*, 1989.

<sup>70</sup> *Ibidem*.

<sup>71</sup> Sul punto si veda *Infra*, I. 1.1

<sup>72</sup> O. BENGIO, *Autonomy in Kurdistan in Historical Perspective*, in B. O'LEARY, J. MCGARRY, K. SALIH, *The future of Kurdistan in Iraq*, University of Pennsylvania Press, 2005, p. 176.

<sup>73</sup> B. O'LEARY, K. SALIH, *The Denial, Resurrection, and Affirmation of Kurdistan*, in B. O'LEARY, J. MCGARRY, K. SALIH, *The future of Kurdistan in Iraq*, University of Pennsylvania Press, 2005, p. 34.

esposta<sup>74</sup>. È stato inoltre realizzato un inno nazionale e sono state recentemente erette due statue in favore degli eroi nazionali: Mustafa Barzani e Mahmud Barzanji.

Avendo osservato in precedenza come nulla osti a che la nozione di “popolo” comprenda anche dei gruppi culturalmente omogenei e distinti ma in minoranza, i curdi iracheni possono qualificarsi come un popolo avente il diritto all’autodeterminazione, quantomeno nella sua forma interna.

### 2.3.2 Il referendum per l’indipendenza del 2017 e i suoi sviluppi

Il popolo curdo, tuttavia, rivendica l’esercizio dell’autodeterminazione esterna al fine di ottenere l’indipendenza. Assodato dunque l’elemento soggettivo, si passa all’analisi del secondo elemento fondamentale all’interno dell’autodeterminazione, la volontà.

Il 25 settembre del 2017<sup>75</sup> la popolazione dei governatorati curdi di *Duhok*, *Erbil*, *Sulaymaniyah*, *Halabja* e della contesa area di *Kirkuk* è stata chiamata a esprimere il proprio voto sulla possibilità per la Regione Autonoma del Kurdistan di divenire uno Stato indipendente. Il risultato è stato netto: il 92, 73% di 3.305.925 votanti<sup>76</sup> si è espresso in senso favorevole all’indipendenza, avendo votato il 72,16 % degli aventi diritto<sup>77</sup>. Erano presenti sul luogo svariati osservatori internazionali, non dalle Nazioni Unite o dall’Unione Europea, i quali hanno registrato come “*people were free and able to vote peacefully*”<sup>78</sup> e come “*this was an exercise in democracy in the heart of the Middle East, not a declaration of war*”<sup>79</sup>. Peraltro, non è irrilevante, ai fini della legittimità del referendum, che siano state previste procedure per garantire il diritto di

---

<sup>74</sup> *Ibidem*.

<sup>75</sup> La scelta della data non è stata pacifica: il referendum doveva tenersi originariamente nel 2014 ma questo non è stato possibile a causa di dispute tra il governo regionale e quello federale. Anche rispetto alla data in cui si è effettivamente tenuto sono sorte delle controversie, stavolta di carattere interno. Mentre tutte le forze politiche curde, in particolare il PDK e il PUK, erano favorevoli all’indipendenza del Kurdistan, il PUK riteneva che bisognasse dare priorità alla stabilizzazione interna. Diversa era la visione del PDK, nelle parole del suo leader Barzani: “*If we wait and wait to solve all of the issues beforehand, and if we wait until the region is stabilized, we’re probably going to be waiting a long time. We have a choice [...] The first of which is to accept the status quo where others determine our fate while we march backward. The other choice is to make a collective decision and take serious steps towards sovereignty and independence.*” Si veda: <https://www.rudaw.net/english/kurdistan/220920174>.

<sup>76</sup> The Independent High Elections and Referendum Commission: [http://www.khec.krd/pdf/173082892017\\_english%202.pdf](http://www.khec.krd/pdf/173082892017_english%202.pdf).

<sup>77</sup> *Ibidem*.

<sup>78</sup> Si veda: <https://www.kurdistan24.net/en/news/94b218ca-866b-437c-8de0-cc4eafad80fl>. Per le considerazioni dell’Unione Europea, pur non avendo inviato osservatori sul luogo: Briefing European Parliamentary Research Service, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608752/EPRS\\_BRI\(2017\)608752\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608752/EPRS_BRI(2017)608752_EN.pdf).

<sup>79</sup> *Ibidem*.

voto anche ai curdi residenti all'estero e che complessivamente il tutto sia avvenuto secondo meccanismi trasparenti e chiari<sup>80</sup>.

Se è vero che il quesito referendario faceva esplicito riferimento al concetto di indipendenza<sup>81</sup>, è pur vero che la *leadership* curda ha sempre, sia prima che dopo la votazione, manifestato l'intenzione di utilizzare la legittimità del referendum per avviare negoziati con l'Iraq non per dichiarare l'immediata indipendenza, cosa che infatti non è avvenuta. Si sottolinea inoltre come, sebbene il referendum non sia stato riconosciuto internazionalmente, come si vedrà, nessun attore internazionale abbia contestato la legittimità del referendum in sé, come ad esempio è avvenuto di recente nel caso della Crimea, dove invece è stata messa in dubbio la regolarità della procedura e la sua capacità di testimoniare l'effettivo volere della popolazione<sup>82</sup>.

Il Kurdistan iracheno ha rilasciato un documento ufficiale, denominato *The Constitutional Case for Kurdistan's Independence*<sup>83</sup>, dove vengono forniti due ordini di argomentazioni a suffragio della richiesta di indipendenza del popolo curdo.

Il primo ordine di argomentazioni è di carattere interno: si cerca cioè di dimostrare la legittimità, da un punto di vista di diritto costituzionale, del referendum e quindi della rivendicazione indipendentista. Si comprende la ragione di tale strategia: è infatti pacifica l'ammissibilità della secessione nel caso in cui lo Stato che la subisca presti il suo consenso o nel caso in cui addirittura questo diritto sia costituzionalmente garantito<sup>84</sup>; peraltro, in questi casi, il diritto internazionale non risulta neanche interessato, trattandosi di una dinamica interna allo stato<sup>85</sup>. Tra le costituzioni che, eccezionalmente, prevedono una piattaforma per l'esercizio dell'autodeterminazione esterna<sup>86</sup>, non rientra quella irachena. Sebbene nel documento si provi a desumere

---

<sup>80</sup> I curdi iracheni che hanno esercitato il loro diritto di voto dall'estero sono stati 170.611, cioè il 5,16%.

<sup>81</sup> "Do you want the Kurdistan region and the Kurdistan areas [disputed areas] outside the administration of Kurdistan region to become an independent state?". The Constitutional case for Kurdistan independence, testo completo a: <https://www.institutkurde.org/en/info/report-the-constitutional-case-for-kurdistan-rsquo-s-independence-1232551148>.

<sup>82</sup> Il referendum, che chiedeva agli abitanti della Repubblica Autonoma di Crimea se volessero unirsi alla Federazione Russa o ripristinare il loro status sotto la Repubblica Ucraina, non è stato riconosciuto da gran parte della comunità internazionale come una effettiva manifestazione di volontà da parte della popolazione. Il referendum infatti si è tenuto in una condizione di occupazione militare straniera, quella russa, con estrema fretta ed in piena emergenza militare. Così è stato evidenziato dalla Corte Costituzionale Ucraina. Si veda Summary to the Decisions of the Constitutional Court of Ukraine, dated March 14 and March 20, 2014, Visnyk Konstytutsiynoho Suda Ukrainy, in *Jurisprudence Étrangère*, 118 Rev. Générale de droit Int'l Public, pp. 982-984, 2014.

<sup>83</sup> The Constitutional case for Kurdistan independence, testo completo a: <https://www.institutkurde.org/en/info/report-the-constitutional-case-for-kurdistan-rsquo-s-independence-1232551148>.

<sup>84</sup> P. PUSTORINO, *op. cit.*, p. 196.

<sup>85</sup> Si veda la General Recommendation 21 del Committee on the Elimination of Racial Discrimination, UN Doc. A/51/18, 1996, par. 6. Viene affermato come la secessione unilaterale sia vietata dal diritto internazionale ma che "this does not, however, exclude the possibility of arrangements reached by free agreements of all parties concerned."

<sup>86</sup> La Costituzione della Serbia e Montenegro prevedeva, all'art. 25, il diritto per gli Stati membri dell'Unione di innescare una procedura per ritirarsi dalla stessa modificando così il proprio status. Tale procedura doveva essere suggellata da un referendum, evento che si è verificato peraltro nel 2006 con il

questa prerogativa ora attraverso le evidenze di taluni fallimenti amministrativi da parte del governo iracheno<sup>87</sup>, ora asserendo come l'Iraq non abbia mai "consumato" l'unione sancita con la Costituzione del 2005, si ritiene che né una secessione possa essere invocata sul piano interno a causa di mere lacune amministrative<sup>88</sup>, né che le stesse, da sole, possano integrare le *gross human rights violations* potenzialmente giustificative di una secessione rimedio; va verificato pertanto se sussistano violazioni di tali gravità da poter chiamare in causa il diritto internazionale.

Il secondo ordine di argomentazioni assume, per l'appunto, una prospettiva internazionalistica: viene in via preliminare rivendicato come il Kurdistan sia, di fatto, uno stato indipendente dal 1991. Esso rispetta tutti i requisiti della Convenzione di Montevideo, come si è visto pocanzi, ed è intitolato all'esercizio del diritto all'autodeterminazione dei popoli ai sensi della Carta delle Nazioni Unite. Tale pretesa viene a sua volta articolata in due maniere: in primo luogo qualificando il Kurdistan iracheno come un *non self-governing territory*, ai sensi dell'art. 73 della Carta delle Nazioni Unite, in secondo luogo attraverso la teoria della *remedial secession* in virtù della storia di "*assimilation, ethnic expulsion, genocide, racism and gross human rights violations*" che porta le sue ripercussioni fino ad oggi, unita all'assenza di una concreta possibilità di potersi affrancare dallo stato iracheno.

Di particolare interesse risulta essere il riferimento all'art. 73 della Carta delle Nazioni Unite che, come noto, prende ad esame le ipotesi di *non self-governing territories*. . Questi ultimi sono quei territori che non hanno raggiunto una *full measure of self-government*<sup>89</sup> e nei confronti dei quali gli Stati che li amministrano devono impegnarsi a garantirne l'indipendenza<sup>90</sup>. In effetti, la Risoluzione n. 1541 (XV) del 1960 prevede che l'art. 73 sia da applicarsi *prima facie* a quei territori geograficamente separati ed etnicamente/culturalmente distinti dal paese che li amministra. Volendo

---

Montenegro; la Section 113 della Costituzione di St. Kitts and Nevis prevedeva la possibilità per l'isola di Nevis di optare per l'indipendenza dalla federazione con l'isola di Saint Christopher, anche in questo caso tramite un referendum che doveva ottenere il parere favorevole di almeno 2/3 dei votanti; nella Costituzione francese del 1958, negli artt. 76 e 77, è stata creata una piattaforma per l'esercizio del diritto all'autodeterminazione a favore della Nuova Caledonia; l'Etiopia, nella Costituzione del 1995, al suo articolo 39 prevede: "*Every Nation, Nationality and People in Ethiopia has an unconditional right to self-determination, including the right to secession.*"

<sup>87</sup> In particolare, viene lamentata la mancata implementazione dell'art.140 che prevedeva un referendum nelle zone contestate (tra cui quella di Kirkuk) e il ridisegnare i confini amministrativi; la mancata attuazione dell'art. 65 che prevede l'istituzione di un Federation Council, che dovrebbe funzionare come seconda camera della federazione, così come la mancata istituzione della Federal Supreme Court, prevista dall'art. 92; la mancata piena attuazione della disposizione dell'art. 4 che prevede l'arabo e il curdo come le due lingue ufficiali; la violazione dell'art. 112 che prevede un'equa distribuzione, da parte del governo federale, delle risorse petrolifere e di gas in base ad un criterio proporzionale rispetto alla popolazione; numerose altre violazioni in materia di diritti civili e politici. Per approfondire, si veda la nota n. 83.

<sup>88</sup> G. SRIHARI, *The Kurdistan referendum – Overstepping the right of self-determination?* Cambridge International Law Journal, 2018.

<sup>89</sup> Resolution n. 1541 (XV), *Principles which should guide Members in determining whether an obligation exists to transmit the information called for under Article 73 of the Charter.*

<sup>90</sup> Resolution n. 1451 (XV), *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples.*

leggere tale disposizione come avulsa dal contesto, i curdi iracheni ben potrebbero rientrare in tali requisiti, possedendo un territorio quasi del tutto separato da quello iracheno ed essendo etnicamente distinti, come già visto. Tuttavia, la nozione di *non self-governing territory* è strettamente collegata ai quei popoli soggetti a regime coloniale, come si desume anche dalla ormai nota Risoluzione n. 1514 *on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, la quale prevede l'obbligo di garantirne l'indipendenza. Peraltro, il riferimento alla separazione territoriale inserito nella Risoluzione non riguarda la necessità dei confini ben distinti, bensì si collega alla già citata *salt water thesis*<sup>91</sup>, secondo la quale il processo decoloniale doveva riguardare territori che non fossero contigui alla madrepatria. Peraltro, tale teoria si giustifica proprio con il fatto di voler eliminare dal *range* applicativo delle disposizioni sulla decolonizzazione le rivendicazioni di minoranze interne, come quella curda. Per quanto auspicabile un approccio più elastico all'autodeterminazione in tempi moderni da parte delle Nazioni Unite, anche tramite un'applicazione estensiva dell'art. 73, si deve rimanere fedeli ad un'ottica realista e pertanto risulterebbe eccessivamente fantasioso, data una totale mancanza di elementi normativi e di prassi, ipotizzare un diritto curdo all'autodeterminazione in quanto territorio coloniale<sup>92</sup>.

Per quanto riguarda l'ipotesi della secessione rimedio, si è già detto<sup>93</sup> circa la sua sempre maggiore solidità normativa, anche alla luce di quanto avvenuto in Kosovo e Sudan del Sud. Questo tipo di argomentazione pare ben fondato.

Rispetto alle *gross human rights violations* necessarie ad integrare la fattispecie, i curdi iracheni ne sono un'antologia. Possono citarsi le politiche di deportazione ed arabizzazione intraprese in seguito al secondo conflitto curdo-turco negli anni Settanta, i tragici eventi legata alla campagna di al-Anfal, intrapresa da Saddam Hussein e che ha visto la morte di un numero compreso tra 50.000 e 180.000 anche con uso di armi chimiche, fino alla violenta reazione in seguito alle ribellioni contemporanee all'invasione irachena del Kuwait che ha necessitato l'intervento dell'UNHCR e la risoluzione "umanitaria" n. 688/1991<sup>94</sup>. Le violazioni, seppur di minore intensità, persistono anche oggi. Tra le varie, non sono state attuate una serie di "*remedial measures*" che dovevano proprio essere utili a compensare le famiglie delle vittime delle atrocità del passato, così come la lingua curda, pur essendo lingua ufficiale, non viene ancora utilizzata in molti atti ufficiali. È un fatto che le vere *gross human rights violations* risalgano intorno agli anni Novanta<sup>95</sup>, tuttavia è pur vero che dagli anni Novanta, e dalla Risoluzione pocanzi citata, la zona sia stata di fatto "accompagnata"

---

<sup>91</sup> V. *Infra*, II, 2.3.

<sup>92</sup> Peraltro, si ricorda l'esistenza dello Special Committee on the Situation with regard to the implementation of the Declaration on the Granting of Independence of Colonial Countries and Peoples, il quale raccoglie i *non self-governing territories* ancora oggi presenti, sono 17, formulando raccomandazioni sulla loro gestione. Il Kurdistan iracheno, ovviamente, non è presente. Si veda: <https://www.un.org/dppa/decolonization/en/c24/about>.

<sup>93</sup> V. *Infra*, II, 3.4.

<sup>94</sup> Per tutti questi eventi citati, si veda I, 4.

<sup>95</sup> Peraltro, anche nei casi del Sud Sudan e del Kosovo la secessione non è stata immediata ma



verso la situazione attuale senza una vera presa in carico della volontà del popolo curdo. Poco prima della consultazione sulla Costituzione irachena del 2005, inoltre, si era tenuto un altro referendum, seppur non ufficiale, nei territori curdi, ed anche in quel caso si era concluso con una netta maggioranza a favore dell'indipendenza<sup>96</sup>. Peraltro, la non infondatezza delle ragioni alla base di uno stato autonomo risiede nel fatto che l'autodeterminazione curda era stata già riconosciuta nei noti artt. 62-64 del Trattato di Sèvres, salvo poi essere rinnegata per mera opportunità politica. Si può inoltre citare l'*Autonomy Law* del 1970, concordata da Barzani e Saddam Hussein, ritirata inopinatamente quattro anni dopo. Il percorso della storia curda, in definitiva, è costellato da illusorie promesse di autodeterminazione poi ritrattate e discriminazioni tali da poterlo definire una "*oppressed people*"<sup>97</sup> intitolata all'esercizio del diritto all'autodeterminazione esterna.

Il tutto, a ben vedere, non risulta affatto antilogico né antiggiuridico. Un popolo, quale quello dei curdi iracheni, sulla scorta del diritto all'autodeterminazione che viene garantito "[to] *all peoples*" e in virtù di sistematiche violazioni di diritti umani e frustrazioni dell'autodeterminazione interna, ha da tempo manifestato la sua volontà di creare un proprio Stato: coerentemente con tale volontà, di recente solo ufficialmente ribadita, ha negli anni costruito una indipendenza *de facto* (principiata tra l'altro proprio grazie alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza!) su un valido territorio, il che fornisce solidità al suo *claim*<sup>98</sup> visto che, come affermato dall'Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order: "*secession presupposes the capacity of a territory to emerge as a functioning member of the international community*"<sup>99</sup>. Il KRI, alla luce di queste considerazioni, pare pienamente intitolato alla *remedial secession*.

## 2.4 La questione del riconoscimento

Nonostante quanto appena affermato, e come accennato svariate volte, il referendum non ha causato l'effetto sperato giacché né ha ottenuto riconoscimento dallo stato iracheno<sup>100</sup>, il quale ha reagito militarmente<sup>101</sup>, né dalla comunità internazionale, circostanza auspicata e supposta dai leader curdi, né ha innescato le

---

<sup>96</sup> In quel caso, il 98% dei votanti fu favorevole all'indipendenza. Si veda: <https://www.indybay.org/newsitems/2005/02/09/17205061.php>.

<sup>97</sup> Supreme Court of Canada, *Reference re Secession of Quebec*, 20 Agosto 1998, [1998] 2 SCR 217.

<sup>98</sup> L. RADPEY, *The Legal Status of the Kurdistan Regional Government (KRG) in International Law*, in *The Journal of Social, Political and Economic Studies* Volume 39, Number 4, Winter 2014.

<sup>99</sup> A/69/272, Interim report of the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order.

<sup>100</sup>

<sup>101</sup> Immediatamente dopo il referendum l'Iraq ha deciso infatti di chiudere lo spazio internazionale sopra la regione del Kurdistan, inoltre è stata sferrata un'offensiva contro i peshmerga che occupavano i famosi "*disputed territories*" ai sensi dell'art. 140 della Costituzione irachena, comprendenti ad esempio l'area di Kirkuk, che le forze curde occupavano dall'espulsione dello Stato Islamico avvenuta nel 2014.

negoziazioni con l'autorità centrale<sup>102</sup>. L'unico paese ad aver riconosciuto il referendum è stato Israele<sup>103</sup>.

Occorre a questo punto effettuare alcune considerazioni sulla prassi del riconoscimento di uno stato ad opera di altri membri della comunità internazionale. L'atto del riconoscimento è molto diffuso nella prassi internazionale<sup>104</sup>, la questione è comprendere se esso abbia un valore squisitamente politico o se invece contenga anche una rilevanza giuridica. Esistono due teorie al riguardo: la prima, del riconoscimento costitutivo, prevede che l'acquisto della soggettività internazionale avvenga solo a seguito di un atto giuridico, quello di riconoscimento, per l'appunto; per la seconda, quella del riconoscimento dichiarativo, l'acquisto della soggettività sarebbe un processo di mero fatto<sup>105</sup>, e l'atto di riconoscimento che gli Stati sono liberi<sup>106</sup> di eseguire (o non eseguire), appartarrebbe alla sfera politica<sup>107</sup>. Sebbene non possa negarsi come gli Stati preesistenti tendano, attraverso il riconoscimento, a giudicare la "meritevolezza" dell'aspirante membro della comunità internazionale, tutto ciò non ha mai trovato conforto in disposizioni normative. La quasi totalità della dottrina, inoltre, attribuisce al riconoscimento un mero valore dichiarativo. Questo *a fortiori* nei casi in cui il nuovo stato emerga all'esito di un processo legato al diritto di autodeterminazione dei popoli, che si ricorda essere norma di *jus cogens*. La soddisfazione di una fondata pretesa autodeterminativa, come mi pare debba ritenersi quella curda, di certo non può dipendere dalla libertà di un atto politico.

Il diritto ha da prevalere sulla politica. Verranno esaminate rapidamente le argomentazioni poste alla base del non riconoscimento del referendum del 2017,

---

<sup>102</sup> *The repercussions of the Iraqi Kurdistan independence referendum*, Strategic Comments, 23:10, iii-v

<sup>103</sup> Si veda: <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-kurds-israel/israel-endorses-independent-kurdish-state-idUSKCN1BO0QZ>.

<sup>104</sup> Si pensi agli Stati che nel periodo della guerra fredda riconoscevano (o meno) la Corea del Nord piuttosto che la Corea del Sud, il Vietnam del Nord o il Vietnam del Sud, la Repubblica Federale di Germania o la Repubblica Democratica Tedesca. C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, cit., pp. 59 e ss.

<sup>105</sup> A sostegno di questa tesi: N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 48 e ss.

<sup>106</sup> Pur essendo il riconoscimento un atto libero, può accadere che un obbligo di non riconoscere situazioni illecite provenga da atti giuridicamente vincolanti da parte di organizzazioni internazionali. E' stato questo il caso di svariate risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU: ad esempio, la risoluzione n.216/1965 rispetto alla Rhodesia del Sud, la n. 541/1983 riguardo la Repubblica Turca di Cipro del Nord, la n.662 del 1990 rispetto all'annessione del Kuwait da parte dell'Iraq. Un obbligo di non riconoscimento di situazioni scaturite dalla violazione grave di una norma cogente è inoltre inserito nell'art. 41, par. 2 del Progetto di Articoli sulla responsabilità internazionale dello stato, redatto e approvato nel 2001 dalla Commissione di Diritto Internazionale. E' opinione diffusa che la libertà di effettuare o meno il riconoscimento possa trovare limite nel divieto di procedere a riconoscimenti "prematuri", riferendosi in sostanza ad una forma di interferenza illecita da parte di uno Stato che riconosca come legittimo un movimento insurrezionale presente in un altro paese, mentre quest'ultimo sia ancora impegnato nella gestione dell'insurrezione. Tale questione si è riproposta di recente, ad esempio, in merito ai riconoscimenti effettuati da alcuni Stati a favore del Kosovo. Per approfondire la questione si veda C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, cit., pp. 59-60.

<sup>107</sup> Per un approfondimento sulle distinzioni tra le due teorie riguardo al riconoscimento e per ulteriori argomentazioni a supporto della teoria dichiarativa si rinvia a B.CONFORTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 25 e ss.

dimostrando come esse siano giuridicamente poco fondate, rafforzando di conseguenza ancora di più la legittimità della rivendicazione curda.

Il mancato riconoscimento iracheno si fonda principalmente sul fatto che il referendum e la possibilità di secessione non siano previste dalla Costituzione<sup>108</sup>. I curdi non potrebbero, unilateralmente, incidere sulle sorti dell'intero Stato. In prima battuta, si è già detto dell'intenzione curda, dichiarata precedentemente alla votazione, di servirsi del referendum come titolo per l'inizio di negoziati bilaterali. Rispetto alla presunta violazione della costituzione, l'affermazione è probabilmente vera. Tuttavia, la costituzione irachena non è una fonte di diritto internazionale<sup>109</sup> e i due ordinamenti sono autonomi e distinti. Peraltro, in nessun documento concernente l'autodeterminazione si fa riferimento ad un requisito di compatibilità interna<sup>110</sup>. Ovvio è, come si è detto, che l'accettazione da parte dell'Iraq o la previsione di un diritto alla secessione non avrebbe causato controversie ed anzi avrebbe facilitato il riconoscimento internazionale<sup>111</sup>, ma questo non significa che ciò sia necessario. Il riconoscimento universale è avvenuto anche in casi di Stati creati in violazione della legge domestica<sup>112</sup>. Il diritto internazionale viene in gioco per garantire l'esercizio dell'autodeterminazione, a prescindere dalla compatibilità della stessa con il *framework* nazionale.

I confinanti Iran e Turchia si sono opposti con vigore all'esito referendario. La principale motivazione, oltre alla violazione della costituzione irachena, è costituita dal pericolo che l'indipendenza costituirebbe nella zona in termini di minaccia alla pace<sup>113</sup>. Da sempre, infatti, come si è visto nel primo capitolo dell'elaborato, gli Stati limitrofi all'Iraq sono timorosi delle iniziative dei curdi iracheni come potenziale motore per le

---

<sup>108</sup>[http://www.xinhuanet.com/english/2017-06/09/c\\_136353968.html](http://www.xinhuanet.com/english/2017-06/09/c_136353968.html).

<sup>109</sup> Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Art. 4, Yearbook of the International Law Commission, U.N. Doc. A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 Art. 3, Commentario all'articolo: "*First, an act of a State cannot be characterized as internationally wrongful unless it constitutes a breach of an international obligation, even if it violates a provision of the State's own law. [...] An act of a State must be characterized as internationally wrongful if it constitutes a breach of an international obligation, even if the act does not contravene the State's internal law—even if, under that law, the State was actually bound to act in that way.*"

<sup>110</sup> Written Statement of the U.K. in *Kosovo Advisory Opinion*: "*As a general matter, the domestic legality or illegality of an act does not determine whether it is in accordance with international law or is capable of producing effects under international law. International law is a distinct legal order with its own criteria of legality and validity and its own autonomous standards for determining the legal effects of conduct of public authorities*".

<sup>111</sup> Il ritmo del riconoscimento a livello internazionale del Montenegro, separatosi dalla Serbia in rispetto delle procedure prevista dall'Unione di Serbia e Montenegro, come si è visto nella nota n. 86, è stato cinque volte più veloce di quello del Kosovo. Si veda: republic of Kosovo, Ministry of Foreign Affairs, <http://www.mfa-ks.net/?page=2,224>.

<sup>112</sup> M. G. KOHEN, *Secession: International Law Perspectives*, Cambridge, 2006, pp. 374-415, sui movimenti indipendentisti latino-americani; A. PAVKOVIC, P. RADAN, *The Ashgate research companion to secession*, 2011, pp. 463-466, sull'indipendenza del Bangladesh.

<sup>113</sup> Per la Turchia si veda: <https://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-says-iraqi-kurds-independence-referendum-does-not-serve-anybodys-interest-114280>; per l'Iran: <https://theiranproject.com/blog/2017/06/10/iraqi-kurdists-unilateral-referendum-plan-cause-new-problems-iran/>.

comunità presenti nel proprio territorio<sup>114</sup>. Questo tipo di argomentazione, per quanto legittima, è di natura politica. Si tratta di uno stadio ancora anteriore rispetto a quello oggetto, ad esempio, della c.d. legittima difesa preventiva. Inoltre, non è affatto scontato che una secessione negoziata tra Kurdistan ed Iraq non possa portare, invece, ad una stabilizzazione di una regione in costante conflitto.

La generalità della comunità internazionale, effettuando un'approssimazione per ovvi motivi di sintesi, ripresenta l'antica questione del contrasto di un siffatto esercizio dell'autodeterminazione con il principio di integrità territoriale, che verrebbe violato. Si tratta, anche in questo caso, di un'argomentazione fondata, tuttavia è già stato evidenziato come l'integrità territoriale non possa e non debba costituire un valore a sé stante, specie in un sistema che ambisce ad essere incentrato sui diritti dell'uomo. In virtù di ciò, essendo l'autodeterminazione dei popoli una norma cardine del sistema assunta a rango di *jus cogens*, l'integrità territoriale deve soccombere a fronte di palesi violazioni dei diritti umani, reiterate nel tempo, e la cui unica "soluzione" pare essere la separazione fisica<sup>115</sup>. Peraltro, il Kurdistan ha ampiamente operato come un quasi Stato autonomo fin dalla sua creazione *de facto* nel 1991, e una sua separazione, paradossalmente, preserverebbe lo *status quo* più di quanto non lo alteri. Inoltre, si sta sempre più sviluppando la visione, avallata anche dalla CIG nell'*Advisory Opinion* sul Kosovo, secondo la quale l'integrità territoriale sia un principio che riguardi le relazioni tra stati, sul piano dell'uso della forza ad esempio, e che invece non interessi le dinamiche concernenti stati e individui, rispetto alle quali sarebbe l'autodeterminazione ad avere voce in capitolo<sup>116</sup>.

*"The principle of territorial integrity is not sufficient justification to perpetuate situations of internal conflict that may erupt in civil war and threaten regional and international peace and security"*<sup>117</sup>.

## 2.5 Considerazioni conclusive

Si è argomentato, in sostanza, come la Regione Autonoma del Kurdistan e il suo popolo, in seguito al referendum del 2017, siano legittimi titolari del diritto di

---

<sup>114</sup> Per la Turchia si veda: <https://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-says-iraqi-kurds-independence-referendum-does-not-serve-anybodys-interest-114280>; per l'Iran: <https://theiranproject.com/blog/2017/06/10/iraqi-kurdistans-unilateral-referendum-plan-cause-new-problems-iran/>.

<sup>115</sup> E. SUZUKI, *Self-Determination and World Public Order: Community Response to Territorial Separation*, 16 *Vancouver Journal of International Law*, 779, 1976. *"The denial of fundamental human rights for the sake of preserving the territorial integrity of a body politic is incompatible with the newly emerging principle of jus cogens."*

<sup>116</sup> Sul punto, A. TANCREDI, *A normative "due process" in the Creation of States through secession*, Cambridge University Press, 2006, pp. 171-207. *"Notwithstanding this, the principle of territorial integrity maintains an exclusive intergovernmental character which prohibits States from using force or intervening in the affairs of other States. Consequently, minorities are not prohibited from seceding under international law."*

<sup>117</sup> A/69/272, Interim report of the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order.

autodeterminazione dei popoli nella sua dimensione esterna, in particolar modo nella veste di secessione rimedio e con alle spalle una realtà già di per sé quasi statale.

L'autodeterminazione, tuttavia, non è un diritto *self-executing*<sup>118</sup>. Necessita degli Stati, quelli preesistenti, per poter essere eseguito. Paiono allora due le percorribili ipotesi che potrebbero da un lato soddisfare la pretesa indipendentista curda e dall'altro tenere in debita considerazione gli interessi di Baghdad.

La prima prospettiva, che pare tuttavia di complessa realizzazione, è quella della presa in carico della situazione da parte dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza. Così come avvenuto nel 1991 da parte del Consiglio di Sicurezza, una Risoluzione sul punto potrebbe di certo non riconoscere l'indipendenza, giacché sarebbe improbabile in termini di voti, ma potrebbe quantomeno dare un giusto stimolo per delle effettive e prolifiche negoziazioni.

A prescindere da una eventuale presa di posizione delle istituzioni delle Nazioni Unite, la strada da seguire per un'indipendenza del Kurdistan pare proprio quella delle negoziazioni.

Soprattutto in tempi recenti, le negoziazioni stanno acquisendo una importantissima funzione di legittimazione della pretesa autodeterminativa, così come riconosciuto dalla Corte Suprema Canadese<sup>119</sup> e dalla CIG nell'*Advisory Opinion* sul Kosovo. Sia un *sovereignty-first approach* che un *self-determination first approach* risultano fallaci: il primo porta ad un ingiustificato mantenimento dello *status quo* come valore a sé stante, il secondo, se abusato, può portare l'ordine internazionale nel panico. Si ritiene dunque che, per bilanciare le esigenze territoriali con quelle autodeterminative, il punto di incontro possa essere trovato da un lato nell'obbligo dello stato preesistente di considerare il volere espresso e renderlo oggetto di dialogo con i soggetti che lo hanno manifestato, dall'altro nell'obbligo dello Stato in formazione di accettare la partecipazione ad un processo di *earned sovereignty*, dove i singoli *step* verso l'indipendenza non vengono condotti unilateralmente ma discussi e resi oggetto di accordo con l'autorità costituita. Il tutto, con la supervisione delle Nazioni Unite. Per questo motivo, specie all' "aspirante Stato" che intenda separarsi territorialmente, è richiesto, oltre all'organizzazione di un referendum che possa ritenersi valido<sup>120</sup>, anche un atteggiamento di *good faith*<sup>121</sup>. Il Kosovo, ad esempio, prima di dichiarare

---

<sup>118</sup> *Ibidem*.

<sup>119</sup> Supreme Court of Canada, *Reference re Secession of Quebec*, 20 Agosto 1998, par. 88: "The corollary of a legitimate attempt by one participant in Confederation to seek an amendment to the Constitution is an obligation on all parties to come to the negotiating table".

<sup>120</sup> In tal senso, a livello di Consiglio d'Europa, sono state elaborate delle *best practices* sulla conduzione di referendum. Si veda: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2007\)008rev-cor-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-cor-e).

<sup>121</sup> Ci si è chiesti se il principio di buona fede potesse avere un'esistenza autonoma dagli altri principi di diritto internazionale, ma non c'è dubbio, di per certo, sul fatto che operi tra le parti nell'applicazione e nell'interpretazione delle norme in forza tra di loro. Si veda, ad esempio: United Nations Convention on the Law of the Sea art. 300. Come parte del diritto consuetudinario, si veda *Pulp Mills on the River Uruguay* (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010 I.C.J. Rep. 18, 62, 128.

l'indipendenza, ha affrontato lunghe negoziazioni e passaggi intermedi in cui la comunità internazionale si è mobilitata<sup>122</sup>, ed al cui esito è emerso che non sussisteva altra possibile soluzione se non l'indipendenza. Anche nel caso del Sud Sudan si è verificato un processo, partendo dall'autonomia ottenuta con il *Comprehensive Peace Agreement*<sup>123</sup> del 2005, il quale tracciava una *roadmap* verso l'esercizio dell'autodeterminazione, avvenuto poi nel 2011.

La categoria della c.d. secessione negoziata, dunque, rappresenta il tentativo di istituzionalizzare, seppur in maniera elastica, il percorso verso la creazione di un nuovo stato, cercando di neutralizzare in partenza i rischi derivanti dall'incertezza delle relazioni tra i due paesi<sup>124</sup>. Una tipologia di percorso è quello della sopramenzionata *earned sovereignty*: si tratta di un processo verso la comune definizione dello *status* finale articolato in tre fasi: la prima è quella della *shared sovereignty*, dove le due entità principiano a condividere la loro autorità e il loro potere, la seconda è quella dello *institution building*, fase in cui l'entità in formazione coopera con la comunità internazionale nella creazione di infrastrutture politiche ed istituzionali per poter gestire l'incrementata autorità della fase prima. Si ritiene che il Kurdistan iracheno abbia già attraversato queste prime due fasi, trovandosi di fronte all'ultima: la negoziazione sullo *status* finale del territorio alla luce del percorso compiuto.

Essendo l'Iraq vincolato, per il diritto internazionale, quantomeno ad accogliere l'espressione della volontà curda, la direttrice che si individua per un superamento dell'*empasse* è quella della realizzazione di negoziazioni ben organizzate ed organiche, sotto l'impulso e la supervisione delle Nazioni Unite<sup>125</sup>, che puntino ad un graduale passaggio di potere e ad una contestuale elaborazione di proposta, in termini di tempo e modi, di un esercizio dell'autodeterminazione curda, la quale dovrà essere oggetto di riconoscimento da parte dei partecipanti alle negoziazioni. Nel 2017, lo *spokesperson* per l'US Department State, all'interno di un *meeting* per discutere di situazioni alternative al referendum poi effettuati, proponeva come alternativa allo stesso: "*a serious and sustained dialogue with the central government, facilitated by the United States and United Nations, and other partners, on all matters of concern, including the future of the Baghdad-Erbil relationship*"<sup>126</sup>. In aggiunta, le Nazioni Unite avevano offerto la posticipazione del referendum di due anni, per permettere alle Nazioni Unite di elaborare un'opinione sul file iracheno, della regione curda e sul referendum in quanto tale.

---

<sup>122</sup> M. WELLER, *Contested Statehood: Kosovo's struggle for Independence*, Oxford Scholarship Online, 2009: "*The "period [of the Kosovo crisis] saw the application of the entire arsenal of diplomatic tools available for crisis management, including good offices, negotiation, mediation through proximity talks and shuttle diplomacy, high-level conference diplomacy, action at the United Nations Security Council, and even the use of force*".

<sup>123</sup> Per il testo completo, si veda: <https://www.britannica.com/place/South-Sudan/The-2005-Comprehensive-Peace-Agreement>.

<sup>124</sup> P. HILPOLD, *op. cit.*, p. 159.

<sup>125</sup> P.S. HADJI, *The Case for Kurdish Statehood in Iraq*, 41 Case W. Res. J. Int'l L. Iss. 2, 2009.

<sup>126</sup> *Ibidem*.

Si auspica, in definitiva, un riconoscimento a livello internazionale del diritto all'autodeterminazione dei popoli in capo ai curdi, l'avvio, internazionalmente stimolato se necessario, di negoziati multilaterali "*coordinated through the good offices of the secretary-General or under the auspices of the Security Council or the General Assembly*"<sup>127</sup>, la predisposizione di passaggi formali e sostanziali che guidino il KRI verso l'indipendenza, la previsione di un ulteriore referendum all'esito del processo per certificare e legittimare l'istituzione di un nuovo Stato.

### **3. I curdi in Siria e il laboratorio del Rojava** – 3.1 L'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est: il Rojava.- 3.2 Lo status del Rojava e il diritto all'autodeterminazione interna – 3.3 Prospettive di sviluppo della situazione siriana.

La situazione dei curdi in Siria ha subito una notevole svolta in seguito agli eventi della Primavera Araba e dello scoppio della guerra civile nel 2012. Nel 2011 è stato costituito il KNC (Consiglio Nazionale Curdo), un'organizzazione chiamata a raccogliere vari partiti, col supporto del Pdk iracheno. Quest'ultima doveva, secondo i piani, porsi al fianco dei ribelli all'interno del conflitto siriano. Il PYD, inizialmente parte del gruppo, ha preferito defilarsi verso una posizione neutrale rispetto al conflitto, riunendo poi vari gruppi nell'organizzazione - ombrello chiamata TEV-DEM (Movimento per una Società Democratica). Sfruttando la destabilizzazione portata dall'ingresso dell'ISIS nel conflitto, le forze governative siriane hanno abbandonato molte aree nel nord-est del paese, lasciandole tacitamente sotto il controllo delle milizie del PYD: le YPG e le YPJ<sup>128</sup>. Nel 2014, tre aree gestite dal TEV-DEM, Afrin, Jazira, e Kobanê hanno dichiarato la loro autonomia come cantoni. Con l'obiettivo di meglio gestire le zone autonome, è stato creato nel 2015 il SDC (Consiglio Democratico Siriano). Nel 2016, ad una conferenza del TEV-DEM, degli ufficiali curdi, arabi, assiri e turcomanni hanno proclamato la nascita, nei territori da loro controllati, della Federazione Democratica del Rojava. Nello stesso anno, è stata approvata il *Social Contract of the Democratic Confederation of Northern Syria*<sup>129</sup>, che ha modificato il nome da Rojava ad *Autonomous Administration of North and East Syria* (Rojava è il termine ancora utilizzato specie in campo giornalistico, ci si riferirà al territorio alternativamente con le due denominazioni). Ad oggi, il territorio occupato è circa un terzo di quello siriano. Si procederà analizzando le peculiarità del sistema instauratosi nel nord della Siria, rilevandone i profili di compatibilità con il diritto all'autodeterminazione interna.

---

<sup>127</sup> Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order, Interim Report, UN Doc. A/69/272.

<sup>128</sup> R. LOWE, *The Emergence of Western Kurdistan and the Future of Syria*, in *Conflict, Democratization and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq and Syria*, Palgrave Macmillan, 2014, 225-246.

<sup>129</sup> Per il testo completo, si veda: <https://internationalistcommune.com/social-contract/>.

### 3.1 L'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est: il Rojava

L'Amministrazione Autonoma del Nord - Est della Siria rappresenta un vero esperimento di costruzione di un ordine legale basato su un'idea antistatale<sup>130</sup>. Come detto precedentemente, è il primo ed unico tentativo di attuazione pratica del Confederalismo Democratico, un tipo di sistema di amministrazione alternativo o affiancabile allo Stato, basato su democrazia diretta, municipalismo, ecologia, economia sostenibile e femminismo. A livello teorico tale modello confederale è stato elaborato da Abdullah Öcalan, traendo ispirazione, durante il periodo di prigionia, dal “*libertarian municipalism*” dell'anarchico americano Murray Bookchin<sup>131</sup>. Il Confederalismo Democratico, che sta trovando fattuale attuazione nel *Rojava*, rimane una proposta inclusiva sia per la Siria tutta che per tutti i curdi dislocati nelle quattro nazioni, ponendosi però al di fuori della prospettiva statale.

Ciò che concettualmente sorregge questo sistema confederale è l'idea secondo la quale sebbene il diritto all'autodeterminazione dei popoli nella sua forma esterna includa il diritto alla creazione di un proprio stato, gli stati non sarebbero affatto in grado di aumentare la libertà tra popoli e dei popoli<sup>132</sup>. La dimostrazione concreta di questa statuizione di principio sarebbe rintracciabile proprio nella storia curda: la ricerca, nel corso dei secoli, di una dimensione statale da parte dei curdi non ha fatto altro che portare conflitto e morte, proprio come avvenuto nel mondo occidentale. Anche volendo ipotizzare uno scenario in cui ci fosse margine per uno stato indipendente a trazione curda, secondo il leader del PKK, sarebbe un semplice sostituire “*vecchie catene con catene nuove*”<sup>133</sup>. Una soluzione democratica, individuata nel confederalismo democratico, viene indicata come ideale per altri due ordini di ragioni: da un lato potrebbe rispettare e trasformare in risorsa la profonda diversità culturale ed etnica che si apprezza nelle aree del Kurdistan<sup>134</sup>, dall'altro favorirebbe, in astratto, un necessario processo di democraticizzazione del Medio Oriente. L'obiettivo finale, pertanto, sarebbe quello di creare delle strutture di carattere federale in Iran, Turchia, Siria ed Iraq, capaci di formare una confederazione – ombrello per tutte le quattro parti del Kurdistan a maggioranza curda. “*Non saranno una risoluzione, né un rovesciamento rivoluzionario, né la fondazione di un nuovo Stato a creare un*

---

<sup>130</sup> “Il diritto all'autodeterminazione dei popoli include il diritto ad un proprio Stato. Tuttavia, la fondazione di uno Stato non aumenta la libertà di un popolo.” A. Öcalan, *Confederalismo Democratico*, cit., p. 27. L'A. sostiene come l'obiettivo sia quello di una confederazione – ombrello per tutti i popoli del Kurdistan, rispettando l'integrità territoriale degli Stati.

<sup>131</sup> Per approfondire tale pensiero, si veda M. BOOKCHIN, *The Next Revolution: Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy*, Blair Taylor, 2015. Si riporta una frase particolarmente rappresentativa: “*Libertarian Municipalism constitutes the politics of social ecology, a revolutionary effort in which freedom is given institutional form in public assemblies that become decision-making bodies.*”

<sup>132</sup> A. Öcalan, *Confederalismo Democratico*, cit., p. 29.

<sup>133</sup> *Ibidem*, p. 17.

<sup>134</sup> Uno stato curdo, in definitiva, risulterebbe problematico poiché le aree che lo andrebbero a comporre sono a loro volta colme di minoranze etniche e religiose. Uno Stato “classico”, in base a questa visione, non farebbe altro che riproporre la stessa problematica da una questione differente. Si veda A. Öcalan, *La Nazione Democratica*, Colonia, 2016, p. 20.



*cambiamento sostenibile. A lungo termine la libertà e la giustizia possono essere raggiunte solo in un processo dinamico, democratico e confederato*"<sup>135</sup>.

Il rifiuto del modello statale è possibile grazie alla dissociazione che viene operata tra democrazia e Stato: secondo Öcalan, sarebbe il sistema democratico, fattualmente, a governare la società, mentre lo Stato si limiterebbe ad amministrare; così discorrendo, allora, la democrazia potrebbe essere quasi come in un'operazione di laboratorio, separata dal sistema statale, permettendo così alla stessa di auto-amministrarsi. A voler essere precisi, secondo il leader ideologico, lo Stato rischierebbe addirittura di soffocare la democrazia<sup>136</sup>. Egli accusa la politica di essersi progressivamente distaccata dalla società, causando il costante decrescere di rappresentatività e democraticità, specie negli stati occidentali. Alla luce di ciò l'auspicio, attraverso il confederalismo democratico, sarebbe quello di reintrodurre la dimensione locale nella vita politica non già a guisa di mero decentramento amministrativo, ma con l'obiettivo di creare poli decisionali locali forti, in grado di prendere determinazioni immediatamente incidenti nella vita della specifica comunità.

Il documento costituente del Rojava è, come detto, il *Social Contract*, diviso in 83 articoli a loro volta raggruppati in quattro sezioni: "*general principles*", "*rights and freedoms*", "*the organization of society*", "*general provisions*". In via preliminare, va evidenziato come il *Social Contract* incorpori, pur non essendo il Rojava uno Stato, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il Patto per i Diritti Civili e Politici e quello per i Diritti Economici, Sociali e Culturali<sup>137</sup>. Il *background* ideologico di carattere inclusivo e antistatale è rintracciabile in questo passaggio del Preambolo: "*We, peoples of Rojava-northern Syria, including Kurds, Arabs, Syrians, Assyrians, Turkmen, Armenians, Chechens, Circassians, Muslims, Christians, Yezidis, recognize that the nation-state has made Kurdistan, Mesopotamia, and Syria a hub for the chaos*". Svariate ed eterogenee *peoples*, dunque, che optano per la costruzione di un "*democratic federal system*". Il fatto che il progetto preveda l'inclusione di varie etnie e religioni al suo interno è di cruciale importanza, considerate le forme di supremazia etnica o religiosa che attanagliano ampie parti del Nord Africa e del Medio Oriente. Il contrattualismo del Rojava non crea, in astratto, una posizione di supremazia a favore di taluno<sup>138</sup>, ma mira a realizzare un sistema di partecipazione dal basso dove i processi decisionali vengono principalmente gestiti e finalizzati all'interno delle piccole

---

<sup>135</sup> A.ÖCALAN, *Confederalismo Democratico*, cit., p. 27.

<sup>136</sup> Lo Stato, seguendo tale argomentazione, è fondato sul potere e non sul consenso collettivo e utilizzerebbe il potere coercitivo a discapito della adesione volontaria. Inoltre, il modello di Stato moderno sarebbe fondato sulla divisione classista e irrimediabilmente legato alla capitalista. Nelle parole di Öcalan: "*Lo stato-nazione necessitava della borghesia e del potere del capitale per rimpiazzare il vecchio ordine feudale [...] il capitalismo e lo stato-nazione divennero così saldamente uniti che non potevano essere concepiti l'uno senza l'altro*". *Ibidem*, p. 11.

<sup>137</sup> Art. 17, *Social Contract*.

<sup>138</sup> Tendenzialmente, seppur nelle varie interpretazioni fornite da Hobbes, Locke e Rousseau, il contratto sociale è uno strumento attraverso il quale degli individui delegano il proprio potere ad un soggetto terzo, posto in una differente posizione.

comunità<sup>139</sup>. Infine, viene evidenziata esplicitamente da un lato l'intenzione di mantenere e contribuire alla pace internazionale, dall'altro quella, fondamentale ai nostri fini, di “*recognize Syria's territorial integrity*”.

Il territorio del *Rojava* è stato, negli anni, soventemente ridisegnato a causa dei frequenti conflitti tra i curdi e lo Stato Islamico. Ogni qual volta l'Amministrazione estendeva il controllo su nuovi territori, a questi veniva esteso il sistema *Rojava*. Come detto, la struttura amministrativa è fortemente decentrata, con forti poteri dati alle strutture più a stretto contatto con la popolazione. L'impianto democratico è ripartito su quattro livelli: *Communes*, *Neighborhoods*, *Districts*, e *Regions*, ovvero i cantoni. Le decisioni prese ad un livello inferiore vengono poi rappresentate a livello superiore da due delegati, rigorosamente una donna ed un uomo.

Le comuni<sup>140</sup>, l'unità amministrativa più piccola, raccolgono all'incirca dalle trenta alle trecento persone<sup>141</sup>. Esse si incontrano settimanalmente per discutere delle problematiche relative alla comunità di riferimento e la popolazione può assumere delle decisioni che incidano direttamente sulle questioni sociali. Ogni cittadino può parteciparvi, a prescindere dal partito politico e dalla religione, e fare delle proposte<sup>142</sup>. Il consiglio della Comune, eletto dai membri della stessa<sup>143</sup>, è guidato da due co-Presidenti, di sesso diverso e rappresentativi a livello etnico<sup>144</sup>. Come nella Comune Parigina, costoro possono essere rimossi dal loro incarico anche prima della scadenza naturale del mandato, che è biennale<sup>145</sup>. All'interno della Comune vengono costituiti da tre a dodici comitati, legati alle varie necessità sociali: a titolo esemplificativo, è possibile trovare il comitato delle donne, il comitato della pace, il comitato dell'economia e via discorrendo. I portavoce dei comitati, assieme ai due co-presidenti, costituiscono l'organo di coordinamento della comune. L'idea del progetto politico è quella di conferire sempre meno poteri col progressivo salire di livello, in questa forma le comuni svolgerebbero quasi il ruolo di “*rendere superfluo lo Stato*”<sup>146</sup>. Questo è visibile anche dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia: seppur siano presenti nel *Rojava* dei veri e propri tribunali, specialmente per crimini più gravi, a livello di *Communes* e *Neighborhoods* sono istituiti dei Comitati di Riconciliazione, che esercitano una funzione molto più simile a quella che noi definiremmo di mediazione. In base ai dati del Ministero della Giustizia, questi comitati sarebbero in grado di

---

<sup>139</sup> Social Contract on the Democratic Federation of Northern Syria: “*building a society free from authoritarianism, militarism, centralism and the intervention of religious authority in public affairs*”.

<sup>140</sup> I curdi chiamano le Comuni “*komin*”, che deriva dal verbo curdo “*kum/kom*”, il cui significato è “riunirsi”. Si veda: <https://mesopotamia.coop/introduction-to-the-political-and-social-structures-of-democratic-autonomy-in-rojava/>.

<sup>141</sup> A. DEMIR, *La rivoluzione del Rojava*, cit., p. 40.

<sup>142</sup> Art. 48, *Social Contract*.

<sup>143</sup> Art. 50, *Social Contract*.

<sup>144</sup> Ad esempio, in un villaggio o un quartiere in cui gli arabi o i siriaci sono in gran numero, è condizione necessaria che uno dei due co-presidenti sia arabo o siriano.

<sup>145</sup> A. DEMIR, *La rivoluzione del Rojava*, cit., p. 140.

<sup>146</sup> *Ivi*, p. 142.

assorbire il 70% delle controversie generali, lasciando poco lavoro sulle spalle dei tribunali popolari e tribunali popolari rivoluzionari<sup>147</sup>.

I *Neighborhoods* sono di solito composti tra le sette e le trenta comuni. Anche a questo livello viene eletto un consiglio di coordinamento e le funzioni che vengono esercitate sono prevalentemente quelle legate alla distribuzione delle risorse, all'educazione, alla proprietà. L'area distrettuale è tendenzialmente composta dalla città e i suoi dintorni<sup>148</sup>, ed il relativo consiglio, sempre eletto dal popolo, si occupa in particolare di gestire la sicurezza interna, la giustizia e il sistema amministrativo nel distretto<sup>149</sup>. Le regioni<sup>150</sup> (in precedenza i cantoni) rappresentano l'unità di autoamministrazione del sistema federale, la quale gode di ampi poteri al fine di "organize itself according to the principles of self-sufficiency"<sup>151</sup> pur rimanendo informata ai principi comuni della Federazione. A suggello dell'unità di fondo del sistema vi è la *Demoratic Peoples' Conference*<sup>152</sup>, un organo simile ai Parlamenti conosciuti nel mondo occidentale ma con la fondamentale funzione di armonizzazione dei vari gruppi che vivono in auto-amministrazione; deve infatti "ensure the right of the peoples and groups to establish democratic self-administrations"<sup>153</sup>.

Apparentemente la struttura potrebbe presentarsi come simile all'apparato di natura amministrativo a noi noto: livello comunale, provinciale, regionale, statale. Nel *Rojava*, tuttavia, si cerca di imprimere un distacco molto forte: è la comunità a gestire sé stessa. Il ruolo dei partiti, dei principi politici, degli orientamenti, è decisamente marginale. Sono gli individui ad incontrarsi nelle piccole realtà e a discutere insieme a coloro che coordinano le assemblee cosa funzioni o meno. Ciascuno può parlare a proprio titolo, in quanto membro della comunità, senza necessari mandati o intermediari.

Il sistema in analisi si caratterizza per una forte presa di posizione anche dal punto di vista economico-ambientale: "in Medio Oriente la democrazia non può essere imposta attraverso il sistema capitalista<sup>154</sup> e i suoi poteri imperiali"<sup>155</sup>. Coerentemente con questa asserzione, l'art. 11 del *Social Contract* indica come l'acqua, la terra e le risorse debbano essere di proprietà pubblica. Viene rifiutato categoricamente, come detto, il sistema capitalista, a favore di un'economia circolare. Il modello economico

---

<sup>147</sup> *Ivi*, p. 115.

<sup>148</sup> Art. 51, *Social Contract*.

<sup>149</sup> *Ivi*.

<sup>150</sup> Attualmente sono sette le regioni presenti nel *Rojava*: *Jazira, Eufrate, Afrin, Reqa, Tebke, Minbic, Dera Zore*.

<sup>151</sup> Art. 54, *Social Contract*.

<sup>152</sup> Art. 57, *Social Contract*.

<sup>153</sup> *Ivi*. Per le competenze specifiche della Conference si vedano gli articoli 58 e ss.

<sup>154</sup> Seguendo una visione puramente leninista, il capitalismo è con forza rigettato in quanto strettamente legato all'imperialismo, e quest'ultimo è uno degli elementi da evitare per il contratto sociale. Si veda art. 20, *Social Contract*: "[...] cultural oppression and fusion, extermination, and occupation shall be considered a crime against humanity; resistance against these practices shall be considered legitimate."

<sup>155</sup> A.ÖCALAN, *Confederalismo Democratico*, cit., p. 27.

adottato in questa regione può definirsi “collettivo-sociale”, avente alla base l’organizzazione cooperativa; l’impresa di natura privata non è soggetta a totale proibizione, ma si cerca di rafforzare la dimensione collettiva dell’economia affinché l’impresa privata possa crescere solo limitatamente e non giungere mai al livello di creazione di monopoli<sup>156</sup>. Il Rojava, in ogni caso, vive serie difficoltà da un punto di vista economico: da un lato, per esigenze di salvaguardia, si trova costretto a investire il 70% del budget<sup>157</sup> per la difesa<sup>158</sup>, dall’altro deve fronteggiare il pesante embargo imposto dallo stato turco e dal KRI iracheno che, di natura indipendentista e con aspirazioni stataliste, non condivide il progetto qui instauratosi. Nonostante ciò, molti provvedimenti sono stati presi per aiutare la popolazione<sup>159</sup>. Inoltre, in una fase iniziale, non erano previste tasse da pagare né da parte di soggetti né da parte di imprese, riuscendo l’Amministrazione a provvedere attraverso le entrate provenienti dalla vendita di petrolio e altre risorse naturali; un sistema di tassazione per provvedere ai servizi pubblici è stato introdotto a partire dal Luglio 2017<sup>160</sup>. Si tratta, in ogni caso, di un sistema diretto verso l’autosufficienza e riassumibile con efficacia in tale concetto: *“anche nel caso in cui ci fosse solo un pezzo di pane, ognuno di noi ne avrebbe una parte”*<sup>161</sup>.

Un altro punto fondamentale alla base del confederalismo democratico e dell’ideologia di Öcalan è il ruolo della donna. Nel Rojava è molto diffuso questo detto: *“non si può distruggere il capitalismo senza distruggere lo Stato; e non si può distruggere lo Stato senza distruggere il patriarcato”*<sup>162</sup>. La donna rappresenta il potere della società organica, quella antecedente al patriarcato, un potere cioè orizzontale, esule da oppressione e sfruttamento<sup>163</sup>. A livello pratico, all’interno dell’esperienza confederale, si segnalano il meccanismo di co-Presidenza di genere presente in tutti gli organismi rappresentativi; le milizie femminili che affiancano le Unità di Protezione

---

<sup>156</sup> A. DEMIR, *La Rivoluzione del Rojava*, cit., p. 125. *“Abbiamo fatto nostra la strategia di combattere la proprietà privata difendendo un’economia collettivizzata. Questa è la nostra politica di base: l’economia collettiva. Nella misura in cui riusciamo a svilupparla indeboliremo la proprietà privata. Tanto riusciamo a sviluppare il nostro sistema, tanto più ci saremo opposti alla creazione di monopoli privati. Così come in campo politico, se diamo respiro alla volontà collettiva attraverso le comuni e le assemblee, riusciamo a rimpicciolire lo Stato.”*

<sup>157</sup> Queste le principali fonti di entrata per l’Amministrazione: 1. proprietà pubbliche come grano, petrolio e gas localizzate nella regione di *Jazirah*; 2. Tassazione locale (subentrata solo dal Luglio 2017) e dazi doganali; 3. Fornitura di servizi; 4. Rimesse provenienti da Iraq e Turchia; 5. Donazioni locali. Il bilancio del 2014 ammontava a circa 3 miliardi di Pounds Siriani (circa 5.8 milioni di dollari americani). Si veda: <https://omranstudies.org/publications/papers/the-autonomous-administration-in-northern-syria-questions-of-legitimacy-and-identity.html>.

<sup>158</sup> *Ibidem*.

<sup>159</sup> Ad esempio, tuttora alla popolazione povera viene distribuito gratuitamente del pane. Operazioni di questo tipo sono possibili anche alla luce del potenziale di coltivazione ortofrutticolo nella regione. Si veda nota n. 152.

<sup>160</sup> Si veda: <https://mesopotamia.coop/rojava-administration-to-impose-tax-system-in-northern-syria/>.

<sup>161</sup> Abdullah Hemo, consulente per l’economia e il progresso del cantone di Jazira.

<sup>162</sup> Si veda: <https://www.globalproject.info/it/mondi/rojava-un-pezzo-di-liberta-nel-mondo/21891>.

<sup>163</sup> Invero, quantomeno rispetto alle altre culture mediorientali, la società curda si è sempre caratterizzata per una particolare attenzione al ruolo della donna. Per approfondire: <https://www.globalproject.info/it/mondi/rojava-un-pezzo-di-liberta-nel-mondo/21891>.

Popolare (YPG), ovvero le Unità di Protezione delle Donne (YPJ), gli artt. 13<sup>164</sup> e 14<sup>165</sup> del Social Contract che tutelano rispettivamente la libertà della donna in genere e all'interno del contesto familiare; l'adozione della *c.d.* "Legge sulle donne" che conferisce alle stesse pari diritti rispetto all'eredità, al matrimonio ed alla testimonianza in sede legale<sup>166</sup>, la creazione di Comuni esclusivamente femminili<sup>167</sup>; l'istituzione di *mala jin*: enti che si occupano di proteggere, affiancare e fornire supporto in vario modo alle donne vittime di violenza, compravendita, matrimoni combinati, maltrattamenti<sup>168</sup>.

Rispetto all'assistenza sanitaria, essa è erogata *dall'Health and Environment Authority* a livello regionale, con numerose articolazioni in comitati e sub-comitati. Sono presenti sul territorio anche diverse organizzazioni indipendenti che forniscono un contributo significativo: trattasi della Croce Rossa Curda, la Syrian American Medical Society, i Burma Free Rangers e Medici Senza Frontiere<sup>169</sup>. Di recente, dopo che è stato individuato il primo caso positivo al virus Covid-19, è stato tempestivamente aperto un ospedale specializzato nella zona<sup>170</sup>.

Per quanto concerne l'istruzione, infine, dal 2015 l'Amministrazione ha ammesso la possibilità per le scuole presenti nel proprio territorio di poter insegnare, oltre che esclusivamente in arabo come concesso dal regime del patito Ba'ath, anche in curdo. L'insegnamento di una seconda lingua (tra il curdo o l'arabo) e dell'inglese come terza lingua è obbligatorio nelle scuole pubbliche<sup>171</sup>. Le amministrazioni regionali inoltre sono state particolarmente attive nella creazione di Università e istituti di cultura<sup>172</sup>.

---

<sup>164</sup> Art. 13: "Women's freedom and rights and gender equality shall be guaranteed in society".

<sup>165</sup> Art. 14: "Women shall enjoy free will in the democratic family, which is based on mutual and equal life".

<sup>166</sup> La legge ha inoltre posto fine a pratiche come il *berdel*, consistenti nel sostanziale scambio di spose tra famiglie: con l'obiettivo di far sposare un proprio figlio con una donna di un'altra famiglia, ma non potendosi permettere una dote, una famiglia concede in cambio una donna in sposa ad un uomo dell'altra famiglia. Anche la compravendita della sposa *tout-court* è stata proibita. Si veda A. DEMIR, *op. cit.*, pp. 75 e ss.

<sup>167</sup> Tali comuni hanno la capacità di prendere decisioni autonome rispetto a questioni di interesse femminile e applicarle, oppure può sottoporre la questione alle comuni "classiche" collegate al Tev-Dem.

<sup>168</sup> *Mala jin*, tradotto, vuol dire "Casa delle donne". Si rivolgono presso questi istituti quelle donne che sono vittime di violenza e di insulti del compagno, donne rinchiusi in casa, abbandonate, ragazze fatte sposare in giovane età in cambio di denaro o vendute per saldare dei debiti. Il protocollo prevede una prima fase di ascolto e assistenza psicologica, viene ascoltato anche l'uomo qualora si presentino insieme. Viene poi raccolta la documentazione rilevante e consegnata alle forze dell'ordine. La donna poi continua a ricevere assistenza durante tutto l'iter processuale. Tutte le operatrici e gli operatori dei *mala jin* prestano servizio su base volontaria. Per approfondire, A. DEMIR, *op. cit.*, pp. 84 e ss.

<sup>169</sup> Si veda: <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/northern-syria-destruction-and-displacement-confront-health-workers>.

<sup>170</sup> Si veda: <http://www.staffettasanitaria-rojava.it/2020/04/24/lamministrazione-autonoma-della-siria-del-nord-est-apre-un-ospedale-per-curare-dal-covid-19/>.

<sup>171</sup> Si veda <https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/290820151/>.

<sup>172</sup> Nel Settembre del 2014 ha iniziato i propri corsi la *Mesopotamian Social Sciences Academy*, sita a Qamishli. Nel Luglio del 2016 il Board of Education del cantone di Jazira ha dato inizio all'attività dell'Università del Rojava a Qamishli, con facoltà di medicina, ingegneria, informatica, fisica, chimica, storia, psicologia, geografia. La lingua di insegnamento è quella curda. Per approfondire, si veda A. DEMIR, *op. cit.*, p. 221 e ss.

Per quanto il progetto politico del Rojava sia tutto fuorché una costruzione astratta e per quanto siano oggettivamente apprezzabili, prescindendo dalla posizione politica, determinati tentativi di rivitalizzazione della realtà siriana, sussistono delle criticità. Lasciando a margine considerazioni concernenti l'effettiva compatibilità di un simil sistema con quello statale, che appartengono alla scienza della politica, si registrano qui di seguito alcune problematiche: il Rojava si presenta come una struttura democratica di amministrazione, ma allo stesso tempo come unica struttura possibile. Pare esserci una contraddizione tra ciò che scrive Öcalan, “*i popoli “diventeranno confederazioni transnazionali quando le società interessate lo desidereranno*”<sup>173</sup>, e l'effettiva assenza di scelta di tale forma di organizzazione, che si è imposta nei fatti. È vero che il sistema Rojava gode di un ottimo consenso tanto che può desumersi che lo stesso rappresenti la volontà, in termini autodeterminativi, di quella specifica popolazione di regolarsi, in senso interno, in tal maniera. A livello formale, tuttavia, si tratta pur sempre di una struttura organizzativa auto-legittimata. Il paradosso è ancora più evidente quando a fronte della volontaria adesione al sistema, il servizio militare è obbligatorio per ogni curdo di Siria, o comunque, è obbligatorio partecipare in qualche modo alla lotta armata. Anche il concetto di femminismo che si è diffuso è strettamente legato alla lotta armata come equalizzatrice, come mezzo di dimostrazione della parità di genere.

Come visto precedentemente, organizzazioni come Human Rights Watch e Amnesty International lamentano, specialmente da parte delle YPG, la commissione di arresti arbitrari, tortura ed uso di bambini-soldato<sup>174</sup>; rispetto a quest'ultima accusa le YPG hanno riconosciuto le loro violazioni e hanno preso provvedimenti documentati<sup>175</sup>, oltre ad aver accettato dal 2015 la formazione in materia di diritti umani da parte di *Geneva Cal*<sup>176</sup> e altre organizzazioni internazionali<sup>177</sup>.

Il TEV – DEM, inoltre, viene talvolta accusato di aver semplicemente rimpiazzato il poster di al-Assad con quello di Abdullah Öcalan, e cioè di aver creato, piuttosto che un confederalismo, una nuova forma di autoritarismo. Emblematico in tal senso l'arresto nel 2016 del leader del Consiglio Nazionale Curdo, da cui il PYD si è affrancato, Ibrahim Berro<sup>178</sup>. Non è raro che anche altri oppositori, arabi e curdi, del

---

<sup>173</sup> A. ÖCALAN, *Confederalismo Democratico*, cit., p. 32.

<sup>174</sup> Si veda: <https://www.hrw.org/news/2014/06/18/syria-abuses-kurdish-run-enclaves>; si veda anche: < <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/syria-us-allies-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/>>.

<sup>175</sup> Si veda: <https://www.hrw.org/news/2015/07/10/syria-kurdish-forces-violating-child-soldier-ban-0>. Ad esempio, ventuno minori tra i 16 e i 17 anni che effettivamente prestavano servizio nelle milizie sono stati congedati.

<sup>176</sup> Trattasi di una organizzazione umanitaria neutrale ed indipendente che lavora per migliorare la protezione dei civili nei conflitti armati, anche attraverso programmi di formazione di eserciti e milizie.

<sup>177</sup> Si veda: <https://www.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-kurds/western-states-train-kurdish-force-in-syria-forces-leader-says-idUKKCN0RA1MO20150910>.

<sup>178</sup> La ragione dell'arresto risiederebbe, secondo il CNC, nell'approccio critico che Berro e dei sui collaboratori avevano contribuito a diffondere nei confronti dell'amministrazione Rojava. Berro è stato espulso nel KRG. Si veda: <https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/150820162>.

TEV – DEM lamentino di come quest’ultimo usi le istituzioni, specie il settore culturale, per promuovere la propria agenda politica<sup>179</sup>.

Il sistema così descritto, con le sue criticità e manchevolezze, si è lentamente riprodotto e diffuso anche in virtù del supporto ricevuto dalla coalizione occidentale ed in particolare degli Stati Uniti. I curdi infatti sono stati preziosi alleati nella lotta contro l’ISIS. Dopo il ritiro delle truppe americane e le operazioni militari turche volte a creare una “zona cuscinetto” all’interno del territorio siriano, proprio nella zona occupata dai curdi, la situazione è decisamente instabile. Molto, geopoliticamente, dipenderà dall’esito della guerra civile siriana e dalla (eventuale) trasformazione della Siria stessa. Giuridicamente, si tenterà di caratterizzare quanto più possibile l’atipica esperienza Rojava e individuare alcune strategie percorribili.

### **3.2 Lo status del Rojava e il diritto all’autodeterminazione interna**

Una volta osservate le peculiarità del sistema di amministrazione instauratosi nel Nord-est della Siria, si tenterà ora di definirne lo *status* da un punto di vista di diritto internazionale.

In linea di principio si potrebbe argomentare come il Rojava, al pari del KRI iracheno, possa considerarsi come uno Stato anche se non riconosciuto dalla comunità internazionale. Il Rojava infatti è munito di una popolazione permanente<sup>180</sup> ed esercita il controllo su un determinato territorio: è fattuale che anche se la Siria non riconosca in maniera ufficiale la gestione da parte del Rojava delle sette regioni, segnatamente *Jazira, Eufrate, Afrin, Reqa, Tebke, Minbic, Dera, Zore*, le stesse siano effettivamente controllate dall’Amministrazione. In queste aree vi è un’amministrazione, il Rojava. Chiaramente, nell’effettuare questo tipo di valutazione, bisogna considerare le peculiarità del sistema instauratosi in Siria, un sistema fortemente orizzontale e decentrato ma, come visto precedentemente, è indubbia l’esistenza di una struttura simil-statale che si premura di fornire servizi e beni alla comunità di riferimento<sup>181</sup>.

Esistono però tre tipi di criticità nella valutazione del Rojava come stato *de facto*. Nello specifico, la sovranità territoriale dell’Amministrazione Autonoma del Nord-Est

---

<sup>179</sup> G. SARY, *Kurdish Self-governance in Syria: Survival and Ambition*, Middle East and North Africa Programme, 2016, p.14.

<sup>180</sup> Una stima del 2016 ferma il numero di abitanti della zona a 5 milioni. Si veda: L. RADPEY, *Kurdish Regional Self-rule Administration in Syria: A new Model of Statehood and its Status in International Law Compared to the Kurdistan Regional Government (KRG) in Iraq*, Japanese Journal of Political Science 17 (3), 468–48.

<sup>181</sup> *Ibidem*. “Kurdish self-rule in the four cantons operates as a government, and Damascus has no control over it. Currently, an uninterrupted stretch of 400 km (250 miles) is being controlled effectively by the Kurds along the Syrian– Turkish border, from the Euphrates river to the frontier with Iraq. They also have the Afrin in the North-western border. The PYD runs the ministries and Kurdish YPG militia serves as the security force in Kurdish regions. The autonomous government can be run by a man or a woman with 22 ministers appointed by the parliament. The self-rule government is operating within a democratic confederalism framework involving the Legislative Assembly, Executive Councils, High Commission of Elections, Supreme Constitutional Courts, Municipal/Provincial Councils.”

della Siria pare avere lacune in termini di effettività; sorgono inoltre dubbi sulla totale indipendenza del governo lì presente, infine importanti rilievi possono farsi dal punto di vista della capacità di entrare in relazione con altri stati.

L'obiezione sull'effettività della sovranità territoriale può agilmente superarsi. Si è visto in precedenza come la prassi ammetta pacificamente dei confini non definiti, variabili, o addirittura totalmente messi in discussione da altri soggetti come nel caso di Israele. Inoltre, il territorio del Rojava si è espanso a tal punto da divenire continuo e non intermittente.

Più complesso è ribaltare gli altri due rilievi.

Rispetto all'indipendenza, è complesso effettuare una valutazione obiettiva. Dal punto di vista formale, di per certo, il Rojava rispetto il requisito dell'indipendenza in quanto il suo documento costitutivo è originario, non trova cioè fonte nella Costituzione siriana. Dal punto di vista sostanziale – fattuale, la valutazione è più complessa. Certo è che il sistema *Rojava* si è così insediato grazie alla “favorevole” circostanza del conflitto siriano unito all'avanzare dell'ISIS, che ha messo al-Assad di fronte a una scelta. Tuttavia il regime siriano non ha rinunciato nei fatti all'esercizio della sua sovranità sul territorio in questione: a titolo esemplificativo, il salario dei dipendenti pubblici continua ad essere pagato dall'autorità centrale, così come molte strutture presenti e operanti nel Rojava funzionano grazie a dipendenti dello stato siriano e alla ricezione di fondi governativi<sup>182</sup>; il *vacuum* creato dall'assenza dello stato siriano si è reso evidente nel settore sanitario e nel settore economico, con la difficoltà per l'Amministrazione di farsi carico organicamente di tutte le necessità<sup>183</sup>. Questi elementi portano a dubitare sull'effettiva capacità del *Rojava*, quantomeno per il momento, di funzionare in totale autonomia.

Per quanto concerne la capacità di entrare in relazione con altri Stati, anche questa è fortemente in discussione: sebbene l'alleanza con gli Stati Uniti in chiave antislamica sia stata una importante “investitura” per i curdi, questa ha infatti reso nota la popolazione al mondo occidentale, non è stata affiancata da un riconoscimento della realtà autonoma. Nonostante sia stato istituito un Ministero per gli Affari Esteri e siano state fatte varie richieste di inizio di relazioni diplomatiche, tra cui alla Federazione Russa<sup>184</sup>, nessuno Stato ancora riconosce l'autonomia del *Rojava*. Inoltre, un elemento ancora più rilevante che dimostra come l'Amministrazione non sia ancora in grado di intrattenere significative relazioni sul piano internazionale è costituito dall'esclusione della stessa dalle *Geneva Peace Talks on Syria*, tenutesi, nel 2016 e nel 2017, tra vari attori del conflitto siriano sotto la supervisione delle Nazioni Unite.

---

<sup>182</sup> A. GHADI, *op. cit.*, p. 15.

<sup>183</sup> *Ibidem*.

<sup>184</sup> L. RADPEY, *Kurdish Regional Self-rule Administration in Syria: A new Model of Statehood and its Status in International Law Compared to the Kurdistan Regional Government (KRG) in Iraq*, *Japanese Journal of Political Science* 17 (3), 468–48.



Da un punto di vista di diritto internazionale generale il Rojava può dunque definirsi semplicemente come un regime *de facto*<sup>185</sup>, il quale è espressione di insorti in conflitto sia con l'autorità di Damasco che con gli ulteriori movimenti insurrezionali coinvolti nel conflitto civile siriano. I movimenti insurrezionali, infatti, fanno parte della macrocategoria degli attori internazionali non statali pur possedendo caratteristiche peculiari: si tratta di movimenti che generalmente intendono destituire il governo al potere o su tutto il territorio nazionale od in una sua parte specifica, come nel nostro caso, e sostituirvisi<sup>186</sup>. A tal proposito, il movimento insurrezionale per essere riconosciuto come tale e dunque distinguersi dai semplici ribelli, deve esercitare un controllo effettivo su una parte di territorio e svolgerci lì le tipiche funzioni statali<sup>187</sup>, escludendo, di fatto, i “paralleli” poteri esercitati dall'autorità costituita<sup>188</sup>. In presenza di questi elementi, tendenzialmente, si ammette l'attribuzione della soggettività di diritto internazionale al movimento insurrezionale. Una soggettività, questa, temporanea, legata cioè al successo o meno dell'insurrezione stessa<sup>189</sup>. Alla soggettività consegue l'applicabilità al movimento di talune norme di diritto internazionale: di per certo il movimento insurrezionale è vincolato dallo “zoccolo duro” del diritto internazionale umanitario, previsto all'art. 3 delle Convenzioni di Ginevra<sup>190</sup>, oltre che “*at a minimum, human rights obligations constituting peremptory international law, [...] acts in violation of jus cogens, for instance, torture or enforced disappearances, can never be justified*”<sup>191</sup>; infine, il movimento potrebbe validamente concludere accordi con altri soggetti internazionali per disciplinare la condotta delle ostilità, il trattamento degli stranieri, o il futuro *status* del territorio<sup>192</sup>.

Il *Rojava*, rispecchiando appieno le caratteristiche dei movimenti insurrezionali, non pare invece qualificabile come un movimento di liberazione nazionale. Questi ultimi costituiscono una *species* del *genus* dei movimenti insurrezionali e sono quelli che trovano la ragione della loro lotta nella liberazione da una dominazione coloniale, un'occupazione straniera o un regime razzista<sup>193</sup>. Eventualmente, qualora dovesse

<sup>185</sup> N. RONZITTI, E. SCISO, *I conflitti in Siria e Libia*, cit., p. 163.

<sup>186</sup> P. PUSTORINO, *Movimenti insurrezionali e diritto internazionale*, Cacucci Editore, Bari, 2018, pp. 21 e ss.

<sup>187</sup> C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 63. Nello stesso senso si sono espresse anche l'Alta Corte Britannica nel caso *Republic of Somalia v Woodhouse Drake Carey Suisse* [1993] QB 54 (HA p. 145-8) e la Corte di Cassazione italiana nel caso *Legori Junis Antipuro*: Corte di Cassazione (Sez. V penale), 21 Gennaio 2014, No. 2843.

<sup>188</sup> In questo senso l'Institut de Droit International nella sua Risoluzione “*Droits et devoirs des Puissances étrangères, au cas de mouvement insurrectionnel, envers les gouvernements établis et reconnus qui sont aux prises avec l'insurrection*” del 1900, all'art.8.

<sup>189</sup> In questo senso P. PUSTORINO, *Movimenti insurrezionali*, cit., p. 44.

<sup>190</sup> Si veda nota n. 187. Si veda anche N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 22.

<sup>191</sup> Report del 22 Febbraio 2012 della *Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, istituita dallo Human Rights Council. A/HRC/19/69, par. 106.

<sup>192</sup> N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 21. Rispetto all'ultima fattispecie, cioè gli accordi concernenti il possibile futuro *status* del territorio, un esempio importante sono gli accordi di Rambouillet (1999), che dovevano riguardare il futuro *status* del Kosovo. Gli stessi furono firmati dal movimento insurrezionale kosovaro ma non dalla Repubblica Federale di Jugoslavia.

<sup>193</sup> P. PUSTORINO, *Movimenti Insurrezionali*, cit., p. 29.

accogliersi l'ipotesi della c.d. *remedial secession* come ulteriore forma di autodeterminazione esterna, anch'essa andrebbe aggiunta al novero dei "fini rilevanti" di un movimento per essere considerato di liberazione nazionale. L'art. 1, par. 4 del I Protocollo (1977) addizionale alle Convenzioni di Ginevra (1949) configura le lotte per l'autodeterminazione come conflitti armati internazionali, equiparandoli a conflitti tra Stati<sup>194</sup>. Ciò che impedisce al *Rojava* di essere qualificato come movimento di liberazione nazionale (MLN) non risiede nella mancanza di presupposti oggettivi, giacché esiste un orientamento disponibile ad ammettere nella cornice delle guerre di liberazione nazionale, oltre ai tre casi sopra menzionati, anche quelle condotte contro un governo discriminatorio dal punto di vista etnico o religioso o dittatoriale/brutale, come effettivamente è stato quello siriano nei confronti dei curdi<sup>195</sup>. Ciò che *in primis* non permette al *Rojava* di essere considerato un MLN e che in secondo luogo non ci permette di poterlo considerare come uno stato *de facto*, al pari del KRI, è la maniera in cui il diritto all'autodeterminazione è stato esercitata, ovvero sia la guisa in cui quella specifica parte della popolazione siriana sta decidendo di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione.

Come noto, infatti, l'autodeterminazione conosce una dimensione esterna ed una interna. La dimensione esterna concerne la maniera in cui un dato popolo intende delineare il proprio "*status*"<sup>196</sup> nei rapporti di carattere internazionale con gli altri stati. L'autodeterminazione interna, invece, riguarda il modo in cui un gruppo di individui decide, senza voler incidere sui confini del paese in cui si trova né alterarne la natura, come perseguire il proprio "*economic, social and cultural development*"<sup>197</sup>. In entrambi i casi, l'avverbio che viene accostato a queste due tipologie di determinazione è "*freely*", il quale certamente implica che *in primis* il popolo debba essere messo nelle condizioni di poter scegliere e che in secondo luogo tale scelta debba essere libera da influenze sia sul piano nazionale che internazionale, ma significa anzitutto che rilevanza apicale vada data alla scelta, nel merito. Ebbene, nel caso di specie, il *Rojava* e il suo popolo non chiedono la secessione, non richiedono l'indipendenza. Nevralgica è in tal senso la già nota frase presente nel *Social Contract*: il *Rojava recognize Syria's territorial integrity*". Anche qualora l'Amministrazione avesse incontrato alla perfezione i requisiti predisposti dalla Convenzione di Montevideo, nessun discorso sull'autodeterminazione esterna potrebbe essere imbastito in mancanza di una volontà di considerarsi come soggetto indipendente rispetto alla Siria.

---

<sup>194</sup> "Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni."

<sup>195</sup> N. RONZITTI, *Le guerre di liberazione nazionale e il diritto internazionale*, Pisa, 1974, pp. 38 e ss.

<sup>196</sup> Art. 1 Patto sui Diritti Civili e Politici.

<sup>197</sup> *Ibidem*.

Si ritiene che, nel caso di un movimento insurrezionale, gli insorti detengano il diritto all'autodeterminazione interna nei confronti dell'autorità al potere<sup>198</sup>, così come il popolo insurrezionale lo detenga nei confronti degli insorti<sup>199</sup>; per l'autodeterminazione esterna, invece, essa è da ritenersi configurabile solo in presenza delle già note circostanze. Il popolo del Rojava, in quanto popolo insurrezionale e in quanto parte di un popolo di uno stato (la Siria) non democratico<sup>200</sup>, può certamente beneficiare dell'autodeterminazione in forma interna, che è proprio quella che si è visto intende utilizzare. A ben vedere, quella dell'Amministrazione del Nord-Est della Siria è come se fosse stata una secessione rimedio di carattere interno: a fronte delle ripetute discriminazioni e crimini subiti dai curdi siriani<sup>201</sup> gli stessi, sfruttando l'occasione della guerra civile, hanno seguito e supportato, assieme ad altre minoranze, quello che ad oggi si paventa come un progetto di autonomia e non di indipendenza, pienamente compatibile con il concetto di autodeterminazione interna.

Emblematiche, a tal proposito, le parole di Idris Nassan, ex dirigente del Pyd, con le quali si evidenzia ancora una volta come l'idea dei curdi (o il sogno) sia di potere diffondere questo modello a tutta l'area mediorientale: *“the Syrian regime knows very well that it will be very hard to get power back in all of Syria, which is why they [are willing to] accept federalism. Federalism should be the future not only for northern Syria or the Kurdish regions but for Syria in general, because under federalism democracy and equality will be guaranteed”*<sup>202</sup>.

Si tratta di una maniera di dimostrare, per fatti concludenti piuttosto che con dichiarazioni o referendum, come una parte della popolazione di uno Stato, intenda auto-amministrarsi nel totale rispetto dei confini. Essendo il Rojava un'entità insurrezionale ben definita, con un buon grado di effettività, con un buon consenso tra la popolazione, esso è sicuramente titolare del diritto all'autodeterminazione dei popoli in senso interno.

È necessario ora comprendere come, alla luce di ciò, questa pretesa autodeterminativa radicata nei fatti possa trovare collocazione nel futuro a breve o medio termine della Siria.

### 3.3 Prospettive di sviluppo della situazione siriana

Ad oggi nessuna vera negoziazione è stata intrapresa, quantomeno rispetto allo *status* del Rojava, tra quest'ultimo e la Repubblica Araba di Siria. Alla luce delle rivolte

---

<sup>198</sup>Sul punto, si veda P. PUSTORINO, *Movimenti Insurrezionali*, cit., p. 190.

<sup>199</sup> In questa ipotesi, infatti, viene a mutare il soggetto passivo del rapporto di autodeterminazione: non è più il governo centrale il quale ha perso i suoi poteri, bensì il movimento insurrezionale che è dotato di particolare effettività e stabilità. P. PUSTORINO, *Movimenti Insurrezionali*, cit., pp. 190-191.

<sup>200</sup> V. *infra* II, 3.2/3.3

<sup>201</sup> V. *infra* I, 5.

<sup>202</sup> Si veda: <https://www.aljazeera.com/news/2016/03/syrian-kurds-planning-declare-federalism-160316091206786.html>.

principiate nel 2011, la Siria ha adottato una legge sul decentramento<sup>203</sup> che in astratto avrebbe potuto e potrebbe essere utilizzata come chiave per dei negoziati tra l'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est e la Siria stessa. La legge in questione, sebbene contenga delle somiglianze rispetto alla struttura ad oggi adottata in *Rojava* e possa comunque costituire un ottimo *legal ground* per una futura Siria decentrata o federale<sup>204</sup>, contiene delle cruciali differenze in termini di legittimazione del potere: i *governors*, ad esempio, al vertice della piramide locale, in base alla legge siriana sarebbero ancora scelti dal Presidente della Repubblica e non dal voto popolare, oppure non sembrerebbe possibile per le regioni decentrate avere un proprio esercito, come quello costituito dalle YPG e le YPJ.

Oltre alla dimensione “nazionale” delle negoziazioni esiste un fronte internazionale, legato ovviamente alla gestione del conflitto civile siriano, che ha ricevuto importante linfa dalla Risoluzione n. 2254/2015 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In questo documento, il Consiglio richiede allo *Special Envoy*<sup>205</sup> in Siria “[to] convene representatives of the Syrian government and the opposition to engage in formal negotiations on a political transition process”, esprimendo poi il supporto per “free and fair elections, pursuant to the new constitution, to be held within 18 months and administered under supervision of the United Nations”. Un passaggio importante è infine presente nel primo paragrafo della Risoluzione: il Consiglio “stresses that the Syrian people will decide the future of Syria”.

Sebbene le negoziazioni siano effettivamente cominciate, pur con esiti alterni, pare piuttosto peculiare, se non irragionevole, l'esclusione del *Rojava* dai fori internazionali di discussione. Si è già fatto breve cenno alle *Geneva Peace Talks*, dei negoziati di pace tenutisi nel 2016 e 2017 tra il governo siriano e le opposizioni sotto gli auspici delle Nazioni Unite<sup>206</sup>. Finora, lo *Special Envoy* ha accettato la richiesta delle opposizioni siriane di escludere il TEV-DEM, nonostante la realtà autonoma del *Rojava* sia molto più definita e strutturata che gran parte delle opposizioni siriane. Il TEV-DEM, o il *Rojava* come entità, non è presente neanche nel recente *Syrian Constitutional Committee*: trattasi di una simil Assemblea costituente venutasi a creare nel 2019 con

---

<sup>203</sup> Decree n. 107/2011.

<sup>204</sup> La c.d. Local Administration Law opera su due livelli: conferisce ai consigli eletti localmente l'autorità politica di finanziare e implementare lo sviluppo locale e progetti di supporto alla comunità, supportati da una piccola parte di *budget* statale. A livello di governatorato, il Consiglio si occupa delle questioni che riguardano il singolo governatorato col *governor*, il quale come detto viene scelto dal Presidente, posto a presidio dalla uniformità di vedute tra strategie nazionali e regionali. Per approfondire: <https://carnegieendowment.org/sada/68372>.

<sup>205</sup> Lo *Special Envoy* è un *senior official* all'interno del personale delle Nazioni Unite che viene scelto direttamente dal Segretario Generale per gestire specifiche questioni. Staffan de Mistura, nel 2014, è stato nominato *Special Envoy* per la situazione siriana. Si veda: <https://www.un.org/sg/en/srsg/middleeast.shtml>.

<sup>206</sup> Si veda: [https://www.unog.ch/unog/website/news\\_media.nsf/\(httpPages\)/4d6470d9eaf92917c1257e59004fac2d](https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpPages)/4d6470d9eaf92917c1257e59004fac2d).

l'appoggio delle Nazioni Unite<sup>207</sup> che intende riappacificare il governo siriano con le forze di opposizione<sup>208</sup> tramite la modifica, probabilmente in senso federale, della Costituzione siriana<sup>209</sup>. Il *Committee* ha al suo interno sette membri curdi ma il sistema Rojava come tale non è stato ammesso né contemplato. Questa decisione è stata fortemente criticata da importanti esponenti legati al movimento Rojava<sup>210</sup> e sono state organizzate, dal popolo curdo, delle manifestazioni di fronte agli uffici ONU di *Qamishli*, per protestare contro l'esclusione dall'Assemblea.

L'esclusione del Rojava dai due principali fori di discussione circa l'esito della futura Siria, uno internazionale l'altro nazionale ma "contaminato", è da ritenersi ingiustificato. Non solo il Rojava costituisce *de facto* un terzo del territorio siriano, ma esso costituisce un "popolo insurrezionale" che sicuramente è da comprendersi nella "*Syrian people*" cui la risoluzione del Consiglio di Sicurezza fa riferimento. Lungi dall'esprimere giudizi di merito sull'intera situazione e sull'opportunità della insurrezione curda, posto che possano esistere giudizi di merito in tale ambito, le suddette esclusioni si fanno ancora una volta portatrici della negazione del riconoscimento di un'identità curda propria. Si ritiene pertanto che una importante svolta tanto per la situazione siriana quanto per quella curda possa essere il riconoscimento del Rojava non tanto come entità autonoma ma come entità legittimata alle negoziazioni<sup>211</sup>. Legittimata in fatto, visto che controlla una parte importante del territorio, peraltro proponendo un sistema per la futura Siria, ma legittimata anche in diritto, visto che è tendenzialmente riconosciuto in capo ai movimenti armati o insurrezionali più organizzati ed effettivi il *treaty-making power* in relazione ad accordi aventi ad oggetto la cessazione di conflitti armati interni<sup>212</sup>; tra questi tipi di accordi rientrano per l'appunto quelli inerenti a processi di riconciliazione nazionale e talvolta di formazione di nuove costituzioni nazionali, esattamente come nel caso di specie. A conferma di quanto appena asserito può farsi richiamo al caso *Rabindra Prasad*

---

<sup>207</sup> Alla base di questa azione delle Nazioni Unite vi è sempre la Risoluzione n. 2254/2015 del Consiglio di Sicurezza. In particolare, il par. 4 : "*Expresses its support, in this regard, for a Syrian-led political process that is facilitated by the United Nations and, within a target of six months, establishes credible, inclusive and non-sectarian governance and sets a schedule and process for drafting a new constitution*".

<sup>208</sup> Le quali, per l'occasione di specie ed in precedenza per le *Geneva Peace Talks*, si sono riunite nella struttura – ombrello denominata *Syrian Opposition's High Negotiations Committee*. Sono presenti all'interno di esse alcuni curdi ma appartenenti al Consiglio Nazionale Curdo (KNC) e non al PYD o al TEV – DEM. Si veda: G.SARY, *op. cit.*, p. 20.

<sup>209</sup> Il *Committee* è diviso in tre gruppi da 50 individui: il primo è composto da soggetti selezionati direttamente dal governo di Bashar al-Assad; il secondo selezionato dalle forze di opposizione siriane, il terzo è composto da figure della società civile siriana, scelte dalle Nazioni Unite.

<sup>210</sup> In particolare, Mustafa Bali, incaricato della comunicazione delle *Syrian Democratic Forces*, forza militare ufficiale di difesa del Rojava, ha affermato: "*having a couple of Kurds from North-East Syria who are allied with Damascus or the opposition doesn't mean Kurds are represented in the committee. NE Syria administration have been totally left out of this process*". L'affermazione era in risposta allo *Special Envoy for Syria delle Nazioni Unite, Geir Pedersen, che invece aveva rivendicato un'adeguata rappresentanza curda nel comitato.*" Si veda: <https://www.aljazeera.com/news/2019/09/syrian-kurds-criticise-envoy-committee-190929161609096.html>.

<sup>211</sup> G. SARY, *op. cit.*, p. 24 e ss.

<sup>212</sup> P. PUSTORINO, *Movimenti Insurrezionali*, cit., pp. 191 e ss.

*Dhaka*<sup>213</sup> affrontato dalla Corte Suprema Nepalese, dove si afferma che i vari accordi tra governo nazionale e il *Nepal Communist Party* abbiano creato la base giuridica per la nuova Costituzione; si può inoltre fare riferimento a vari passaggi dell'*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY): nel caso *Limaj*<sup>214</sup> la Trial Chamber osserva come la *Kosovo Liberation Army* abbia più volte partecipato a riunioni e negoziati con stati e (al tempo) Comunità Europea, dimostrando la capacità "to speak with one voice and with a level of persuasive authority on behalf of its members"<sup>215</sup>; nel caso *Boškoski & Tarčulovski*<sup>216</sup> il Tribunale analizza la medesima questione rispetto all'*Albanian National Liberation Army*, valorizzando ancora una volta la capacità di un certo gruppo di "speak with one voice": occorre verificare la capacità del movimento di agire per conto dei propri membri in negoziazioni e relazioni internazionali, rilevando come il NLA fosse "sufficiently organized to enter into agreements using international bodies as intermediaries"<sup>217</sup>.

Nelle more del processo di negoziazione, potrebbe verificarsi uno scenario differente, sul quale ci si soffermerà esclusivamente il tempo di delinearlo, data la sua poca attinenza alla realtà, quantomeno ad oggi. Si tratta dell'evenienza in cui il Rojava riesca a consolidarsi sempre più sia sul territorio che come entità politica autonoma e separata dalla Siria, magari proprio in virtù di un riconoscimento come interlocutore nei negoziati di pace da parte delle altre potenze internazionali<sup>218</sup>. In questo caso ci si potrebbe trovare in una situazione simile a quella della Regione Autonoma del Kurdistan iracheno, ovvero uno Stato *de facto* capace in astratto di optare per l'indipendenza, rinnegando quanto ad ora scritto nel *Social Contract* e, in realtà, voltando le spalle all'intera ideologia del Confederalismo di Öcalan che, come visto, si basa proprio sul rifiuto del modello- stato come soluzione alla questione curda.

---

<sup>213</sup> *Rabindra Prasad Dhakal on behalf of Rajendra Prasad Dhakal (Advocate) v. Nepal Government, Home Ministry and Others*, Supreme Court, 1 June 2007.

<sup>214</sup> ICTY, Case no. IT-03-66-T, 30 Novembre 2005.

<sup>215</sup> *Ivi*, par. 125 e ss.

<sup>216</sup> ICTY, Case no. IT-04-82-T, 10 Luglio 2008.

<sup>217</sup> *Ivi*, par. 289.

<sup>218</sup> A tal proposito, si richiama una interessante versione proposta dalla dottrina in materia di valore di riconoscimento di nuovi Stati. Si precisa che in questa sede ci si sta riferendo al riconoscimento come legittimo interlocutore all'interno di un processo di pace, cosa ben diversa dal riconoscere la qualità di stato sovrano. Tuttavia la lettura proposta da FOCARELLI pare ben adeguarsi anche a tale circostanza. Secondo l'A., il riconoscimento della qualifica di Stato non avrebbe né rilevanza costitutiva, facendo così dipendere un aspetto giuridico da un atto squisitamente politico come quello di riconoscimento, né rilevanza dichiarativa, poiché l'accettazione da parte della comunità di Stati, che dir se ne voglia, non può ritenersi irrilevante ai fini dell'esistenza o meno di uno Stato. Il riconoscimento, allora, andrebbe considerato in una prospettiva non statica, bensì dinamica: esso sarebbe irrilevante momento per momento, ma lo diverrebbe nella dinamica di formazione dello Stato. In altre parole, il riconoscimento non opererebbe come fattore giuridicamente costitutivo, ma come elemento che, nei fatti, contribuirebbe in maniera determinante al raggiungimento dei requisiti veri e propri, come l'effettività e l'indipendenza. In tal senso, il riconoscimento del Rojava come soggetto legittimato a negoziare all'interno del contesto della guerra civile siriana, potrebbe fornirgli maggiore credibilità sul piano internazionale ed aiutarlo a consolidare la sua posizione, giuridicamente e fattualmente. Si veda C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 62.

Tralasciando questa ipotesi, è da salutarsi con favore l'istituzione del Comitato Costituzionale in Siria, nonostante l'assenza del TEV – DEM, con il supporto delle Nazioni Unite, al fine di redigere un nuovo documento costituzionale che possa essere condiviso da tutte le parti in causa. La già menzionata Risoluzione n. 2254/2015 presenta dei legami con il c.d. intervento umanitario, specie nella parte in cui “*calls on the parties to immediately allow humanitarian agencies rapid, safe and unhindered access throughout Syria by most direct routes*”<sup>219</sup> e “*expresses its support, in this regard, for a Syrian-led political process that is facilitated by the United Nations and, within a target of six months, establishes credible, inclusive and non-sectarian governance and sets a schedule and process for drafting a new constitution*”<sup>220</sup>.

Tale risolutezza lascia trasparire che le Nazioni Unite, nella figura dello *Special Envoy* ma anche nelle delegazioni selezionate, possano avere un ruolo nel rendere il Comitato costituito il più rappresentativo possibile non tanto in termini proporzionali quanto in termini etnico-politici. Le Nazioni Unite, nella loro attività di assistenza e mediazione, dovrebbero garantire l'inclusione di tutte le realtà politiche presenti nel territorio (lo Stato siriano e il Rojava) insieme a tutte le minoranze etniche. In tal modo, potrà efficacemente modellarsi un sistema federale, come già a più riprese auspicato, o un differente modello di *power sharing agreement*<sup>221</sup>. La soluzione federale, simil irachena dunque, oltre che paventata dalla stessa legge siriana sul decentramento, è stata da molti attori internazionali presentata come quella ideale<sup>222</sup>. Questa permetterebbe alla Siria di mantenere la sua integrità territoriale, e al Rojava di continuare a coltivare il suo progetto di confederalismo democratico, vedendosi riconosciuto il proprio diritto all'autodeterminazione interna.

---

<sup>219</sup>Res. 2254/2015, par.12.

<sup>220</sup> Res. 2254/2015, par.4.

<sup>221</sup> Un esempio in tal senso potrebbe essere il *Belfast/Good Friday Agreement* del 1998 concernente la posizione dell'Irlanda del Nord. I due accordi lavoravano su tre livelli: il primo concerneva la gestione del potere interno all'Irlanda del Nord, creando un accordo tra i principali partiti e sancendo la suddivisione tra gli stessi del potere esecutivo, oltre a creare istituzioni comuni. Questo livello potrebbe essere utile al Rojava per sanare le divisioni che sussistono al suo interno, ad esempio tra PYD e KNC. Il secondo livello degli accordi concerneva le relazioni tra Irlanda del Nord e Sud, mentre il terzo quello tra Irlanda e Regno Unito. Il secondo livello potrebbe mutarsi qualora non dovesse essere solo il Rojava a reclamare una certa autonomia ma anche altri soggetti nello scacchiere, come ad esempio i ribelli, anche se ad oggi piuttosto deboli. Il terzo livello potrebbe concernere i rapporti con l'autorità siriana. Per approfondire: J. PURCELL, *Is partitioning Syria a viable option?*, in *Global Risk Insights*, 2016.

<sup>222</sup> Nel 2016 ad esempio la Russia ha presentato una proposta per la federalizzazione della Siria. Anche lo *Special Envoy* ha manifestato favore verso una soluzione di tipo federale. Il Regno Unito ha presentato il federalismo in Siria come unica soluzione percorribile. La posizione del PYD è quella di ritenere irrilevante la qualificazione formale che si darà, ma che rileva assolutamente una sostanza in cui il potere sia decentrato. Si veda: <https://www.aljazeera.com/news/2016/03/syria-civil-war-key-powers-federal-division-160311072916545.html>.

#### **4. La realtà turca ed iraniana: la necessaria dialettica tra fatto e diritto internazionale** – 4.1 Curdi e Turchia: la necessità di una democraticizzazione ad ampio spettro – 4.2 Iran: i curdi invisibili.

Sono stati analizzati finora i due scenari più “caldi” da un punto di vista geopolitico ma anche giuridico, per le numerose implicazioni e spunti che gli stessi portano con sé. Giunti al termine della disamina si riflette sulla profonda dialettica che si è instaurata tra fatto e diritto internazionale: sia in Iraq che in Siria le rivendicazioni del popolo curdo hanno acquisito un certo peso specifico con la crisi del nazionalismo arabo, il quale aveva dettato i ritmi nel Medio Oriente dagli anni Cinquanta del secolo scorso. Nel vuoto di potere lasciato dalla caduta di Saddam Hussein da un lato, e in quello creato dal conflitto civile dall’altro, i movimenti curdi hanno realizzato dei meccanismi di auto-governo capaci di dare espressione alle loro aspirazioni e rivendicazioni politiche. Ciò evidenzia come, specie nel diritto internazionale, diritto e fatto non possano vivere a lungo separati: solo in una effettiva situazione di possibilità fattuale il diritto all’autodeterminazione può essere poi effettivamente mobilitato e realizzato<sup>223</sup>. È per tal motivo che in Turchia ed Iran, mancando di tale apertura fattuale, parlare dell’esercizio di autodeterminazione risulta decisamente astratto in questo momento storico.

##### **4.1 Curdi e Turchia: la necessità di una democraticizzazione ad ampio spettro**

La Turchia è il paese che conta il maggior numero di curdi al suo interno e con ogni probabilità è quello in cui gli stessi ancora oggi ricevono il trattamento più discriminatorio. La situazione pareva essersi distesa con la c.d. *Kurdish opening*<sup>224</sup>, attraverso la quale alcune restrizioni sulla lingua curda erano state progressivamente allentate. Tra il 2009 e il 2015, inoltre, si erano tenute delle negoziazioni tra membri del governo, membri del PKK, rappresentanti di Öcalan e, dal 2012, membri dell’HDP. A margine di queste negoziazioni, invero già dal 2005, in Turchia si andava diffondendo una embrionale forma del confederalismo democratico che oggi possiamo rintracciare in Siria, nel Rojava<sup>225</sup>. Questi negoziati si incentravano in particolar modo su una

---

<sup>223</sup> N. RONZITTI, E. SCISO, *I conflitti in Siria e Libia*, cit., p. 170.

<sup>224</sup> Tale fase di dialogo tra curdi e governo turco era principiata a seguito di un prolungato sciopero della fame da parte di alcuni detenuti curdi che, in particolare, richiedevano di poter usare la lingua curda nell’educazione ed in tribunale, oltre al termine dell’isolamento per il loro leader Öcalan. Al sessantottesimo giorno è stato concesso a quest’ultimo di inviare una lettera ai detenuti chiedendo di porre fine allo sciopero e poco dopo è stato reso noto che un dialogo era stato aperto. Per approfondire, E. AKTOPRAK, *Between Authoritarianism and Peace: The Kurdish Opening in Turkey (2013–2015)*, pp. 3 e ss. in E. NIMNI, E. AKTOPRAK, *Democratic Representation in Plurinational States*, Palgrave MacMillan, 2018.

<sup>225</sup> Già nel 2005 vengono istituiti una serie di *Free Citizen Councils*, nel 2007 prende forma invece il *Democratic Society Congress*, una sorta di Parlamento ombra che si riunirà per la prima volta solamente nel 2011. Inoltre, vengono creati diversi consigli locali, simili ai consigli delle Comuni nel Rojava, che si occupavano principalmente di dirimere controversie di natura familiare, divorzi, violenza domestica e omicidi di onore. Vennero aperte anche una serie di scuole e accademie. Ad un livello più alto è possibile trovare il KCK, ovvero l’Unione delle Comunità del Kurdistan, un’organizzazione ombrello, definibile come “la comune delle comuni”, che raccoglie i partiti curdi apoisti e che Öcalan identifica come la



soluzione democratico-federale per la Turchia, basata anche sulla *Road Map to Democratization of Turkey and Solution to the Kurdish Question* elaborata da Abdullah Öcalan nel 2009<sup>226</sup>. Questo piano era molto più ambizioso delle poche riforme “democraticizzanti” poi effettivamente concesse da Erdogan e proponeva una soluzione in tre fasi: *in primis* il PKK si sarebbe impegnato a dichiarare un “*permanent no-action period*”, ponendo fine al conflitto che, seppur in via intermittente, porta morte e disordini dal 1984; in secondo luogo avrebbe dovuto istituirsi una *Truth and Reconciliation Commission*, su iniziativa del governo e con l’approvazione della *Grand National Assembly* turca, tale Commissione avrebbe avuto un ruolo nel preparare un piano di amnistia per i militanti coinvolti nel conflitto; veniva previsto anche il ritiro delle “*extralegal structures*” delle quali il Pkk sarebbe munito all’estero, sotto la supervisione di Nazioni Unite, Unione Europea, Turchia e Regione Autonoma del Kurdistan; infine, ultima fase, quella della costruzione di un ordine più democratico dal punto di vista politico, sociale, economico e culturale.

Nonostante quelle che parevano delle negoziazioni prolifiche in grado di portare i curdi di Turchia verso una soluzione di autonomia-federalismo e quindi di autodeterminazione interna nel 2015, in particolar modo in seguito all’ingresso dell’HDP nel parlamento turco, Erdogan ha deciso di rompere il tavolo dei negoziati e tutti i progressi fatti, anche in termini di *Kurdish opening*, sono venuti meno<sup>227</sup>. Dopo il tentato colpo di stato del 2016 la situazione si è ulteriormente aggravata, con numerosi arresti tra politici, artisti, giornalisti<sup>228</sup>.

Ragionando in termini di autodeterminazione, in linea di principio, i curdi di Turchia sarebbero legittimati all’esercizio di una secessione rimedio. Di per certo infatti, essi possono considerarsi un popolo: i curdi in Turchia sono circa quattordici milioni<sup>229</sup> e sono concentrati nella zona sud-est del paese. Si richiama a quanto già detto sugli ulteriori motivi in base ai quali i curdi possano considerarsi un popolo<sup>230</sup>. Di assoluta rilevanza sono poi le discriminazioni e le *gross human rights violations* che continuano ad essere perpetrate ai loro danni dal governo turco. Mentre infatti nel contesto iracheno e siriano le violazioni, pur persistenti, sono scese di intensità rispetto

---

soluzione al problema della democraticizzazione della società civile, paragonandola all’Unione Europea. M. LEEZENBERG, *The ambiguities of democratic autonomy: the Kurdish movement in Turkey and Rojava*, Southeast European and Black Sea Studies, 16:4, 671-690, 2016.

<sup>226</sup> Per il testo del documento si veda: <https://birinsanbirkita.files.wordpress.com/2014/08/the-road-map.pdf>.

<sup>227</sup> È probabile, tuttavia, che gli interessi sottostanti ai negoziati fossero divergenti in partenza: mentre Erdogan e l’AKP hanno più volte dichiarato che la loro era esclusivamente una lotta contro il terrorismo, le richieste curde erano legate alla costituzione di una pace strutturale, garantita da equità e diritti culturali.

<sup>228</sup> V. *Infra* I, 2.5.

<sup>229</sup> <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html#People>.

<sup>230</sup> V. *Infra* III, 1.3.

al passato, lo stesso non può dirsi, sicuramente sul piano della repressione culturale, della Turchia<sup>231</sup>.

La Turchia, ad esempio, è restia a garantire ogni tipo di protezione ai curdi non sotto forma di diritto all'autodeterminazione, ma anche in termini di tutela delle minoranze che, come visto, può essere considerata una via di tutela dell'autodeterminazione interna. Lo stato turco non ha ratificato le due Convenzioni del Consiglio d'Europa sulle minoranze<sup>232</sup>, pertanto se si intende ricercare uno standard minimo cui essa sia internazionalmente sottoposta questo si ritrova nel Documento di Copenaghen di matrice OSCE<sup>233</sup>, che concretizza in qualche misura gli standard richiesti in maniera generica dal c.d. "*Copenhagen catalogue*" come condizione per l'accesso all'Unione Europea. Infatti, quando la Turchia sembrava particolarmente ben avviata verso l'adesione, v'era la percezione che qualcosa potesse cambiare in questo senso<sup>234</sup>. Sebbene gli standard OCSE siano molto più *soft* di quelli predisposti dalle Convenzioni del Consiglio d'Europa, la Turchia presenta comunque gravi deficienze al riguardo, come dimostrato anche da numerose sentenze CEDU<sup>235</sup>. Anche alcune misure formalmente adottate, come la possibilità di creare scuole private in cui insegnare in lingua curda, non hanno mai ricevuto efficace attuazione<sup>236</sup>; gli sviluppi nel settore media, con delle riforme nel 2008 e nel 2011 che avevano creato un canale pubblico trasmittente in lingua curda, sono stati cancellati nel 2015. Il Comitato per i Diritti Umani, nelle *concluding observations* del 2009, ha ravvisato "*discriminations and restrictions suffered by members of minorities, such as the Kurds and the Roma, affecting their right to enjoy their own culture and to use their own language (art. 2 and*

---

<sup>231</sup> Per quanto concerne la Turchia la ragione è da rintracciarsi nel fatto che le fondamenta di questo stato siano culturalmente incompatibili con le rivendicazioni curde *tout court*. Il modello di Atatürk si poggia fortemente sull'unità dello Stato e non contempla la possibilità di sottogruppi all'interno dello stesso. E' per questo che, ancora oggi, ogni discussione riguardante la causa curda è tecnicamente sinonimo di separatismo, e può portare all'arresto, così come avvenuto per molti membri dell'HDP in seguito al 2015.

<sup>232</sup> Trattasi della Framework Convention on the Protection of National Minorities del 1994 e la European Charter for Regional Minority Languages del 1992.

<sup>233</sup> Si riportano alcuni passaggi del documento: "(31) *Persons belonging to national minorities have the right to exercise fully and effectively their human rights and fundamental freedoms without any discrimination and in full equality before the law The participating States will adopt, where necessary, special measures for the purpose of ensuring to persons belonging to national minorities full equality with the other citizens in the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms. [...]. (32) To belong to a national minority is a matter of a person's individual choice and no disadvantage may arise from the exercise of such choice. Persons belonging to national minorities have the right freely to express, preserve and develop their ethnic, cultural, linguistic or religious identity and to maintain and develop their culture in all its aspects, free of any attempts at assimilation against their will.* Per il testo completo si veda: <https://www.osce.org/files/f/documents/9/c/14304.pdf>.

<sup>234</sup> Per approfondire, P. HILPOLD, *op. cit.*, pp. 234 e ss.

<sup>235</sup> Si veda: [https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key\\_documents/2015/20151110\\_report\\_turkey.pdf](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_turkey.pdf).

<sup>236</sup> Sono state create solo cinque scuole primarie con educazione bilingue, tuttavia non sono state qualificate come scuole primarie bensì come *educational support centres*. Varie scuole secondarie invece hanno cominciato ad offrire il curdo come materia all'interno del loro curriculum. La questione centrale è che delegare l'insegnamento della lingua di minoranza, in questo caso il curdo, alle scuole private, gestite dalla minoranza stessa, praticamente senza fondi pubblici non costituisce affatto un piano efficace e sostenibile per la creazione di un sistema *minority-friendly*. P. HILPOLD, *op. cit.*, pp. 238 e ss.

27 ICCPR)<sup>237</sup>; nello stesso senso il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, il quale ha manifestato preoccupazione per “*the absence of a broad legislative framework for the recognition of all minorities in the State party[...]*”<sup>238</sup>; infine, il Comitato per l’eliminazione della Discriminazione Razziale, nelle *concluding observations* del 2009, ha preteso un’adeguata rappresentazione di tutti i gruppi etnici nel parlamento nazionale e nei corpi eletti, oltre a manifestare preoccupazione per “*allegations of persisting hostile attitudes on the part of the general public, including attacks and threats, towards Roma, Kurds [...]*”<sup>239</sup>.

Ciò che attualmente separa i curdi in Turchia dalla secessione rimedio è da un lato l’assenza di un’organizzazione istituzionale e territoriale sufficientemente definita come nel caso del Kurdistan iracheno, dall’altro la volontà politica, visto che il PKK è fautore, insieme al PYD, del progetto del confederalismo democratico ed ha abbandonato da tempo la rivendicazione indipendentista.

La complessa partita è da giocarsi, a meno che non ci siano modifiche dal punto di vista soggettivo per i curdi, sul piano dell’autodeterminazione interna.

A tal proposito, si rileva come, pur avendo la Turchia effettuato la *Standing Invitation*<sup>240</sup> per le *Special Procedures*<sup>241</sup> delle Nazioni Unite<sup>242</sup> dal 2001, non sia ancora stata oggetto di una *country visit* da parte dello *Special Rapporteur on Minority Issues*. Un’attività di *report* e di analisi specificamente indirizzata alla situazione turca potrebbe da un lato persuadere il governo di Erdogan, anche in minima parte, a cominciare un processo di adeguamento a determinati standard, ad esempio ratificando le due Convenzioni del Consiglio d’Europa in materia di minoranze, dall’altro potrebbe sensibilizzare la comunità internazionale circa le discriminazioni che minoranze come quella curda subiscono in Turchia.

In secondo luogo, sulla stessa lunghezza d’onda, potrebbe ipotizzarsi l’istituzione di uno *Special Rapporteur* munito di *country mandate*, che dunque incentrerebbe il suo operato non sulla specifica questione delle minoranze bensì sulla complessiva situazione dei diritti umani in Turchia. Tale soluzione sarebbe coerente con la visione

---

<sup>237</sup> Human Rights Committee, Concluding Observations in 2011 on the Initial Report of Turkey, UN Doc. CCPR/C/TUR/CO/1, par. 9.

<sup>238</sup> Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observations on the Initial Report of Turkey, UN Doc. E/C.12/TUR/CO/1.

<sup>239</sup> Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding Observations on the Combined Initial to Third Periodic Reports of Turkey, Un Doc. CERD//C/TUR, par.13.

<sup>240</sup> Si tratta di un invito formale attraverso il quale uno Stato Membro dichiara che accetterà le visite tematiche nel proprio stato da parte degli *Special Rapporteurs* o degli *Independent Experts* selezionati dalle Nazioni Unite.

<sup>241</sup> Le *Special Procedures* dello Human Rights Council sono costituite da esperti indipendenti in materia di diritti umani ai quali viene affidato mandato di effettuare una serie di attività, tra cui quella di report, rispetto a specifiche tematiche o rispetto a specifici stati. Ad Agosto del 2017 esistono 44 thematic mandates e 12 country mandates. Per approfondire: <https://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx>.

<sup>242</sup> Lo status delle *Standing Invitations* di tutti i membri ONU è visionabile qui: <https://spinternet.ohchr.org/StandingInvitations.aspx>.

secondo la quale la questione curda in Turchia non sia affatto avulsa da una più ampia necessità di democraticizzazione di tutto il sistema paese. Come afferma Selahattin Demirtaş, membro curdo dell’HDP, candidato alle elezioni presidenziali turche del 2018, attualmente detenuto: *“We would like to emphasize once again that we see the process of Turkey’s democratization as part of the resolution of the Kurdish Problem, and vice versa: the resolution of the Kurdish Problem as part of Turkey’s democratization. This does not imply that the Kurdish Problem is the only problem of democratization in Turkey. It is therefore necessary for us to create a multidimensional front of struggle and to organize ourselves accordingly”*<sup>243</sup>.

Certamente, una sempre maggior affermazione sul piano interno ed esterno sia della Regione Autonoma del Kurdistan ma soprattutto del Rojava in Siria, col quale i curdi turchi condividono la rivendicazione non indipendentista ma autonomista-federalista, potrebbe innescare un meccanismo virtuoso di pressione e di riconoscimento anche nello stato turco. In ogni caso, si ritiene che sul piano interno un approccio diverso debba necessariamente passare attraverso una revisione della Costituzione Turca: [...] *it is unlikely that a permanent solution to the Kurdish Question will be found without the introduction of a new, civil, and democratic constitution. A new constitution should adopt a notion of citizenship that respects the multi-cultural nature of Turkey, with no particular emphasis on a single ideology or ethnic, religious, sectarian, or linguistic identity*<sup>244</sup>.

In tal senso, non è da sottovalutare il risultato elettorale dell’HDP, che nelle elezioni del 2015, nonostante l’ostilità dell’autorità centrale, è riuscito a superare la soglia di sbarramento del 10%, entrando così nel Parlamento turco. L’HDP infatti si è affrancato dal PKK che, come visto, è considerata un’organizzazione terroristica, e racchiude al suo interno vari movimenti politici e organizzazioni della società civile, oltre a rappresentare altre minoranze rispetto a quella curda. Rispetto al PKK, l’HDP non sogna un confederalismo pan-curdo semplicemente poiché, seppur profondamente interessato al problema delle minoranze, non è un partito curdo. Questa, tuttavia, potrebbe essere la sua carta vincente, ovvero slegarsi da una dinamica, quella del conflitto turco-curdo che, incancrenitasi, con ogni probabilità indispette l’autorità centrale in partenza. In questo modo l’autodeterminazione interna del popolo curdo di Turchia potrebbe trovare soddisfazione in un più ampio disegno legato a una *“new democratic constitution that strengthens the parliamentary system and guarantees the civil and political rights of citizens in Turkey.”*<sup>245</sup>

---

<sup>243</sup> S. DEMIRTAŞ, *The Middle East, the Kurdish peace process in Turkey, and radical democracy*, in *Turkish Policy Quarterly*, Winter 2015.

<sup>244</sup> *A Roadmap for the solution to the Kurdish question: policy proposals from the Region for the government*, Turkish Economic and Social Studies Foundation.

<sup>245</sup> E. AKTOPRAK, *Between Authoritarianism and Peace*, cit., p. 10.

## 4.2 Iran: i curdi invisibili

Lo Stato iraniano rimane l'unico tra quelli con una significativa comunità curda in cui la realizzazione e la soddisfazione di un diritto all'autodeterminazione sia esterno che interno (anche in forma di autonomia) appare piuttosto lontano dalla realtà. Questo nonostante il fatto che i curdi siano una realtà estremamente importante nello Stato, costituendo circa il 10% della popolazione, sono infatti circa 8 milioni<sup>246</sup>.

Se si fa eccezione della Repubblica di Mahabad, l'Iran è l'unica nazione dove i curdi non siano mai stati vicini, nella storia o nel presente, a concretizzare una propria dimensione organizzativa, territoriale o amministrativa all'interno del territorio.

Da un lato, ciò si spiega per una storia di repressione meno intensa (ma comunque decisamente presente) che ha caratterizzato la storia dei curdi in Iran e che dunque non ha forse permesso il radicarsi di un movimento particolarmente forte e determinato; in secondo luogo, specie dalla rivoluzione del 1979, l'Iran dà centrale rilevanza all'elemento religioso: l'Iran è una teocrazia islamico-sciita dove ciò che rileva è l'ossequio della legge religiosa, piuttosto che l'appartenenza o meno ad una data etnia. Emblematico è il fatto che siano pochissimi i curdi a vivere in quello che è formalmente indicato come Kurdistan iraniano: questo perché la maggior parte dei curdi, i quali vivono altrove, sono sunniti e non sciiti, pertanto non vengono riconosciuti dal governo<sup>247</sup>.

I *Treaty Bodies* delle Nazioni Unite hanno anche in questo caso evidenziato una serie di condotte in violazione dei diritti dei curdi. Il Comitato per i Diritti Umani denuncia come l'uso dei diritti culturali, religiosi e linguistici da parte delle minoranze curde, arabe, azere, sia sostanzialmente impossibile a causa di eccessive restrizioni sui diritti stessi, *"including the use of minority languages in schools, and publication of journals and newspapers in minority languages"*<sup>248</sup>. Il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali ha sottolineato la presenza di *"land expropriation and forced evictions caused by some development projects and that this has disproportionately affected minority groups, including the Kurds [...], and urges the State to refrain"*<sup>249</sup>. Inoltre, *"ethnic minorities, including Kurds, Arabs, Azeris, Baluch, do not fully enjoy their right to take part in cultural life, including as a consequence of closures of publications and newspapers in minority languages"*<sup>250</sup>.

A fronte della non priorità della questione curda per l'autorità di Teheran ed a fronte dell'assenza di una struttura con un grado di sufficiente effettività ed

---

<sup>246</sup> K. YILDIZ, T. TAYSI, *The Kurds in Iran: Past, Present, Future*, Pluto Press, London, 2007, p.3.

<sup>247</sup> *Ivi*, pp. 30 e ss.

<sup>248</sup> Human Rights Committee, Concluding Observations on the Third Periodic Report of the Islamic Republic of Iran, UN Doc. CCPR/C/IRN/CO/3.

<sup>249</sup> Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observations on the Second Periodical Report of the Islamic Republic of Iran, UN Doc. E/C.12/IRN/CO/2.

<sup>250</sup> *Ibidem*.

organizzazione dal lato curdo, la questione rischia, nel territorio iraniano, di passare in secondo piano. In Iran, come in Turchia, la questione curda è solo parte di un puzzle più ampio di necessaria democraticizzazione del regime, senza la quale non può concepirsi nessuna realizzazione, foss'anche in termini di autodeterminazione interna, delle pretese curde. Pretese che, per la verità, il Pdk – Iran e il Pjak non hanno strutturato molto oltre il livello della guerriglia urbana<sup>251</sup>.

---

<sup>251</sup> Si veda: <https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2017/04/return-arms-hadaka-170424172311654.html>.

## CONCLUSIONE

Si era preannunciato il duplice obiettivo del presente elaborato. Da un lato, fornire una trattazione organica, una *overview* della normativa in materia di autodeterminazione dei popoli, tentando di elaborare delle risposte a insidiose questioni di carattere dottrinale e di individuare possibili chiavi di sviluppo normativo. Dall'altro, una volta muniti degli strumenti teorici, approcciare alla questione curda da un punto di vista di diritto internazionale osservando quanto quest'ultimo, allo stato dell'arte, abbia da offrire in termini pragmatici.

Rispetto al primo profilo, si è a più riprese avuto modo di evidenziare come la normativa in materia di autodeterminazione e la prassi relativa risultino bisognose di un ammodernamento. Rimanendo innegabile il ruolo fondamentale nel processo di decolonizzazione, si registra come, nonostante lo stesso sia pressoché terminato, le nuove esigenze autodeterminative manifestatesi universalmente non siano state seguite a livello normativo. L'ultima Risoluzione delle Nazioni Unite ad occuparsi in termini generali del diritto all'autodeterminazione, infatti, è la *Declaration on Friendly Relations among States*, risalente al 1970. Anche le due ulteriori fattispecie applicative generalmente riconosciute sono fornite di uno scarso potenziale applicativo: l'occupazione di carattere militare da parte di un governo straniero viene sovente più agilmente gestita in termini di integrità territoriale dello Stato invaso o di divieto di uso della forza delle relazioni internazionali, maggiormente che come autodeterminazione del singolo popolo.

In questo senso, si è ritenuto fondamentale trattare in maniera approfondita la teoria della c.d. secessione rimedio. Una fattispecie di tal tipo ben potrebbe fornire ristoro a numerose rivendicazioni autodeterminative che attualmente rimangono inascoltate, prevedendo un diritto alla secessione come *extrema ratio* qualora un determinato gruppo di individui subisca sistematiche e gravi violazioni di diritti umani. Trattasi, peraltro, proprio del caso della situazione curda. Pare infatti ingiustificato come ad un popolo, per il solo fatto formale di essere sottoposto a dominazione coloniale, venga riconosciuto un pieno diritto all'autodeterminazione esterna, mentre ad un altro popolo sostanzialmente vittima di gravi violazioni questo non possa essere riconosciuto.

Si reputa fondamentale anche una più specifica determinazione del concetto di popolo. Si è visto come, pur mancando una definizione di carattere ufficiale, quelle ufficiosamente utilizzate per delineare i concetti di popolo e minoranza siano sostanzialmente sovrapponibili. Inoltre, essendo la *ratio* dell'autodeterminazione quella di evitare ogni tipo di coazione e influenza nella libera espressione della comunità che ne beneficia, intendere "popolo" esclusivamente come intera popolazione di uno Stato risulterebbe fortemente limitativo, oltre che contraddittorio.

Rispetto al secondo profilo, la questione curda non è di agevole soluzione. I curdi, di per certo, possono considerarsi un popolo ai fini del diritto internazionale: essi condividono tratti culturali, linguistici, storici, etnici, oltre a percepirsi da secoli in maniera unitaria, come testimoniato dalla loro incessante lotta.

L'ambizione di un grande Kurdistan unito, tuttavia, prima ancora di essere valutata in termini di compatibilità con il diritto all'autodeterminazione, trova ostacolo nella volontà dei soggetti che dovrebbero esercitarla. Occorre dunque necessariamente muoversi all'interno delle quattro biforcazioni.

La Regione Autonoma del Kurdistan in Iraq è l'unica realtà curda che ancora aneli all'indipendenza. L'esercizio della volontà autodeterminativa è stato significativo, segnatamente attraverso il referendum non ufficiale per l'indipendenza del 2005 e la successiva consultazione del 2017, entrambe nettamente in senso favorevole alla creazione di uno stato curdo. Si è rilevato come il KRI rispetti sostanzialmente tutti i requisiti previsti nella Convenzione di Montevideo per essere considerati come stati, il che rende il claim autodeterminativo ancora più robusto. Esistono anche i presupposti fattuali: i curdi nello stato iracheno sono da decenni discriminati e frustrati nell'esercizio della loro autodeterminazione interna, oltre ad aver subito numerose gravi violazioni dei diritti umani. Alla luce di questi elementi, e considerato come l'esercizio dell'autodeterminazione non possa essere unilaterale per non sfociare in un meccanismo di autotutela fuoriuscente dal perimetro ordinamentale, risulta auspicabile una negoziazione tra le parti in causa con il supporto delle Nazioni Unite che, prevedendo una graduale cessione del potere, garantisca un processo verso una secessione consensuale.

L'Amministrazione del Rojava, nel nord-est della Siria, si presenta come un laboratorio estremamente interessante che potrebbe astrattamente fungere da proposta per una rifondazione della Siria una volta terminato il conflitto. Esso si pone, per l'appunto, in un'ottica di autodeterminazione interna in virtù del fatto che nello stesso documento costitutivo venga affermato l'ossequio per l'integrità territoriale della Siria.

Quanto avviene in Iran e Turchia, invece, mette in mostra ancora una volta le fragilità del diritto all'autodeterminazione al di fuori del perimetro della decolonizzazione. Ad oggi, la possibilità del soddisfacimento di una pretesa autodeterminativa è fortemente, sebbene non esclusivamente, correlata al verificarsi di circostanze favorevoli di fatto.

Il diritto all'autodeterminazione dei popoli ha una rilevanza centrale e, in prospettiva, un ruolo chiave nello sviluppo dell'ordinamento internazionale. Inoltre, al giorno d'oggi di per certo non mancano popoli, minoranze, gruppi di individui che reclamano il proprio diritto ad autodeterminarsi in varia maniera. Eppure, il principio sul quale queste istanze dovrebbero poter saldamente poggiare o fare affidamento,



sovente risulta proiettato nel passato. Si fatica ad avvicinarsi ad una concezione dell'autodeterminazione come possibilità di scelta legittima, svincolata da necessari canoni di omogeneità etnica o gravi violazioni dei diritti umani.

È accaduto spesso, nella storia, che i confini degli Stati subissero un ridisegnamento, per volere degli stessi. Lo stesso, in astratto, potrebbe avvenire ad opera delle genti. Sia chiaro, non si parla di un "via libera alla secessione", in base al quale chiunque possa creare una nuova realtà statale. Ma non si vede perché un gruppo di individui, anche prescindendo dalla loro omogeneità culturale, ben organizzato, stanziato in un territorio definito, con la capacità di poter sopravvivere autonomamente, non possa scegliere di proseguire la sua strada in solitaria. In fondo la capacità di agire si acquista a diciotto anni nell'ordinamento italiano. Ebbene, è legittimo che un gruppo di individui che non sia ancora totalmente maturo possa essere accompagnato ed eventualmente limitato nelle proprie scelte, ma una volta raggiunti i diciotto anni (un'organizzazione, delle strutture comuni, un territorio, la capacità di funzionare autonomamente), per qual motivo non garantire la possibilità di determinarsi?

Insomma, la *ratio* del principio è potersi determinare da sé. Se si continua a seguire il modello della decolonizzazione, l'autodeterminazione ha poco da offrire nella società di oggi. Qui di seguito si indicano alcune delle possibili strade che potrebbero essere intraprese per rendere il diritto all'autodeterminazione più determinato (specifico, tipizzato) e più determinante (deciso, capace di incidere).

Posta la difficoltà che incontrerebbero gli Stati nel tentare di modificare la Carta delle Nazioni Unite piuttosto che i Patti per i diritti umani, sarebbe auspicabile da parte dell'Assemblea Generale l'adozione di una Risoluzione che possa avere lo stesso ruolo avuto in passato dalla *Resolution on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples* e la *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*. In tale Risoluzione, senza la necessità dunque di modificare la Carta di San Francisco o i Patti del 1966, ci si potrebbe soffermare sulla concezione di popolo oppure, elencare talune situazioni, differenti da quelle già note, che possano farsi cadere sotto l'ombrello della protezione autodeterminativa.

In particolare, si ritiene che l'autodeterminazione esterna vada effettivamente garantita a tutti i popoli ponendo l'accento non più sulle condizioni esterne (colonialismo, occupazione straniera, *apartheid*, *gross human rights violations*), bensì sul soggetto esercitante. A prescindere dai motivi, se un soggetto collettivo è dotato di una struttura, di un'organizzazione, di un'effettività tale che permetta lui di manifestare chiaramente la propria volontà e condurre negoziati soddisfacenti, quel soggetto collettivo, in quanto soggetto, deve godere della piena determinazione di sé. Chiaro è che quel soggetto collettivo, adottando questa visione, potrebbe essere una minoranza culturalmente omogenea così come una regione di uno Stato totalmente eterogenea.

Mentre l'autodeterminazione tutela l'individuo e l'individuo inserito in un sistema, l'integrità territoriale tutela la stabilità del sistema. La seconda, a meno di conseguenze gravi, deve dunque essere subordinata alla prima. Il principio di integrità territoriale infatti, oltre ad operare tra Stati e non rispetto al rapporto stato-individuo, soccombe rispetto alla tutela di una effettiva volontà degli individui. La logica *dell'uti possidetis juris* non è più funzionante nel nostro tempo: rilievo primario deve essere conferito al rispetto dei diritti umani e alla garanzia della pace. Si ritiene che molti conflitti siano portati alla cancrena per il desiderio, non solo degli Stati (che sarebbe legittimo), ma della comunità internazionale di preservare l'integrità dei confini come se essa fosse un valore meritevole di tutela in sé.

In epoca di decolonizzazione, in senso alle Nazioni Unite è stato istituito lo *Special Committee on Decolonization* (C-24). Venne creato nel 1961 tramite la Risoluzione 1654 (XVI) col fine di garantire e supervisionare l'applicazione della *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples* ed effettuare raccomandazioni sul punto. Sostanzialmente, è come se si trattasse di un *treaty body* non rispetto a un trattato bensì ad una risoluzione. Il Comitato è composto da 29 membri, si riunisce annualmente e tiene la lista dei territori che sono ancora considerabili come *non self-governing*, dopodiché effettua raccomandazioni rispetto alle specifiche situazioni, ascolta i rappresentanti dei *territories* e invia missioni negli stessi. Non si vede perché non possa istituirsi un simile comitato che si occupi del monitoraggio dell'autodeterminazione *tout-court*. Potrebbe inoltre essere istituito uno Special Rapporteur con un *thematic mandate* inerente al diritto all'autodeterminazione, con compito di effettuare *country visits* nei paesi con situazioni critiche e di fare *report* generale sull'implementazione dell'autodeterminazione a livello universale. Lo Special Rapporteur potrebbe lavorare a stretto contatto con tale comitato, composto da Stati Membri delle Nazioni Unite. Lo stesso Comitato, alla maniera del Comitato per i Diritti Umani, ad esempio, potrebbe direttamente ricevere le istanze da parte dei soggetti (intesi come popoli, purché muniti di una struttura tale da potere esprimere una simile volontà) che intendano esercitare l'autodeterminazione. A quel punto potrebbe raccogliere informazioni, in concerto con lo Special Rapporteur, ed elaborare dei documenti simili alle *concluding observations*. Potrebbe inoltre fungere da organismo di mediazione per una negoziazione tra Stati e popoli in cerca di autodeterminazione sia preventiva che successiva ad una clamorosa manifestazione di volontà. Potrebbe poi coordinare le operazioni di supporto e supervisione del processo autonomista/independentista/federalista.

A livello pratico, data la delusione mostrata da gran parte della dottrina per il "passo indietro" effettuato dalla CIG nell'Advisory Opinion sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo, la Corte potrebbe essere sollecitata in maniera diretta dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite. L'Assemblea Generale, ad esempio, potrebbe domandare quali parametri e criteri debbano essere seguiti per garantire l'esercizio della autodeterminazione in termini di

concessione di autonomia e indipendenza; potrebbero essere richiesti lumi sul ruolo delle Nazioni Unite all'interno del passaggio da una eventuale unica entità statale a una realtà pluristatale; si potrebbe espressamente chiedere lumi circa l'esistenza o meno di un diritto alla *remedial secession*<sup>252</sup>.

Infine, si potrebbe affiancare la normativa universale, elaborata in seno alle Nazioni Unite, con una normativa di carattere regionale. Come si è riscontrato in questo elaborato l'autodeterminazione risente di notevoli implicazioni politiche ma anche di differenze culturali. Si immagina che una normativa elaborata su base regionale possa da un lato essere soggetta a minori compromessi nella fase di stesura, riuscendo dunque ad emergere in maniera più determinata, dall'altro potrebbe essere plasmata sulle specifiche esigenze e criticità che quella specifica regione presenta. Ad esempio, è molto raro che nel contesto europeo si verificino episodi di occupazione militare straniera, molto frequenti sono invece minoranze o gruppi regionali che reclamano uno status differente. Potrebbe pensarsi ad un Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in cui ad, esempio, venga elaborata una nozione di popolo non in termini etnici ma funzionali: il soggetto legittimato all'autodeterminazione sarebbe quello composto da un gruppo coeso ed organizzato di individui, con la stessa aspirazione politica, in uno specifico territorio, dato l'esercizio chiaro della volontà. Potrebbe poi definirsi il tipo di obbligo che una manifestazione in termini "esterni" di tale soggetto comporti per lo Stato, prevedendo un meccanismo obbligatorio di negoziazione. Inoltre, l'inserimento della normativa in un Protocollo, sempre proseguendo con l'esempio europeo, darebbe competenza in materia alla Corte EDU che dunque potrebbe elaborare una giurisprudenza e dei precedenti sul punto.

---

<sup>252</sup> Tale ipotesi è stata peraltro auspicata anche dall'Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order nel suo Interim report. Si veda: UN Doc. A/69/272.

## BIBLIOGRAFIA

ABRAHAMIAN E., *Iran between two revolutions*, Princeton University Press, 1982.

AHMED M., *Iraqi Kurds and nation-building*, Palgrave Macmillan US, 2012.

AHRAM A. I., LUST E., *The Decline and Fall of the Arab State*, in *Survival, Global Politics and Strategy*, 2016

AKTOPRAK E., *Between Authoritarianism and Peace: The Kurdish Opening in Turkey (2013–2015)*, in E. NIMNI E., AKTOPRAK E., *Democratic Representation in Plurinational States*, Palgrave MacMillan, 2018.

ANANIA L., *Il Kurdistan: una terra e il suo popolo*, Antrocom: Online Journal of Anthropology, 2005.

ANSARI A.M., *Modern Iran since 1921: The Pahlavis and After*, London, Pearson College, 2003.

ARANGIO-RUIZ G., *Autodeterminazione (diritto dei popoli alla)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Volume IV, Roma, 1988.

ARANGIO-RUIZ G., *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale: Dalla Carta delle Nazioni Unite all'Atto di Helsinki (CSCE)*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, Volume 50, numero 4, 1983.

ARANGIO-RUIZ G., *The Normative Role of the General Assembly of The United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations*, in *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, Volume 137, 1972.

BAKASH S., *Reign of the Ayatollahs*, New York, Basic Books, 1986.

- BAYEFSKY F., *Self-Determination in International Law: Quebec and Lessons Learned*, The Hague, Kluwer International Law, 2000.
- BAYIR D., *Minorities and nationalism in Turkish Law*, Routledge, 2016.
- BINDER H., *Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse (1887)*, Kessinger Publishing, 2010.
- BLAU J., *The Kurdish problem: sociological and historical essay*, Publication of the Center for the Study of the Problems of the Contemporary Muslim World, 1963.
- BOIS T., *Connaissance des Kurdes*, Beyrouth, Khayats, 1965.
- BOOKCHIN M., *The Next Revolution: Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy*, Blair Taylor, 2015.
- BROWN B.S., *Human Rights, Sovereignty, and the Final Status of Kosovo*, in 80 Chicago-Kent Law Review 235, 2005.
- BROWNLIE I., *African Boundaries – A Legal and Diplomatic Encyclopedia*, London, 1979.
- BUCHHEIT L C., *Secession: The Legitimacy of Self-Determination*, New Haven and London, Yale University Press, 1978.
- CAGAPTAY S., YOLBULAN C., *I curdi in Turchia. Un futuro a tinte fosche*, in *Kurdistan, la nazione invisibile*, S. TORELLI (a cura di), Mondadori, 2016.
- CAPOTORTI F., *Patti Internazionali sui Diritti dell'Uomo, Studio introduttivo*, Padova, 1967.

CASSESE A., *Political Self-Determination – Old Concepts and New Developments*, in CASSESE A. (ed.), *U.N. Law – Fundamental Rights: Two Topics in International Law*, Alphen aan der Rijn, 1979.

CASSESE A., *Self-Determination of Peoples. A legal Reappraisal*, Cambridge Cambridge University Press, 1995.

CHALIAND G., *The Kurdish Tragedy*, London, 1978.

CHIODI A., *Il problema curdo nei rapporti fra la Turchia e i paesi limitrofi*, Roma, 1997.

COBBAN A., *National Self-determination*, London, 1945.

CONFORTI B., C. FOCARELLI C., *Le Nazioni Unite*, Milano, Wolters Kluwer, 2017.

CONFORTI B., *Diritto Internazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.

CRAWFORD J., *Brownlie's Principles of Public International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2019.

CRAWFORD J., *The Creation of States in International Law*, Oxford University Press, 2006.

CRAWFORD J., *The Right to Self-Determination in International Law: Its Development and Future*, in P. ALSTON (ed.), *People's Rights*, Oxford, 2001.

DALAY G., *After the Kurdish Independence Referendum*, in *Foreign Affairs*, 2 Ottobre 2017.

DARWISH A., *Kurdistan*, Ediesse, 1996.

DE BIANCHI A., *Viaggi in Armenia, Kurdistan e Lazistan*, Boniotti, 1863.

DEMIR A., *La rivoluzione del Rojava*, Red Star Press, 2016.

DEMIRTAŞ S., *The Middle East, the Kurdish peace process in Turkey, and radical democracy*, in *Turkish Policy Quarterly*, Winter 2015.

DICKINSON J.A., YOUNG B.J., *A short history of Quebec*, McGill-Queen's University Press, 2003.

DOHERING K., *Self-Determination* in B. SIMMA, *The Charter of the United Nations: A Commentary*, Volume 1, 2nd Edition, Oxford University Press, 2002.

DROZ J., *Histoire diplomatique de 1648 à 1919*, Paris, 1952.

DUARA P., *Decolonization: Perspectives from Now and Then*, Routledge, 2004.

EAGLETON C., *Self-Determination* in the United Nations, in *American Journal of International Law*, Volume 47, Issue 1, 1953.

EAGLETON W., *The Kurdish Republic of 1946*, Oxford University Press, 1963.

ELLING R.C., *Matters of Authenticity: Nationalism, Islam and Ethnic Diversity in Iran*, in N. NABAVI (ed.), *Iran: From Theocracy to the Green Movement*, Palgrave Macmillan, New York, 2012.

FOCARELLI C., *Diritto Internazionale*, Cedam, 2019.

FRANCK T.M., *Clan and Superclan: Loyalty, Identity and Community in Law and Practice*, in *American Journal of International Law*, Volume 90, Issue 3, 1996.

FRANCK T.M., *Postmodern Tribalism and the Right to Secession*, Oxford Scholarship Online, 2009.

FRANZA M., *Kurdistan: lo Stato introvabile*, in *Limes*, n.3/1999.

GABRIELI F., *Gli Arabi*, Firenze, Sansoni, 1975.

GALLETTI M., *I curdi nella storia*, Chieti, Vecchio Faggio, 1990.

- GALLETTI M., *Il massacro degli armeni*, in *Millenovecento*, n.10, 2003.
- GALLETTI M., *Storia dei curdi*, Milano, Jouvence, 2003.
- GARZONI M., *Grammatica e vocabolario della lingua curda*, 1787.
- GHASSEMLOU A.R., *Kurdistan in Iran*, in G. CHALIAND, *A People Without a Country: The Kurds in Kurdistan*, London, Zed Books, 1993.
- GRANT, T. D., *Defining Statehood: The Montevideo Convention and its Discontents*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, Volume 37, 1998.
- GRENVILLE J. A. S., *The Major International Treaties: 1914 – 1973 – A History and Guide with Texts*, London 1974.
- GROS ESPIELL H., *Implementation of United Nations Resolutions Relating to the right of peoples under colonial and alien domination to self-determination*, Study for the Sub-Commission on prevention of Discrimination and protection of minorities on the Commission on Human Rights, United Nations, New York, 1980.
- GUNTER M. M., *The Kurds Ascending: The Evolving Solution to The Kurdish Problem in Iraq and Turkey*, in IZADY M. R., *The Kurds: A Concise Handbook*, Routledge, 1992.
- GURSES M., *Anatomy of a Civil War: Sociopolitical Impacts of the Kurdish Conflict in Turkey*, University of Michigan Press, 2018.
- HADJI P. S., *The Case for Kurdish Statehood in Iraq*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, Volume 41, Issue 2, 2015.
- HANNA R.M., *Right to Self-Determination in Re Secession of Quebec*, *Maryland Journal of International Law*, Volume 23, Issue 1, 1999.



HILL C., *Lenin and the Russian Revolution*, London, 1957.

HILPOLD P., *Autonomy and Self-Determination. Between Legal Assertions and Utopian Aspirations*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2018.

JAHVABALA N.H., *The practice of the Covenant's Human Rights Committee, 1976-1982: Review of State Party Reports*, in *Human Rights Quarterly*, 1984.

JOSEPH S., SCHULTZ J., *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary*, Oxford University Press, 2000.

KAMANU O., *Secession and the Right of Self-Determination: an OAU Dilemma*, in *Journal of Modern African Studies*, Volume 12, Number 3, 1974.

KELSEN H., *The Law of the United Nations*, New York, EA Praeger, 1950.

KHADDURI M., *Republican Iraq: A study on Iraqi politics since the Revolution of 1958*, Oxford, 1969.

KNOP K., *Diversity and Self-Determination in International Law*, Cambridge University Press, 2002.

KOHEN M. G., *Secession: International Law Perspectives*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

KOOHI-KAMALI F., *The political development of the Kurds in Iran*, Springer, 2003.

LANDAU J., *Radical politics in modern Turkey*, Brill, 1974.

LATTANZI F., *Autodeterminazione dei popoli*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Volume II, UTET, 1987.

LEEZENBERG M., *The ambiguities of democratic autonomy: the Kurdish movement in Turkey and Rojava*, in *Southeast European and Black Sea Studies*, Volume 16, Number 4, 2016.

LENIN V. I., *The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination*, Thesis, in *Vorbote*, Number 2, 1916.

LONGRIGG S., *Syria and Lebanon under French mandate*, Beirut, Librairie du Liban, 1968.

LYNCH M., PERVEEN A., *Buried alive: Stateless Kurds in Syria*, in *Refugees International*, January 2016.

MACHAR R., DHURGON T., *South Sudan: A History of Political Domination, A case of Self-Determination*, University of Pennsylvania, African Studies Center, 1995.

MANCINI P. S., *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, Prelezione al corso di Diritto internazionale e marittimo pronunciata all' Università di Torino in data 22 gennaio 1851, Torino, Eredi Botta, 1851.

MANCINI P. S., *La vita de' popoli nell'umanità*, Prelezione al corso di Diritto internazionale pubblico, privato e marittimo pronunciata nell' Università di Roma il 23 gennaio 1872.

MARR P., *The modern history of Iraq*, Routledge, 2011.

MAYER A. J., *Wilson vs Lenin. Political origins of the new diplomacy. 1917-1918*. Cleveland and New York, 1964.

McDOWALL D., *A modern history of the Kurds*, Tauris Academic Studies, 2009.

McDOWALL D., *Iran: creating a national movement*, Tauris Academic Studies, 2004.

- McGOLDRICK D., *The Human Rights Committee*, Oxford University Press, 1991.
- METELITS C., *Inside insurgency: violence, civilians and revolutionary groups behaviour*, New York University Press, 2010.
- MILANI M., *The making of Iran's Islamic Revolution*, Boulder, 1988.
- MILLER D. H., *The Drafting of The Covenant*, New York, 1927.
- NEGRI A.T., *Conoscere e capire la religione musulmana*, UTET Università, 2007.
- NEUBERGER B., *National Self-Determination in Postcolonial Africa*, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1986.
- NIKITINE B., *Kurdish stories from my collection*, in Bulletin of the School of Oriental Studies, University Of London, Volume 4, Number 1, 1929.
- O'LEARY B., MCGARRY J., SALIH K., *The future of Kurdistan in Iraq*, University of Pennsylvania Press, 2005.
- ÖCALAN A., *Confederalismo democratico*, Edizioni Tabor, 2011
- ÖCALAN A., *Guerra e Pace in Kurdistan*, Edizioni Tabor, 2008.
- OCALAN A., *Il PKK e la questione kurda nel XXI secolo*, Milano, Edizioni Punto Rosso, 2016.
- ÖCALAN A., *La Nazione Democratica*, Cologne, 2016.
- ÖCALAN A., *Oltre lo stato, il potere e la violenza*, Milano, Edizioni Punto Rosso, 2016.
- OETER S., *Self – Determination*, in B. SIMMA (ed.), *The Charter of the United Nations: A Commentary*, Volume I, 3rd Edition, 2012.

OPSAHAL C.J., *The Human Rights Committee*, in P. ALSTON, *The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal*, Oxford, 1992.

PALMISANO G., *L'autodeterminazione interna nel sistema dei Patti sui diritti dell'uomo*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, LXXIX, 1996.

PARTSCH K. J., *Self-determination*, in R. WOLFRUM, C. PHILIPP, *United Nations: Law, Policies and Practice*, Springer, 1995.

PEGG S., *International Society and De Facto State*, London, Routledge, 1998.

PERRIT H.H. JR, *Final status of Kosovo*, 80 *Chicago-Kent Law Review*, Volume 80, Issue 1, 2005.

PISTOSO M., CURZU S., *La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran*, in *Oriente Moderno*, Anno 60, Numero 1, Studi in memoria di Paolo Minganti, 1980.

POMERANCE M., *Self-Determination in Law and Practice*, Springer, 1981.

PUSTORINO P., *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, Bari, Cacucci Editore, 2019.

PUSTORINO P., *Movimenti insurrezionali e diritto internazionale*, Bari, Cacucci Editore, 2018.

RADPEY L., *Kurdish Regional Self-rule Administration in Syria: A new Model of Statehood and its Status in International Law Compared to the Kurdistan Regional Government (KRG) in Iraq*, *Japanese Journal of Political Science*, Volume 17, Issue 3, September 2016.

RADPEY L., *The Legal Status of the Kurdish Regional Government (KRG) in International Law*, in *The Journal of Social, Political and Economic Studies*, Volume 39, Number 4, Winter 2014.

RADPEY L., *The Legal Status of the Kurdistan Regional Government (KRG) in International Law*, in *The Journal of Social, Political and Economic Studies* Volume 39, Number 4, Winter 2014.

RENOUVIN P., *La question d'Extreme Orient 1840-1940*, Hachette, 1946.

ROMANO D., M. GURSES, *Conflict, democratization, and the Kurds in the Middle East*, New York, Palgrave Macmillan, 2014.

RONZITTI N., *Diritto Internazionale*, Giappichelli Editore, 2019.

RONZITTI N., *Le guerre di liberazione nazionale e il Diritto Internazionale*, Pisa, Pacini Editore, 1974. RONZITTI N., SCISO E., *I conflitti in Siria e Libia. Possibili equilibri e sfide al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli Editore, 2018.

ROSAS A., *Internal Self-Determination*, in C. TOMUSCHAT (ed.), *Modern Law of Self-Determination*, Boston and London, 1993.

ROTH B. R., *The Relevance of Democratic Principles to the Self-determination Norm*, in HILPOLD P., *Autonomy and Self-Determination. Between Legal Assertions and Utopian Aspirations*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2018.

RUSSEL R. B., *A History of the United Nations Charter*, Washington, 1958.

SAFRASTIAN A., *Kurds and Kurdistan*, London, Harvill Press, 1948.

SAGNIC C., *Mountain Turks: State ideology and the Kurds in Turkey*, in *Information, Society and Justice*, 2010.

SARY G., *Kurdish Self-governance in Syria: Survival and Ambition*, Research Paper in Middle East and North Africa Programme, 2016.

SCOTT J., *Official Statements of War Aims and Peace Proposals*, December 1916 to November 1918, Washington, 1921.

SHORT M., *The Kurds*, Minority Rights Group, London, 1975.

SIMPSON G.J., *The Diffusion of Sovereignty: Self-Determination in the Post-Colonial Age*, in *Stanford Journal of International Law*, Volume 32, Number 2, 1996.

SOANE E.B., *Grammar of the Kurmanji or Kurdish Language*, London, 1913.

SRIHARI G., *The Kurdistan referendum – Overstepping the right of self-determination?* *Cambridge International Law Journal*, Current Affairs, 2018.

STEPHENS R., *Nasser: a political biography*, New York, Simon and Schuster, 1971.

STERIO M., *Secession in International Law: a New Framework*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2018.

STERIO M., *The Right of Self-Determination under International Law: “Selfistans”, Secession and the Rule of Great Powers*, Abingdon, Routledge, 2013.

SUKOVIC O., *Principle of Equal Rights and Self-Determination of Peoples*, in M. SAHOVIC (ed.), *Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation*, Belgrado, 1972.

SUREDA R., *The evolution of the right of self-determination: a study of United Nations practice*, Leiden, Sijthoff, 1973.

SUZUKI E., *Self-Determination and World Public Order: Community Response to Territorial Separation*, 16 *Vancouver Journal of International Law*, Volume 16, 1976.

TALLIN G., *Tehran: A revolution in Making*, in J. CHRISTIE, *Political Landscapes of Capital Cities*, University Press of Colorado, 2016.

TANCREDI A., *A normative "due process" in the Creation of States through secession*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

TANCREDI A., *La Secessione nel Diritto Internazionale*, Padova, CEDAM, 2001.

UMOZURIKE U.O., *Self-Determination in International Law*, Hamden, Archon Books, 1972.

VALENTI M., *La questione del Sahara Occidentale alla luce del principio di autodeterminazione dei popoli*, Torino, Giappichelli Editore, 2017.

VANLY I., *Survey of the national question of Turkish Kurdistan with historical background*, Hevra, 1971.

VERZIJL J.H.W., *International Law in Historical Perspective*, Leiden, 1973.

WAKAENGELA M., KOKO S., *The Referendum for Self-Determination in South Sudan and its Implications for the Post-Colonial State in Africa*, in *Conflict Trends* 23, 2001.

WALWORTH A., *Wilson and his Peacemakers – American Diplomacy at the Paris Peace Conference*, 1919, New York and London, 1986.

WELLER M., *Contested Statehood: Kosovo's struggle for Independence*, Oxford Scholarship Online, 2009.

WHITING M., *Sowing division: Kurds in the Syrian War*, *Middle East Policy*, Volume XXIV, Number 1, 2017.

YILDIZ K., TAYSI T., *The Kurds in Iran: Past, Present, Future*, Pluto Press, London, 2007.

YILDIZ K., *The Kurds in Syria: The Forgotten People*, London, Pluto Press, 2005.

## FONTI

### Trattati e Convenzioni

Council of Europe, *European Charter for Regional or Minority Languages*, 4 November 1992, ETS 148.

Council of Europe, *Framework Convention for the Protection of National Minorities*, 1 February 1995, ETS 157.

Council of Europe, *Protocol 1 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, 20 March 1952, ETS 9.

European Union, *Treaty on European Union (Consolidated Version)*, *Treaty of Maastricht*, 7 February 1992, Official Journal of the European Communities C 325/5; 24 December 2002.

European Union, *Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union*, 26 October 2012, OJ L. 326/47-326/390; 26.10.2012.

International Labour Organization (ILO), *Indigenous and Tribal Populations Convention*, C107, 26 June 1957, C107.



League of Nations, *Covenant of the League of Nations*, 28 April 1919.

*Montevideo Convention on Rights and Duties of States*, opened for signature 26 December 1933, 165LNTS 19.

Organization of African Unity (OAU), *African Charter on Human and Peoples' Rights*, 27 June 1981, CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982).

Organization of American States (OAS), *American Convention on Human Rights, "Pact of San Jose"*, Costa Rica, 22 November 1969.

Treaty of Peace with Turkey Signed at Lausanne, 24 Luglio 1923.

Treaty of Sèvres, 10 Agosto 1920.

UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), *Convention Against Discrimination in Education*, 14 December 1960.

UN General Assembly, *Convention on the Law of the Sea*, 10 December 1982.

UN General Assembly, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, 9 December 1948, United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277.

UN General Assembly, *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3.

UN General Assembly, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, 21 December 1965, United Nations, Treaty Series, vol. 660, p. 195.

UN General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171.

UN General Assembly, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3.

UN General Assembly, *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*, 19 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171.

United Nations, *Charter of The United Nations*, 24 October 1945, 1 UNTS XVI.

United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331.

## **Documenti e Risoluzioni**

Conference on Security and Cooperation in Europe, *Helsinki Accords: Declaration on Human Rights*. The Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, August 1, 1975, 14 I.L.M. 1292.

European Parliament, *Resolution on the outcome of the trial against Leyla Zana and others in Ankara*, 377/2004, [P5\\_TA\(2004\)0274](#).

International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, November 2001, Supplement number 10 (A/56/10), chapter IV.E.1.

League of Nations, Commission of Rapporteurs on the Aland Islands Question, *Report presented to the Council of the League by the Commission of Rapporteurs*, Council Doc. B7/21/68/106, 1921.

UN General Assembly, *Question considered by the second emergency special session of the General Assembly from 4 to 10 November 1956*, A/RES/1133(XI).

UN General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, 10 December 1948, 217 A (III).

UN General Assembly, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, 24 October 1970, A/RES/2625(XXV).

UN General Assembly, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, 14 December 1960, A/RES/1514(XV).

UN General Assembly, *Principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information called for under Article 73 e of the Charter*, 15 December 1960, A/RES/1541.

UN General Assembly, *Resolution adopted by the General Assembly at its 107th plenary meeting.*, 19 December 1977, A/RES/32/174.

UN General Assembly, *The future of Togoland under British administration*, 13 December 1956, A/RES/1044.

UN Human Rights Committee (HRC), *CCPR General Comment No. 12: Article 1 (Right to Self-determination), The Right to Self-determination of Peoples*, 13 March 1984.

UN Security Council, *Letter dated 9 October 2019 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations addressed to the President of the Security Council*, S/2019/804, 9 October 2019.

UN Security Council, *Security Council resolution 216 (1965) [Southern Rhodesia]*, 12 November 1965, S/RES/216 (1965).

UN Security Council, *Security Council resolution 252 (1968) [Middle East]*, 21 May 1968, S/RES/252 (1968).

Un Security Council, *Security Council Resolution 446 (1979) [Territories occupied by Israel]*, 22 March 1979, S/RES/446 (1979).

UN Security Council, *Security Council resolution 478 (1980) [Territories occupied by Israel]*, 20 August 1980, S/RES/478 (1980).

UN Security Council, *Security Council resolution 541 (1983) [Cyprus]*, 18 November 1983, S/RES/541 (1983).

UN Security Council, *Security Council Resolution 647 (1990) [Afghanistan-Pakistan]*, 11 January 1990, S/RES/647 (1990).

UN Security Council, *Security Council resolution 661 (1990) [Iraq-Kuwait]*, 6 August 1990, S/RES/661 (1990).

UN Security Council, *Security Council resolution 1244 (1999) [on the deployment of international civil and security presences in Kosovo]*, 10 June 1999, S/RES/1244 (1999).

UN Security Council, *Security Council resolution 2254 (2015) [on the situation in the Syrian Arab Republic]*, 18 December 2015, S/RES/2254 (2015).

UN Security Council, *Security Council resolution 660 (1990) [Iraq-Kuwait]*, 2 August 1990, S/RES/660 (1990).

UN Security Council, *Security Council resolution 689 (1991) [Iraq-Kuwait]*, 9 April 1991, S/RES/689 (1991).

UN Security Council, *Security Council resolution 986 (1995) [Iraq]*, 14 April 1995, S/RES/986 (1995).

UNESCO, *International Meeting of Experts on Further Study of the Concept of the Rights of Peoples*, PARIS, 22 February 1990, SHS-89/CONF.602/7.

## **Report**

Amnesty International, *Death Threats/ Fear of Extrajudicial Execution and new concern: Fear for Safety, Turkey*, EUR 44/82/93.

Amnesty International, *Turkey: indefinite 24-hour curfew, over 200,000 in danger*, EUR 44/3178/2016.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *Concluding Observations on the Second Periodical Report of the Islamic Republic of Iran*, E/C.12/IRN/CO/2.

Human Rights Committee (CCPR), *Concluding Observations on the Third Periodic Report of the Islamic Republic of Iran*, CCPR/C/IRN/CO/3.

Human Rights Watch, *Genocide in Iraq: The Anfal Campaign against the Kurds*, Middle East Watch Report, 1993.

Human Rights Watch, *Report on Violation of Free Expression in Turkey*, 1999.

Human Rights Watch, *World Report 2019*, Syria.

Human Rights Watch/Middle East, *Syria: the silenced Kurds, Volume 8, number 4*, 1996.

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran (28 February 2013), A/HRC/22/56.

Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities), *Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, Un Doc. E/CN.4Sub.2/348/ Rev.1, 1977.

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the Covenant: concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Turkey*, 12 July 2011, E/C.12/TUR/CO/1.

UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), *Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention, Combined fourth to sixth periodic reports of States parties due in 2013: Turkey*, 17 April 2014, CERD/C/TUR/4-6.

UN General Assembly, *Interim report of the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order*, 7 August 2014, A/69/272.

UN Human Rights Committee (CCPR), *Concluding observations on the initial report of Turkey adopted by the Committee at its 106<sup>th</sup> session, 15 October to 2 November*, CCPR/C/TUR/CO/1.

UN Human Rights Council, *Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016- 28 February 2017*, 10 March 2017, A/HRC/34/CRP.3.

## **Atti normativi nazionali**

Ethiopia: *Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia*, 21 August 1995.

France, *Constitution of 4 October 1958*, 4 October 1958.

Iraq, *Revolutionary Command Council's Resolution n. 795/1975*, English version published in the Official Gazette of the Republic of Iraq, 15 June 1975, Volume 29, number 15.

Iraq: *Constitution of the Republic of Iraq* [Iraq], 15 October 2005.

Iraq: *Revolutionary Command Council's Resolution n.358/1978*, English version published

National Legislative Bodies / National Authorities, *Iraq: Kurdistan Regional Government Unification Agreement*, 21 January 2006.

Turkey: *Criminal Code* [Turkey], art. 168, Law No. 5237/204.

Turkey: Law No. 3713 of 1991, *Law to Fight Terrorism* [Turkey], 12 April 1991.

Yugoslavia: *Constitution of the Federal Republic of Yugoslavia*, April 1992.

## GIURISPRUDENZA

### Giurisprudenza nazionale

*Reference re Secession of Quebec*, Supreme Court of Canada, [1998] 2 SCR 217, n.25506, 20/08/1998.

*Sierra Leone Telecommunications Company Limited v Barclays Bank plc*, Trial judgment, ILDC 1740 (UK 1998), [1998] All ER (D) 66, 6th February 1998, United Kingdom; England and Wales; High Court [HC]; Queen's Bench Division [QBD]; Commercial Court.

*Republic of Somalia v Woodhouse Drake Carey Suisse* [1993] Queen's Bench Division, QB 54.

*Rabindra Prasad Dhakal on behalf of Rajendra Prasad Dhakal (Advocate) v.*

*Nepal Government, Home Ministry and Others*, Supreme Court of Nepal, 1 June 2007, n.377/2055.

Corte di Cassazione, Sezione I Penale, 19/06/2008, n. 31171.

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 21/01/14, n.2843.

### Giurisprudenza internazionale

*Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (Request for Advisory Opinion)*, General List No. 141, International Court of Justice (ICJ), 22 July 2010.

*Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, International Court of Justice (ICJ), 9 July 2004.



*Advisory Opinion on the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia*, International Court of Justice (ICJ), 21 June 1971.

*Ayder and Others v. Turkey*, 23656/94, Council of Europe: European Court of Human Rights, 8 January 2004.

*Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia)*, International Court of Justice (ICJ), 30 June 1995.

*Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay, Argentina v Uruguay*, International Court of Justice, [2010], ICJ Rep 425.

*Certain Expenses of the United Nations*, Advisory Opinion, [1962] International Court of Justice, ICJ Rep 151, ICGJ 221 (ICJ 1962), 20th July 1962.

*Chief Bernard Ominayak and Lubicon Lake Band v. Canada*, CCPR/C/38/D/167/1984, UN Human Rights Committee (HRC), 26 March 1990.

*Dicle for the Democratic Party (DEP) of Turkey v. Turkey*, 25141/94, Council of Europe: European Court of Human Rights, 10 December 2002.

*Frontier Dispute*, International Court of Justice (ICJ), [1986], 22 December 1986.

*Güzelyurtlu and others v. Cyprus and Turkey*, 36925/2007, Council of Europe: European Court of Human Rights, 29 January 2019.

*Ivan Kitok v. Sweden*, Communication No. 197/1985, CCPR/C/33/D/197/1985 (1988).

*Ivan Kitok v. Sweden*, Human Rights Committee, Communication No. 197/1985, CCPR/C/33/D/197/1985 (1988).

*Katangese Peoples' Congress v. Zaire*, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 75/92 (1995).

*Loizidou v. Turkey*, 40/1993/435/514, Council of Europe: European Court of Human Rights, 23 February 1995.

*Lubicon Lake Band v. Canada*, Communication No. 167/1984 (26 March 1990), U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/45/40) at 1 (1990).

*Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique*, 27120/1995, Council of Europe: European Court of Human Rights, 2 March 1987.

*North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. Netherlands)*, I.C.J. Reports 1969, p.3, International Court of Justice (ICJ), 20 February 1969.

Opinion 1/94, *Competence of the Community to conclude international agreements concerning services and the protection of intellectual property - Article 228 (6) of the EC Treaty*, 15 November 1994, European Court Reports 1994 I-05267.

*Prosecutor v. Boskoski and Tarculovski (Trial Judgment)*, IT-04-82-T, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 10 July 2008.

*Prosecutor v. Limaj et al. (Trial Judgment)*, IT-03-66-T, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 30 November 2005.

*The Greek Case*, 3321/1967, 3322/1967, 3323/1967, 3344/1967, Council of Europe: European Court of Human Rights, 2 March 1987.

*Tinoco Claims Arbitration (Great Britain v. Costa Rica)*, U.N. Rep. Int'l Arb. Awards 369 (1923).

*Western Sahara*, Advisory Opinion, International Court of Justice, [1975] ICJ Rep 12.

## SITOGRAFIA

### Siti consultati:

[www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com)

[www.amnesty.org](http://www.amnesty.org)

[www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)

[www.ataa.org](http://www.ataa.org)

[www.bbc.com](http://www.bbc.com)

[www.britannica.com](http://www.britannica.com)

[www.cia.gov](http://www.cia.gov)

[www.doctorswithoutborders.org](http://www.doctorswithoutborders.org)

[www.eastjournal.net](http://www.eastjournal.net)

[www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

[www.euromedrights.org](http://www.euromedrights.org)

[www.europa.eu/european-union/index](http://www.europa.eu/european-union/index)

[www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu)

[www.globalsecurity.org](http://www.globalsecurity.org)

[www.historyguide.org](http://www.historyguide.org)

[www.hrw.org](http://www.hrw.org)

[www.institutkurde.org](http://www.institutkurde.org)

[www.internationalistcommune.com](http://www.internationalistcommune.com)

[www.iranhrdc.org](http://www.iranhrdc.org)

[www.istitutokurdo.org](http://www.istitutokurdo.org)

[www.kurdistanica.com](http://www.kurdistanica.com)

[www.limesonline.com](http://www.limesonline.com)

[www.mesopotamia.coop](http://www.mesopotamia.coop)  
[www.mfa-ks.net](http://www.mfa-ks.net)  
[www.moj.go.jp/EN/](http://www.moj.go.jp/EN/)  
[www.nato.int](http://www.nato.int)  
[www.nytimes.com](http://www.nytimes.com)  
[www.parliament.krd](http://www.parliament.krd)  
[www.peaceinkurdistancampaign.com](http://www.peaceinkurdistancampaign.com)  
[www.peacemaker.com](http://www.peacemaker.com)  
[www.reuters.com](http://www.reuters.com)  
[www.rivistaeuropae.eu](http://www.rivistaeuropae.eu)  
[www.spinternet.ohchr.org/StandingInvitations.aspx.](http://www.spinternet.ohchr.org/StandingInvitations.aspx)  
[www.state.gov](http://www.state.gov)  
[www.theiranproject.com](http://www.theiranproject.com)  
[www.thenation.com](http://www.thenation.com)  
[www.torciapolitica.org](http://www.torciapolitica.org)  
[www.treaties.un.org](http://www.treaties.un.org)  
[www.uk.gov.krd](http://www.uk.gov.krd)  
[www.un.org](http://www.un.org)  
[www.un.org/securitycouncil](http://www.un.org/securitycouncil)  
[www.unog.ch](http://www.unog.ch)  
[www.unpo.org](http://www.unpo.org)  
[www.upi.com](http://www.upi.com)  
[www.us.gov.krd](http://www.us.gov.krd)  
[www.venice.coe.int](http://www.venice.coe.int)

**Articoli online consultati:**

[www.aljazeera.com/news/2016/03/syria-civil-war-key-powers-federal-division-160311072916545.html](http://www.aljazeera.com/news/2016/03/syria-civil-war-key-powers-federal-division-160311072916545.html)

[www.aljazeera.com/news/2016/03/syrian-kurds-planning-declare-federalism-160316091206786.html](http://www.aljazeera.com/news/2016/03/syrian-kurds-planning-declare-federalism-160316091206786.html)

[www.aljazeera.com/news/2019/09/syrian-kurds-criticise-envoy-committee-190929161609096.html](http://www.aljazeera.com/news/2019/09/syrian-kurds-criticise-envoy-committee-190929161609096.html)

[www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/](http://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/)

[www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/kurdish-man-imminent-risk-execution-iran-20100122](http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/kurdish-man-imminent-risk-execution-iran-20100122)

[www.archive.vn/20150426233519/http://www.peyamner.com/english/PNAnews.aspx?ID=314434](http://www.archive.vn/20150426233519/http://www.peyamner.com/english/PNAnews.aspx?ID=314434)

[www.bbc.com/news/world-africa-12317927](http://www.bbc.com/news/world-africa-12317927).

[www.cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=12&a=46796](http://www.cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=12&a=46796)

[www.dailysabah.com/opinion/2014/10/18/anatomy-of-protests-against-the-invasion-of-kobani](http://www.dailysabah.com/opinion/2014/10/18/anatomy-of-protests-against-the-invasion-of-kobani).

[www.globalproject.info/it/mondi/rojava-un-pezzo-di-liberta-nel-mondo/21891](http://www.globalproject.info/it/mondi/rojava-un-pezzo-di-liberta-nel-mondo/21891)

[www.hrw.org/news/2015/07/10/syria-kurdish-forces-violating-child-soldier-ban-0](http://www.hrw.org/news/2015/07/10/syria-kurdish-forces-violating-child-soldier-ban-0)

[www.hurriyetdailynews.com/erdogan-says-iraqi-kurds-independence-referendum-does-not-serve-anybodys-interest-114280](http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-says-iraqi-kurds-independence-referendum-does-not-serve-anybodys-interest-114280);

[www.institutkurde.org/en/info/report-the-constitutional-case-for-kurdistan-s-independence-1232551148](http://www.institutkurde.org/en/info/report-the-constitutional-case-for-kurdistan-s-independence-1232551148).

[www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=267&lngnr=12&smap=04080000&anr=19906](http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=267&lngnr=12&smap=04080000&anr=19906).

[www.kurdistan24.net/en/news/94b218ca-866b-437c-8de0-cc4eafad80fl](http://www.kurdistan24.net/en/news/94b218ca-866b-437c-8de0-cc4eafad80fl).

[www.limesonline.com/cartaceo/che-cosa-vogliamo-i-curdi](http://www.limesonline.com/cartaceo/che-cosa-vogliamo-i-curdi)

[www.limesonline.com/la-turchia-apre-alla-lingua-curda/55177](http://www.limesonline.com/la-turchia-apre-alla-lingua-curda/55177)

[www.mesopotamia.coop/introduction-to-the-political-and-social-structures-of-democratic-autonomy-in-rojava/](http://www.mesopotamia.coop/introduction-to-the-political-and-social-structures-of-democratic-autonomy-in-rojava/)

[www.nytimes.com/2008/02/18/world/europe/18kosovo.html](http://www.nytimes.com/2008/02/18/world/europe/18kosovo.html)

[www.reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/northern-syria-destruction-and-displacement-confront-health-workers](http://www.reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/northern-syria-destruction-and-displacement-confront-health-workers)

[www.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-kurds/western-states-train-kurdish-force-in-syria-forces-leader-says-idUKKCN0RA1MO20150910](http://www.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-kurds/western-states-train-kurdish-force-in-syria-forces-leader-says-idUKKCN0RA1MO20150910)

[www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-kurds-israel/israel-endorses-independent-kurdish-state-idUSKCN1B00QZ](http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-kurds-israel/israel-endorses-independent-kurdish-state-idUSKCN1B00QZ)

[www.rivistaeuropae.eu/esteri/russia-e-siria-putin-e-un-legame-datato/](http://www.rivistaeuropae.eu/esteri/russia-e-siria-putin-e-un-legame-datato/)

[www.sportpopolare.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=181:il-massacro-di-qamishlo-il-calcio-e-i-tentativi-di-assimilazione-coatta-del-popolo-turco-in-siria&catid=10&Itemid=124](http://www.sportpopolare.it/index.php?option=com_content&view=article&id=181:il-massacro-di-qamishlo-il-calcio-e-i-tentativi-di-assimilazione-coatta-del-popolo-turco-in-siria&catid=10&Itemid=124)

[www.sportpopolare.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=181:il-massacro-di-qamishlo-il-calcio-e-i-tentativi-di-assimilazione-coatta-del-popolo-turco-in-siria&catid=10&Itemid=124](http://www.sportpopolare.it/index.php?option=com_content&view=article&id=181:il-massacro-di-qamishlo-il-calcio-e-i-tentativi-di-assimilazione-coatta-del-popolo-turco-in-siria&catid=10&Itemid=124)

[www.theiranproject.com/blog/2017/06/10/iraqi-kurdistan-unilateral-referendum-plan-cause-new-problems-iran/](http://www.theiranproject.com/blog/2017/06/10/iraqi-kurdistan-unilateral-referendum-plan-cause-new-problems-iran/)

[www.thenation.com/article/archive/in-turkey-repression-of-the-kurdish-language-is-back-with-no-end-in-sight/](http://www.thenation.com/article/archive/in-turkey-repression-of-the-kurdish-language-is-back-with-no-end-in-sight/)

[www.todayszaman.com/national\\_kck-official-says-pkk-not-responsible-for-murders-of-2-turkish-policemen\\_394957.html](http://www.todayszaman.com/national_kck-official-says-pkk-not-responsible-for-murders-of-2-turkish-policemen_394957.html)

[www.upi.com/Archives/1995/03/20/Kurds-form-parliament-in-exile/3231795675600/](http://www.upi.com/Archives/1995/03/20/Kurds-form-parliament-in-exile/3231795675600/)

[www.web.archive.org/web/20071114173549/http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=3106](http://www.web.archive.org/web/20071114173549/http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=3106)

## RINGRAZIAMENTI

Il momento dei ringraziamenti è sempre topico. Talvolta, sembra capace assorbire più attenzione delle ultime correzioni piuttosto che delle ultime integrazioni sostanziali. Da un lato si rischia di essere tacciati di arroganza qualora non vengano scritti, ch'è prassi apporli al termine di documenti simili, dall'altro rischia di essere una mera e sterile formalità. Proverò, brevemente, a pormi a metà.

Ringrazio il professor Fulvio Maria Palombino, mio relatore, per la sua disponibilità e la competenza. Lo ringrazio per avermi permesso di scrivere di un argomento poco convenzionale e per avermi sempre accompagnato nel percorso, senza imporsi e lasciando spazio alle mie idee e al percorso che volevo sviluppare, anche modificandolo in corso d'opera.

Ringrazio la mia Università per questi cinque anni intensi, complessi, belli. A momenti alterni, con tutte le contraddizioni della vita, è comunque stato un luogo di crescita personale e di formazione, riparo da tempeste, certezza nei momenti di vuoto sotto i piedi. Forse non mi sono lasciato andare del tutto, forse è stato uno di quei tuffi dall'alto poco distesi in cui sei comunque più preoccupato a non impattare gli scogli e proteggere gli organi vitali che alla bellezza del salto. Paura, insomma. O forse, più che paura, non abitudine. A ben vedere, l'abitudine però presto o tardi va fatta e se ci si rammarica di non essere abituati a nulla senza poi abituarsi almeno un poco, rimane tutto un esercizio giustificativo. Come direbbe Zeno Cosini, vivere nella speranza di una "grandezza latente".

Desidero ringraziare la mia famiglia. Sono fortunato ad essere voluto bene in questo modo. Negli ultimi tempi ho avuto molte occasioni di rileggere in me comportamenti di membri della mia famiglia, cogliere tracce di amore che prima non avevo mai notato, così come di osservare con spirito critico taluni atteggiamenti forse censurabili. Ma la bellezza più grande è percepire queste radici in sé. Sentirsi ramo di un tronco, parte di una flora che ci precede. Siamo ali e radici. Ancorati alla terra sporca per volare nelle altezze più infinite.

Ringrazio poi i miei amici, i miei conoscenti, coloro con i quali ho scambiato una sola conversazione e gli sguardi incrociati casualmente per strada. Sono consapevole che a questo punto dovrei effettuare un lungo elenco piuttosto che prendere delle righe da dedicare a ciascuno, e forse fino a uno o due anni fa avrei dedicato un intero capitolo a questa parte. Ma non penso sia necessario. Chi ha condiviso parti del mio percorso, del mio cuore, dei miei sogni, delle mie paure con me, lo sa. Chi mi è stato accanto in maniera particolari sul lungo periodo o anche per un singolo giorno, lo sa. Chi è depositario della mia più grande stima e del mio più grande affetto, lo sa, o spero. Chi è parte non sostituibile della mia vita, lo sa. E tutto questo è prezioso. Troppo prezioso per essere ostentato o sventolato. Ho paura che si rovini. Quando scopri dei diamanti

preziosi non lasci che siano esposti alle intemperie sventolandoli al mondo. Custodisco tutto nel mio cuore, ma lo sai.

Ringrazio, infine, il popolo dei curdi, del quale conoscevo veramente poco prima di questa tesi. Non nego che ci siano stati, come per tutti, dei momenti di forte rimpianto rispetto alla scelta fatta, giacché non è stato facile avventurarsi in una storia così complessa. Ma è stato incredibile. Sentir parlare di resistenza, resilienza, forza, coraggio. Ci farebbe bene, forse, leggere di popoli e genti, persone, che ancora oggi lottano per la libertà e per la vita. Lo abbiamo fatto anche noi, certo, ma piano piano è subentrata un certo imborghesimento del cuore che forse ci ha reso meno capaci di smuoverci, di essere scossi dalle ingiustizie e dagli orrori della nostra società.